



Documento di seduta

A9-0364/2023

16.11.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Javier Zarzalejos

Relatori per parere delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Alex Agius Saliba, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	237
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	240
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	241
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	381
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE	414
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE.....	440
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	524
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	525

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0209),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0174/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro dei protocolli n. 1 e 2 dei trattati dell'UE, dal Parlamento spagnolo, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dal Parlamento irlandese, dal Senato francese e dalla Camera dei deputati ceca,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2022¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i bilanci, della commissione per la cultura e l'istruzione nonché della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9- 0364/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 486 del 21.12.2022, pag. 133.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori e gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e proteggere la società in senso lato. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza.

Emendamento

(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori. ***Tuttavia, usufruiscono di tali servizi anche*** gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, ***che spesso hanno conseguenze negative durature sulle vittime e*** devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e proteggere la società in senso lato. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza, ***in un ambiente online affidabile.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori

Emendamento

(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori

spesso **gli unici in grado di** prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.

spesso **in una posizione unica per** prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere **efficaci**, mirate, **fondate su elementi concreti**, attentamente bilanciate, proporzionate **e soggette a costante revisione**, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare **l'imposizione diretta o indiretta di** oneri eccessivi a carico dei prestatori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, **hanno** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

Emendamento

(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online **e più in generale di protezione dei minori online**, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo **talvolta** le une dalle altre, **possono avere** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da **non ostacolare** l'innovazione.

Emendamento

(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi, **efficaci, proporzionate e attentamente** equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace, **mirato e proporzionato** e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da **incoraggiare** l'innovazione **e lo sviluppo tecnologico al fine di prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori online**.

Emendamento 5

Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti: 310, 311

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro

Emendamento

(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero e** accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e

servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, **ugualmente** a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati.

intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi **online** e servizi di condivisione di immagini e hosting video, **anch'essi** a rischio di uso improprio **a fini di abuso sessuale su minori online**. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati **senza indebolire le norme in materia di protezione dei minori**.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'abuso sessuale su minori online **implica spesso** un uso improprio dei servizi della società dell'informazione offerti nell'Unione da prestatori stabiliti in paesi terzi. Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento e parità di condizioni nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza, nella misura in cui offrono servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.

Emendamento

(6) L'abuso sessuale su minori online **può anche implicare** un uso improprio dei servizi della società dell'informazione offerti nell'Unione da prestatori stabiliti in paesi terzi. Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento e parità di condizioni nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza, nella misura in cui offrono servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7

(7) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme derivanti da altri atti dell'Unione, in particolare la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ **[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]**, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

(7) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme derivanti da altri atti dell'Unione, in particolare la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e il regolamento (UE) **2022/2065** del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

³⁸ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

³⁸ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

³⁹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

³⁹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁴⁰ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE) (GU L ... del ..., pag. ...).

⁴⁰ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE) (GU L ... del ..., pag. ...).

⁴¹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati

⁴¹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati

membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

⁴² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁴³ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

⁴² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁴³ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il presente regolamento dovrebbe essere considerato *lex specialis* rispetto al quadro di applicazione generale di cui al regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*** che stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di taluni servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Le norme di cui al regolamento (UE).../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*** si applicano a materie che esulano in tutto o in parte dal presente regolamento.

Emendamento

(8) Il presente regolamento dovrebbe essere considerato *lex specialis* rispetto al quadro di applicazione generale di cui al regolamento (UE) **2022/2065** che stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di taluni servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Le norme di cui al regolamento (UE) **2022/2065** si applicano a materie che esulano in tutto o in parte dal presente regolamento.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La cifratura, in particolare da punto a punto, è uno strumento sempre più importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni di tutti gli utenti, compresi i minori. Qualsiasi restrizione o compromissione della cifratura da punto a punto può essere sfruttata e utilizzata in modo improprio da terzi con intenzioni malevole. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere interpretata come intesa a vietare, indebolire o compromettere la cifratura da punto a punto. Ai prestatori dei servizi della società dell'informazione non dovrebbe essere impedito in nessun caso di prestare i loro servizi utilizzando le norme più rigorose in materia di cifratura, dato che tale cifratura è essenziale per la fiducia nei servizi digitali e la loro sicurezza.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) A fini di chiarezza e coerenza, le definizioni di cui al presente regolamento, ove possibile e opportuno, dovrebbero basarsi sulle definizioni pertinenti contenute in altri atti del diritto dell'Unione, quali il regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***, e allinearsi alle stesse.

(10) A fini di chiarezza e coerenza, le definizioni di cui al presente regolamento, ove possibile e opportuno, dovrebbero basarsi sulle definizioni pertinenti contenute in altri atti del diritto dell'Unione, quali il regolamento (UE) **2022/2065**, e allinearsi alle stesse.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dovrebbe ritenersi sussistere un collegamento sostanziale con l'Unione quando i servizi della società dell'informazione interessati sono stabiliti nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, **sulla base di un numero significativo di utenti** in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso un dato Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione software nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non dovrebbe, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

Emendamento

(11) Dovrebbe ritenersi sussistere un collegamento sostanziale con l'Unione quando i servizi della società dell'informazione interessati sono stabiliti nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, **laddove il numero di destinatari dei servizi** in uno o più Stati membri **sia significativo in relazione alla rispettiva popolazione, o sulla base** dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso un dato Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione software nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non dovrebbe, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino tale rischio **per ciascuno** dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

Emendamento

(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero e** accessibili al pubblico valutino tale rischio **derivante, tra l'altro, dalla concezione, dal funzionamento e dall'uso** dei loro servizi offerti nell'Unione. **Tale valutazione del rischio dovrebbe essere specifica per i servizi offerti e proporzionata al rischio tenendo conto della relativa gravità e probabilità.** Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L'obbligo di effettuare una valutazione del rischio dovrebbe applicarsi, in ogni caso, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai prestatori che sono significativamente esposti ad abusi sessuali online sui minori. I prestatori che si qualificano come piccole imprese e microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione dovrebbero effettuare una valutazione del rischio semplificata. A prescindere dalle loro dimensioni o dalla loro sostanziale esposizione ad abusi sessuali online sui minori, i prestatori di giochi online che gestiscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero all'interno dei loro giochi, le piattaforme utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici e i prestatori di servizi rivolti direttamente ai minori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) .../... **[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].** Ai

(15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) **2022/2065**. Ai fini del presente regolamento, **nonché per garantire la coerenza ed evitare oneri superflui e**

fini del presente regolamento detti prestatori possono basarsi su questa valutazione per integrarla con una più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, come disposto dal regolamento stesso.

uplicazioni, detti prestatori possono basarsi su questa valutazione, *ai fini della valutazione del rischio a norma del presente regolamento*, per integrarla con una più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, come disposto dal regolamento stesso.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*** possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

Emendamento

(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) ***2022/2065*** possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi, ***e di indicare, nel rendere conto dei rischi, la disponibilità e preparazione a ricevere in ultima analisi un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento, se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente.***

Emendamento

(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare ***e prevenire*** i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi. ***Le misure di attenuazione dovrebbero mirare a contribuire in primo luogo alla prevenzione degli abusi sessuali su minori e, di conseguenza, gli ordini di rilevazione dovrebbero essere emessi solo nei confronti di prestatori che non hanno adottato tutte le misure di attenuazione ragionevoli e proporzionate per affrontare il rischio individuato.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Le principali piattaforme online utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici e i prestatori di giochi online che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero adottare ulteriori misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e la protezione dei minori fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza non solo a garantirne l'efficacia, ma anche a scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure di attenuazione ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti della Commissione. Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione.

Emendamento

(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza non solo a garantirne l'efficacia, ma anche a scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti ***o se colpiscono in modo sproporzionato le persone che subiscono discriminazioni intersezionali, anche in base a sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere od orientamento sessuale. Occorre prestare particolare attenzione alla valutazione dell'impatto sulle ragazze, che sono maggiormente a rischio di subire abusi sessuali su minori e violenza di genere.*** Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure di attenuazione ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche ***dell'efficacia continua delle misure***, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. ***Pertanto, le misure di attenuazione dovrebbero sempre essere l'opzione meno***

invasiva possibile. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti della Commissione. ***Per evitare che le misure diventino superflue, sproporzionate, inefficaci, controproducenti e obsolete, sono necessari obiettivi chiari, vigilanza, revisione e adattamento a opera delle autorità competenti.*** Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Le caratteristiche e le funzionalità di controllo parentale dovrebbero limitarsi a consentire ai genitori o ai tutori di impedire ai minori di accedere a piattaforme o servizi che sono inappropriati per la loro età o rientrano in un limite di età applicabile a norma del diritto nazionale, o di aiutarli a impedire che i minori siano esposti a contenuti inappropriati. Tali misure dovrebbero essere in linea con il regolamento (UE) 2016/679 e con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare l'osservazione generale n. 25 concernente i diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale, nonché rispettare l'integrità e la sicurezza del dispositivo e non consentire l'accesso o il controllo non

autorizzati da parte di terzi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) Il prestatore dovrebbe istituire e applicare un meccanismo di segnalazione accessibile, adeguato all'età, a misura di minore e facile da usare che consenta a qualsiasi utente o entità di segnalare o notificare la presenza nei loro servizi di potenziali abusi sessuali online sui minori online sui loro servizi, compreso materiale autogenerato.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 quater) I prestatori che hanno individuato il rischio di un uso dei loro servizi a fini di adescamento di minori dovrebbero poter prendere provvedimenti di verifica dell'età. L'attuazione di procedure tecniche per verificare l'età degli utenti può comportare il trattamento dei dati personali. Tale trattamento è particolarmente sensibile in considerazione della sua finalità ed è soggetto al regolamento (UE) 2016/679. I sistemi di verifica dell'età dovrebbero rispettare rigorosamente il principio della minimizzazione dei dati. Inoltre, l'obbligo previsto dal presente regolamento di introdurre un sistema di verifica dell'età con il legittimo obiettivo di tutelare i minori non giustifica un obbligo generale di identificarsi prima di consultare qualsiasi sito che offra contenuti. La

possibilità, in linea di principio, di beneficiare dei servizi di comunicazione pubblica online senza doversi identificare, o utilizzando pseudonimi, contribuisce alla libertà di informazione e alla tutela della vita privata degli utenti. Si tratta di un elemento fondamentale per l'esercizio di tali libertà su Internet. I prestatori dovrebbero utilizzare sistemi che forniscano una prova dell'età senza rivelare l'identità dell'utente, come previsto dal regolamento .../... che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea. Tali servizi potrebbero, ad esempio, basarsi su un'organizzazione terza fidata, che dovrebbe includere un doppio meccanismo di anonimato che impedisca al terzo fidato di identificare il sito o l'applicazione all'origine di una richiesta di verifica, da un lato, e che impedisca la trasmissione di dati identificativi relativi all'utente al sito o all'applicazione, dall'altro. Il mezzo di prova dovrebbe pertanto essere nelle mani del suo portatore e limitato a un singolo attributo di età. L'organizzazione terza fidata dovrebbe inoltre integrare tutte le garanzie in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, informare la persona interessata, in modo semplice e adeguato a ogni pubblico, dei rischi e dei diritti associati al trattamento dei suoi dati.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai

Emendamento

(19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai

prestatori di negozi di applicazioni software l'obbligo di prendere determinate misure ragionevoli per valutare e attenuare quel rischio. I prestatori in questione dovrebbero svolgere questa valutazione con diligenza, adoperandosi ragionevolmente tenuto conto delle circostanze, viste anche la natura e la portata del rischio, le loro capacità finanziarie e tecnologiche e dimensioni, e collaborando, ove possibile, con i prestatori dei servizi offerti attraverso l'applicazione software.

prestatori di negozi di applicazioni software **considerati gatekeeper ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925** l'obbligo di prendere determinate misure ragionevoli per valutare e attenuare quel rischio, **in particolare impedendo ai minori di accedere alle applicazioni software in merito alle quali il prestatore di applicazioni software ha esplicitamente comunicato di non consentirne l'uso da parte dei minori o qualora disponga di un modello di classificazione per età.** I prestatori in questione dovrebbero svolgere questa valutazione con diligenza, adoperandosi ragionevolmente tenuto conto delle circostanze, viste anche la natura e la portata del rischio, le loro capacità finanziarie e tecnologiche e dimensioni, e collaborando, ove possibile, con i prestatori dei servizi offerti attraverso l'applicazione software.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione **sono giudicate insufficienti** a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale

Emendamento

(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se **il prestatore si rifiuta di cooperare attuando** le misure di attenuazione **volte** a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere, **come misura di ultima istanza**, l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere

accessibili al pubblico *e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi*, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.

diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** accessibili al pubblico, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi. ***In linea di principio, gli ordini di rilevazione dovrebbero essere rivolti al prestatore di servizi che agisce in qualità di titolare del trattamento. Tuttavia, in alcune circostanze, stabilire se un prestatore di servizi rivesta il ruolo di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento può rivelarsi particolarmente difficile o rivolgersi al titolare del trattamento può pregiudicare un'indagine in corso. Di conseguenza, in via eccezionale, dovrebbe essere possibile indirizzare un ordine di rilevazione direttamente al prestatore di servizi che memorizza o tratta in altro modo i dati.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti alla constatazione di un ***rischio significativo di*** uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di ***un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso***

Emendamento

(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione siano emessi ***unicamente da un'autorità giudiziaria*** e solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti alla constatazione di ***ragionevoli motivi per sospettare un legame, almeno indiretto, con un*** uso improprio del servizio specifico interessato ***da parte di singoli utenti o di un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale di comunicazione specifico,*** ai fini della diffusione di ***materiale pedopornografico. Per ragionevoli motivi si intendono i motivi risultanti da informazioni affidabili e acquisite legalmente che suggeriscono che singoli utenti, o un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale***

grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.

di comunicazione specifico, potrebbero presentare un legame, anche indiretto o remoto, con materiale pedopornografico. Si dovrebbe ritenere che esista un legame con materiale pedopornografico qualora, sulla base di prove oggettive, vi sia il ragionevole sospetto che tale materiale sarà rilevato nell'uso di un servizio da parte di un utente. Se un canale è gestito specificamente ai fini della diffusione di materiale pedopornografico, gli abbonati a tale canale dovrebbero essere considerati collegati al materiale pedopornografico. Una condotta lecita ai sensi della direttiva 2011/92/UE o della legislazione nazionale che la recepisce non dovrebbe essere considerata un ragionevole motivo di sospetto. Al fine di condurre tale valutazione, è necessario instaurare un dialogo fluido tra l'autorità coordinatrice e il prestatore. Per conseguire tale obiettivo, l'autorità coordinatrice dovrebbe poter richiedere informazioni aggiuntive al Centro dell'UE, alle autorità competenti in materia di protezione dei dati o ad altre autorità o enti pubblici.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La definizione di materiale pedopornografico di cui all'articolo 2 deve essere interpretata tenendo conto della direttiva 2011/93/UE. Pertanto, la comunicazione personale tra coetanei consenzienti nonché tra minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale e i loro partner non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione, a condizione che tali immagini non comportino alcun abuso, sfruttamento, pagamento o remunerazione per spettacoli pornografici e non siano state

diffuse senza il consenso delle parti coinvolte. Analogamente, le immagini prodotte a fini medici o scientifici, rigorosamente verificabili in quanto tali, dovrebbero rimanere escluse dall'ambito di applicazione della definizione di materiale pedopornografico.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) *La constatazione di detto rischio significativo non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti.* È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, *non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche* la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.

Emendamento

(22) È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate, *compresi gli utenti del servizio.* Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia ***mirato e circostanziato*** per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni, ***salvaguardando ove possibile l'efficacia della misura, a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico o a utenti o gruppi di utenti specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione;*** specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 24

Emendamento

(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia ***circoscritto nel tempo*** per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni ***a singoli utenti, o a un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale di comunicazione specifico, nei confronti dei quali vi siano ragionevoli motivi di sospettare un collegamento, anche indiretto, con materiale pedopornografico quale definito all'articolo 2, nonché*** specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.

(24) L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente, a seconda delle norme procedurali dettagliate dello Stato membro interessato, dovrebbe essere in grado di prendere una decisione con cognizione di causa su una richiesta di emissione di un ordine di rilevazione. Ciò è particolarmente importante per garantire il giusto equilibrio necessario tra i diritti fondamentali in gioco e un approccio coerente, ***soprattutto in relazione agli ordini di rilevazione che riguardano l'adescamento di minori***. È quindi opportuno prevedere una procedura che consenta ai prestatori interessati, al Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dal presente regolamento ("Centro dell'UE") e, nei casi ivi previsti, all'autorità di protezione dei dati designata a norma del regolamento (UE) 2016/679 di esprimersi sulle misure in questione. Essi dovrebbero potersi esprimere ***quanto prima***, tenendo conto dell'importante obiettivo di politica pubblica in gioco e della necessità di agire senza indebito ritardo a tutela dei minori. In particolare, le autorità garanti della protezione dei dati dovrebbero fare il possibile per evitare di prorogare il termine stabilito nel regolamento (UE) 2016/679 per la formulazione di un parere in risposta a una consultazione preventiva. Di norma inoltre dovrebbero essere in grado di esprimere tale parere entro quel termine nei casi in cui il comitato europeo per la protezione dei dati abbia già emanato orientamenti sulle tecnologie che un prestatore intende implementare e usare per eseguire un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti ai sensi del presente regolamento.

(24) L'autorità giudiziaria competente, a seconda delle norme procedurali dettagliate dello Stato membro interessato, dovrebbe essere in grado di prendere una decisione con cognizione di causa su una richiesta di emissione di un ordine di rilevazione. Ciò è particolarmente importante per garantire il giusto equilibrio necessario tra i diritti fondamentali in gioco e un approccio coerente. È quindi opportuno prevedere una procedura che consenta ai prestatori interessati, al Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dal presente regolamento ("Centro dell'UE") e, nei casi ivi previsti, all'autorità di protezione dei dati designata a norma del regolamento (UE) 2016/679 di esprimersi sulle misure in questione. Essi dovrebbero potersi esprimere ***senza indebito ritardo***, tenendo conto dell'importante obiettivo di politica pubblica in gioco e della necessità di agire senza indebito ritardo a tutela dei minori. In particolare, le autorità garanti della protezione dei dati dovrebbero fare il possibile per evitare di prorogare il termine stabilito nel regolamento (UE) 2016/679 per la formulazione di un parere in risposta a una consultazione preventiva. Di norma inoltre dovrebbero essere in grado di esprimere tale parere entro quel termine nei casi in cui il comitato europeo per la protezione dei dati abbia già emanato orientamenti sulle tecnologie che un prestatore intende implementare e usare per eseguire un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 25

(25) Nel caso di nuovi servizi, vale a dire quelli non precedentemente offerti nell'Unione, le prove di un loro potenziale uso improprio per gli ultimi 12 mesi sono di norma inesistenti. A fronte di ciò e onde garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno che l'autorità coordinatrice, al momento di valutare se chiedere l'emissione di un ordine di rilevazione rispetto a un nuovo servizio, possa basarsi sulle prove derivate da servizi comparabili. Un servizio dovrebbe essere considerato comparabile se costituisce un equivalente funzionale del servizio in questione, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, in particolare le sue caratteristiche e funzionalità principali, il modo in cui è offerto e utilizzato, la base di utenti, le condizioni generali applicabili e le misure di attenuazione del rischio, nonché il profilo di rischio residuo complessivo.

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 26

(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie

(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero e** accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure

utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori.*** Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.

indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, ***garantendo nel contempo la rilevazione efficace dell'abuso sessuale su minori online e l'equilibrio di tutti i diritti fondamentali in gioco. A tal proposito, il prestatore dovrebbe garantire procedure e garanzie interne efficaci per prevenire un monitoraggio generale. Gli ordini di rilevazione non dovrebbero applicarsi alla cifratura da punto a punto.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie ***di rilevazione*** che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati ***dovrebbe*** essere consultato in merito ***a*** queste

Emendamento

(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati ***deve*** essere consultato in merito ***all'uso di*** queste tecnologie e ai

tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori **possono** usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri **o** le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori **non dovrebbero limitarsi a** usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri, **bensì dovrebbero essere sempre autorizzati a utilizzare** le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento **e di altre normative dell'Unione applicabili, come il regolamento (UE) 2016/679. Tali tecnologie dovrebbero essere sottoposte a un audit indipendente per quanto riguarda le loro prestazioni e la loro affidabilità.**

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Poiché le consultazioni della Commissione con l'EDPN in merito a diversi aspetti del presente regolamento comporteranno un maggiore lavoro per l'EDPB, il suo bilancio e il suo personale dovrebbero essere adeguati di conseguenza. Anche la situazione delle autorità nazionali, che saranno anch'esse consultate periodicamente dai prestatori di servizi, dovrebbe rispecchiare tale aumento di responsabilità.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente affidabilità, ma anche di individuare falsi positivi ed evitare per quanto possibile segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. ***In particolare, per quanto riguarda la rilevazione dell'adescamento di minori nelle comunicazioni interpersonali accessibili al pubblico***, il prestatore dovrebbe garantire ***una vigilanza e una verifica umana periodica, specifica e dettagliata delle conversazioni che le tecnologie individuano come adescamento potenziale***.

Emendamento

(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente ***accuratezza e*** affidabilità, ma anche di individuare falsi positivi ***e falsi negativi*** ed evitare per quanto possibile segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana ***adeguata*** e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. Il prestatore dovrebbe garantire ***che il personale addetto a tale compito sia adeguatamente formato***.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i

Emendamento

(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono

loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo ***è opportuno che siano tenuti a segnalare*** casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ***ogniquale volta ne vengano a conoscenza, ovvero sia quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione.*** A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. ***Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza*** eseguendo un ordine di rilevazione, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori ***o grazie ad attività svolte di sua iniziativa. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.***

in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo, ***non appena vengano effettivamente a conoscenza di*** casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi, ***dovrebbero agire tempestivamente per rimuovere tali contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi, nonché per segnalarli al Centro dell'UE in conformità del presente regolamento. La rimozione o la disabilitazione dell'accesso dovrebbe rispettare i diritti fondamentali dei destinatari del servizio, compreso il diritto alla libertà di espressione e di informazione.***

A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. ***I prestatori possono venire effettivamente a conoscenza di casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi, ad esempio, svolgendo indagini di propria iniziativa, eseguendo un ordine di rilevazione, da notifiche effettuate dalle autorità coordinatrici, nonché da informazioni segnalate da utenti, autosegnalate da vittime od organizzazioni, quali le linee telefoniche dirette, che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori. A tal fine, è importante che i prestatori, a***

prescindere dalle loro dimensioni, abbiano l'obbligo di predisporre meccanismi che facilitino la segnalazione o la notifica degli abusi sessuali online sui minori.

Tali segnalazioni dovrebbero contenere un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, e il prestatore dovrebbe garantire la qualità delle informazioni trasmesse affinché il Centro dell'UE possa effettuare la sua valutazione e le autorità di contrasto competenti possano concentrarsi sulle segnalazioni che hanno maggiori probabilità di portare al recupero di un minore e/o all'arresto di un autore di reato, o entrambi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie ***o autorità amministrative indipendenti*** competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento

(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, ***e al fine di impedirne o limitarne la diffusione***, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe, ***senza indebito ritardo***, informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni, ***previste per un periodo di tempo limitato***, necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori. ***In linea di principio***,

un ordine di rimozione dovrebbe essere rivolto al prestatore di servizi che agisce in qualità di titolare del trattamento. Tuttavia, in alcune circostanze, stabilire se un prestatore di servizi rivesta il ruolo di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento può rivelarsi particolarmente difficile o rivolgersi al titolare del trattamento potrebbe pregiudicare un'indagine in corso. Di conseguenza, a titolo di deroga, dovrebbe essere possibile indirizzare un ordine di rimozione direttamente al prestatore di servizi che memorizza o tratta in altro modo i dati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Le norme di cui al presente regolamento non dovrebbero intendersi tali da incidere sulle prescrizioni relative agli ordini di rimozione di cui al regolamento (UE).../... *[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*.

Emendamento

(31) Le norme di cui al presente regolamento non dovrebbero intendersi tali da incidere sulle prescrizioni relative agli ordini di rimozione di cui al regolamento (UE) **2022/2065**.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Considerando che l'acquisto, il possesso, l'accesso consapevole e la trasmissione di materiale pedopornografico configurano reati a norma della direttiva 2011/93/UE, è necessario esentare da responsabilità penale i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati

Emendamento

(34) Considerando che l'acquisto, il possesso, l'accesso consapevole e la trasmissione di materiale pedopornografico configurano reati a norma della direttiva 2011/93/UE, è necessario esentare da responsabilità penale i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati

allorché coinvolti in tali attività, purché le loro attività restino strettamente limitate a quanto necessario per adempiere gli obblighi ad essi incombenti a norma del presente regolamento e le svolgano in buona fede.

allorché coinvolti in tali attività, ***anche quando svolgono indagini volontarie di propria iniziativa o adottano altri provvedimenti***, purché le loro attività restino strettamente limitate a quanto necessario per adempiere gli obblighi ad essi incombenti a norma del ***diritto dell'Unione, compreso il*** presente regolamento, e le svolgano in buona fede ***e con diligenza***.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) ***La*** diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale. Le vittime dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae.

Emendamento

(35) ***Qualsiasi atto di*** diffusione di materiale pedopornografico, ***compresa la diffusione non consensuale di materiale autogenerato***, è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale, ***che nella stragrande maggioranza dei casi è una ragazza. La diffusione ripetuta di materiale pedopornografico costituisce una forma di rivittimizzazione che potrebbe avere conseguenze negative durature sulla vittima, e può raggiungere livelli estremi nei casi di materiale cosiddetto "altamente commercializzato"***. Le vittime ***o i loro genitori, tutori o rappresentanti legali che agiscono per loro conto*** dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae. ***Nel trattare tali richieste relative a casi di materiale pedopornografico altamente commercializzato, il Centro dell'UE e le autorità coordinatrici dovrebbero prestare particolare attenzione***

a garantire la tutela delle vittime interessate. A tal fine, il personale responsabile di tali casi dovrebbe essere specificamente formato nell'interazione con vittime di gravi abusi.

Tali informazioni dovrebbero essere fornite, entro un periodo di tempo ragionevole, nella lingua indicata dalla vittima, in modo riservato, adeguato all'età, accessibile, comprensibile e sensibile alle specificità di genere e dovrebbero essere adattate alle vulnerabilità specifiche delle vittime, come la loro disabilità. Le informazioni dovrebbero inoltre riguardare i diritti delle vittime, il sostegno e l'assistenza.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che **chiede** la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo

Emendamento

(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima **o i suoi genitori, tutori o rappresentanti legali** che **chiedono** la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione **in maniera tempestiva, onde ridurre al minimo le ripercussioni di tali reati sulla salute fisica e mentale della vittima.** L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere

svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.

ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso **e di ricevere un sostegno adeguato dal personale specificamente formato del** Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno alle vittime, è opportuno che queste siano autorizzate a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra la vittima e il Centro dell'UE.

Emendamento

(37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno alle vittime, è opportuno che queste siano **informate dell'esistenza di tali funzioni nonché** autorizzate a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra la vittima e il Centro dell'UE.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Il bilancio dell'Unione dovrebbe fornire finanziamenti complementari per garantire un elevato livello di sostegno e protezione alle vittime, anche mettendo a disposizione risorse sufficienti nell'ambito di programmi di finanziamento specifici e

promuovendo soluzioni innovative per migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi necessari. I programmi pertinenti nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dovrebbero essere dotati di risorse finanziarie e umane sufficienti a garantire un finanziamento adeguato affinché l'Unione possa contribuire in misura congrua alla corretta attuazione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per agevolare comunicazioni elettroniche fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, se del caso anche tramite conferma di avvenuto ricevimento, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati dovrebbero essere tenuti a designare un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti tale punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. A differenza del rappresentante legale del prestatore, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe disporre obbligatoriamente di un luogo fisico. È opportuno stabilire condizioni adeguate in relazione alle lingue di comunicazione da specificare, in modo da assicurare una scorrevole comunicazione senza complicazioni inutili. Se il prestatore è soggetto all'obbligo di istituire una funzione di controllo della conformità e di nominare responsabili della conformità a norma del regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***, uno di tali responsabili può essere designato a punto di contatto a norma del presente

Emendamento

(40) Per agevolare comunicazioni elettroniche fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, se del caso anche tramite conferma di avvenuto ricevimento, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati dovrebbero essere tenuti a designare un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti tale punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. A differenza del rappresentante legale del prestatore, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe disporre obbligatoriamente di un luogo fisico. È opportuno stabilire condizioni adeguate in relazione alle lingue di comunicazione da specificare, in modo da assicurare una scorrevole comunicazione senza complicazioni inutili. Se il prestatore è soggetto all'obbligo di istituire una funzione di controllo della conformità e di nominare responsabili della conformità a norma del regolamento (UE) **2022/2065**, uno di tali responsabili può essere designato a punto di contatto a norma del presente regolamento al fine di facilitare l'esecuzione coerente degli obblighi

regolamento al fine di facilitare l'esecuzione coerente degli obblighi derivanti da entrambi i quadri giuridici.

derivanti da entrambi i quadri giuridici.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Ove pertinente e opportuno, fatta salva la scelta del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati e la necessità di rispettare le prescrizioni di legge applicabili al riguardo, dovrebbe essere data la possibilità a tali prestatori di designare un punto di contatto unico e un rappresentante legale unico ai fini del regolamento (UE) .../... **[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]** e del presente regolamento.

Emendamento

(42) Ove pertinente e opportuno, fatta salva la scelta del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati e la necessità di rispettare le prescrizioni di legge applicabili al riguardo, dovrebbe essere data la possibilità a tali prestatori di designare un punto di contatto unico e un rappresentante legale unico ai fini del regolamento (UE) **2022/2065** e del presente regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di

Emendamento

(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di

contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali.

contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, **comprese quelle concernenti la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori nonché l'assistenza alle vittime**, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) L'autorità coordinatrice e le altre autorità competenti svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'effettività dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. Occorre pertanto garantire che tali autorità dispongano non solo dei poteri di indagine e di esecuzione necessari, ma anche **delle** risorse finanziarie, umane, tecnologiche e di altro tipo **richieste** per svolgere adeguatamente i loro compiti a norma del presente regolamento. In particolare, tenuto conto della varietà dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e dell'uso di tecnologie avanzate nell'offrire tali servizi, è essenziale che l'autorità coordinatrice e le altre autorità competenti siano dotate di risorse umane numericamente sufficienti, tra cui anche esperti con competenze specialistiche. Le risorse delle autorità coordinatrici dovrebbero essere determinate tenendo conto delle dimensioni, della complessità e del potenziale impatto sociale dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro designante, e del raggio d'azione dei loro servizi in tutta l'Unione.

Emendamento

(47) L'autorità coordinatrice e le altre autorità competenti svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'effettività dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. Occorre pertanto garantire che tali autorità dispongano non solo dei poteri di indagine e di esecuzione necessari, ma anche **di tutte le risorse necessarie, comprese** risorse finanziarie, umane, tecnologiche e di altro tipo **sufficienti** per svolgere adeguatamente i loro compiti a norma del presente regolamento. In particolare, tenuto conto della varietà dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e dell'uso di tecnologie avanzate nell'offrire tali servizi, è essenziale che l'autorità coordinatrice e le altre autorità competenti siano dotate di risorse umane numericamente sufficienti, tra cui anche esperti con competenze specialistiche. Le risorse delle autorità coordinatrici dovrebbero essere determinate tenendo conto delle dimensioni, della complessità e del potenziale impatto sociale dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro designante, e del raggio d'azione dei loro servizi in tutta l'Unione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Data la necessità di garantire l'efficacia degli obblighi imposti, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici poteri di esecuzione per contrastare le eventuali violazioni del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere la facoltà di limitare temporaneamente l'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, solo se tecnicamente infattibile, l'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale si verifica la violazione. Alla luce dell'elevato livello di ingerenza nei diritti dei prestatori dei servizi che tale potere comporta, quest'ultimo dovrebbe essere esercitato solo se ricorrono determinate condizioni. Tra queste, la condizione che la violazione implichi il favoreggiamento sistematico e strutturale di reati di abuso sessuale su minori, il che dovrebbe intendersi riferito a una situazione in cui risulti evidente da tutti gli elementi di prova disponibili che il favoreggiamento si è verificato su larga scala e per lungo tempo.

Emendamento

(48) Data la necessità di garantire l'efficacia degli obblighi imposti, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici poteri di esecuzione per contrastare le eventuali violazioni del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere la facoltà di **chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che le ha designate di** limitare temporaneamente l'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, solo se tecnicamente infattibile, l'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale si verifica la violazione. Alla luce dell'elevato livello di ingerenza nei diritti **degli utenti e** dei prestatori dei servizi che tale potere comporta, quest'ultimo dovrebbe essere esercitato solo se ricorrono determinate condizioni. Tra queste, la condizione che la violazione implichi il favoreggiamento sistematico e strutturale di reati di abuso sessuale su minori, il che dovrebbe intendersi riferito a una situazione in cui risulti evidente da tutti gli elementi di prova disponibili che il favoreggiamento si è verificato su larga scala e per lungo tempo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

all'esecuzione degli ordini di rilevazione, rimozione o blocco che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE, per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori interessati.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Per garantire che i prestatori di servizi di hosting vengano a conoscenza dell'uso improprio fatto dei loro servizi e dare loro la possibilità di agire con celerità per rimuovere materiale o disabilitare l'accesso ***a titolo volontario***, è opportuno che l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento possa comunicare a detti prestatori, ***per loro considerazione volontaria***, la presenza nei loro servizi di materiale pedopornografico noto e chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. Tali attività di comunicazione dovrebbero essere chiaramente distinte dai poteri conferiti alle autorità coordinatrici a norma del presente regolamento di chiedere l'emissione di ordini di rimozione, ***in virtù dei quali il prestatore interessato ha l'obbligo giuridico vincolante di rimuovere il materiale in questione o di disabilitarne l'accesso entro un termine stabilito.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 53

Emendamento

(50) Per garantire che i prestatori di servizi di hosting vengano a conoscenza dell'uso improprio fatto dei loro servizi e dare loro la possibilità di agire con celerità per rimuovere materiale o disabilitare l'accesso, è opportuno che l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento possa comunicare a detti prestatori la presenza nei loro servizi di materiale pedopornografico noto e chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. Tali attività di comunicazione dovrebbero essere chiaramente distinte dai poteri conferiti alle autorità coordinatrici a norma del presente regolamento di chiedere ***all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che le ha designate*** l'emissione di ordini di rimozione.

Testo della Commissione

(53) Gli Stati membri dovrebbero far sì che, per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, siano previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto di elementi quali la natura, la gravità, la reiterazione e la durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte, nonché della capacità economica del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati.

Emendamento

(53) Gli Stati membri dovrebbero far sì che, per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, siano previste sanzioni ***che possono essere di natura amministrativa o penale, nonché, se del caso, orientamenti per il calcolo delle sanzioni, che siano*** effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto di elementi quali la natura, la gravità, la reiterazione e la durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte, nonché della capacità economica del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati.
Dovrebbero essere imposte sanzioni particolarmente severe nel caso in cui i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non rispettino in modo sistematico o persistente gli obblighi di cui al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali sanzioni non incorraggino un eccesso di segnalazioni o la rimozione di materiale non pedopornografico.

Emendamento 50

**Proposta di regolamento
Considerando 55**

Testo della Commissione

(55) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di rilevazione e di blocco obbligatori dell'abuso sessuale su minori online istituito dal presente regolamento, è essenziale che il Centro dell'UE riceva, tramite le autorità coordinatrici, materiale identificato come pedopornografico o trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori, rilevati ad esempio nel corso di un'indagine penale, in modo che detto materiale o dette

Emendamento

(55) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di rilevazione e di blocco obbligatori dell'abuso sessuale su minori online istituito dal presente regolamento, è essenziale che il Centro dell'UE riceva, tramite le autorità coordinatrici, materiale identificato come pedopornografico o trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori, rilevati ad esempio nel corso di un'indagine penale, in modo che detto materiale o dette

conversazioni possano fungere da base accurata e affidabile per la generazione, da parte del Centro dell'UE, di indicatori di abuso. Per conseguire questo risultato, l'identificazione dovrebbe seguire una valutazione diligente, condotta nel contesto di una procedura che garantisca esiti equi e obiettivi dalle stesse autorità coordinatrici o da un organo giurisdizionale o altra autorità amministrativa indipendente diversa dall'autorità coordinatrice. Seppur importante anche in altri contesti, la rapidità nel valutare, identificare e trasmettere tale materiale è fondamentale quando si tratta di materiale pedopornografico nuovo e di adescamento di minori segnalati a norma del presente regolamento, poiché questo materiale può portare all'individuazione di un abuso in corso o imminente e può salvare vittime. Per questo motivo è opportuno fissare termini specifici applicabili alle segnalazioni.

conversazioni possano fungere da base accurata e affidabile per la generazione, da parte del Centro dell'UE, di indicatori di abuso. Per conseguire questo risultato, l'identificazione dovrebbe seguire una valutazione diligente, condotta nel contesto di una procedura che garantisca esiti equi e obiettivi dalle stesse autorità coordinatrici o da un organo giurisdizionale o altra autorità amministrativa indipendente diversa dall'autorità coordinatrice ***che deve essere soggetta a convalida giudiziaria***. Seppur importante anche in altri contesti, la rapidità nel valutare, identificare e trasmettere tale materiale è fondamentale quando si tratta di materiale pedopornografico nuovo e di adescamento di minori segnalati a norma del presente regolamento, poiché questo materiale può portare all'individuazione di un abuso in corso o imminente e può salvare vittime. Per questo motivo è opportuno fissare termini specifici applicabili alle segnalazioni.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) In particolare, al fine di agevolare la cooperazione necessaria per il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti dal presente regolamento, il Centro dell'UE dovrebbe istituire i necessari sistemi di condivisione delle informazioni e provvedere alla loro manutenzione. Nel farlo, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") e con le autorità nazionali e basarsi, se del caso, sui sistemi esistenti e sulle migliori pratiche.

Emendamento

(58) In particolare, al fine di agevolare la cooperazione necessaria per il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti dal presente regolamento, il Centro dell'UE dovrebbe istituire i necessari sistemi di condivisione delle informazioni sicuri e provvedere alla loro manutenzione, ***come, una volta disponibile, il software fornito da eu-LISA a norma del regolamento (UE) 2023/969^{1bis}***. Nel farlo, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") e con le autorità nazionali e basarsi, se del caso, sui sistemi esistenti e sulle migliori

pratiche.

1bis **Regolamento (UE) 2023/969 che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726.**

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento e contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro dell'UE dovrebbe fungere da facilitatore centrale, svolgendo una serie di compiti specifici. Lo svolgimento di questi compiti presuppone solide garanzie di indipendenza, in particolare dalle autorità di contrasto, una struttura di governance che assicuri un adempimento efficace, efficiente e coerente dei diversi compiti e una personalità giuridica che permetta al Centro di interagire efficacemente con tutti i portatori di interessi. È pertanto opportuno che il Centro dell'UE sia istituito come agenzia decentrata dell'Unione.

Emendamento

(59) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento e contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro dell'UE dovrebbe fungere da facilitatore centrale, svolgendo una serie di compiti specifici. Lo svolgimento di questi compiti presuppone solide garanzie di indipendenza, in particolare dalle autorità di contrasto, una struttura di governance che assicuri un adempimento efficace, efficiente e coerente dei diversi compiti, una personalità giuridica che permetta al Centro di interagire efficacemente con tutti i portatori di interessi **e un bilancio autonomo**. È pertanto opportuno che il Centro dell'UE sia istituito come agenzia decentrata dell'Unione **e che sia dotato delle risorse umane e finanziarie necessarie per conseguire gli obiettivi, i compiti e le responsabilità ad esso assegnati a norma del presente regolamento, comprese le spese relative alla messa a disposizione di tecnologie e i costi connessi all'analisi dei campioni di dati effettuata per le micro, piccole e medie imprese. Dovrebbe essere finanziato principalmente da un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione, e gli stanziamenti necessari dovrebbero essere prelevati esclusivamente dai margini non assegnati**

nell'ambito della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale e/o mediante la mobilitazione dei pertinenti strumenti speciali. Al fine di garantire che l'agenzia possa rispondere in modo flessibile alle esigenze in materia di risorse umane, è particolarmente opportuno che goda di autonomia per quanto riguarda l'assunzione di agenti contrattuali.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 bis) Tenuto conto del ruolo centrale del Centro dell'UE nell'attuazione del regolamento e in vista della data di scadenza del regolamento provvisorio in data 3 agosto 2024, le attività del Centro dell'UE dovrebbero iniziare quanto prima. La Commissione dovrebbe stanziare un livello adeguato di risorse per la rapida istituzione e il funzionamento iniziale del Centro dell'UE e fornire un'assistenza commisurata, anche distaccando personale, per aiutare il Centro dell'UE a essere operativo in tempo utile e non oltre tre anni dall'adozione del presente regolamento.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 59 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 ter) Le disposizioni relative alla sede del Centro dell'UE dovrebbero essere stabilite in un accordo relativo alla sede tra il Centro dell'UE e lo Stato membro ospitante. Tale accordo dovrebbe stabilire le condizioni di stabilimento della sede e i

vantaggi conferiti dallo Stato membro al Centro dell'UE e al suo personale. A norma del punto 9 dell'orientamento comune del 19 luglio 2012 sull'ubicazione delle sedi delle agenzie decentrate, il Centro dell'UE dovrebbe concludere un accordo relativo alla sede con lo Stato membro ospitante in modo tempestivo prima di iniziare la fase operativa. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la scelta dell'ubicazione della sede dovrebbe essere effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria ed essere conforme ai criteri di cui al presente regolamento.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 59 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 quater) La procedura di selezione per l'ubicazione della sede del Centro dell'UE dovrebbe seguire le seguenti fasi: i) il mandato del Parlamento per i negoziati interistituzionali fornirà i criteri per la selezione della città ospitante; ii) il Parlamento negozierà tali criteri con il Consiglio; iii) i criteri costituiranno la base per un invito interistituzionale a presentare candidature lanciato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio; iv) i candidati saranno invitati ad audizioni congiunte del Parlamento e del Consiglio; v) la squadra negoziale del Parlamento stilerà un elenco ristretto di candidati; vi) tale elenco sarà negoziato in rapporto all'elenco ristretto del Consiglio; vii) i colegislatori raggiungeranno un accordo sulla città ospitante; viii) la plenaria approverà l'esito dei negoziati interistituzionali.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. **Per lo stesso motivo è tuttavia** opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e **alla** generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online.

Emendamento

(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero e** accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. È opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting **e** all'assistenza alle autorità coordinatrici, **e che effettui, in modo proattivo e di propria iniziativa, ricerche di contenuti accessibili al pubblico sui servizi di hosting per individuare materiale pedopornografico. È opportuno che il Centro dell'UE agevoli** la generazione e condivisione di conoscenze, **migliori pratiche e** competenze in materia di abuso sessuale su minori online, **sostenendo l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione, nonché l'elaborazione di programmi, strumenti e materiali educativi e di intervento al fine di aumentare le competenze digitali, integrando al contempo una prospettiva che tenga conto dei diritti dei minori e garantendo un approccio attento alla dimensione di genere e adeguato all'età. Il Centro dell'UE promuove e garantisce un**

sostegno e un'assistenza adeguati alle vittime.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Il Centro dell'UE dovrebbe fornire informazioni attendibili sulle attività che possono ragionevolmente configurare abuso sessuale su minori online, in modo da consentirne la rilevazione e il blocco conformemente al presente regolamento. Data la natura del materiale pedopornografico, tali informazioni attendibili devono essere fornite senza che il materiale sia condiviso. Il Centro dell'UE dovrebbe pertanto generare indicatori accurati e affidabili, basati su materiale pedopornografico e di adescamento di minori identificato tale, trasmesso dalle autorità coordinatrici conformemente alle disposizioni pertinenti del presente regolamento. Tali indicatori dovrebbero consentire alle tecnologie di rilevare la diffusione dello stesso materiale (materiale noto) o di altro materiale pedopornografico (materiale nuovo) o atti di adescamento di minori, a seconda dei casi.

Emendamento

(61) Il Centro dell'UE dovrebbe fornire informazioni attendibili sulle attività che possono ragionevolmente configurare abuso sessuale su minori online, in modo da consentirne la rilevazione e il blocco conformemente al presente regolamento. Data la natura del materiale pedopornografico, tali informazioni attendibili devono essere fornite senza che il materiale sia condiviso. Il Centro dell'UE dovrebbe pertanto generare *hash e* indicatori accurati e affidabili, basati su materiale pedopornografico e di adescamento di minori identificato tale, trasmesso dalle autorità coordinatrici conformemente alle disposizioni pertinenti del presente regolamento. Tali indicatori dovrebbero consentire alle tecnologie di rilevare la diffusione dello stesso materiale (materiale noto) o di altro materiale pedopornografico (materiale nuovo) o atti di adescamento di minori, a seconda dei casi.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Considerando 62

Testo della Commissione

(62) Affinché il sistema istituito dal presente regolamento funzioni correttamente, è opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato di creare banche dati per *ciascuno di questi tre tipi di abuso*

Emendamento

(62) Affinché il sistema istituito dal presente regolamento funzioni correttamente, è opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato di creare banche dati per *il materiale pedopornografico noto, il*

sessuale su minori online, di gestirle e provvedere alla loro manutenzione. A fini di rendicontabilità e per consentire eventuali rettifiche, il Centro dell'UE dovrebbe tenere registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori.

materiale pedopornografico nuovo e per quanto riguarda l'adescamento di minori, nonché di gestirle e provvedere alla loro manutenzione *e al loro aggiornamento tempestivo*. A fini di rendicontabilità e per consentire eventuali rettifiche, il Centro dell'UE dovrebbe tenere registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Considerando 63

Testo della Commissione

(63) Onde garantire la tracciabilità del processo di segnalazione e delle attività intraprese a seguito delle segnalazioni e dare un riscontro ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, generando statistiche sulle segnalazioni e sull'affidabilità e celerità nel gestirle e trattarle, è opportuno che il Centro dell'UE crei un'apposita banca dati delle segnalazioni. Perché sia possibile raggiungere questi obiettivi, la banca dati dovrebbe anche contenere informazioni pertinenti relative alle segnalazioni, in particolare indicatori rappresentativi del materiale interessato e tag accessori, da cui si possa desumere ad esempio che un'immagine o un video segnalato fa parte di una serie di immagini o video che ritraggono la stessa o le stesse vittime.

Emendamento

(63) Onde garantire la tracciabilità del processo di segnalazione e delle attività intraprese a seguito delle segnalazioni e dare un riscontro ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico, generando statistiche sulle segnalazioni e sull'affidabilità e celerità nel gestirle e trattarle, è opportuno che il Centro dell'UE crei un'apposita banca dati delle segnalazioni. Perché sia possibile raggiungere questi obiettivi, la banca dati dovrebbe anche contenere informazioni pertinenti relative alle segnalazioni, in particolare indicatori rappresentativi del materiale interessato e tag accessori, da cui si possa desumere ad esempio che un'immagine o un video segnalato fa parte di una serie di immagini o video che ritraggono la stessa o le stesse vittime.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Considerando 64

Testo della Commissione

(64) Vista la sensibilità dei dati in questione e onde evitare eventuali errori ed usi impropri, è necessario stabilire norme rigorose sull'accesso alle banche dati degli indicatori e alla banca dati delle segnalazioni, sui dati ivi contenuti e sulla loro sicurezza. In particolare è opportuno che i dati non siano memorizzati più a lungo di quanto strettamente necessario. Per questi motivi l'accesso alle banche dati degli indicatori dovrebbe essere consentito solo alle parti e per le finalità specificate nel presente regolamento, fatti salvi i controlli del Centro dell'UE, ed essere limitato nella durata e nella portata a quanto strettamente necessario per perseguire dette finalità.

Emendamento

(64) Vista la sensibilità dei dati in questione e onde evitare eventuali errori ed usi impropri, è necessario stabilire norme rigorose sull'accesso alle banche dati degli indicatori e alla banca dati delle segnalazioni, sui dati ivi contenuti e sulla loro sicurezza. In particolare è opportuno che i dati non siano memorizzati più a lungo di quanto strettamente necessario. Per questi motivi l'accesso alle banche dati degli indicatori dovrebbe essere consentito, **su richiesta**, solo alle parti e per le finalità specificate nel presente regolamento, fatti salvi i controlli del Centro dell'UE, ed essere limitato nella durata e nella portata a quanto strettamente necessario per perseguire dette finalità.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Onde evitare segnalazioni erranee di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti investigativi fondamentali, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE. ***Il Centro dell'UE dovrebbe valutare le segnalazioni al fine di individuare quelle manifestamente infondate, ovvero quelle per cui sia immediatamente evidente, senza alcuna analisi giuridica di fatto o di merito***, che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. ***Se la segnalazione è manifestamente infondata***, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting segnalante o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalante al fine di permettere

Emendamento

(65) Onde evitare segnalazioni erranee di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti investigativi fondamentali, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE ***ed essere attentamente valutate in modo tempestivo per garantire che una decisione sulla rilevanza penale del materiale segnalato sia presa quanto prima e per limitare la conservazione di dati irrilevanti per quanto possibile. Le segnalazioni sono considerate infondate se è evidente*** che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. ***In tali casi***, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting segnalante o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e***

miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. Poiché ogni segnalazione potrebbe *essere uno* strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per salvare la vittima, *è opportuno che le segnalazioni siano trattate con la massima celerità.*

accessibili al pubblico segnalante al fine di permettere miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. *Qualora il Centro dell'UE ritenga che una segnalazione non sia infondata, dovrebbe inoltrare la segnalazione alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori cui si riferisce la segnalazione, o a Europol, nei casi in cui tale o tali autorità di contrasto competenti non possano essere determinate con sufficiente certezza. Anche nei casi in cui sia stata individuata l'autorità di contrasto nazionale competente, il Centro dell'UE dovrebbe trasmettere tutte le segnalazioni non infondate a Europol, conformemente al diritto dell'Unione.* Poiché la *definizione di ciò che costituisce una segnalazione perseguibile può variare da uno Stato membro all'altro, a causa delle diverse legislazioni nazionali,* ogni segnalazione potrebbe *servire come* strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per salvare la vittima.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere le vittime, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui

Emendamento

(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere le vittime, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui

identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato di rimuovere l'elemento o gli elementi in questione o di disabilitarne l'accesso, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a farlo volontariamente.

identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato di rimuovere l'elemento o gli elementi in questione o di disabilitarne l'accesso, ***al più presto possibile***, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a farlo volontariamente. ***Il Centro dell'UE dovrebbe essere in grado di analizzare in modo proattivo, di propria iniziativa, i contenuti accessibili al pubblico in caso di abusi sessuali sui minori noti e di seguire identificatori uniformi di risorse accessibili al pubblico.***

Emendamento 63

Proposta di regolamento Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE cooperi con i portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione e permetta agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti.

Emendamento

(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, ***migliori pratiche***, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE cooperi con i portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione e permetta agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti. ***Qualora metta a disposizione dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione indipendenti dal numero tecnologie affinché le installino e utilizzino per eseguire gli ordini di***

rilevazione, il Centro dell'UE dovrebbe mettere a disposizione del pubblico anche le informazioni pertinenti, quali le condizioni dettagliate di rilascio delle licenze, compresi i diritti di licenza, in base alle quali il Centro dell'UE è autorizzato, o ha ottenuto l'autorizzazione a mettere a disposizione tali tecnologie. Tali informazioni dovrebbero comprendere tutti i dettagli relativi all'appalto di tali tecnologie, nonché al loro sviluppo nel tempo, se del caso.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Considerando 68

Testo della Commissione

(68) Il trattamento e la memorizzazione di determinati dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti del Centro dell'UE a norma del presente regolamento. Onde garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti, il Centro dell'UE dovrebbe trattare e memorizzare dati personali solo se strettamente necessario per le finalità specificate nel presente regolamento. Dovrebbe farlo in modo sicuro e limitare la memorizzazione a quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

Emendamento

(68) Il trattamento e la memorizzazione di determinati dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti del Centro dell'UE a norma del presente regolamento. Onde garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti, il Centro dell'UE dovrebbe trattare e memorizzare dati personali solo se strettamente necessario per le finalità specificate nel presente regolamento. Dovrebbe farlo in modo sicuro e **controllato e** limitare la memorizzazione a quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Considerando 69

Testo della Commissione

(69) Per l'adempimento efficace e efficiente dei suoi compiti, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare strettamente ai fini della segnalazione di materiale

Emendamento

(69) Per l'adempimento efficace e efficiente dei suoi compiti, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare strettamente ai fini della segnalazione di materiale

pedopornografico con le autorità coordinatrici, Europol e le organizzazioni partner pertinenti, come il Centro nazionale statunitense per minori scomparsi e sfruttati (US National Centre for Missing and Exploited Children - NCMEC) o la rete di hotline dell'Associazione internazionale delle linee telefoniche di emergenza per internet (International Association of Internet Hotlines - INHOPE), nei limiti stabiliti dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici che ne disciplinano le rispettive attività. Per facilitare la cooperazione è opportuno adottare le disposizioni necessarie, tra cui la designazione di funzionari di contatto da parte delle autorità coordinatrici e la conclusione di protocolli d'intesa con Europol e, se del caso, con una o più organizzazioni partner pertinenti.

pedopornografico con le autorità coordinatrici, Europol e le organizzazioni partner pertinenti, come il Centro nazionale statunitense per minori scomparsi e sfruttati (US National Centre for Missing and Exploited Children - NCMEC) o la rete di hotline dell'Associazione internazionale delle linee telefoniche di emergenza per internet (International Association of Internet Hotlines - INHOPE), nei limiti stabiliti dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici che ne disciplinano le rispettive attività. Per facilitare la cooperazione è opportuno adottare le disposizioni necessarie, tra cui la designazione di funzionari di contatto da parte delle autorità coordinatrici e la conclusione di protocolli d'intesa **accessibili al pubblico** con Europol e, se del caso, con una o più organizzazioni partner pertinenti.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione **efficace** con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione.

Emendamento

(70) ***Le hotline svolgono un ruolo molto importante nella lotta contro gli abusi sessuali su minori online, in particolare per quanto riguarda la segnalazione, la rilevazione e la rapida rimozione del materiale pedopornografico. Anche le linee di assistenza telefonica sono essenziali nel fornire sostegno ai minori bisognosi.*** Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione **e il coordinamento efficaci** con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le

autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Considerando 72

Testo della Commissione

Emendamento

(72) Vista la necessità di un'intensa cooperazione tra il Centro dell'UE ed Europol, è opportuno che la sede del Centro dell'UE sia ubicata in prossimità di Europol la cui sede è all'Aia, nei Paesi Bassi. La natura altamente sensibile delle segnalazioni condivise con Europol dal Centro dell'UE e requisiti tecnici quali le connessioni sicure di dati trarrebbero beneficio dalla condivisione di una medesima località fra i due organi. In tal modo, pur restando un'entità indipendente, il Centro dell'UE potrebbe fare affidamento sui servizi di supporto di Europol, in particolare quelli riguardanti la gestione delle risorse umane, le tecnologie dell'informazione (IT), compresa la sicurezza informatica, l'edificio e le comunicazioni. Condividere i servizi di supporto, anziché duplicarli creandoli ex novo, è più efficiente sotto il profilo dei costi e garantisce un servizio più professionale.

soppresso

Emendamento 68

Proposta di regolamento Considerando 74

Testo della Commissione

(74) Tenuto conto della necessità di dotarsi di competenze tecniche per svolgere i suoi compiti, in particolare quello di fornire un elenco di tecnologie da usarsi per la rilevazione, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato tecnologico composto da esperti con funzioni consultive. Il comitato tecnologico può in particolare prestare consulenza per sostenere il lavoro del Centro dell'UE, nell'ambito del suo mandato, per quanto riguarda le materie relative alla rilevazione di casi di abuso sessuale su minori online e per aiutarlo a contribuire a un elevato livello di norme tecniche e di garanzie nella tecnologia di rilevazione.

Emendamento

(74) Tenuto conto della necessità di dotarsi di competenze tecniche per svolgere i suoi compiti, in particolare quello di fornire un elenco di tecnologie da usarsi per la rilevazione, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato tecnologico composto da esperti con funzioni consultive. Il comitato tecnologico può in particolare prestare consulenza per sostenere il lavoro del Centro dell'UE, nell'ambito del suo mandato, per quanto riguarda le materie relative alla rilevazione **e alla prevenzione** di casi di abuso sessuale su minori online e per aiutarlo a contribuire a un elevato livello di norme tecniche, **di protezione dei dati** e di garanzie nella tecnologia di rilevazione.

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(74 bis) Uno dei pilastri del presente regolamento è l'assistenza e il sostegno alle vittime e ai sopravvissuti di abuso sessuale su minori. Per comprendere e rispondere meglio alle esigenze individuali delle vittime è essenziale creare un forum in cui le organizzazioni delle vittime siano ascoltate e il Centro dell'UE possa trarre insegnamenti dalla loro esperienza, competenza e conoscenza. Il forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel fornire consulenza al Centro dell'UE nell'approccio da adottare nei confronti di tutte le questioni relative alle vittime. I suoi membri dovrebbero essere nominati principalmente tra le vittime o i loro genitori, tutori o rappresentanti legali, nonché tra i

rappresentanti di organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro l'abuso sessuale sui minori e che promuovono i diritti delle vittime e dei sopravvissuti; potrebbero tuttavia essere inclusi anche membri di altre organizzazioni, come le organizzazioni che promuovono i diritti dei minori appartenenti a gruppi vulnerabili e le organizzazioni che promuovono i diritti dei minori, tra cui i diritti digitali dei minori.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Considerando 75

Testo della Commissione

(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.

Emendamento

(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero e** accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare **i dati e** le informazioni **disaggregati per genere ed età** sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare **in formato leggibile meccanicamente** relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Considerando 78

Testo della Commissione

(78) Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ prevede una soluzione temporanea per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte di determinati prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, ***in attesa della preparazione e adozione di un quadro giuridico a lungo termine. Il presente regolamento costituisce tale quadro giuridico a lungo termine. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2021/1232.***

⁴⁵ Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41).

Emendamento 72

Proposta di regolamento Considerando 82

Emendamento

(78) Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ prevede una soluzione temporanea per quanto riguarda l'uso ***volontario*** di tecnologie da parte di determinati prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro l'abuso sessuale su minori online. ***Il presente regolamento, che prevede un quadro giuridico a lungo termine chiaro e uniforme e stabilisce un regime obbligatorio per taluni prestatori, dovrebbe sostituire quello temporaneo e volontario. Tuttavia, fino alla data di effettiva applicazione del presente regolamento e al fine di garantire che gli abusi sessuali su minori online possano essere contrastati senza interruzioni in modo efficace e nel rispetto della legge e che vi sia una transizione agevole tra il regime volontario e quello obbligatorio, il regolamento (UE) 2021/1232 si applica per un periodo limitato di 9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

⁴⁵ Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41).

Testo della Commissione

(82) Al fine di lasciare a tutte le parti interessate tempo sufficiente a prendere le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento, è opportuno prevedere un intervallo di tempo adeguato tra la data della sua entrata in vigore e quella della sua applicazione.

Emendamento

(82) Al fine di lasciare a tutte le parti interessate tempo sufficiente a prendere le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento, **con particolare riferimento all'istituzione del Centro dell'UE**, è opportuno prevedere un intervallo di tempo adeguato tra la data della sua entrata in vigore e quella della sua applicazione.

Emendamento 73

**Proposta di regolamento
Considerando 84**

Testo della Commissione

(84) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725⁴⁸, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato *i* loro **pareri** il [...],

Emendamento

(84) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725⁴⁸, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato **il loro parere congiunto il 28 luglio 2022**.

⁴⁸ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁴⁸ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online *nel* mercato interno.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online ***al fine di contribuire al corretto funzionamento del*** mercato interno ***e di creare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che agevoli l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti nella Carta siano tutelati in modo efficace.***

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;

Emendamento

b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** di rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) obblighi a carico dei prestatori di giochi online; e

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e il funzionamento delle autorità competenti degli Stati membri, ***il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dall'articolo 40 ("Centro dell'UE") e la cooperazione e la trasparenza.***

Emendamento

e) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e il funzionamento delle autorità competenti degli Stati membri;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) norme sull'istituzione, il funzionamento, la cooperazione, la trasparenza e i poteri del Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dall'articolo 40 ("Centro dell'UE");

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non si applica alle comunicazioni audio.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) .../... /relativo a un mercato unico

b) direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) **2022/2065** relativo a un mercato

dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE/;

unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE/;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2); e

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) regolamento (UE) .../... sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'intelligenza artificiale);

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nessun elemento del presente regolamento è interpretato nel senso di vietare, indebolire o compromettere la cifratura da punto a punto. In particolare, ai prestatori non è vietato offrire servizi cifrati da punto a punto.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Nessun elemento del presente regolamento compromette il divieto di sorveglianza generale ai sensi del diritto dell'Unione né introduce obblighi generali di conservazione dei dati, né è interpretato in tal senso.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il presente regolamento limita l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE nella misura necessaria **all'**esecuzione degli ordini di rilevazione emessi in conformità del capo II, sezione 2, del presente regolamento.

4. Il presente regolamento limita l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE **con il solo obiettivo di consentire ai servizi della società dell'informazione interessati di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura *strettamente* necessaria a rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi, per l'esecuzione degli ordini di rilevazione emessi in conformità del capo II, sezione 2, del presente regolamento.**

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "servizio di hosting": il servizio

a) "servizio di hosting": il servizio

della società dell'informazione definito all'articolo 2, lettera *f*), terzo trattino, del regolamento (UE) .../... *[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*;

della società dell'informazione definito all'articolo 3, lettera *g*), terzo trattino, del regolamento (UE) 2022/2065;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera *b bis* (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero": un servizio di comunicazione interpersonale quale definito all'articolo 2, punto 7, della direttiva (UE) 2018/1972;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera *b ter* (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero nell'ambito dei giochi": il servizio definito all'articolo 2, punto 7, della direttiva (UE) 2018/1972 che è parte di un gioco;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera *c*

Testo della Commissione

Emendamento

*c) "applicazione software": il prodotto o servizio digitale definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) .../... **[relativo a mercati equi e contendibili nel***

c) "applicazione software": il prodotto o servizio digitale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2022/1925;

settore digitale (normativa sui mercati digitali)];

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) "negozio di applicazioni software":
il servizio definito all'articolo 2, punto **12**,
del regolamento (UE) .../... *[relativo a
mercati equi e contendibili nel settore
digitale (normativa sui mercati digitali)];*

Emendamento

d) "negozio di applicazioni software":
il servizio definito all'articolo 2, punto **14**,
del regolamento (UE) **2022/1925**;

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione

ii) servizio di comunicazione
interpersonale;

Emendamento

ii) servizio di comunicazione
interpersonale *indipendente dal numero*;

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f – punto iv bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*iv bis) servizio di comunicazione
interpersonale indipendente dal numero
nell'ambito dei giochi online;*

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) "offrire servizi nell'Unione": offrire servizi nell'Unione come definito all'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***;

Emendamento

g) "offrire servizi nell'Unione": offrire servizi nell'Unione come definito all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2065;

Emendamento 94

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j**

Testo della Commissione

j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni 17 che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;

Emendamento

soppresso

Emendamento 95

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera m**

Testo della Commissione

m) "materiale pedopornografico noto": il materiale ***potenzialmente*** pedopornografico rilevato utilizzando gli indicatori contenuti nella banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a);

Emendamento

m) "materiale pedopornografico noto": il materiale pedopornografico rilevato utilizzando gli indicatori contenuti nella banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a);

Emendamento 96

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

q bis) "vittima": la persona di età

inferiore a 18 anni che è stata vittima di reati di abuso sessuale su minori e/o oggetto di materiale pedopornografico che è ospitato o diffuso nell'Unione;

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione

r) "sistema di raccomandazione": il sistema definito all'articolo 2, lettera o), del regolamento (UE) .../... *[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*;

Emendamento

r) "sistema di raccomandazione": il sistema definito all'articolo 2, lettera o), del regolamento (UE) **2022/2065**;

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione

s) "dati relativi al contenuto": ***i dati definiti all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) ... [relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (regolamento sulle prove elettroniche)]***;

Emendamento

s) "dati relativi al contenuto": ***testi, video e immagini***;

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera t

Testo della Commissione

t) "moderazione dei contenuti": le attività definite all'articolo 2, lettera **p**), del regolamento (UE) .../... *[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che*

Emendamento

t) "moderazione dei contenuti": le attività definite all'articolo 2, lettera **t**), del regolamento (UE) **2022/2065**;

modifica la direttiva 2000/31/CE];

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione

v) "condizioni generali": le condizioni definite all'articolo 2, lettera *q*), del regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE];***

Emendamento

v) "condizioni generali": le condizioni definite all'articolo 2, lettera *u*), del regolamento (UE) **2022/2065**;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

w bis) "hotline": un'organizzazione ufficialmente riconosciuta dal proprio Stato membro di stabilimento che fornisce un meccanismo, diverso dai canali di segnalazione forniti dalle autorità di contrasto, per ricevere dalle vittime e dal pubblico denunce anonime su presunti abusi sessuali su minori online.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera w ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

w ter) "linea di assistenza telefonica": un'organizzazione che fornisce servizi per i minori bisognosi riconosciuta ufficialmente dallo Stato membro di stabilimento;

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, il rischio di **un suo** uso a fini di abuso sessuale su minori online.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, il rischio **significativo derivante, tra l'altro, dalla concezione, dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi** a fini di abuso sessuale su minori online. **Tale valutazione del rischio è specifica per i servizi offerti e proporzionata al rischio tenendo conto della relativa gravità e probabilità. A tal fine, i prestatori soggetti all'obbligo di svolgere una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) 2022/2065 possono basarsi su detta valutazione del rischio e integrarla con una valutazione più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online.**

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I prestatori che non sono notevolmente esposti ad abusi sessuali su minori online e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 sono esentati dagli obblighi di cui al presente articolo e all'articolo 4.

Un prestatore di servizi di hosting o un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale indipendente dal numero è notevolmente esposto ad abusi sessuali su

minori online e pertanto è soggetto all'obbligo di effettuare una valutazione del rischio conformemente al presente articolo:

a) se ha ricevuto due ordini di rimozione nei 12 mesi precedenti;

b) dal momento in cui il prestatore viene a conoscenza di qualsiasi informazione che riveli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei suoi servizi, presenta, conformemente all'articolo 12, una segnalazione al Centro dell'UE; o

c) dal momento in cui l'autorità nazionale competente o il Centro dell'UE notifica al prestatore, conformemente all'articolo 49, la presenza nei suoi servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:

Emendamento

b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità ***ed efficacia*** di funzionalità ***e protocolli*** per ***prevenire e*** contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

– misure di esecuzione di detti divieti e restrizioni;

Emendamento

– misure di esecuzione di detti divieti e restrizioni ***e quantità di risorse umane e finanziarie dedicate a contrastare il materiale pedopornografico;***

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *campagne di informazione e sensibilizzazione per educare e avvertire gli utenti del rischio di abuso sessuale su minori online;*

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *funzionalità che consentano controlli parentali adeguati all'età significativi e proporzionati;*

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *funzionalità, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, che consentono agli utenti di segnalare o notificare al prestatore il potenziale abuso sessuale su minori online;*

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *capacità del prestatore di gestire in modo significativo, tenendo conto dello*

stato dell'arte, tali segnalazioni e notifiche in modo tempestivo;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *sistemi e meccanismi che forniscono risorse facili da utilizzare per i minori e gli utenti, per garantire che i minori possano chiedere aiuto rapidamente, comprese informazioni su come contattare le hotline nazionali, le linee telefoniche di assistenza o le autorità di contrasto nazionali;*

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *funzionalità che consentono di individuare collegamenti sospetti, compresi quelli provenienti dalla darknet.*

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

– *funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età;*

soppresso

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi **compreso** il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio;

Emendamento

d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi **compresi la progettazione dei loro sistemi di raccomandazione e qualsiasi sistema algoritmico pertinente**, il business model, la governance, **il tipo di utenti cui si rivolge** e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

i) di quanto il servizio sia usato o possa essere usato da minori;

Emendamento

i) di quanto il servizio sia usato o possa essere usato da minori **e di quanto si rivolga direttamente a minori**;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

ii) se il servizio è usato da minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;

Emendamento

ii) se il servizio è usato **o è probabile che sia usato** da minori **o se si rivolge direttamente a minori**, delle diverse fasce di età **o delle probabili fasce d'età** degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione

- permettendo all'utente di cercare altri utenti, specie ad utenti adulti di cercare **utenti** minori;

Emendamento

- permettendo all'utente di cercare altri utenti, **anche mediante motori di ricerca esterni al servizio**, specie ad utenti adulti di cercare minori;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione

- permettendo all'utente di **entrare in diretto** contatto con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;

Emendamento

- permettendo all'utente di **avviare un** contatto **indesiderato** con altri utenti, **compresi i minori**, specie tramite comunicazioni private;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3

Testo della Commissione

- permettendo all'utente di condividere **immagini o video** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.

Emendamento

- permettendo all'utente di condividere **contenuti non richiesti** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **permettendo all'utente di indicare i dati personali nei loro nomi utente.**

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) Nello svolgere una valutazione del rischio, il prestatore può tenere conto di qualsiasi altra funzionalità conformemente allo stato dell'arte per affrontare gli abusi sessuali su minori.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di *analizzare campioni rappresentativi di dati anonimizzati allo scopo di indentificare casi di potenziale abuso sessuale su minori online*, a sostegno della valutazione del rischio.

Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di *effettuare un'analisi della metodologia per la valutazione del rischio, e, se del caso, anche di effettuare un test su campioni di dati anonimizzati resi disponibili al Centro dell'UE*, a sostegno della valutazione del rischio.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di effettuare un'analisi della metodologia per la valutazione del rischio, e, se del caso, anche di effettuare un test su campioni di dati anonimizzati resi disponibili al Centro dell'UE, a sostegno della valutazione del rischio.

Né la richiesta di cui al primo comma né le successive analisi che il Centro dell'UE può effettuare in base ad essa esonerano il prestatore dall'obbligo di effettuare la valutazione del rischio in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o

dall'adempimento di qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

I costi sostenuti dal Centro dell'UE per **lo svolgimento di questa analisi** sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi **sono** invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa, **purché l'analisi** sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio.

Emendamento

I costi sostenuti dal Centro dell'UE per **sostenere la valutazione del rischio** sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi **possono essere** invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa. **Il Centro dell'UE può respingere la richiesta laddove non** sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio **o non sia conforme alle risorse di bilancio disponibili. Il Centro dell'UE fornisce tale sostegno in modo tempestivo.**

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nella valutazione del rischio deve rientrare la valutazione di ogni potenziale rischio residuo che, nonostante le misure di attenuazione di cui all'articolo 4, il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.

Emendamento

soppresso

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione, in cooperazione

Emendamento

6. La Commissione, in cooperazione

con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, *e dopo aver consultato il comitato europeo per la protezione dei dati e aver* condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. I prestatori che si qualificano come piccole e micro imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione svolgono una valutazione del rischio semplificata entro [data di applicazione del presente regolamento + 6 mesi] oppure, se il prestatore non ha offerto il servizio nell'Unione entro [data di applicazione del presente regolamento], entro sei mesi dalla data in cui ha iniziato a offrire il servizio nell'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 del presente regolamento al fine di fornire sostegno pratico alle micro e piccole imprese per l'esecuzione della valutazione del rischio semplificata.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. A prescindere dalle loro dimensioni o dalla loro sostanziale esposizione ad abusi sessuali online sui minori, i prestatori di giochi online che

gestiscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero all'interno dei loro giochi, le piattaforme utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici e i prestatori di servizi rivolti direttamente ai minori effettuano una valutazione del rischio conformemente all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **prendono** misure di attenuazione ragionevoli e adeguate al rischio individuato a norma dell'articolo 3, **per ridurlo al minimo**. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendente dal numero mettono in atto** misure di attenuazione ragionevoli, **proporzionate, mirate ed efficaci, nonché** adeguate ai loro servizi e al rischio individuato a norma dell'articolo 3. **La decisione in relazione alla scelta delle misure di attenuazione spetta al prestatore**. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali;

Emendamento

a) **testare e** adeguare, mediante opportune misure **all'avanguardia** tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali, **comprese la rapidità, la qualità e l'efficacia dell'elaborazione delle notifiche e delle segnalazioni di**

presunti abusi sessuali su minori online e, se del caso, la celere rimozione del materiale pedopornografico;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) adeguare la progettazione, le caratteristiche e le funzioni dei loro servizi al fine di garantire il massimo livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

In particolare, quando il servizio si rivolge direttamente ai minori, i prestatori includono tutte le seguenti misure di attenuazione, a meno che non siano tecnicamente irrealizzabili per il servizio:

i. limitare, per impostazione predefinita, la possibilità degli utenti di stabilire contatti diretti non richiesti con altri utenti, in particolare attraverso comunicazioni private, chiedendo la conferma dell'utente prima di consentire a un utente sconosciuto di comunicare e prima di mostrarne le comunicazioni;

ii. limitare, per impostazione predefinita, la possibilità degli utenti di condividere direttamente contenuti non richiesti con altri utenti, in particolare tramite comunicazioni private;

iii. limitare, per impostazione predefinita, la possibilità degli utenti di condividere dati di contatto personali con altri utenti, come numeri di telefono, indirizzi privati e indirizzi di posta elettronica, tramite un abbinamento basato su modelli;

iv. fornire strumenti di controllo parentale significativi, proporzionati e adeguati all'età, che consentano ai genitori o ai

tutori di esercitare un controllo adeguato sui minori nel rispetto dei diritti fondamentali e della riservatezza delle comunicazioni del minore;

v. incoraggiare i minori, prima della registrazione al servizio, a chiedere consulenza ai propri genitori in merito alle modalità di funzionamento del servizio e agli strumenti di controllo parentale disponibili; vi. fornire meccanismi facilmente accessibili per consentire agli utenti di bloccare o silenziare altri utenti;

vii. fornire la moderazione umana, sulla base di controlli a campione, delle chat accessibili al pubblico e di canali specifici che presentano un rischio elevato di abuso sessuale su minori online;

viii. limitare, per impostazione predefinita, la possibilità per l'utente di creare screenshot o registrazioni all'interno del servizio;

ix. utilizzare, in modo opzionale o per impostazione predefinita, funzionalità esclusivamente sul dispositivo sotto il pieno controllo dell'utente, chiedendo la conferma dell'utente e offrendo orientamenti prima della visualizzazione o della condivisione di determinati contenuti, come la nudità;

x. utilizzare funzionalità esclusivamente sul dispositivo sotto il pieno controllo dell'utente, inviando avvertenze e indicazioni agli utenti a rischio di commettere un reato o di essere vittime di un reato;

xi. consentire, per impostazione predefinita, che i profili sui social network non siano pubblicamente visibili.

I servizi che non si rivolgono direttamente ai minori di 13 anni e che adottano le misure descritte in questa lettera possono consentire agli utenti di ripristinare tali misure a livello individuale.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi ***di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche***, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***.

Emendamento

c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi ***della società dell'informazione interessati, autorità pubbliche, hotline, linee telefoniche di assistenza***, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) **2022/2065**;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) fornire informazioni e ricordare agli utenti e ai non utenti, come i genitori, in merito ai rischi relativi all'utilizzo dei loro servizi, alla natura del servizio e alle funzionalità offerte, a che cosa costituisce abuso sessuale su minori online e al comportamento tipico degli autori di reato;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) consentire agli utenti, a norma dell'articolo 12, di segnalare o notificare

al prestatore il potenziale abuso sessuale su minori online;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) rafforzare le misure di sensibilizzazione e adattare la loro interfaccia online al fine di fornire agli utenti e ai minori informazioni sul rischio di abusi sessuali online su minori nell'ambito dei suoi servizi;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c quinquies) includere informazioni chiaramente visibili e identificabili sull'età minima per l'utilizzo del servizio;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c sexies) istituire meccanismi per sensibilizzare gli utenti in merito a possibili loro violazioni del presente regolamento.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le misure di attenuazione **devono essere**:

Emendamento

2. Le misure di attenuazione **soddisfano tutti i requisiti seguenti**:

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) efficaci nell'attenuare il rischio individuato;

Emendamento

a) **sono** efficaci e **proporzionate** nell'attenuare il rischio individuato, **tenendo conto delle caratteristiche del servizio fornito e del modo in cui tale servizio è utilizzato**;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) adeguate e proporzionate al rischio, **tenuto conto in particolare della sua gravità e delle capacità finanziarie e tecnologiche del prestatore e del numero di utenti**;

Emendamento

b) **sono** adeguate e proporzionate al rischio, **alla solidità finanziaria del prestatore, alle sue capacità tecnologiche e operative, al numero di utenti e alla quantità di contenuti che fornisce**;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;

Emendamento

c) **sono** applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a seconda dei casi, ogni qualvolta venga svolta o aggiornata la valutazione del rischio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, entro tre mesi dal termine ivi indicato.

Emendamento

d) ***sono*** introdotte, riesaminate ***alla luce della loro efficacia e adeguata conformemente allo stato dell'arte***, sospese o ampliate a seconda dei casi, ogni qualvolta venga svolta o aggiornata la valutazione del rischio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, ***non appena possibile e comunque*** entro tre mesi dal termine ivi indicato;

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) sono rispettose dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, nonché della riduzione al minimo dei dati; e

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) non limitano la possibilità di utilizzare un servizio in forma anonima.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori **prendono** i necessari provvedimenti di verifica **e valutazione** dell'età per identificare in modo affidabile **gli utenti** minori **dei** loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.

Emendamento

3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori **possono prendere** i necessari **e proporzionati** provvedimenti di verifica dell'età per identificare in modo affidabile **i** minori **nei** loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I prestatori che propongono sistemi di verifica dell'età soddisfano i seguenti criteri:

- a) proteggono la vita privata degli utenti e non divulgano né trattano i dati raccolti ai fini della verifica dell'età per qualsiasi altro scopo;**
- b) non raccolgono altri dati oltre all'età dell'utente ai fini della verifica dell'età;**
- c) non conservano i dati personali relativi al processo di verifica dell'età dopo il suo completamento;**
- d) sono proporzionati ai rischi associati al prodotto o servizio che presenta un rischio di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori;**
- e) forniscono misure correttive e meccanismi di ricorso adeguati agli utenti la cui età è stata individuata in modo errato;**
- f) consentono la divulgazione selettiva degli attributi;**

g) utilizzano un protocollo a conoscenza zero;

h) consentono agli utenti di utilizzare account anonimi;

i) non richiedono l'identificazione di ciascun utente di un servizio;

j) non conservano i dati personali relativi al processo di verifica dell'età dopo il suo completamento;

k) non richiedono il trattamento dei dati biometrici.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia delle misure di attenuazione.

Emendamento

4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia delle misure di attenuazione.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi

Emendamento

5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, ***e dopo aver consultato il comitato europeo per la protezione dei dati e aver*** condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i

contemplati da quelle disposizioni.

servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE e previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, entro il [data — 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], emana orientamenti sulle modalità con cui i prestatori possono attuare misure di verifica o di valutazione dell'età in applicazione del paragrafo 3 bis, sulla base della divulgazione selettiva degli attributi e del protocollo a conoscenza zero.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Misure di attenuazione per le piattaforme utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici

Laddove una piattaforma online sia utilizzata principalmente per la diffusione di contenuti pornografici, la piattaforma adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire:

a. funzionalità, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, che consentono agli utenti di segnalare o notificare il potenziale abuso sessuale su minori online;

b. un'adeguata moderazione umana professionale dei contenuti per evadere

rapidamente le segnalazioni di potenziale materiale pedopornografico;

c. meccanismi automatici ed elementi di progettazione dell'interfaccia per informare gli utenti in merito alle risorse esterne nella loro regione relative alla prevenzione dell'abuso sessuale su minori, alla consulenza da parte delle linee di assistenza telefonica specialistiche, al sostegno alle vittime e alle risorse educative da parte delle hotline e delle organizzazioni di protezione dei minori;

d. la rilevazione automatica delle ricerche relative a materiale pedopornografico, avvisi e indicazioni mostrati agli utenti che eseguono tali ricerche, e la segnalazione della ricerca e dell'utente per la moderazione umana.

e. funzionalità per la verifica dell'età che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 bis (nuovo) del presente regolamento.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Misure di attenuazione per il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero nell'ambito dei giochi

I prestatori di giochi online che gestiscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero all'interno dei loro giochi adottano tutte le seguenti misure di attenuazione in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4:

1. impedire agli utenti di avviare contatti indesiderati con altri utenti;

2. consentire funzionalità, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, che permettano agli utenti di segnalare o notificare il potenziale abuso sessuale su minori online;

3. prevedere misure e strumenti tecnici che consentano agli utenti di gestire la propria riservatezza, visibilità, raggiungibilità e sicurezza, e che siano impostati in modo predefinito sui livelli più privati e sicuri;

4. fornire in modo evidente sulla propria piattaforma strumenti che consentano agli utenti e ai loro tutori o rappresentanti legali e alle potenziali vittime di chiedere aiuto alla linea di assistenza telefonica locale.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il processo e gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, **comprensiva della valutazione di ogni potenziale rischio residuo di cui all'articolo 3,**

Emendamento

a) il processo e gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3;

paragrafo 5;

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Se necessario ai fini della valutazione, detta autorità coordinatrice può ***esigere complementi di informazione dal prestatore entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a due settimane.***

Emendamento

Se necessario ai fini della valutazione, detta autorità coordinatrice può:

- a) svolgere le consultazioni con il prestatore che ritiene necessarie per determinare se i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 sono stati soddisfatti;***
- b) esigere complementi di informazione e chiarimenti dal prestatore entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, che non può essere superiore a due settimane;***
- c) chiedere al Centro dell'UE, alle autorità competenti per la protezione dei dati, ad altra autorità pubblica nazionale o a esperti o enti pertinenti di fornire le informazioni aggiuntive necessarie.***

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine di cui al primo comma è sospeso fino a quando non siano presentati tali complementi di informazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatti salvi gli articoli 7 e da 27 a 29, ove non siano rispettate le prescrizioni degli articoli 3 e 4, detta autorità coordinatrice **esige dal** prestatore che svolga nuovamente o aggiorni la valutazione del rischio o che **introduca, riesamini, sospenda o amplii le misure di attenuazione, a seconda dei casi**, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a un mese.

Emendamento

4. Fatti salvi gli articoli 7 e da 27 a 29, ove ***l'Autorità coordinatrice ritiene che*** non siano rispettate le prescrizioni degli articoli 3 e 4, ***a*** detta autorità coordinatrice ***è conferito il potere di indirizzare una decisione motivata al*** prestatore ***esigendo*** che svolga nuovamente o aggiorni la valutazione del rischio o che ***prenda le misure di attenuazione necessarie al fine di garantire la conformità agli articoli 3 e 4***, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a un mese.

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il prestatore può, in qualsiasi momento, chiedere all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento il riesame e, eventualmente, la modifica o la revoca delle decisioni di cui al paragrafo 4. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, l'autorità coordinatrice adotta una decisione motivata in merito alla richiesta basata su fattori oggettivi e la notifica al prestatore.

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, l'autorità coordinatrice

formula un parere positivo che è trasmesso al Centro dell'UE e di cui si tiene conto prima di qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 7.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Quando trasmettono la relazione all'autorità** coordinatrice del luogo di stabilimento **in conformità del paragrafo 1, i prestatori la trasmettono contestualmente anche** al Centro dell'UE.

Emendamento

5. **L'autorità** coordinatrice del luogo di stabilimento **trasmette** al Centro dell'UE **la relazione di cui al paragrafo 1 nonché qualsiasi altra informazione derivante dal paragrafo 3 e, se del caso, il parere positivo formulato a norma del paragrafo 4 quater.**

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I prestatori trasmettono la relazione, su richiesta, ai prestatori di negozi di applicazioni software, per quanto necessario **alla valutazione** di cui all'articolo 6, **paragrafo 2**. Se necessario, possono rimuovere dalle relazioni le informazioni riservate.

Emendamento

6. I prestatori trasmettono la relazione, su richiesta, ai prestatori di negozi di applicazioni software, per quanto necessario **al rispetto degli obblighi** di cui all'articolo 6. Se necessario, possono rimuovere dalle relazioni le informazioni riservate.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I prestatori di negozi di applicazioni software:

Emendamento

1. **Sulla base delle informazioni fornite dai prestatori di applicazioni software**, i prestatori di negozi di

applicazioni software *considerati gatekeeper ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925:*

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai prestatori di applicazioni software, se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di minori;*

Emendamento

a) *indicano che il prestatore di applicazioni software non ne consente l'uso da parte dei minori o che l'applicazione software dispone di un modello di classificazione in base all'età;*

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;*

Emendamento

b) *quando, ai sensi del diritto dell'Unione, è necessario il consenso dei genitori per l'accesso dei minori all'applicazione software, compiono sforzi ragionevoli per verificare che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, tenendo conto della tecnologia disponibile.*

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *prendono i necessari*

Emendamento

soppresso

provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3.*

Emendamento

2. *Qualora il prestatore di applicazioni software abbia indicato al prestatore di negozi di applicazioni software che non ne consente l'uso da parte dei minori, i prestatori di negozi di applicazioni software considerati gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 possono adottare misure supplementari per attuare tali restrizioni nei confronti dei minori, comprese misure ragionevoli per impedire ai minori di accedere a tali applicazioni software. Nell'istituire sistemi di verifica dell'età, i prestatori di negozi di applicazioni software soddisfano i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis, del presente regolamento.*

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia della*

Emendamento

3. *Qualora i negozi di applicazioni software adottino misure a norma del presente articolo, tali negozi di applicazioni software non sono esentati dagli obblighi di cui al presente regolamento.*

valutazione di tali misure.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da *quelle disposizioni*.

Emendamento

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver **consultato il comitato europeo per la protezione dei dati e aver** condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da **tale disposizione**.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata **o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro** di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare **casi di abuso sessuale su minori online** in un servizio specifico.

Emendamento

1. **In ultima istanza, laddove tutte le misure contemplate dagli articoli 3, 4 e 5 siano state esaurite**, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare **materiale pedopornografico** in un servizio specifico.

L'ordine di rilevazione è mirato, specifico e limitato a singoli utenti o a un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale di comunicazione

specifico, per i quali vi siano ragionevoli motivi di sospettare un legame, anche indiretto, con materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2.

Le comunicazioni interpersonali a cui è, è stata o sarà applicata la cifratura da punto a punto non sono soggette alle misure specificate all'articolo 10.

L'ordine di rilevazione è rivolto al prestatore di servizi che agisce in qualità di titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. In via eccezionale, l'ordine di rilevazione può essere rivolto direttamente al prestatore di servizi che conserva o tratta i dati per conto del titolare del trattamento, se:

a) il titolare del trattamento non può essere identificato nonostante i ragionevoli sforzi compiuti dall'autorità di emissione; o

b) rivolgersi al titolare del trattamento potrebbe pregiudicare un'indagine in corso.

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, ***prima di chiedere*** l'emissione ***di un ordine*** di rilevazione, ***svolge le indagini e le valutazioni necessarie per determinare*** se ricorrano le condizioni ***di cui al paragrafo 4.***

Emendamento

Sulla base di una giustificazione motivata, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ***chiede*** l'emissione ***dell'ordine*** di rilevazione ***e l'autorità giudiziaria competente emette detto ordine se ritiene che*** ricorrano ***simultaneamente tutte*** le condizioni ***seguenti:***

a) vi siano ragionevoli motivi di sospettare che singoli utenti o un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale di comunicazione specifico, presentino un legame, anche indiretto, con materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2. Per ragionevoli motivi di

sospetto s'intendono i motivi risultanti da informazioni affidabili e acquisite legalmente che suggeriscono che singoli utenti, o un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale di comunicazione specifico, potrebbero presentare un legame, anche indiretto o remoto, con materiale pedopornografico online;

b) le misure di attenuazione messe in atto dal prestatore hanno un impatto materiale insufficiente sulla limitazione del rischio individuato o il prestatore di servizi non mette in atto le misure di attenuazione ragionevoli e proporzionate previste dal presente regolamento;

c) l'emissione dell'ordine di rilevazione è necessaria e proporzionata e prevale sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di tali parti e senza pregiudicare la sicurezza delle comunicazioni.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine essa può, se del caso, esigere dal prestatore che le trasmetta le informazioni necessarie, oltre alla relazione e ai complementi di informazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, ovvero chiedere al Centro dell'UE, a un'altra autorità pubblica o a esperti o organismi pertinenti i necessari complementi di informazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, se ***in via preliminare*** ritiene che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4:

Emendamento

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, se ritiene che ricorrano ***tutte*** le condizioni di cui al paragrafo 2:

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, in cui specifica gli elementi principali del contenuto dell'ordine che intende chiedere e i motivi della richiesta;

Emendamento

a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ordine di rilevazione ***destinato all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata***, in cui specifica ***i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la richiesta e la durata dell'ordine, nonché*** gli elementi principali del contenuto dell'ordine che intende chiedere e i motivi della richiesta;

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) invita il Centro dell'UE a formulare un parere sul progetto di richiesta entro quattro settimane dalla data del suo ricevimento.

Emendamento

d) invita il Centro dell'UE, ***in particolare il suo comitato tecnologico***, a formulare un parere sul progetto di richiesta entro quattro settimane dalla data del suo ricevimento.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, **presenta nuovamente al prestatore il progetto di richiesta eventualmente adattato. In questo caso il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice:**

Emendamento

Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2 **e prima di chiedere all'autorità giudiziaria competente l'emissione di un ordine di rilevazione, chiede al prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice non superiore a quattro settimane:**

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) **stende** un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni sulle tecnologie **e garanzie** previste;

Emendamento

a) **di stendere** un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni sulle tecnologie previste **nonché sulla fattibilità tecnica e le garanzie delle stesse e, se del caso, sugli impatti negativi e le garanzie per i diritti di tutte le parti coinvolte. Il prestatore può consultare il Centro dell'UE e, in particolare, il comitato tecnologico per ricevere sostegno nell'identificare le misure adeguate a tale riguardo;**

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto

Emendamento

b) se il progetto di piano di attuazione riguarda **l'uso di una tecnologia specifica**

per **adescamento di minori** che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, **effettua** una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e **attiva** la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

ai fini della conformità a un ordine di rilevazione previsto per **nuovo materiale pedopornografico** che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, **di effettuare** una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e **di attivare** la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, **adegua** il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

Emendamento

c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, **di adeguare** il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere **debitamente** conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) **presenta** il piano di attuazione a detta autorità coordinatrice, se del caso allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione **in funzione** di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Emendamento

d) **di presentare** il piano di attuazione a detta autorità coordinatrice, se del caso allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione **per tenere debitamente conto** di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Visto il piano di attuazione del prestatore e il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta all'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati.

Emendamento

Visto il piano di attuazione del prestatore e il parere dell'autorità di protezione dei dati **e, se del caso, il parere formulato a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 quater**, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2, presenta all'autorità giudiziaria competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:

a) è comprovata l'esistenza di un rischio significativo che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;

b) i motivi per emettere l'ordine di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un

Emendamento

soppresso

giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.

Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al primo comma, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, in particolare:

a) della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle eventuali misure di attenuazione disposte dal prestatore a norma degli articoli 3 e 4, comprese tutte le misure di attenuazione introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, se del caso;

b) dei complementi di informazione ottenuti a norma del paragrafo 2, o di altre informazioni disponibili, in particolare sull'uso, la concezione e il funzionamento del servizio, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore e delle possibili conseguenze della misura da prendere in esecuzione dell'ordine di rilevazione per tutte le altre parti interessate;

c) delle osservazioni e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;

d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.

In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere del Centro dell'UE, ne informa quest'ultimo e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale

Emendamento

5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale

pedopornografico noto, **il rischio significativo** di cui al paragrafo 4, **primo comma**, lettera a), si **considera** sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

pedopornografico noto, **i ragionevoli motivi di sospetto** di cui al paragrafo 2, lettera a), si **considerano** sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) **è probabile che, nonostante** le misure di attenuazione che il prestatore **può aver** disposto **o disporrà**, il servizio **sia** usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;

Emendamento

a) le misure di attenuazione che il prestatore **ha** disposto **hanno un impatto materiale insufficiente sulla limitazione del rischio sistemico e** il servizio è usato **da singoli utenti, o da un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale di comunicazione specifico**, in misura sensibile, per la diffusione di materiale pedopornografico noto;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) è comprovato che il servizio, **o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione**, è stato usato negli ultimi 12 mesi **e** in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto.

Emendamento

b) è comprovato che il servizio è stato usato negli ultimi 12 mesi **da singoli utenti, o da un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale di comunicazione specifico**, in misura sensibile, per la diffusione di materiale pedopornografico noto.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Con riguardo agli ordini di

Emendamento

6. Con riguardo agli ordini di

rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico nuovo, **il rischio significativo** di cui al paragrafo 4, **primo comma**, lettera a), si **considera** sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico nuovo, **i ragionevoli motivi di sospetto** di cui al paragrafo 4, lettera a), si **considerano** sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) **è probabile che, nonostante** le misure di attenuazione che il prestatore **può aver** disposto **o disporrà**, il servizio **sia** usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

Emendamento

a) le misure di attenuazione che il prestatore ha disposto **hanno un impatto materiale insufficiente sulla limitazione del rischio sistemico e** il servizio è usato **da singoli utenti, o da un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a uno specifico canale di comunicazione,** in misura sensibile, per la diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) è comprovato che il servizio, **o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione**, è stato usato negli ultimi 12 mesi **e** in misura sensibile per diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

Emendamento

b) è comprovato che il servizio è stato usato negli ultimi 12 mesi **da singoli utenti, o da un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale di comunicazione specifico,** in misura sensibile, per **la** diffusione di materiale pedopornografico nuovo.

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) per servizi diversi da quelli che permettono la trasmissione in diretta di spettacoli pedopornografici ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE:

soppresso

(1) nei confronti del servizio è stato emesso un ordine di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto;

(2) il prestatore ha trasmesso un numero rilevante di segnalazioni di materiale pedopornografico noto, rilevato tramite le misure prese in esecuzione dell'ordine di rilevazione di cui al punto 1), a norma dell'articolo 12.

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

soppresso

a) il prestatore è un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale;

b) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per adescamento di minori;

c) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per

adescamento di minori.

Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali quando uno degli utenti è un utente minore.

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, **primo comma**, lettera **b)**, a quanto strettamente necessario per **scongiurare il rischio significativo** di cui alla lettera a) **del medesimo comma**.

Emendamento

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano, **conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065**, in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 2, lettera **c)**, a quanto strettamente necessario, **giustificabile e proporzionato per colpire in modo efficace i singoli utenti, o un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale di comunicazione specifico**, di cui alla lettera a), **senza compromettere la sicurezza delle comunicazioni**.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ed

Emendamento

A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo, **in linea con lo stato dell'arte**, il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli

esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.

utenti interessati, ed esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) quando il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;

soppresso

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) fatto salvo il paragrafo 9, il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario.

c) fatto salvo il paragrafo 9, il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario *e proporzionato*;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine.

L'autorità giudiziaria competente specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione

I periodi di applicazione degli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo e degli ordini di rilevazione per adescamento di minori non devono superare rispettivamente i 24 e i 12 mesi.

Emendamento

I periodi di applicazione degli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo e degli ordini di rilevazione per adescamento di minori ***sono proporzionati, tengono conto di tutti i fattori pertinenti e*** non devono superare rispettivamente i 24 e i 12 mesi.

Emendamento 195

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Gli ordini di rilevazione contengono informazioni sul diritto di ricorso giurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale.

Emendamento 196

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:

1. L'autorità giudiziaria competente emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:

Emendamento 197

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) le informazioni sulle misure da

a) le informazioni sulle misure ***mirate***

prendere in esecuzione dell'ordine, compresi gli indicatori e le garanzie da applicare, gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e le eventuali garanzie aggiuntive di cui all'articolo 7, paragrafo 8;

e proporzionate da prendere in esecuzione dell'ordine, compresi *i singoli utenti, o un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un canale di comunicazione specifico, per i quali vi siano ragionevoli motivi di sospettare un legame, anche indiretto, con materiale pedopornografico*, gli indicatori e le garanzie da applicare, gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e le eventuali garanzie aggiuntive di cui all'articolo 7, paragrafo 8;

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli estremi dell'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* competente che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;

Emendamento

b) gli estremi dell'autorità giudiziaria competente che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) se l'ordine è stato emesso per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo *o per adescamento di minori*;

Emendamento

e) se l'ordine è stato emesso per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo;

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) una *motivazione sufficientemente*

Emendamento

g) una *giustificazione* dettagliata delle

dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine;

ragioni per cui è emesso l'ordine *e della misura in cui quest'ultimo è necessario, effettivo e proporzionato*;

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* che emette l'ordine;

Emendamento

i) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria che emette l'ordine;

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* competente che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Emendamento

L'autorità giudiziaria competente che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'ordine di rilevazione è trasmesso al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

L'ordine di rilevazione è trasmesso *in modo sicuro* al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rilevazione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo i **necessari** chiarimenti all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato II.

Emendamento

3. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rilevazione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, **o manifestamente infondato**, il prestatore chiede senza indebito ritardo **la correzione o** i chiarimenti **necessari** all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato II.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente che lo ha emesso.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a **essere informati e a** un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso.

Emendamento 206

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria **o autorità**

Emendamento

Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria competente

amministrativa indipendente competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Con riguardo agli ordini di rilevazione che l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta, se necessario e in ogni caso previo ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 3, se sono sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se continuano a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. A tal fine essa tiene conto delle ulteriori misure di attenuazione che può aver disposto il prestatore per scongiurare il rischio significativo individuato al momento dell'emissione dell'ordine di rilevazione.

Emendamento

Con riguardo agli ordini di rilevazione che l'autorità giudiziaria competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta, se necessario e in ogni caso previo ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 3, se sono sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se continuano a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2. A tal fine essa tiene conto delle ulteriori misure di attenuazione che può aver disposto il prestatore per scongiurare il rischio significativo individuato al momento dell'emissione dell'ordine di rilevazione.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente che ha emesso l'ordine di rilevazione di

Emendamento

Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria competente che ha emesso l'ordine di rilevazione di modificarlo o revocarlo, se necessario alla

modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.

luce degli esiti della valutazione. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo **o l'adescamento di minori**, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** destinatari di un ordine di rilevazione **a norma dell'articolo 7** lo eseguono installando e utilizzando tecnologie **disponibili, sicure e rispettose della vita privata** per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le tecnologie utilizzate ai fini dell'esecuzione dell'ordine di rilevazione, indipendentemente dal fatto che siano fornite dal Centro dell'UE o appaltate o sviluppate dal fornitore stesso, sono sottoposte a un audit indipendente in merito alle loro prestazioni, affidabilità e sicurezza. L'audit è reso pubblico.

Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Le tecnologie devono *essere*:

Emendamento

3. Le tecnologie devono:

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) efficaci nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o *l'adescamento di minori*, a seconda dei casi;

Emendamento

a) *essere* efficaci nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo, a seconda dei casi;

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) non in grado di *estrarre* dalle comunicazioni in questione informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o di adescamento di minori, a seconda dei casi;

Emendamento

b) non *essere* in grado di *consentire l'acquisizione* dalle comunicazioni in questione *di conoscenze sul contenuto delle comunicazioni o di* informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o di adescamento di minori, a seconda dei casi;

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) in linea con lo stato dell'arte *del settore* e le meno intrusive in termini di ingerenza nei diritti degli utenti al rispetto

Emendamento

c) *essere* in linea con lo stato dell'arte *tecnologico* e le meno intrusive in termini di ingerenza nei diritti degli utenti al

della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;

rispetto della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione.

Emendamento

d) ***essere*** sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione ***di abusi sessuali su minori online, prestando particolare attenzione a evitare divergenze e pregiudizi mediante adeguate verifiche e formazione in materia di algoritmi e modelli, se del caso, e, ove si verificano tali errori occasionali, da correggerli senza indugio; e***

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) non applicarsi alle comunicazioni cifrate da punto a punto.

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano ***usati*** al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico

Emendamento

a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano ***proporzionati e limitati a quanto strettamente necessario*** al solo fine di

noto o nuovo ***o l'adescamento di minori***, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per eseguire l'ordine di cui è destinatario;

rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per eseguire l'ordine di cui è destinatario ***e, salvo se il materiale pedopornografico sia stato confermato come tale, che i dati siano immediatamente cancellati;***

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) istituisce procedure interne effettive per prevenire e se del caso rilevare e correggere l'uso improprio delle tecnologie, degli indicatori e dei dati personali e altri dati di cui alla lettera a), compreso l'accesso non autorizzato agli stessi e loro trasferimenti non autorizzati;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) prevede la vigilanza umana periodica necessaria per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali ***e un potenziale adescamento di minori;***

Emendamento

c) prevede la vigilanza umana periodica necessaria per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano ***immediato***, in particolare quando sono rilevati errori potenziali;

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età *e* facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

Emendamento

d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età, facile da usare ***e rispettoso delle esigenze dei minori*** affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

e) informa l'autorità coordinatrice, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

Emendamento

soppresso

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) garantisce la tutela della vita privata sin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) che utilizza tecnologie per rilevare ***l'abuso sessuale su minori online*** in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto sulla riservatezza delle loro comunicazioni;

Emendamento

a) che utilizza tecnologie per rilevare ***materiale pedopornografico*** in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza e dell'impatto sulla riservatezza delle loro comunicazioni;

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ove rilevi casi di potenziale ***abuso sessuale su minori online*** applicando le misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo gli utenti interessati dopo che Europol o l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, rilevazione, accertamento e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento

6. Ove rilevi casi di potenziale ***materiale pedopornografico*** applicando le misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo gli utenti interessati dopo che Europol o l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, rilevazione, accertamento e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10,

Emendamento

La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver ***consultato il comitato europeo per la protezione dei dati*** e condotto una consultazione pubblica, può emanare

tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici, **delle tendenze segnalate dalle autorità di contrasto, le hotline e la società civile** e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 226

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale che venga a conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di informazioni che rivelino casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei suoi servizi li segnala tempestivamente al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** che venga **effettivamente** a conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di informazioni che rivelino casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei suoi servizi li segnala tempestivamente al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13 **e i prestatori di servizi di hosting rimuovono tali informazioni o ne disabilitano rapidamente l'accesso, salvo comunicazione contraria a norma dell'articolo 48, paragrafo 6, lettera b).** Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 227

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 ne informa l'utente interessato, precisando il contenuto principale della segnalazione, il modo in

Emendamento

Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 ne informa l'utente interessato **senza indebito ritardo, salvo comunicazione contraria da parte del**

cui è venuto a conoscenza del caso di potenziale abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Centro dell'UE a norma dell'articolo 48, paragrafo 6, lettera a), precisando il contenuto principale della segnalazione, il modo in cui è venuto a conoscenza del caso di potenziale abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Emendamento 228

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo dopo aver ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che questi giudica la segnalazione ***manifestamente*** infondata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, o scaduto il termine di tre mesi dalla data della segnalazione senza che abbia ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, lettera a), se precedente.

Emendamento

Il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo dopo aver ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che questi giudica la segnalazione infondata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, o scaduto il termine di tre mesi dalla data della segnalazione senza che abbia ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, lettera a), se precedente.

Emendamento 229

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Se entro il termine di tre mesi di cui al secondo comma riceve dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione, il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo una volta scaduto il termine fissato nella

Emendamento

soppresso

comunicazione.

Emendamento 230

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.*

Emendamento

3. *I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero istituiscono e applicano un meccanismo di facile accesso, adeguato all'età, a misura di minore e facile da usare che consenta a qualsiasi utente o ente di segnalare o notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che la persona o l'ente ritiene possano costituire casi di potenziale abuso sessuale su minori online, compreso il materiale autogenerato. Tali meccanismi consentono la presentazione di segnalazioni esclusivamente per via elettronica e consentono la segnalazione anonima già disponibile attraverso i canali di segnalazione anonima definiti dalla direttiva (UE) 2019/1937.*

Emendamento 231

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, adotta, entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per la progettazione di un meccanismo di notifica identificabile e uniforme di cui al paragrafo 3, anche per

la progettazione di un'icona uniforme facilmente riconoscibile nell'interfaccia utente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 87.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. ***Essi compiono ogni ragionevole sforzo per garantire la qualità delle informazioni trasmesse al fine di agevolare la valutazione e il processo da parte del Centro dell'UE conformemente all'articolo 49, paragrafo 1.*** La segnalazione specifica:

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) tutti i dati relativi al contenuto, ***comprese immagini, video e testo;***

Emendamento

c) tutti i dati relativi al contenuto ***segnalati;***

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) tutti i dati disponibili diversi dai dati relativi al contenuto, attinenti al

Emendamento

d) tutti i dati ***pertinenti*** disponibili diversi dai dati relativi al contenuto,

potenziale abuso sessuale su minori online;

attinenti al potenziale abuso sessuale su minori online;

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) se il potenziale abuso sessuale su minori online riguarda la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori;

Emendamento

e) se il potenziale abuso sessuale su minori online **di cui sono a conoscenza** riguarda la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori;

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) informazioni sull'ubicazione geografica del potenziale abuso sessuale su minori online, ad esempio l'indirizzo IP;

Emendamento

soppresso

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) se del caso, un identificatore uniforme di risorse esatto e, se necessario, complementi di informazione che consentano di identificare il materiale potenzialmente pedopornografico;

Emendamento 238

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) informazioni sull'identità di qualsiasi utente coinvolto nel potenziale abuso sessuale su minori online;

Emendamento

g) informazioni **disponibili** sull'identità di qualsiasi utente coinvolto nel potenziale abuso sessuale su minori online;

Emendamento 239

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) se del caso, informazioni sul meccanismo di segnalazione o sulla tecnologia specifica che ha consentito al prestatore di venire a conoscenza del potenziale caso di abuso sessuale su minori online in seguito all'adozione di misure per l'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso conformemente all'articolo 7;

Emendamento 240

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) se il prestatore ritiene che la segnalazione richieda un'azione urgente;

Emendamento

j) se il prestatore ritiene che la segnalazione ***implichi un'imminente minaccia per la vita o la sicurezza di un minore o*** richieda un'azione urgente;

Emendamento 241

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere o disabilitare l'accesso in tutti gli Stati membri a uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici o altre autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, hanno identificato come materiale pedopornografico.

Emendamento

1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere o disabilitare l'accesso in tutti gli Stati membri a uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici o altre autorità amministrative indipendenti ***soggette a convalida giudiziaria*** di cui all'articolo 36, paragrafo 1, hanno identificato come materiale pedopornografico.

L'ordine di rimozione è rivolto al prestatore di servizi che agisce in qualità di titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. A titolo di deroga, l'ordine di rimozione può essere rivolto direttamente al prestatore di servizi che conserva o tratta i dati per conto del titolare del trattamento, se:

a) il titolare del trattamento non può essere identificato nonostante i ragionevoli sforzi compiuti dall'autorità di emissione; o

b) rivolgersi al titolare del trattamento potrebbe pregiudicare un'indagine in corso.

Emendamento 242

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Prima di emettere un ordine di rimozione, le autorità giudiziarie

competenti adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che l'esecuzione dell'ordine non interferisca con le attività di indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento 243

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento.

Emendamento

2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento, ***a meno che l'ordine di rimozione non indichi un periodo più breve. Per le micro e piccole imprese, l'ordine di rimozione consente un tempo aggiuntivo, proporzionato alla dimensione e alle risorse del prestatore, ma in ogni caso non superiore ai tre giorni lavorativi.***

Emendamento 244

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente emette l'ordine di rimozione sulla base del modello di cui all'allegato IV. Gli ordini di rimozione specificano:

Emendamento

3. L'autorità giudiziaria competente emette l'ordine di rimozione sulla base del modello di cui all'allegato IV. Gli ordini di rimozione specificano:

Emendamento 245

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) gli estremi dell'autorità giudiziaria

Emendamento

a) gli estremi dell'autorità giudiziaria

o autorità amministrativa indipendente
che emette l'ordine e l'autenticazione
dell'ordine ad opera della stessa;

che emette l'ordine e l'autenticazione
dell'ordine ad opera della stessa;

Emendamento 246

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) un riferimento ***al*** presente regolamento come base giuridica dell'ordine di rimozione;

Emendamento

g) un riferimento ***all'articolo 14 del*** presente regolamento come base giuridica dell'ordine di rimozione;

Emendamento 247

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

h) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** che emette l'ordine;

Emendamento

h) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria che emette l'ordine;

Emendamento 248

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** che emette l'ordine di rimozione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Emendamento

L'autorità giudiziaria che emette l'ordine di rimozione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Emendamento 249

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *Laddove Europol, le autorità di contrasto competenti o il Centro dell'UE a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, vengano a conoscenza della presenza di materiale pedopornografico in un servizio di hosting, comunicano all'autorità coordinatrice competente l'identificatore uniforme di risorse esatto ad esso relativo e detta autorità richiede un ordine di rimozione ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e 1 bis.*

Emendamento 250

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting destinatari di un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14, al pari degli utenti che hanno fornito il materiale, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rimozione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente che lo ha emesso.

1. I prestatori di servizi di hosting destinatari di un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14, al pari degli utenti che hanno fornito il materiale, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rimozione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso.

Emendamento 251

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando l'ordine di rimozione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente

Quando l'ordine di rimozione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso ne **informa** senza

che lo ha emesso ne **trasmette copia** senza indebito ritardo **all'autorità** coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne **trasmette copia** senza indebito ritardo **a** tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

indebito ritardo **l'autorità** coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne **informa** senza indebito ritardo **il Centro dell'UE** e tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 252

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) dei motivi della rimozione o disabilitazione, trasmettendo copia dell'ordine di rimozione **su richiesta dell'utente**;

Emendamento

b) dei motivi della rimozione o disabilitazione, trasmettendo copia dell'ordine di rimozione;

Emendamento 253

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando chiede all'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** di emettere un ordine di rimozione, e previa consultazione delle autorità pubbliche competenti, può esigere dal prestatore che non divulghi nessuna informazione riguardante la rimozione di materiale pedopornografico o la disabilitazione dell'accesso a detto materiale, se e per quanto necessario ad evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando chiede all'autorità giudiziaria di emettere un ordine di rimozione, e previa consultazione delle autorità pubbliche competenti, può esigere dal prestatore che non divulghi nessuna informazione riguardante la rimozione di materiale pedopornografico o la disabilitazione dell'accesso a detto materiale, se e per quanto necessario ad evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** che emette l'ordine di rimozione fissa un termine non superiore al necessario e comunque di non oltre sei settimane, in cui fa divieto al prestatore di divulgare tali informazioni;

Emendamento

a) l'autorità giudiziaria che emette l'ordine di rimozione fissa un termine non superiore al necessario e comunque di non oltre sei settimane, in cui fa divieto al prestatore di divulgare tali informazioni;

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) detta autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile.

Emendamento

c) detta autorità giudiziaria informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

L'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** può decidere di prorogare il termine di cui al secondo comma, lettera a), di ulteriori sei settimane al massimo, se e nella misura in cui continua a essere necessario il divieto di divulgazione. In tal caso l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile. Alla decisione si applica l'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento

L'autorità giudiziaria può decidere di prorogare il termine di cui al secondo comma, lettera a), di ulteriori sei settimane al massimo, se e nella misura in cui continua a essere necessario il divieto di divulgazione. In tal caso, **detta** autorità giudiziaria informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile. Alla decisione si applica l'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento 257

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di blocco che impone a un prestatore di servizi di accesso a internet rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere misure ragionevoli per impedire agli utenti di accedere al materiale pedopornografico noto indicato da tutti gli identificatori uniformi di risorse presenti nell'elenco di identificatori uniformi di risorse incluso nella banca dati degli indicatori, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), e predisposto dal Centro dell'UE.

Emendamento

1. ***Come misura di ultima istanza, quando il materiale pedopornografico noto non può essere ragionevolmente rimosso alla fonte***, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di blocco che impone a un prestatore di servizi di accesso a internet rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere misure ragionevoli per impedire agli utenti di accedere al materiale pedopornografico noto indicato da tutti gli identificatori uniformi di risorse presenti nell'elenco di identificatori uniformi di risorse ***esatti*** incluso nella banca dati degli indicatori, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), e predisposto dal Centro dell'UE.

Emendamento 258

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) verifica che, ***rispetto a tutti gli identificatori uniformi di risorse o a un campione rappresentativo degli identificatori uniformi di risorse dell'elenco di cui al paragrafo 1***, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b). anche verificando in cooperazione con il Centro dell'UE che l'elenco sia completo, esatto e aggiornato;

Emendamento

a) verifica che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b). anche verificando in cooperazione con il Centro dell'UE che l'elenco sia completo, esatto e aggiornato;

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) esige dal prestatore che presenti, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, le necessarie informazioni, in particolare in relazione **all'**accesso o al tentativo di accesso di utenti al materiale pedopornografico indicato dagli identificatori uniformi di risorse, **alla sua politica di gestione del rischio di diffusione di materiale pedopornografico e alle sue capacità finanziarie e tecnologiche e dimensioni;**

Emendamento

b) esige dal prestatore che presenti, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, **tutte** le necessarie informazioni, in particolare in relazione **all'apparente** accesso o al tentativo di accesso di utenti al materiale pedopornografico indicato dagli identificatori uniformi di risorse;

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) chiede al Centro dell'UE le informazioni necessarie, in particolare spiegazioni e garanzie sull'accuratezza degli identificatori uniformi di risorse nell'indicare materiale pedopornografico, sulla quantità e natura di detto materiale e sulle verifiche effettuate dal Centro dell'UE e sugli audit di cui rispettivamente all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 46, paragrafo 7;

Emendamento

c) chiede al Centro dell'UE le informazioni necessarie, in particolare spiegazioni e garanzie sull'accuratezza degli identificatori uniformi di risorse nell'indicare materiale pedopornografico **noto**, sulla quantità e natura di detto materiale e sulle verifiche effettuate dal Centro dell'UE e sugli audit di cui rispettivamente all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 46, paragrafo 7;

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento **chiede** l'emissione dell'ordine di blocco e l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente

Emendamento

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento **può chiedere** l'emissione dell'ordine di blocco e l'autorità giudiziaria competente emette detto ordine se ritiene

emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:

che sussistano ***simultaneamente tutte*** le condizioni seguenti:

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***è comprovato che il servizio è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per accedere o tentare di accedere al*** materiale pedopornografico ***indicato dagli identificatori uniformi di risorse;***

Emendamento

a) ***il*** materiale pedopornografico ***non può essere ragionevolmente rimosso alla fonte e il materiale è ancora online;***

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli identificatori uniformi di risorse indicano materiale pedopornografico in misura sufficientemente affidabile;

Emendamento

c) gli identificatori uniformi di risorse ***esatti*** indicano materiale pedopornografico in misura sufficientemente affidabile;

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) i motivi per emettere l'ordine prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti, in primis l'esercizio della libertà di espressione e d'informazione degli utenti e della libertà d'impresa del prestatore.

Emendamento

d) i motivi per emettere l'ordine prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti, in primis l'esercizio della libertà di espressione e d'informazione degli utenti e della libertà d'impresa del prestatore;

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) è tecnicamente fattibile per il prestatore, senza compromettere la cifratura del traffico web e senza il blocco collaterale dell'accesso a contenuti leciti accessibili tramite altri identificatori uniformi di risorse.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di blocco, e l'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* competente, quando emette l'ordine di blocco:

5. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di blocco, e l'autorità giudiziaria competente, quando emette l'ordine di blocco:

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il periodo di applicazione degli ordini di blocco non supera cinque anni.

Il periodo di applicazione degli ordini di blocco non supera cinque anni, *ma può essere successivamente rinnovato, se necessario.*

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Con riguardo agli ordini di blocco che l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice valuta, se necessario e quanto meno una volta l'anno, se siano sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se continuano a ricorrere le condizioni di cui al paragrafo 4.

Emendamento

Con riguardo agli ordini di blocco che l'autorità giudiziaria competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice valuta, se necessario e quanto meno una volta l'anno, se siano sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se continuano a ricorrere le condizioni di cui al paragrafo 4.

Emendamento 269

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2**

Testo della Commissione

Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che ha emesso l'ordine di blocco di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione o per tener conto di richieste giustificate o della relazione di cui rispettivamente all'articolo 18, paragrafi 5 e 6. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.

Emendamento

Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria competente che ha emesso l'ordine di blocco di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione o per tener conto di richieste giustificate o della relazione di cui rispettivamente all'articolo 18, paragrafi 5 e 6. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.

Emendamento 270

**Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che emette l'ordine di blocco lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a

Emendamento

2. L'autorità giudiziaria competente che emette l'ordine di blocco lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

seconda dei casi.

Emendamento 271

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di accesso a internet destinatari di un ordine di blocco, al pari degli utenti che hanno fornito un elemento specifico del materiale indicato dagli identificatori uniformi di risorse o cui è stato impedito di accedervi in esecuzione di detto ordine, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di blocco dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di accesso a internet destinatari di un ordine di blocco, al pari degli utenti che hanno fornito un elemento specifico del materiale indicato dagli identificatori uniformi di risorse o cui è stato impedito di accedervi in esecuzione di detto ordine, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di blocco dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso.

Emendamento 272

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Quando l'ordine di blocco diventa definitivo, l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

Quando l'ordine di blocco diventa definitivo, l'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 273

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione

I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere, disabilitare l'accesso, bloccare o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.

Emendamento

I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede **e in maniera diligente** le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere, disabilitare l'accesso, bloccare o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.

Emendamento 274

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui **risiede**, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che **lo** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. **Le persone con disabilità hanno** il diritto **di chiedere e ottenere tali** informazioni **con modalità a loro accessibili**.

Emendamento

Le vittime hanno il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui **risiedono o da un'autorità coordinatrice di loro scelta**, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che **le** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Il diritto **all'informazione riguarda sia le** informazioni **occasional** **che quelle periodiche su base settimanale, mensile o annuale**.

Emendamento 275

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di

Emendamento

Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di

ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che lo ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le **persone con disabilità** hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità **a loro** accessibili.

ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che lo ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le **vittime** hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni **nella lingua da esse indicata**, con modalità **riservate, adeguate all'età**, accessibili, **comprensibili e sensibili alla dimensione di genere**. **Le informazioni in questione sono fornite entro un periodo di tempo ragionevole.**

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, i genitori e i tutori o rappresentanti legali hanno il diritto di esercitare i diritti delle vittime per loro conto qualora la vittima sia di età inferiore agli anni 18 o sia incapace sul piano giuridico.

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati **all'autore della** richiesta.

L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati **alla vittima che ha presentato la** richiesta.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualora la vittima indichi nella sua richiesta la preferenza per informazioni periodiche, l'autorità coordinatrice le fornisce periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 3. La vittima può porre fine a tale richiesta di informazioni periodiche in qualsiasi momento, dandone notizia all'autorità coordinatrice competente.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) se del caso, la persona o l'entità che deve ricevere le informazioni per conto dell'autore della richiesta;

b) se del caso, la persona o l'entità ***formalmente incaricata di assistere o rappresentare la vittima***, che deve ricevere le informazioni per conto dell'autore della richiesta;

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) elementi sufficienti a ***dimostrare*** l'identità ***dell'autore della*** richiesta.

c) elementi sufficienti a ***verificare che il materiale pedopornografico in questione corrisponda all'identità della vittima che ha presentato la*** richiesta;

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) un elemento che indichi se si tratta di una richiesta occasionale o circoscritta a un determinato periodo di tempo.

Emendamento 282

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le vittime hanno il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiedono o dall'autorità coordinatrice di loro scelta, informazioni sui diritti delle vittime e sul sostegno e sull'assistenza prestati alle vittime. Le informazioni sono adeguate all'età, accessibili, comprensibili e sensibili alla dimensione di genere e includono:

- a) il tipo di assistenza che possono ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza medica o a un eventuale sostegno specialistico, anche di tipo emotivo, psicologico o sociale, e su una sistemazione alternativa;***
- b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa a un reato e il loro ruolo in tali procedure;***
- c) come e a quali condizioni possono ottenere protezione, comprese le misure di protezione;***
- d) come e a quali condizioni possono avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza sotto forma di consulenza giuridica;***
- e) come e a quali condizioni possono avere accesso a un risarcimento;***
- f) come e a quali condizioni hanno diritto***

Emendamento 283

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su richiesta, **a chiunque risieda nell'Unione e voglia** far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che **lo** ritrae.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su richiesta, **alle vittime che vogliono** far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che **le** ritrae. **Tale assistenza è fornita tempestivamente.**

Emendamento 284

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui **risiede**, il sostegno del Centro dell'UE quando **vuole** che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che **lo** ritrae. Le **persone con disabilità** hanno il diritto di **chiedere e** ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.

Emendamento

A tal fine, le vittime hanno il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui **risiedono o da un'autorità coordinatrice di loro scelta**, il sostegno del Centro dell'UE quando **vogliono** che un prestatore rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che **le** ritrae. Le **vittime** hanno il diritto di ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità **riservate, facilmente comprensibili e** a loro accessibili. **Il sostegno è fornito da personale specificamente formato per interagire con le vittime ed essere in grado di rispondere alle esigenze e alle vulnerabilità specifiche delle vittime.**

Emendamento 285

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati *all'autore della* richiesta.

Emendamento

L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati *alla vittima che ha presentato la* richiesta.

Emendamento 286

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 devono specificare l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico.

Emendamento

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 devono specificare l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico *e qualsiasi altra informazione pertinente.*

Emendamento 287

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) se necessario, l'informazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento della presenza di detto o detti elementi nel servizio, ai fini dell'emissione di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14.

Emendamento

d) se necessario, l'informazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento della presenza di detto o detti elementi nel servizio *del prestatore*, ai fini dell'emissione di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14.

Emendamento 288

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) rispondere alle richieste delle

Emendamento

e) rispondere alle richieste delle

autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie competenti, in conformità del diritto applicabile, di trasmettere loro le informazioni necessarie per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori, purché i dati relativi al contenuto e altri dati si riferiscano alla segnalazione trasmessa dal prestatore al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12.

autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie competenti, in conformità del diritto applicabile, di trasmettere loro le informazioni necessarie per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori, purché i dati relativi al contenuto e altri dati si riferiscano alla segnalazione trasmessa dal prestatore al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12.
Tutte le richieste di cui sopra sono registrate.

Emendamento 289

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore può anche conservare le informazioni nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza delle tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7. ***Ciò nondimeno il prestatore non memorizza dati personali*** a tal fine.

Emendamento

Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore ***che utilizza le proprie tecnologie di rilevazione*** può anche conservare le informazioni ***completamente anonimizzate*** nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza delle tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7. ***Nessun dato personale è conservato*** a tal fine.

Emendamento 290

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I prestatori conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 non oltre il tempo necessario alla finalità applicabile e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data della segnalazione o della rimozione o disabilitazione dell'accesso, se precedente.

Emendamento

I prestatori conservano ***in modo sicuro*** le informazioni di cui al paragrafo 1 non oltre il tempo necessario alla finalità applicabile e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data della segnalazione o della rimozione o disabilitazione dell'accesso, se precedente.

Emendamento 291

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

I prestatori provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in modo sicuro, nel rispetto di **garanzie** tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che le informazioni siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono conservate, che il livello di sicurezza sia elevato e che le informazioni siano cancellate allo scadere dei termini di conservazione applicabili. I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.

Emendamento

I prestatori provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in modo sicuro, nel rispetto di **misure** tecniche e organizzative adeguate **all'avanguardia**. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che le informazioni siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono conservate, **che siano impediti l'accesso non autorizzato e il trasferimento non autorizzato di tali dati personali e di altri dati**, che il livello di sicurezza sia elevato, **che tutti gli accessi ai dati siano registrati** e che le informazioni siano cancellate allo scadere dei termini di conservazione applicabili. I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.

Emendamento 292

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che non hanno lo stabilimento principale nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica a loro rappresentante legale nell'Unione.

Emendamento

1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che non hanno lo stabilimento principale nell'Unione, **ma che offrono servizi nell'Unione**, designano per iscritto una persona fisica o giuridica a loro rappresentante legale nell'Unione.

Emendamento 293

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro la data di cui al paragrafo 1 gli Stati membri designano una delle autorità competenti ad autorità coordinatrice delle questioni di abuso sessuale su minori ("autorità coordinatrice").

Emendamento

Entro la data di cui al paragrafo 1 gli Stati membri designano una delle autorità competenti ad autorità coordinatrice delle questioni di abuso sessuale su minori ("autorità coordinatrice"). ***Se gli Stati membri designano un'unica autorità competente, quest'ultima è l'autorità coordinatrice.***

Emendamento 294

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2**

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice è competente per tutte le materie connesse all'applicazione ***ed*** esecuzione del presente regolamento nello Stato membro interessato, salvo se detto Stato membro ha assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti.

Emendamento

L'autorità coordinatrice è competente per tutte le materie connesse all'applicazione ***e all'***esecuzione del presente regolamento nello Stato membro interessato, salvo se detto Stato membro ha assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti.

Emendamento 295

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3**

Testo della Commissione

All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a queste materie ***e*** di contribuire all'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.

Emendamento

All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a queste materie, ***fra cui la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali su minori, la formulazione di raccomandazioni e buone pratiche sul miglioramento delle capacità e delle competenze digitali, campagne di istruzione e sensibilizzazione e l'organizzazione di attività di formazione periodiche per i funzionari che si occupano di casi che coinvolgono minori.***

All'autorità coordinatrice compete comunque di contribuire all'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.

Emendamento 296

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento sul suo territorio. Gli Stati membri rendono **pubbliche** le informazioni sul punto di contatto e **le** comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.

Emendamento

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti **efficacemente** le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse **agli obiettivi e** all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento sul suo territorio, **includere le comunicazioni con le organizzazioni di fiducia che forniscono assistenza alle vittime e che si occupano di istruzione e sensibilizzazione**. Gli Stati membri rendono **ampiamente accessibili** le informazioni sul punto di contatto **tramite campagne di sensibilizzazione online e offline rispettose della dimensione di genere e adeguate all'età e** comunicano **tali informazioni** al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.

Emendamento 297

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro due settimane dalla designazione delle autorità coordinatrici a norma del paragrafo 2, il Centro dell'UE istituisce un registro online delle autorità coordinatrici e relativi punti di contatto. Il Centro dell'UE pubblica regolarmente le

Emendamento

6. Entro due settimane dalla designazione delle autorità coordinatrici a norma del paragrafo 2, il Centro dell'UE istituisce un registro **pubblico** online delle autorità coordinatrici e relativi punti di contatto. Il Centro dell'UE pubblica

modifiche del registro.

regolarmente le modifiche del registro.

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) trasmetta certe informazioni o conoscenze tecniche sulle materie contemplate dal presente regolamento;

Emendamento

a) trasmetta certe informazioni o conoscenze tecniche sulle materie contemplate dal presente regolamento, ***fra cui conoscenze e competenze riguardo a tecniche di prevenzione adeguate contro gli abusi sessuali su minori;***

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) trasmetta informazioni e competenze sull'assistenza e il sostegno alle vittime, sensibili alla dimensione di genere e adeguati all'età, e sulla prevenzione degli abusi sessuali su minori online;

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

b) presti assistenza per l'esame, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle misure di attenuazione disposte dal prestatore di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice

Emendamento

b) presti assistenza per l'esame, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle misure di attenuazione disposte dal prestatore di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** dello Stato membro che ha designato

richiedente;

l'autorità coordinatrice richiedente;

Emendamento 301

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il Centro dell'UE presta questa assistenza a titolo gratuito nell'assolvimento dei suoi compiti e obblighi ai sensi del presente regolamento e nella misura in cui lo permettono le sue risorse e priorità.

Emendamento

8. Il Centro dell'UE, **senza indebito ritardo**, presta questa assistenza a titolo gratuito nell'assolvimento dei suoi compiti e obblighi ai sensi del presente regolamento e nella misura in cui lo permettono le sue risorse e priorità.

Emendamento 302

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e al fine di facilitare la generazione e la condivisione di conoscenze e di migliori pratiche conformemente all'articolo 43, paragrafo 6, le autorità coordinatrici cooperano con le organizzazioni e le reti in possesso di competenze sulle questioni connesse alla prevenzione e alla lotta contro gli abusi sessuali online su minori, comprese le organizzazioni della società civile, le organizzazioni semipubbliche e le organizzazioni di professionisti del settore.

Emendamento 303

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento con obiettività, imparzialità, trasparenza e tempestivamente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Gli Stati membri provvedono **affinché la** propria autorità coordinatrice **disponga di** risorse tecniche, finanziarie e umane **adeguate** all'assolvimento dei suoi compiti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento con obiettività, imparzialità, trasparenza e tempestivamente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. **Provvedono altresì affinché le rispettive autorità coordinatrici assolvano i loro compiti con il massimo rispetto e la massima sensibilità nei confronti delle vittime e dei loro rappresentanti legali.** Gli Stati membri provvedono **altresì a fornire alla** propria autorità coordinatrice **tutte le risorse necessarie, fra cui** risorse tecniche, finanziarie e umane **sufficienti** all'**efficace** assolvimento dei suoi compiti.

Emendamento 304

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e**

Testo della Commissione

e) non siano assegnati loro compiti connessi alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 305

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le autorità coordinatrici garantiscono che il proprio personale possenga le qualifiche, l'esperienza e le competenze tecniche richieste per l'esercizio dei suoi doveri.

Emendamento

4. Le autorità coordinatrici garantiscono che il proprio personale possenga le qualifiche, l'esperienza, **l'integrità** e le competenze tecniche richieste per l'esercizio dei suoi doveri.

Emendamento 306

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il personale dirigente e altro personale delle autorità coordinatrici è tenuto, in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, al segreto professionale sulle informazioni riservate cui ha avuto accesso nell'assolvimento dei propri compiti, sia durante che dopo il mandato. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dirigente e altro personale sia sottoposto a norme che ne garantiscano l'assolvimento dei compiti con obiettività, imparzialità e in modo indipendente, specie in ordine alla nomina, al licenziamento, alla retribuzione e alle prospettive di carriera.

Emendamento

5. ***Fatta salva la legislazione nazionale o dell'Unione che disciplina la protezione degli informatori***, il personale dirigente e altro personale delle autorità coordinatrici è tenuto, in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, al segreto professionale sulle informazioni riservate cui ha avuto accesso nell'assolvimento dei propri compiti, sia durante che dopo il mandato. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dirigente e altro personale sia sottoposto a norme che ne garantiscano l'assolvimento dei compiti con obiettività, imparzialità e in modo indipendente, specie in ordine alla nomina, al licenziamento, alla retribuzione e alle prospettive di carriera.

Emendamento 307

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. ***Ove necessario per l'assolvimento dei loro compiti***, le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di indagine seguenti:

Emendamento

1. Le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di indagine seguenti:

Emendamento 308

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il potere di effettuare ispezioni in loco presso i locali che detti prestatori, o le altre persone di cui alla lettera a), usano per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere **ad altre autorità pubbliche** di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di memorizzazione;

Emendamento

b) il potere di effettuare ispezioni **a distanza o** in loco presso i locali che detti prestatori, o le altre persone di cui alla lettera a), usano per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o **il potere** di chiedere **all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che le ha designate** di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di memorizzazione;

Emendamento 309

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono attribuire alle autorità coordinatrici poteri di indagine aggiuntivi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 310

**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. Ove necessario per l'assolvimento dei loro compiti, le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di esecuzione seguenti:

Emendamento

1. Le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di esecuzione seguenti:

Emendamento 311

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il potere di ordinare **la cessazione delle** violazioni del presente regolamento e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate e necessarie per la loro cessazione effettiva;

Emendamento

b) il potere di ordinare **misure specifiche per far cessare le** violazioni del presente regolamento e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate e necessarie per la loro cessazione effettiva;

Emendamento 312

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie, **o di chiedere che ad imporle sia un'autorità giudiziaria del loro Stato membro**, in conformità dell'articolo 35 per violazione del presente regolamento, compreso per inosservanza di uno degli ordini emessi a norma dell'articolo 27 e della lettera b);

Emendamento

c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie in conformità dell'articolo 35 per violazione del presente regolamento, compreso per inosservanza di uno degli ordini emessi a norma dell'articolo 27 e della lettera b);

Emendamento 313

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) il potere di disporre misure provvisorie volte a evitare **il rischio di** danno grave.

Emendamento

e) il potere di disporre misure provvisorie **adeguate, ragionevoli e proporzionate** volte a evitare **un** danno grave.

Emendamento 314

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Gli Stati membri possono attribuire alle autorità coordinatrici poteri di esecuzione aggiuntivi.*

soppresso

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Ove necessario per l'assolvimento dei loro compiti*, le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di esecuzione aggiuntivi di cui al paragrafo 2, purché:

1. Le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, i poteri di esecuzione aggiuntivi di cui al paragrafo 2, purché:

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *abbiano esaurito tutti gli altri poteri di cui agli articoli 27 e 28 di far cessare una violazione del presente regolamento;*

soppresso

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *la* violazione persista;

b) *una* violazione *del presente regolamento* persista; *e*

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) chiedere all'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* competente dello Stato membro che le ha designate di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale ha luogo la violazione, ove ritengano che:

Emendamento

b) chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che le ha designate di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale ha luogo la violazione, ove ritengano che:

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) la violazione persista e causi un danno grave;

Emendamento

ii) la violazione persista e causi un danno grave; *e*

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Le restrizioni temporanee sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità *che*, per *ordine dell'autorità* giudiziaria competente, *l'autorità coordinatrice sia autorizzata a* prorogare tale termine di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da detta autorità giudiziaria.

Emendamento

Le restrizioni temporanee sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità per *l'autorità* giudiziaria competente *di* prorogare tale termine di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da detta autorità giudiziaria.

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il prestatore ha omesso di prendere le misure necessarie per far cessare la violazione;

Emendamento

a) il prestatore ha omesso di prendere le misure necessarie **e proporzionate** per far cessare la violazione;

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione di cui agli articoli 27, 28 e 29 sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile, nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. In particolare le misure di cui trattasi **possono essere prese unicamente** in conformità del diritto al rispetto della vita privata e dei diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al proprio fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione di cui agli articoli 27, 28 e 29 sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile, nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. In particolare le misure di cui trattasi **sono mirate e precise e sono prese** in conformità del diritto al rispetto della vita privata e dei diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al proprio fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Le autorità coordinatrici hanno facoltà di realizzare ispezioni del **materiale** accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo,

Emendamento

Le autorità coordinatrici hanno facoltà di realizzare ispezioni del **contenuto** accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo,

utilizzando gli indicatori contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), ove necessario per verificare se i prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate rispettano gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

utilizzando gli indicatori contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), ove necessario per verificare se i prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate rispettano gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

Emendamento 324

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Se il prestatore non ha nominato il rappresentante legale di cui all'articolo 24, hanno giurisdizione tutti gli Stati membri. Lo Stato membro che decida di esercitare la giurisdizione a norma del presente comma ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del *ne bis in idem*.

Emendamento

Se il prestatore ***il cui stabilimento principale non è situato nell'Unione*** non ha nominato il rappresentante legale di cui all'articolo 24, hanno giurisdizione tutti gli Stati membri. Lo Stato membro che decida di esercitare la giurisdizione a norma del presente comma ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del *ne bis in idem*.

Emendamento 325

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli utenti hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro in cui risiedono ***o sono stabiliti***.

Emendamento

1. Gli utenti ***e qualsiasi organismo, organizzazione o associazione incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento*** hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro in cui risiedono ***abitualmente, lavorano oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione***.

Emendamento 326

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'autorità coordinatrice cui è stato proposto il reclamo informa il denunciante e il prestatore in merito allo stato di avanzamento e all'esito del reclamo conformemente al diritto nazionale.

Emendamento 327

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.

Emendamento 328

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. L'autorità coordinatrice offre un meccanismo di facile utilizzo per la trasmissione in forma anonima di informazioni sulle violazioni del presente regolamento.

Emendamento 329

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità coordinatrici prevedono meccanismi ***a misura di minore*** per proporre reclamo a norma del presente articolo e adottano un approccio ***rispettoso delle esigenze dei minori*** quando trattano reclami ***da questi proposti***, tenendo debito conto dell'età, della maturità, delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni del ***minore interessato***.

Emendamento

2. Le autorità coordinatrici prevedono meccanismi ***adeguati all'età e accessibili*** per proporre reclamo a norma del presente articolo e adottano un approccio ***adeguato all'età e attento alla dimensione di genere*** quando trattano reclami, tenendo debito conto dell'età, della maturità, delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni del ***denunciante***. ***Le autorità coordinatrici trattano i reclami con diligenza.***

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice che riceve il reclamo lo valuta e se del caso lo trasmette all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento.

Emendamento

L'autorità coordinatrice che riceve il reclamo lo valuta e se del caso lo trasmette all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ***del prestatore. In questo caso il paragrafo 1 bis si applica mutatis mutandis all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento.***

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 bis

Ricorso giurisdizionale e risarcimento
Gli utenti e qualsiasi organismo, organizzazione o associazione incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento hanno il diritto di proporre, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, un ricorso giurisdizionale, compreso il diritto al

risarcimento di qualsiasi danno o perdita subiti a seguito di una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Emendamento 332

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate per violazione del presente regolamento non superi il 6 % del **reddito o** fatturato **globale** annuo del prestatore nell'esercizio contabile precedente.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate per violazione del presente regolamento non superi il 6 % del fatturato annuo **mondiale** del prestatore nell'esercizio contabile precedente.

Emendamento 333

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le sanzioni per comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, per mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o per inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del **reddito o** fatturato **globale** annuo del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27.

Emendamento

3. Le sanzioni per comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, per mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o per inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del fatturato annuo **mondiale** del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27.

Emendamento 334

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero

delle penalità di mora non superiori il 5 % del fatturato *globale* giornaliero medio del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27 nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

delle penalità di mora non superiori il 5 % del fatturato giornaliero medio *mondiale* del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27, **paragrafo 1, lettera a)**, nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Emendamento 335

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) elementi specifici di materiale e trascrizioni di conversazioni che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico o adescamento di minori, a seconda dei casi, affinché il Centro dell'UE generi indicatori in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;

Emendamento

a) elementi specifici di materiale e trascrizioni di conversazioni che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro **soggette a convalida giudiziaria**, identificato come materiale pedopornografico o adescamento di minori, a seconda dei casi, affinché il Centro dell'UE generi indicatori in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;

Emendamento 336

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) identificatori uniformi di risorse esatti indicanti elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, ospitati da prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione e che non è possibile rimuovere a causa del rifiuto dei prestatori di rimuoverli o di disabilitarne l'accesso e

Emendamento

b) identificatori uniformi di risorse esatti indicanti elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro **soggette a convalida giudiziaria**, identificato come materiale pedopornografico, ospitati da prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione e che non è possibile rimuovere a causa del rifiuto dei prestatori di rimuoverli o di disabilitarne

della mancanza di cooperazione delle autorità competenti del paese terzo che ha la giurisdizione, affinché il Centro dell'UE stili un elenco di identificatori uniformi di risorse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3.

l'accesso e della mancanza di cooperazione delle autorità competenti del paese terzo che ha la giurisdizione, affinché il Centro dell'UE stili un elenco di identificatori uniformi di risorse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3.

Emendamento 337

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo il materiale identificato come materiale pedopornografico, le trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori e gli identificatori uniformi di risorse identificati da un'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato ricevano ***in maniera sicura***, senza indebito ritardo, il materiale identificato come materiale pedopornografico, le trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori e gli identificatori uniformi di risorse identificati da un'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.

Emendamento 338

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono altresì affinché, ove la valutazione diligente indichi che il materiale non configura materiale pedopornografico né adescamento di minori, l'autorità coordinatrice ne sia informata e ne informi successivamente il Centro dell'UE nei termini specificati al primo comma.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono altresì affinché, ove la valutazione diligente indichi che il materiale non configura materiale pedopornografico né adescamento di minori, l'autorità coordinatrice ne sia informata e ne informi successivamente il Centro dell'UE nei termini specificati al primo comma. ***Gli Stati membri istituiscono procedure efficaci affinché tale materiale, compresi i dati associati, che non configura***

materiale pedopornografico né adescamento di minori sia cancellato dai registri e dalle banche dati dell'autorità coordinatrice e delle autorità di contrasto degli Stati membri.

Emendamento 339

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento comunica all'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta o alla Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione di cui al paragrafo 1, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale e, se applicabile, ***una spiegazione*** delle eventuali misure di indagine o di esecuzione disposte o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento comunica all'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta o alla Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione di cui al paragrafo 1, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale e, se applicabile, ***i dettagli*** delle eventuali misure di indagine o di esecuzione disposte o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 340

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità coordinatrici possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri.

Emendamento

Le autorità coordinatrici possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri. ***Tali indagini congiunte sono condotte anche nel dark web.***

Emendamento 341

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, **tra cui Europol**, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

Emendamento

1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, **anche** per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

Emendamento 342

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.

Emendamento

2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni **nel rispetto delle garanzie tecniche e organizzative più avanzate, come il software fornito da eu-LISA a norma del regolamento (UE) 2023/969**, a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.

Emendamento 343

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le autorità coordinatrici condividono informazioni, norme in materia di migliori pratiche e orientamenti sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori e l'adescamento di minori.

Emendamento 344

Proposta di regolamento Capo IV – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

IV CENTRO DELL'UE **DI
PREVENZIONE E LOTTA CONTRO
L'ABUSO SESSUALE SU** MINORI

IV CENTRO DELL'UE **PER LA
PROTEZIONE DEI** MINORI

Emendamento 345

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. È istituita un'Agenzia dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, ossia il Centro dell'UE **sull'abuso sessuale su** minori.

1. È istituita un'Agenzia dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, ossia il Centro dell'UE **per la protezione dei** minori.

Emendamento 346

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento **dell'obiettivo** del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o

2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento **degli obiettivi** del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o

disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.

disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico. **Il Centro dell'UE** raccoglie e condivide informazioni **anonimizzate, statistiche disaggregate per genere ed età, nonché** competenze, **materiali educativi e migliori pratiche** e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online. **Esso promuove e garantisce un sostegno e un'assistenza adeguati alle vittime.**

Emendamento 347

Proposta di regolamento Articolo 42

Testo della Commissione

Il Centro dell'UE ha sede **all'Aia (Paesi Bassi)**.

Emendamento

Il Centro dell'UE ha sede **a [...]**.

Emendamento 348

Proposta di regolamento Articolo 42 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La scelta dell'ubicazione della sede del Centro dell'UE è effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria, sulla base dei seguenti criteri:

a) non influisce sull'esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull'organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività;

b) garantisce che il Centro dell'UE sia in grado di assumere il personale altamente qualificato e specializzato necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal

presente regolamento;

c) assicura che possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

d) garantisce un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi;

e) garantisce una distribuzione geografica equilibrata delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE in tutta l'Unione;

f) permette una stretta collaborazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, ma è indipendente da questi;

g) garantisce la sostenibilità, nonché la sicurezza digitale e la connettività per quanto riguarda le infrastrutture fisiche e informatiche e le condizioni di lavoro.

Emendamento 349

Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, consultato il comitato tecnologico di cui all'articolo 66;

Emendamento

a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche **attente alla dimensione di genere e adeguate all'età**, consultato il comitato tecnologico di cui all'articolo 66 **e il forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti di cui all'articolo 66 bis, se del caso;**

Emendamento 350

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) su richiesta di un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati, fornendo un'analisi **di campioni di dati anonimizzati per la finalità di cui all'articolo 3, paragrafo 3;**

Emendamento

b) su richiesta di un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati, fornendo un'analisi **della metodologia di valutazione del rischio o, se del caso, effettuando un test;**

Emendamento 351

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) dando accesso ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, destinatari di un ordine di rilevazione, alle banche dati degli indicatori conformemente all'articolo 46;

Emendamento

c) dando accesso ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero**, destinatari di un ordine di rilevazione, alle banche dati degli indicatori conformemente all'articolo 46;

Emendamento 352

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) fornendo informazioni e **prestando** sostegno alle vittime in conformità degli articoli 20 e 21;

Emendamento

d) fornendo informazioni, **assistenza** e sostegno alle vittime in conformità degli articoli 20 e 21;

Emendamento 353

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) effettuando ricerche di contenuti accessibili al pubblico sui servizi di

hosting per individuare materiale pedopornografico noto conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b bis);

Emendamento 354

Proposta di regolamento

Articolo 43 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(6) facilita la generazione e la condivisione di conoscenze con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, con le autorità coordinatrici o altre autorità competenti degli Stati membri al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento:

Emendamento

(6) facilita la generazione e la condivisione di conoscenze ***e migliori pratiche*** con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, con le autorità coordinatrici o altre autorità competenti degli Stati membri al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento:

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Articolo 43 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, ***e prestando consulenza sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online***, in conformità dell'articolo 51;

Emendamento

a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, ***compresi dati disaggregati per genere, sesso ed età***, in conformità dell'articolo 51;

Emendamento 356

Proposta di regolamento

Articolo 43 – punto 6 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) fornendo assistenza, consulenza e coordinamento su questioni relative alla

prevenzione e alla lotta contro l'abuso sessuale su minori online, al fine di sostenerli quando adottano misure o formulano linee di condotta nelle rispettive sfere di competenza;

Emendamento 357

Proposta di regolamento

Articolo 43 – punto 6 – lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) sostenendo l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione adeguate all'età e attente alla dimensione di genere, nonché l'elaborazione di programmi, strumenti e materiali educativi e di intervento, accordando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, al fine di migliorare l'alfabetizzazione digitale tra gli utenti e di dotare i bambini e gli adulti, compresi i genitori e gli educatori, di competenze adeguate per individuare eventuali comportamenti malevoli online, nonché di contribuire a garantire un uso sicuro di Internet da parte dei minori;

Emendamento 358

Proposta di regolamento

Articolo 43 – punto 6 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) agevolando l'elaborazione di raccomandazioni e orientamenti per i prestatori in materia di prevenzione e attenuazione degli abusi sessuali su minori, in particolare nello spazio digitale e tenendo conto degli sviluppi tecnologici;

Emendamento 359
Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza alle vittime, ***anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti;***

Emendamento

b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza ***e il sostegno*** alle vittime, ***tenendo conto della dimensione di genere e dell'età e agendo in modo da ridurre al minimo i rischi per le vittime, in particolare i bambini, in particolare:***

i) fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti e mettendo in contatto ricercatori e professionisti;

ii) mantenendo i contatti, per conto delle vittime, con le altre autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda il risarcimento e tutti gli altri programmi di sostegno alle vittime;

iii) indirizzando le vittime verso gli opportuni servizi nazionali di tutela dei minori e i servizi di assistenza legale a titolo gratuito;

iv) agevolando l'accesso a servizi di assistenza sanitaria qualificati, anche in relazione alla salute mentale e al sostegno psicologico;

v) sostenendo la collaborazione dei servizi di assistenza alle vittime ed elaborando migliori pratiche;

Emendamento 360

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) creando, mantenendo e gestendo la piattaforma europea online per la protezione dei minori istituita dall'articolo

Emendamento 361

Proposta di regolamento

Articolo 44 – titolo

Testo della Commissione

Banche dati **degli** indicatori

Emendamento

Banche dati **di hash e** indicatori
dell'Unione europea

Emendamento 362

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) indicatori pertinenti costituiti da identificatori digitali da usare per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, nei servizi di hosting e nei servizi di comunicazione interpersonale, generati dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;

Emendamento

a) indicatori pertinenti costituiti da identificatori digitali da usare per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, nei servizi di hosting e nei servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero**, generati dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;

Emendamento 363

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il Centro dell'UE genera gli indicatori di cui al paragrafo 2, lettera a), unicamente sulla base del materiale pedopornografico e dell'adescamento di minori identificati tali dalle autorità coordinatrici o dai giudici o altre autorità indipendenti degli Stati membri, trasmessigli dalle autorità coordinatrici a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

Il Centro dell'UE genera gli indicatori di cui al paragrafo 2, lettera a), unicamente sulla base del materiale pedopornografico e dell'adescamento di minori identificati tali dalle autorità coordinatrici o dai giudici o altre autorità indipendenti degli Stati membri **soggette a convalida giudiziaria**, trasmessigli dalle autorità coordinatrici a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera

a).

Emendamento 364

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Il Centro dell'UE garantisce, mediante tutti i mezzi tecnici disponibili, che le banche dati degli indicatori siano sicure e che il contenuto non possa essere modificato da nessun altro attore.*

Emendamento 365

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Centro dell'UE istituisce una banca dati delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e valutate e trattate in conformità dell'articolo 48, e provvede alla sua manutenzione e al suo funzionamento.

1. Il Centro dell'UE istituisce una banca dati delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e valutate e trattate in conformità dell'articolo 48, e provvede alla sua manutenzione e al suo funzionamento.

Emendamento 366

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *se il Centro dell'UE giudica la segnalazione manifestamente infondata, i motivi e la data e l'ora di invio dell'informazione al prestatore in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2;*

soppresso

Emendamento 367

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se il Centro dell'UE giudica la segnalazione manifestamente infondata, tutti i dati sono anonimizzati e, nel caso di video o immagini, sono conservati solo un valore di hash crittografico del file segnalato, i motivi e la data e l'ora in cui il prestatore è stato informato a norma dell'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 368

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e ai prestatori di servizi di accesso a internet alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione o di blocco emessi nei loro confronti a norma **dell'articolo 7 o 16**. **Esso** provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione o di blocco interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.

2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e ai prestatori di servizi di accesso a internet alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, **paragrafo 1, lettere a) e b)**, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione o di blocco emessi nei loro confronti a norma **degli articoli 5 bis, 7 e 16**. **Il Centro dell'UE** provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione o di blocco interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.

Emendamento 369

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol alla banca dati delle segnalazioni di cui all'articolo 45, se e per quanto necessario all'assolvimento dei suoi compiti di assistenza alle indagini su **presunti** reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento

5. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol alla banca dati delle segnalazioni **che ha giudicato fondate** di cui all'articolo 45, se e per quanto necessario all'assolvimento dei suoi compiti di assistenza alle indagini su reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento 370

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Il Centro dell'UE valuta la richiesta con diligenza e consente l'accesso solo se lo giudica necessario e proporzionato allo scopo specificato.

Emendamento

Il Centro dell'UE valuta la richiesta con diligenza **caso per caso** e consente l'accesso solo se lo giudica necessario e proporzionato allo scopo specificato **e conformemente al diritto dell'Unione. Se giudica che la richiesta di accesso di Europol sia necessaria e proporzionata, trasmette i dati pertinenti a Europol attraverso uno strumento di comunicazione disponibile per lo scambio sicuro, quale l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA).**

Emendamento 371

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il Centro dell'UE provvede affinché i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto **di** garanzie tecniche e organizzative **adeguate**. Dette garanzie devono segnatamente assicurare che

Emendamento

8. Il Centro dell'UE provvede affinché i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto **delle** garanzie tecniche e organizzative **più all'avanguardia che garantiscono una vigilanza efficace**. Dette

possano accedere ai dati e trattarli soltanto persone debitamente autorizzate e per le finalità per cui sono autorizzate, e che il livello di sicurezza sia elevato. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.

garanzie devono segnatamente assicurare che possano accedere ai dati e trattarli soltanto persone debitamente autorizzate e per le finalità per cui sono autorizzate, e che il livello di sicurezza sia elevato. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.

Emendamento 372

Proposta di regolamento Articolo 47 – lettera d

Testo della Commissione

d) *all'*accesso alle banche dati di cui agli articoli 44 e 45, *comprese le modalità di accesso di cui* all'articolo 46, paragrafi da 1 a 5, al contenuto, al trattamento e alla valutazione delle richieste *di cui* *all'*articolo 46, paragrafo 6, alle questioni procedurali connesse a queste richieste e alle misure necessarie *di cui* *all'*articolo 46, paragrafo 6;

Emendamento

d) *alle modalità di* accesso alle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 *conformemente* all'articolo 46, paragrafi da 1 a 5, al contenuto, al trattamento e alla valutazione delle richieste *a norma dell'*articolo 46, paragrafo 6, alle questioni procedurali connesse a queste richieste e alle misure necessarie *a norma dell'*articolo 46, paragrafo 6;

Emendamento 373

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano *manifestamente* infondate o *debbano essere inoltrate*.

Emendamento

1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente *e accuratamente* le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale *indipendenti dal numero* a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano infondate o *meno*.

Emendamento 374

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se giudica la segnalazione **manifestamente** infondata, il Centro dell'UE ne informa il prestatore che l'ha trasmessa, specificando i motivi per cui la giudica infondata.

Emendamento

2. Se giudica la segnalazione infondata, il Centro dell'UE ne informa il prestatore che l'ha trasmessa, specificando i motivi per cui la giudica infondata.

Emendamento 375

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Se non giudica la segnalazione **manifestamente** infondata, il Centro dell'UE la inoltra, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol e alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori cui si riferisce la segnalazione.

Emendamento

Se, **dopo un'approfondita valutazione giuridica e fattuale**, non giudica la segnalazione infondata, il Centro dell'UE la inoltra, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol e alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori cui si riferisce la segnalazione.

Emendamento 376

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ove non sia possibile determinare con sufficiente certezza detta o dette autorità di contrasto competenti, il Centro dell'UE inoltra la segnalazione, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol per ulteriore analisi e successivo deferimento a opera del medesimo alla o alle autorità di contrasto competenti.

Emendamento

Ove non sia possibile determinare con sufficiente certezza detta o dette autorità di contrasto competenti **tramite un'approfondita valutazione fattuale**, il Centro dell'UE inoltra la segnalazione, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol per ulteriore analisi e successivo deferimento a opera del medesimo alla o alle autorità di contrasto competenti.

Emendamento 377

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I periodi di cui al **primo comma**, lettere a) e b), sono quelli precisati nella richiesta dell'autorità di contrasto competente al Centro dell'UE, purché siano limitati a quanto necessario **per evitare ingerenze nelle attività pertinenti e non superino i 18 mesi.**

Emendamento

7. I periodi di cui al **paragrafo 6**, lettere a) e b), sono quelli precisati nella richiesta dell'autorità di contrasto competente al Centro dell'UE, purché siano limitati a quanto necessario **e proporzionato per salvaguardare le attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori in un caso specifico. Tali periodi non superano in ogni caso i 12 mesi.**

Emendamento 378

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni nei servizi di hosting **mirate alla diffusione di** materiale pedopornografico **accessibile al pubblico**, applicando i pertinenti indicatori della banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), nelle situazioni seguenti:

Emendamento

1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni **dei contenuti accessibili al pubblico** nei servizi di hosting **per individuare** materiale pedopornografico, applicando i pertinenti indicatori della banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) e b), nelle situazioni seguenti:

Emendamento 379

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) in modo proattivo e di propria iniziativa per il materiale pedopornografico noto. Il comitato europeo per la protezione dei dati formula

orientamenti sulla conformità delle tecnologie esistenti e future utilizzate a tale scopo al regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 380

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Le tecnologie utilizzate dal Centro dell'UE per effettuare le ispezioni di cui al paragrafo 1 sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3.*

Emendamento 381

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il Centro dell'UE **ha facoltà di notificare** ai prestatori di servizi di hosting, dopo aver realizzato le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso, a titolo volontario.

Il Centro dell'UE **notifica** ai prestatori di servizi di hosting, dopo aver realizzato le ispezioni di cui al paragrafo 1, **lettere a) e b)**, la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso, a titolo volontario.

Emendamento 382

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo aver realizzato le ispezioni di cui al paragrafo 1, lettera b bis), il Centro dell'UE informa l'autorità coordinatrice competente la quale chiede al prestatore di rimuovere o disabilitare l'accesso a tale elemento o a tali elementi a norma

dell'articolo 32 o chiede un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14.

Emendamento 383

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Se richiesto da un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori, il Centro dell'UE non procede **alla notifica per il tempo necessario a evitare dette ingerenze, ma non oltre i 18 mesi.***

Emendamento

3. *Se **necessario e proporzionato per salvaguardare le** attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori **in un caso specifico e su richiesta di un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro**, il Centro dell'UE non procede **conformemente al paragrafo 2. La mancata presentazione della notifica non può in ogni caso superare i 12 mesi.***

Emendamento 384

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento

Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1. **Il Centro dell'UE mette a disposizione gli strumenti, le tecnologie e le migliori pratiche pertinenti per l'attuazione delle misure di mitigazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Il Centro dell'UE mette a disposizione del pubblico le informazioni pertinenti relative alla messa a disposizione di tali tecnologie o strumenti,**

compresi i nomi dei fabbricanti delle tecnologie.

Emendamento 385

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede **il parere** del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

Emendamento

Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede **i pareri** del suo comitato tecnologico e del **forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti, e, attraverso la Commissione, il parere del comitato europeo per la protezione dei dati**. Il comitato tecnologico, **il forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti** e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. **Se si discosta in misura sostanziale da tali pareri, il Centro dell'UE ne informa, se del caso, il comitato tecnologico, il forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti o il comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione, specificando i punti e i principali motivi di divergenza.**

Emendamento 386

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il Centro dell'UE raccoglie,

Emendamento

2. Il Centro dell'UE raccoglie,

registra, analizza e mette a disposizione informazioni pertinenti, obiettive, affidabili e comparabili sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, tra cui:

registra, **aggrega**, analizza e mette **proattivamente** a disposizione informazioni pertinenti, obiettive, affidabili e comparabili sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, tra cui:

Emendamento 387

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e organizzazioni della società civile.

Emendamento

c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca, **hotline, linee telefoniche di assistenza** e organizzazioni della società civile.

Emendamento 388

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) informazioni ottenute nell'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, per quanto riguarda l'assistenza e il sostegno alle vittime.

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente

3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente

regolamento, il Centro dell'UE svolge ricerche, indagini e studi, vi partecipa o li promuove di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione.

regolamento, il Centro dell'UE svolge ricerche, indagini e studi, vi partecipa o li promuove di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. ***I risultati delle ricerche, delle indagini e degli studi di cui al presente paragrafo, e relativa analisi, sono resi pubblici.***

Emendamento 390

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il Centro dell'UE sostiene gli Stati membri e le autorità coordinatrici nello svolgimento delle ricerche, tenendo conto dell'età, del genere, dei gruppi vulnerabili e delle specificità nazionali. Le conoscenze raccolte fungono da strumento per elaborare metodi di prevenzione adattati e attuati dalle autorità coordinatrici in ciascuno Stato membro.

Emendamento 391

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il Centro dell'UE fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 e ***le informazioni ricavate dalle ricerche, dalle indagini e dagli studi di cui al paragrafo 3, e relativa analisi,*** e i suoi pareri sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alle autorità coordinatrici, ad altre autorità competenti e altre autorità

4. Il Centro dell'UE fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 e i suoi pareri sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alle autorità coordinatrici, ad altre autorità competenti e altre autorità pubbliche degli Stati membri, di propria iniziativa o su richiesta di dette autorità. Il Centro dell'UE può rendere

pubbliche degli Stati membri, di propria iniziativa o su richiesta di dette autorità. Il Centro dell'UE può rendere pubbliche queste informazioni, se del caso.

pubbliche queste informazioni, se del caso.

Emendamento 392

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con le organizzazioni della società civile **e con i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale** al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.

Emendamento

5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo **e la cooperazione** con le organizzazioni della società civile, **le hotline, le linee telefoniche di assistenza, le autorità pubbliche e con i pertinenti servizi della società dell'informazione** al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso. **Le campagne di comunicazione sono facilmente comprensibili e accessibili a tutti i minori, alle loro famiglie e agli educatori nell'ambito dell'istruzione formale e non formale nell'Unione e sono intese a migliorare l'alfabetizzazione digitale e a garantire un ambiente digitale sicuro per i minori. Le campagne di comunicazione tengono conto della dimensione di genere del reato e dei contributi del forum consultivo sui diritti delle vittime e i sopravvissuti.**

Emendamento 393

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il Centro dell'UE sostiene lo sviluppo di tecnologie per rilevare la diffusione di materiale sessuale su minori

online, tenendo conto delle prescrizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e le mette a disposizione dei pertinenti servizi della società dell'informazione, a titolo gratuito e in formato open source. Il Centro dell'UE mette a disposizione del pubblico le informazioni pertinenti relative al supporto fornito, compresi i nomi dei fabbricanti delle tecnologie.

Emendamento 394

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Esso provvede affinché i dati personali siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto **di** garanzie tecniche e organizzative **adeguate**. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati personali siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati personali siano cancellati non appena non siano più strettamente necessari per le finalità applicabili. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.

Emendamento

4. Esso provvede affinché i dati personali siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto **delle** garanzie tecniche e organizzative **più all'avanguardia. Si applicano, di conseguenza, i requisiti in materia di sicurezza dei dati di cui all'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725, all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 603/2013.** Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati personali siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati personali siano cancellati non appena non siano più strettamente necessari per le finalità applicabili. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.

Emendamento 395

Proposta di regolamento Articolo 51 bis (nuovo)

Articolo 51 bis

Registrazione

- 1. Il Centro dell'UE dispone che siano registrati, in relazione ai compiti svolti a norma del presente regolamento, almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione.**
- 2. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni e, nella misura del possibile, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati, nonché di stabilire l'identità dei destinatari di tali dati.**
- 3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento e dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali.**
- 4. Su richiesta, il Centro dell'UE mette le registrazioni a disposizione della pertinente autorità di controllo della protezione dei dati.**

Emendamento 396

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4**

4. Quando funzionari di contatto sono distaccati presso il Centro dell'UE, quest'ultimo provvede ai costi per la messa a disposizione dei locali necessari nell'edificio e di un sostegno adeguato a detti funzionari per l'assolvimento dei loro compiti. Tutti gli altri costi inerenti alla designazione dei funzionari di contatto e all'assolvimento dei loro compiti sono a

4. I costi inerenti alla designazione dei funzionari di contatto e all'assolvimento dei loro compiti sono a carico dell'autorità coordinatrice che li ha designati. Quando funzionari di contatto sono distaccati presso il Centro dell'UE, quest'ultimo provvede ai costi relativi allo spazio per uffici nell'edificio e alla fornitura di attrezzature adeguate per l'assolvimento

carico dell'autorità coordinatrice che li ha designati.

dei loro compiti.

Emendamento 397

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Europol *e il* Centro dell'UE *si consentono reciprocamente il più ampio* accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, se necessario per l'assolvimento dei *rispettivi* compiti e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che disciplinano *detto accesso*.

Emendamento

Europol *fornisce al* Centro dell'UE accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, se *ritenuto strettamente* necessario per l'assolvimento dei compiti *del Centro dell'UE* e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che *lo* disciplinano. *L'accesso ai dati personali trattati nei sistemi di informazione di Europol è concesso solo caso per caso, previa presentazione di una richiesta esplicita e motivata che documenti lo scopo specifico. Europol è tenuto a valutare attentamente tali richieste e a trasmettere i dati personali al Centro dell'UE solo se strettamente necessario e proporzionato allo scopo specificato.*

Il Centro dell'UE fornisce a Europol accesso alle informazioni pertinenti, se ritenuto strettamente necessario per l'assolvimento dei compiti di Europol. L'accesso ai dati personali trattati nei sistemi di informazione del Centro dell'UE è concesso solo caso per caso, previa presentazione di una richiesta esplicita e motivata che documenti lo scopo specifico. Il Centro dell'UE è tenuto a valutare attentamente tali richieste e a trasmettere i dati personali a Europol solo se strettamente necessario e proporzionato allo scopo specificato.

Tale accesso e la successiva trasmissione dei dati personali hanno luogo attraverso uno strumento disponibile di comunicazione per lo scambio sicuro, quale l'applicazione di rete per lo scambio

sicuro di informazioni (SIENA).

Emendamento 398

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo funzioni amministrative con Europol, comprese le funzioni di gestione del personale e quelle relative alle tecnologie dell'informazione e all'esecuzione del bilancio.

Emendamento

soppresso

Emendamento 399

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le modalità di cooperazione e di lavoro sono stabilite in un protocollo d'intesa.

Emendamento

3. Le modalità di cooperazione e di lavoro sono stabilite in un protocollo d'intesa ***accessibile al pubblico***.

Emendamento 400

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE ***può cooperare*** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche.

Emendamento

1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE ***coopera*** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ***e al sostegno alle vittime***, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche ***che***

agiscono nel pubblico interesse e le organizzazioni di professionisti del settore.

Emendamento 401

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Centro dell'UE può concludere protocolli d'intesa con le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che stabiliscono le modalità di cooperazione.

Emendamento

2. Il Centro dell'UE può concludere protocolli d'intesa ***accessibili al pubblico*** con le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che stabiliscono le modalità di cooperazione.

Emendamento 402

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il Centro dell'UE coopera con altre organizzazioni e organismi che svolgono, in altre giurisdizioni, funzioni analoghe sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online e al sostegno alle vittime, nonché al fine di evitare la potenziale duplicazione degli obblighi di segnalazione che incombono ai prestatori.

Emendamento 403

Proposta di regolamento Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 54 bis

Istituzione di una piattaforma europea online per la protezione dei minori

1. Il Centro dell'UE crea, mantiene e

gestisce una piattaforma online per la presentazione di informazioni sulle hotline e le linee telefoniche di assistenza degli Stati membri ("piattaforma per la protezione dei minori"). Tale piattaforma può essere utilizzata anche per la promozione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione. La piattaforma è accessibile 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana in tutte le lingue dell'Unione ed è adatta ai minori, adeguata all'età e accessibile.

2. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero fanno riferimento alla piattaforma, se del caso per l'adempimento dei loro compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c quater), del presente regolamento.

Emendamento 404

Proposta di regolamento Articolo 55 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) un forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti, che svolge i compiti di cui all'articolo 66 bis;

Emendamento 405

Proposta di regolamento Articolo 55 – lettera d ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) un responsabile dei diritti fondamentali, che svolge i compiti di cui all'articolo 66 ter.

Emendamento 406

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

All'atto della nomina dei membri che compongono tali organi, tutte le parti interessate si prefiggono un'adeguata rappresentanza di genere.

Emendamento 407

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro **e da due rappresentanti** della Commissione, tutti con diritto di voto.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da **un rappresentante** della Commissione **e da un rappresentante indipendente designato dal Parlamento europeo**, tutti con diritto di voto.

Emendamento 408

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fa parte del consiglio di amministrazione anche un osservatore esperto indipendente designato dal Parlamento europeo, senza diritto di voto.

soppresso

Emendamento 409

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un membro del forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti

istituito dall'articolo 66 bis partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore, senza diritto di voto.

Il comitato tecnologico designa un rappresentante ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione per le materie connesse alle tecnologie.

Emendamento 410

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in sua assenza.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 411

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di lotta contro l'abuso sessuale su minori, tenendo conto delle *pertinenti* competenze *di gestione, amministrative e di bilancio*. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti *si adoperano per conseguire una rappresentanza* di genere *equilibrata* nel consiglio di

Emendamento

4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di *prevenzione e* lotta contro l'abuso sessuale su minori *e sostegno alle vittime*, tenendo conto delle *loro* competenze *ed esperienze professionali pregresse*. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti *garantiscono il conseguimento dell'equilibrio* di genere

amministrazione.

nel consiglio di amministrazione.

Emendamento 412

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il mandato dei membri e relativi supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

Emendamento

5. Il mandato dei membri e relativi supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ***una volta***.

Emendamento 413

Proposta di regolamento Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione

Funzioni del consiglio di amministrazione

Emendamento

Compiti del consiglio di amministrazione

Emendamento 414

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) impartisce orientamenti generali per le attività del Centro dell'UE;

Emendamento

soppresso

Emendamento 415

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) adotta il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 66 quinquies prima che venga trasmesso alla Commissione per parere;

Emendamento 416

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) adotta, dopo aver chiesto il parere della Commissione e del Parlamento europeo, e a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto a norma dell'articolo 56 per l'anno successivo, il documento unico di programmazione dell'agenzia e ogni altra versione aggiornata del documento;

Emendamento 417

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale del Centro dell'UE e svolge altri compiti riguardanti il bilancio del Centro;

Emendamento 418

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a quinquies) valuta e adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, una relazione annuale di attività consolidata sulle attività del Centro dell'UE, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che gli spettano, e la trasmette entro il 1° luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;

Emendamento 419

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a sexies) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie con altre agenzie e organismi decentrati dell'Unione, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno;

Emendamento 420

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a septies) esercita, nei confronti del personale del Centro dell'UE, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione^{1 bis} ("poteri di autorità investita del potere di nomina");

^{1 bis} Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag.

1).

Emendamento 421

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a octies) adotta idonee disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;

Emendamento 422

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a nonies) nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l'articolo 65;

Emendamento 423

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a decies) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni di contabile;

Emendamento 424

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a undecies) adotta le regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE;

Emendamento 425

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a duodecies) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Centro dell'UE;

Emendamento 426

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a terdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a terdecies) nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725;

Emendamento 427

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a quaterdecies) adotta orientamenti interni che specificano le procedure di trattamento delle informazioni in conformità dell'articolo 51;

Emendamento 428

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato tecnologico e di altro gruppo consultivo che possa istituire, e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interesse dei suoi membri;

Emendamento

c) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato tecnologico, ***del forum consultivo sui diritti delle vittime e dei sopravvissuti*** e di ***qualsiasi*** altro gruppo consultivo che possa istituire, e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interesse dei suoi membri;

Emendamento 429

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) adotta la valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo di cui all'articolo 61, paragrafo 2;

Emendamento

soppresso

Emendamento 430

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) nomina i membri del comitato tecnologico e di altro gruppo consultivo che possa istituire;

Emendamento

f) nomina i membri del comitato tecnologico, ***del forum consultivo delle vittime*** e di ***qualsiasi*** altro gruppo consultivo che possa istituire;

Emendamento 431

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) designa il responsabile dei diritti fondamentali, di cui all'articolo 66 ter;

Emendamento 432

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) consulta il Forum consultivo per i diritti delle vittime e dei sopravvissuti relativamente agli obblighi di cui alle lettere a bis) e h) del presente articolo.

Emendamento 433

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) autorizza la conclusione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 53, paragrafo 3, e all'articolo 54, paragrafo 2.

Emendamento 434

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Con riguardo ai poteri di cui al paragrafo 2, lettere a septies) e a octies), del presente articolo, il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che

delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Emendamento 435

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. In circostanze eccezionali il consiglio di amministrazione può decidere di sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Emendamento 436

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di *impedimento di quest'ultimo*.

Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di *necessità*.

Emendamento 437

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno *due* riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi

3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno *quattro* riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi

membri.

membri.

Emendamento 438

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante.

Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante ***per questioni relative a uno specifico punto al proprio ordine del giorno.***

Emendamento 439

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni membro ha diritto a un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto.

Emendamento

2. Ogni membro, ***inclusi il presidente e il vicepresidente***, ha diritto a un voto. In assenza di un membro, il ***membro*** supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto.

Emendamento 440

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da ***due*** altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, ***e*** da due rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche

Emendamento

Il comitato esecutivo è ***equilibrato sotto il profilo del genere ed*** è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da ***tre*** altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, da due rappresentanti della Commissione ***e dal rappresentante indipendente del***

presidente del comitato esecutivo.

Parlamento europeo presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. ***Tutte le parti garantiscono il conseguimento dell'equilibrio di genere tra uomini e donne nel comitato esecutivo.***

Emendamento 441

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

Emendamento

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. ***Il comitato esecutivo può invitare altri osservatori a partecipare alle sue riunioni.***

Emendamento 442

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni. ***Nei 12 mesi che precedono la fine del mandato quadriennale del presidente e dei cinque membri del comitato esecutivo, il consiglio di amministrazione o un comitato più ristretto scelto tra i suoi membri, comprendente un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento dei membri del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide future del Centro dell'UE. Sulla base della valutazione, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato di detti membri una sola volta.***

Emendamento

2. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni.

Emendamento 443

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

- 1.** *Il comitato esecutivo è competente per la pianificazione generale e l'esecuzione dei compiti conferiti al Centro dell'UE ai sensi dell'articolo 43. Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni del Centro dell'UE, salvo le decisioni prese dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 57.*
- soppresso**

Emendamento 444

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

- 2.** Il comitato esecutivo svolge *inoltre* i compiti seguenti:
- 2.** Il comitato esecutivo svolge i compiti seguenti:

Emendamento 445

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

- a)** *entro il 30 novembre di ogni anno adotta, su proposta del direttore esecutivo, il progetto di documento unico di programmazione e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, lo trasmette per informazione, unitamente a nuove versioni aggiornate, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;*
- soppresso**

Emendamento 446

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) adotta il progetto di bilancio annuale del Centro dell'UE ed esercita altre funzioni relative al bilancio del Centro dell'UE;

soppresso

Emendamento 447

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) valuta e adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività del Centro dell'UE, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che gli spettano, e la trasmette entro il 1° luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;

soppresso

Emendamento 448

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno;

soppresso

Emendamento 449

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) esercita, nei confronti del personale del Centro dell'UE, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione⁵¹ ("poteri di autorità investita del potere di nomina");

soppresso

⁵¹ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Emendamento 450

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) adotta idonee disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;

soppresso

Emendamento 451

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l'articolo 65;

soppresso

Emendamento 452

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione ed è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, e opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

soppresso

Emendamento 453

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) adotta le regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE;

soppresso

Emendamento 454

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne del Centro dell'UE;

soppresso

Emendamento 455

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) nomina un responsabile della protezione dei dati; **soppresso**

Emendamento 456

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) adotta orientamenti interni che specificano le procedure di trattamento delle informazioni in conformità dell'articolo 51, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati; **soppresso**

Emendamento 457

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) autorizza la conclusione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 53, paragrafo 3, e all'articolo 54, paragrafo 2. **soppresso**

Emendamento 458

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera p bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

p bis) delibera sulle questioni previste dalle regole finanziarie adottate a norma dell'articolo 68 e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del

presente regolamento;

Emendamento 459

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera p ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

p ter) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite all'articolo 64, monitora e sorveglia l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

Emendamento 460

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Con riguardo ai poteri di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), il comitato esecutivo adotta, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

soppresso

Emendamento 461

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In circostanze eccezionali il

soppresso

comitato esecutivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e i poteri da questo subdelegati ed esercitarli direttamente ovvero delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Emendamento 462

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I rappresentanti della Commissione hanno diritto di voto ogni volta che sono discusse e decise questioni relative all'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a l) e lettera p). Ai fini delle decisioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere f) e g), i rappresentanti della Commissione hanno diritto a un voto ciascuno. Le decisioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere da b) a e) e da h) a l) e lettera p), possono essere adottate soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini delle decisioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), il consenso dei rappresentanti della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale del Centro dell'UE.

Emendamento

soppresso

Emendamento 463

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo,

il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

Emendamento 464

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 465

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al **comitato esecutivo** previa consultazione della Commissione;

Emendamento

d) preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al **consiglio di amministrazione** previa consultazione della Commissione;

Emendamento 466

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

e) attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al **comitato esecutivo**;

Emendamento

e) attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al **consiglio di amministrazione**;

Emendamento 467

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) attuare l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere in tutti i settori, compresa la stesura di un piano d'azione sulla parità di genere;

Emendamento 468

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE e presentarla al **comitato esecutivo** per valutazione e adozione;

f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE, ***che includa le attività del comitato tecnologico e del forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti***, e presentarla al **consiglio di amministrazione** per valutazione e adozione;

Emendamento 469

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) mettere a punto un piano di azione che dia seguito alle conclusioni delle valutazioni e dei rapporti di audit interno e esterno e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO), e riferire due volte l'anno alla Commissione sui progressi compiuti e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;

g) mettere a punto un piano di azione che dia seguito alle conclusioni delle valutazioni e dei rapporti di audit interno e esterno e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO), e riferire due volte l'anno alla Commissione ***e al Parlamento europeo*** sui progressi compiuti e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;

Emendamento 470

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione

i) preparare una strategia antifrode, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno per conto del Centro dell'UE, e presentarle al **comitato esecutivo** per approvazione;

Emendamento

i) preparare una strategia antifrode, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno per conto del Centro dell'UE, e presentarle al **consiglio di amministrazione** per approvazione;

Emendamento 471

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera m

Testo della Commissione

m) attuare il programma di lavoro annuale del Centro dell'UE sotto il controllo del **comitato esecutivo**;

Emendamento

m) attuare il programma di lavoro annuale del Centro dell'UE sotto il controllo del **consiglio di amministrazione**;

Emendamento 472

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera p bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

p bis) autorizzare la conclusione di protocolli d'intesa diversi da quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 3, e all'articolo 54, paragrafo 2, dopo averne informato il consiglio di amministrazione.

Emendamento 473

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di collocare uno o più membri del personale in un altro Stato membro di modo che i compiti del Centro dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza. Prima di decidere di insediare un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione deve basarsi su un'analisi costi-benefici adeguata che ne dimostri in particolare il valore aggiunto e precisi l'ambito delle attività da svolgere presso l'ufficio locale, in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative del Centro dell'UE. Può essere concluso un accordo di sede con lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

Emendamento

5. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di collocare uno o più membri del personale in un altro Stato membro di modo che i compiti del Centro dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza ***secondo i principi di buona governance***. Prima di decidere di insediare un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione deve basarsi su un'analisi costi-benefici adeguata che ne dimostri in particolare il valore aggiunto e precisi l'ambito delle attività da svolgere presso l'ufficio locale, in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative del Centro dell'UE. Può essere concluso un accordo di sede con lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

Emendamento 474

**Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo è nominato dal ***comitato esecutivo*** che lo sceglie tra una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato dal ***consiglio di amministrazione*** che lo sceglie tra una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

Prima della nomina, i candidati proposti dalla Commissione sono invitati a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

A seguito di tali dichiarazioni il Parlamento europeo adotta un parere nel

quale espone la sua opinione e può esprimere una preferenza per un candidato.

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo di comune accordo con il Parlamento europeo.

Emendamento 475

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, il Centro dell'UE è rappresentato dal presidente del *comitato esecutivo*.

Emendamento

3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, il Centro dell'UE è rappresentato dal presidente del *consiglio di amministrazione*.

Emendamento 476

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. *Sei mesi prima che scada il mandato del direttore esecutivo, la Commissione svolge una valutazione che tiene conto del rendimento del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide future del Centro dell'UE.*

Emendamento

4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni.

Emendamento 477

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Su proposta della Commissione *che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3*, il *comitato esecutivo* può

Emendamento

5. Su proposta della Commissione, il *consiglio di amministrazione* può prorogare il mandato del direttore

prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta, per non più di cinque anni.

esecutivo una volta, per non più di cinque anni.

Emendamento 478

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non **può partecipare** a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto allo scadere del termine complessivo.

Emendamento

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non **partecipa** a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto allo scadere del termine complessivo.

Emendamento 479

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il direttore esecutivo può essere dichiarato dimissionario soltanto in virtù di una decisione del **comitato esecutivo** su proposta della Commissione.

Emendamento

7. Il direttore esecutivo può essere dichiarato dimissionario soltanto in virtù di una decisione del **consiglio di amministrazione** su proposta della Commissione.

Emendamento 480

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il **comitato esecutivo** decide della nomina, proroga del mandato e revoca del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Emendamento

8. Il **consiglio di amministrazione** decide della nomina, proroga del mandato e revoca del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Emendamento 481

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.

Emendamento

1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici ***nell'ambito di tutte le questioni legate alle tecnologie pertinenti ai fini del presente regolamento*** nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza ***e nel rispetto dell'equilibrio di genere***, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.

Emendamento 482

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il membro che non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare ***il*** membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

Emendamento

4. Il membro che non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare ***la nomina del*** membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

Emendamento 483

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il mandato dei membri del comitato tecnologico è di quattro anni. Il mandato è

Emendamento

5. Il mandato dei membri del comitato tecnologico è di quattro anni. Il mandato è

rinnovabile una sola volta.

rinnovabile una sola volta. *Alla scadenza del mandato i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo della loro nomina. Un membro che si dimetta prima della scadenza del suo mandato è sostituito per la durata restante del mandato da un membro nominato dal consiglio di amministrazione.*

Emendamento 484

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) introduce un processo periodico di revisione e segnalazione per valutare e condividere le competenze sulle innovazioni e sugli sviluppi tecnologici più recenti relativi alle tecnologie di rilevazione.

Emendamento 485

Proposta di regolamento

Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 66 bis

Istituzione e compiti del forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti

1. Il Centro dell'UE istituisce un forum consultivo che lo assiste fornendogli una consulenza indipendente sulle questioni relative alle vittime. Il forum consultivo agisce su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore esecutivo.

2. Il forum consultivo è composto di un massimo di quindici membri. I membri del forum consultivo sono nominati tra le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, nonché tra i rappresentanti di organizzazioni che

agiscono nell'interesse pubblico contro l'abuso sessuale su minori e che rappresentano e promuovono i diritti delle vittime e dei sopravvissuti. I membri sono nominati dal consiglio di amministrazione in considerazione della loro esperienza personale, ove applicabile, della loro competenza e del loro ambito di lavoro a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.

3. Le procedure concernenti la nomina dei membri del forum consultivo e il relativo funzionamento sono precisate nel regolamento interno del consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche.

4. I membri del forum consultivo sono indipendenti e agiscono nell'interesse pubblico. L'elenco dei membri del forum è reso pubblico e il Centro dell'UE lo tiene aggiornato sul suo sito web.

5. Il membro che non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la nomina del membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

6. Il mandato dei membri del forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo della loro nomina. Un membro che si dimetta prima della scadenza del suo mandato è sostituito per la durata restante del mandato da un membro nominato dal consiglio di amministrazione.

7. Il forum consultivo:

- a) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo su tutte le questioni inerenti alle vittime;*
- b) contribuisce alla strategia di comunicazione del Centro dell'UE di cui all'articolo 50, paragrafo 5;*
- c) fornisce il proprio parere sulle tecnologie utilizzate per rilevare l'abuso sessuale su minori online, in relazione alla loro rilevanza per le condizioni in cui è perpetrato l'abuso sessuale su minori;*
- d) mantiene un dialogo aperto con il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo su tutte le questioni relative alle vittime, in particolare sulla tutela dei diritti delle vittime;*
- e) mette a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze per prevenire e combattere gli abusi sessuali su minori e prestare assistenza e sostegno alle vittime.*

Emendamento 486

Proposta di regolamento Articolo 66 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 66 ter

Responsabile dei diritti fondamentali

1. Il consiglio di amministrazione designa un responsabile dei diritti fondamentali a partire da una rosa di tre candidati proposta dal direttore esecutivo. Il responsabile dei diritti fondamentali può essere un membro del personale del Centro dell'UE che ha ricevuto una specifica formazione su normativa e prassi in materia di diritti fondamentali.

2. Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i seguenti compiti:

a) contribuisce alla strategia in materia di diritti fondamentali del Centro dell'UE e

al relativo piano d'azione, anche formulando raccomandazioni volte a migliorarli;

b) monitora il rispetto dei diritti fondamentali da parte del Centro dell'UE, anche svolgendo indagini su qualsiasi sua attività;

c) promuove il rispetto dei diritti fondamentali da parte del Centro dell'UE durante lo svolgimento dei suoi compiti;

d) fornisce consulenza al Centro dell'UE, ove lo ritenga necessario o su richiesta, su qualsiasi attività del Centro dell'UE senza impedire o ritardare tali attività;

e) formula pareri non vincolanti sugli accordi di lavoro;

g) informa il direttore esecutivo in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività del Centro dell'UE;

h) svolge qualsiasi altro compito, ove previsto dal presente regolamento.

3. Il Centro dell'UE garantisce che il responsabile dei diritti fondamentali non riceva alcuna istruzione in merito all'esercizio dei suoi compiti e sia in grado di agire in modo autonomo. Il responsabile dei diritti fondamentali dispone di risorse sufficienti e adeguate, necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

4. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce direttamente al direttore esecutivo e prepara relazioni annuali sulle sue attività, compreso il livello di rispetto dei diritti fondamentali da parte delle attività del Centro dell'UE. Tali relazioni sono messe a disposizione del consiglio di amministrazione e una sintesi significativa è resa pubblica.

5. Il responsabile dei diritti fondamentali ha accesso a tutte le opportune informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le

attività del Centro dell'UE.

Emendamento 487

**Proposta di regolamento
Articolo 66 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 66 quater

Bilancio

- 1. Tutte le entrate e le spese del Centro dell'UE devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio del Centro dell'UE, che deve risultare in pareggio.*
- 2. Fatte salve altre risorse, le entrate del Centro dell'UE comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione.*
- 3. Il Centro dell'UE può ricevere finanziamenti dall'Unione, nella forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc in conformità delle sue regole finanziarie di cui all'articolo 68 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.*
- 4. Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio, incluse le spese di esercizio del comitato tecnologico, del forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti e di qualsiasi altro gruppo consultivo che decida di istituire per perseguire i suoi scopi.*
- 5. Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti progetti su larga scala da realizzarsi su più esercizi possono essere ripartiti in più frazioni annue.*
- 6. Il bilancio rispetta il principio*

dell'integrazione della dimensione di genere e si attua la prassi del bilancio di genere.

Emendamento 488

Proposta di regolamento Articolo 66 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 66 quinquies

Documento unico di programmazione

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di documento unico di programmazione, contenente la programmazione pluriennale e annuale e l'insieme dei documenti elencati all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, previa consultazione del comitato tecnologico e del forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tenere conto di elementi del parere della Commissione, del comitato tecnologico o del forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti, il consiglio di amministrazione ne fornisce una giustificazione dettagliata. L'obbligo di fornire una giustificazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo quando viene consultato.

Il consiglio di amministrazione trasmette il progetto di documento unico di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il documento unico di programmazione

diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale o pluriennale comprende le informazioni relative alle ricerche, alle indagini e agli studi previsti dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 3.

3. Quando al Centro dell'UE è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse è aggiornata su base annuale. La programmazione strategica è aggiornata secondo necessità, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui

all'articolo 85.

5. I programmi di lavoro pluriennali e annuali sono elaborati conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715.

Emendamento 489

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo, comprensivo di una tabella dell'organico, e lo trasmette al *comitato esecutivo*.

Emendamento

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo, comprensivo di una tabella dell'organico ***e di un'analisi dell'impatto di genere, attuando l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere***, e lo trasmette al *consiglio di amministrazione*.

Emendamento 490

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di amministrazione adotta, sulla base del progetto di stato di previsione, un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 491

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese del Centro dell'UE, comprensivo di un progetto di tabella dell'organico.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 492

**Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Il **comitato esecutivo** adotta il bilancio del Centro dell'UE. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento

8. Il **consiglio di amministrazione** adotta il bilancio del Centro dell'UE **a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto**. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento 493

**Proposta di regolamento
Articolo 68 – comma 1**

Testo della Commissione

Le regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE sono adottate dal **comitato esecutivo** previa consultazione della Commissione. Dette regole si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 2019/715⁵² solo per esigenze specifiche di funzionamento del Centro dell'UE e previo accordo della Commissione.

Emendamento

Le regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE sono adottate dal **consiglio di amministrazione** previa consultazione della Commissione. Dette regole si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 2019/715⁵² solo per esigenze specifiche di funzionamento del Centro dell'UE e previo accordo della Commissione.

⁵² GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

⁵² GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

Emendamento 494

Proposta di regolamento Articolo 69

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 69

soppresso

Bilancio

- 1. Tutte le entrate e le spese del Centro dell'UE devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio del Centro dell'UE, che deve risultare in pareggio.**
- 2. Fatte salve altre risorse, le entrate del Centro dell'UE comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione.**
- 3. Il Centro dell'UE può ricevere finanziamenti dall'Unione, nella forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc in conformità delle sue regole finanziarie di cui all'articolo 68 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.**
- 4. Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.**
- 5. Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti progetti su larga scala da realizzarsi su più esercizi possono essere ripartiti in più frazioni annue.**

Emendamento 495

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al personale del Centro dell'UE, in particolare a quanti lavorano nei settori

3. Al personale del Centro dell'UE, in particolare a quanti lavorano nei settori

connessi alla rilevazione, segnalazione e rimozione di casi di abuso sessuale su minori online, è garantito l'accesso a servizi di consulenza e sostegno adeguati.

connessi alla rilevazione, segnalazione e rimozione di casi di abuso sessuale su minori online, è garantito l'accesso a servizi di consulenza e sostegno adeguati *e si provvede affinché venga soddisfatta qualsiasi altra loro esigenza fisica o sociopsicologica.*

Emendamento 496

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i prestatori di servizi di accesso a internet raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** e i prestatori di servizi di accesso a internet raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:

Emendamento 497

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

– il tasso di errore delle tecnologie applicate per rilevare ***l'abuso sessuale su minori online*** e le misure prese per prevenire o correggere eventuali errori;

Emendamento

– il tasso di errore delle tecnologie applicate per rilevare ***materiale pedopornografico, incluse le percentuali di falsi positivi e falsi negativi e di positivi e negativi confermati***, e le misure prese per prevenire o correggere eventuali errori;

Emendamento 498

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il numero di ordini di rimozione

Emendamento

b) il numero di ordini di rimozione

emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 14 e i tempi mediamente richiesti per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione;

emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 14 e i tempi mediamente richiesti, ***dal momento in cui il prestatore riceve l'ordine***, per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione;

Emendamento 499

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi;

Emendamento

c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico, ***ove possibile disaggregati per genere ed età***, che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi;

Emendamento 500

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i rischi maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online segnalati dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma ***dell'articolo 3***, o identificati grazie ad altre informazioni di cui dispone l'autorità coordinatrice;

Emendamento

b) i rischi maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online segnalati dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** a norma ***degli articoli 3 e 5***, o identificati grazie ad altre informazioni di cui dispone l'autorità coordinatrice;

Emendamento 501

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) un elenco dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale nei cui confronti l'autorità coordinatrice ha chiesto l'emissione di un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7;

Emendamento

c) un elenco dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** nei cui confronti l'autorità coordinatrice ha chiesto l'emissione di un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7;

Emendamento 502

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il numero di ordini di rilevazione emessi a norma dell'articolo 7, ripartito per prestatore e per tipo di **abuso sessuale su minori online**, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 8, paragrafo 3;

Emendamento

d) il numero di ordini di rilevazione emessi a norma dell'articolo 7, ripartito per prestatore e per tipo di **materiale pedopornografico**, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 8, paragrafo 3;

Emendamento 503

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, tempi richiesti per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;

Emendamento

f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, tempi richiesti per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione, **compreso il tempo impiegato dall'autorità coordinatrice per elaborare l'ordine**, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;

Emendamento 504

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) le misure adottate per quanto riguarda i programmi di prevenzione e assistenza alle vittime.

Emendamento 505

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso ai casi di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento. ***Sono raccolti in particolare dati sui punti seguenti:***

3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso ai casi di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento. ***I dati comprendono:***

Emendamento 506

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore di servizi di comunicazione interpersonale segnalante e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;

c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** segnalante e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;

Emendamento 507

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse a Europol a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, nonché il numero complessivo di richieste di accesso ricevute da Europol a norma dell'articolo 46, paragrafi 4 e 5, compreso il numero di tali richieste accolte e respinte dal Centro dell'UE;

Emendamento 508

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) il numero delle segnalazioni che il Centro dell'UE ha giudicato **manifestamente** infondate, di cui all'articolo 48, paragrafo 2;

e) il numero delle segnalazioni che il Centro dell'UE ha giudicato infondate, di cui all'articolo 48, paragrafo 2;

Emendamento 509

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) il numero di vittime di abuso sessuale su minori online assistite dal Centro dell'UE in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, e quante di queste vittime hanno chiesto assistenza con modalità a loro accessibili.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 510

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati memorizzati non possono contenere dati personali.

Emendamento

4. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** e i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati memorizzati non possono contenere dati personali.

Emendamento 511

**Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Detti prestatori provvedono affinché i dati siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati siano cancellati non appena non siano più necessari per quelle finalità. I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.

Emendamento

5. Detti prestatori provvedono affinché i dati siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati siano cancellati non appena non siano più necessari per quelle finalità. ***Tutti gli accessi ai dati in questione sono registrati.*** I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.

Emendamento 512

**Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ciascun prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati stende

Emendamento

1. Ciascun prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati stende

una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1. Entro il **31 gennaio** di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, i prestatori mettono la relazione a disposizione del pubblico e la trasmettono all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, alla Commissione e al Centro dell'UE.

una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1. Entro il **1° marzo** di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, i prestatori mettono la relazione a disposizione del pubblico **in un formato strutturato di utilizzo comune e leggibile meccanicamente** e la trasmettono all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, alla Commissione e al Centro dell'UE.

Emendamento 513

Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 8, 13, 14, 17, 47 e 84 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di adozione del presente regolamento].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 8, 13, 14, 17, 47 e 84 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da [data di adozione del presente regolamento]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 514

Proposta di regolamento Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, la Commissione è assistita da

Emendamento

1. Ai fini dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, **e all'articolo 12, paragrafo 3**

un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

bis, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 515

Proposta di regolamento Articolo 87 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente **paragrafo**, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente **articolo**, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 516

Proposta di regolamento Articolo 87 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 87 bis

Azioni rappresentative

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori è aggiunto quanto segue:

"Regolamento xxxx/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori".

Emendamento 517

Proposta di regolamento Articolo 88 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1232 è soppresso.

Emendamento 518

Proposta di regolamento Articolo 88 – comma 1

Testo della Commissione

Il regolamento (UE) 2021/1232 è abrogato a decorrere da *[data di applicazione]* del presente regolamento/.

Emendamento

Il regolamento (UE) 2021/1232 è abrogato a decorrere da **9 mesi dopo l'entrata in vigore** del presente regolamento.

Emendamento 519

Proposta di regolamento Articolo 88 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 88 bis

Riesame

Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità e fattibilità di includere l'adescamento di minori nell'ambito di applicazione degli ordini di rilevazione, tenendo conto in particolare dell'affidabilità e dell'accuratezza delle tecnologie di rilevazione di punta. La Commissione tiene conto dei pareri del Centro dell'UE, in particolare quelli del comitato tecnologico e del forum consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti, nonché del parere del comitato europeo per la protezione dei dati.

Se opportuno, la relazione è accompagnata da proposte legislative.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la redazione della relazione.

Emendamento 520

Proposta di regolamento Articolo 89 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a *decorrere da sei mesi dopo l'entrata* in vigore.

Emendamento

Esso si applica a *partire dalla sua* entrata in vigore. *Tuttavia gli articoli da 7 a 18, gli articoli 20 e 21 e il capo IV si applicano a decorrere da nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione europea che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori. È urgente stabilire un quadro normativo a lungo termine in grado di dare una risposta all'entità del problema: i prestatori di servizi Internet in Europa sono i più grandi host di materiale pedopornografico al mondo.

Il relatore concorda sulla necessità di passare da un sistema volontario di rilevazione, segnalazione e rimozione del materiale pedopornografico a uno obbligatorio. L'attuale regolamento provvisorio (regolamento (UE) 2021/1232) ha rappresentato un notevole progresso nell'impostazione legislativa alla lotta contro l'abuso sessuale su minori online, ma si è rivelato insufficiente a causa di un impegno o di una partecipazione disomogenei da parte dei servizi della società dell'informazione interessati.

Allo stesso modo il relatore sostiene l'approccio basato sullo svolgimento da parte di ciascun prestatore di una valutazione del rischio di uso improprio dei propri servizi a scopo di abuso sessuale su minori. Introdotta in precedenza dalla normativa sui servizi digitali (regolamento (UE) 2022/2065), la valutazione del rischio dovrebbe costituire la base per la segnalazione di tali rischi e per l'attuazione delle misure necessarie ad attenuarli.

Il relatore concorda inoltre sul fatto che tali norme dovrebbero essere stabilite in modo tecnologicamente neutro e adeguato alle esigenze future. Pertanto ai prestatori non sarà richiesto di utilizzare alcuna tecnologia specifica e, di conseguenza, non sarà chiesto loro di agire in modo giuridicamente o tecnologicamente non fattibile secondo lo stato dell'arte. Tale approccio agevolerà e incoraggerà sicuramente l'innovazione. È fondamentale che il quadro legislativo sia al passo con il progresso tecnologico, che fornirà nuovi strumenti per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori online.

Un principio guida fondamentale della relazione, allineato alla proposta, è il rispetto del divieto di obblighi di sorveglianza generale sancito dalla legislazione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Il relatore accoglie con favore la serie di garanzie introdotte nella proposta e nel parere congiunto n. 4/2022 dell'EDPB e del GEPD quale importante contributo di cui si è tenuto conto nella stesura della relazione in oggetto.

Il relatore ritiene che la cifratura da punto a punto sia uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Di conseguenza, nessun elemento del regolamento dovrebbe essere interpretato come inteso a vietare o indebolire la cifratura da punto a punto, mentre il regolamento rimane aperto, ove applicabile, agli sviluppi tecnologici esistenti e futuri.

Nella misura strettamente necessaria e proporzionata ad attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, i prestatori dovrebbero essere autorizzati dall'autorità giudiziaria competente o da altra autorità amministrativa indipendente a trattare metadati in grado di rilevare modelli di comportamento sospetti senza avere accesso al contenuto della comunicazione cifrata.

Dopo aver esposto i principi guida della relazione, le proposte specifiche del relatore sono

elencate di seguito.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il relatore ritiene che esso debba comprendere i motori di ricerca online e qualsiasi altro sistema di intelligenza artificiale, che saranno entrambi soggetti agli ordini di rimozione.

Per quanto riguarda gli ordini di rilevazione e i relativi obblighi di rilevazione, il relatore ritiene che essi dovrebbero comprendere non solo la diffusione di materiale precedentemente rilevato e che si conferma configurare materiale pedopornografico (materiale noto), ma anche di materiale non precedentemente rilevato che potrebbe configurare materiale pedopornografico ma non si conferma ancora tale (materiale nuovo), nonché le attività che configurano adescamento di minori (cosiddetto "grooming"). Il regolamento provvisorio copre già i tre tipi di materiale pedopornografico online. Limitare l'ambito di applicazione del materiale pedopornografico coperto dal regolamento costituirebbe indubbiamente una battuta d'arresto nella lotta contro l'abuso sessuale su minori.

Il relatore ritiene che gli ordini di rilevazione debbano essere un meccanismo di ultima istanza che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla reputazione dei prestatori che non rispettano gli obblighi di cui al regolamento.

Per sottolineare che gli ordini di rilevazione sono un meccanismo di ultima istanza, il relatore propone di rafforzare la prevenzione nell'ambito delle misure di attenuazione che i servizi della società dell'informazione interessati devono adottare. Le misure di attenuazione possono includere misure mirate per tutelare i diritti dei minori, tra cui una progettazione improntata alla sicurezza e alla protezione dei minori per impostazione predefinita, funzionalità che consentono l'accertamento dell'età e l'attribuzione di un punteggio in base all'età, strumenti di controllo parentale adeguato all'età, meccanismi di segnalazione e/o notifica, funzionalità di autosegnalazione o la partecipazione a codici di condotta per la tutela dei minori.

Il relatore propone l'istituzione di un meccanismo complementare, ossia gli ordini di rilevazione volontaria. Gli ordini di rilevazione volontaria non solo contribuiranno a rendere gli ordini di rilevazione obbligatoria una misura di ultima istanza, ma copriranno anche un eventuale divario tra l'entrata in vigore e l'effettiva applicazione del nuovo regolamento.

Inoltre, occorre considerare che il regolamento provvisorio, che attualmente consente ai prestatori di continuare a rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online nei propri servizi e rimuovere materiale pedopornografico online dagli stessi su base volontaria, scade il 3 agosto 2024.

Di conseguenza, il relatore propone che, in una sezione separata della propria valutazione del rischio, i prestatori, ove del caso, valutino l'uso volontario di tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali e altri dati nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online nei propri servizi e rimuovere materiale pedopornografico online dagli stessi. Sulla base di tale valutazione separata, i prestatori possono richiedere all'autorità coordinatrice competente di continuare, nell'ambito delle proprie misure di attenuazione, a utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali e altri dati per tale scopo. A seguito di tale richiesta del prestatore, l'autorità coordinatrice competente ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato

membro di emettere un ordine che autorizzi il prestatore a mantenere o attuare misure di attenuazione che consistono nell'utilizzo di tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online nei propri servizi e rimuovere materiale pedopornografico online dagli stessi.

Il relatore accoglie con favore ed esprime il suo forte sostegno alla creazione di un'Agenzia dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, ossia il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori. Ritiene che sia necessario rafforzare il ruolo delle vittime e dei sopravvissuti. Di conseguenza, la relazione propone di istituire un forum consultivo delle vittime. Il relatore sottolinea l'importanza della cooperazione tra le autorità e le organizzazioni della società civile che agiscono nell'interesse pubblico, comprese le hotline, il cui contributo alla lotta contro l'abuso sessuale su minori deve essere riconosciuto.

Per quanto riguarda la sede del Centro dell'UE, il relatore ritiene necessario allineare le disposizioni della proposta alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Inoltre, il relatore ha apportato alcune modifiche alla proposta per riequilibrare i compiti assegnati al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione del Centro dell'UE.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Brave Movement
Information Technology Industry Council (ITIC)
META
EuroISPA
DIGITAL EUROPE
Thorn
Microsoft Corporation
Match Group
GSMA Europe
Internet Watch Foundation
Telefonica, S.A.
European Digital Rights
ISFE - Representing the European Videogames Industry
Centre for Democracy & Technology, Europe
Yahoo! EMEA Ltd.
Fundación Aprender a Mirar
Discord Inc.
National Center for Missing and Exploited Childre (NCMEC)
fapmi-ECPAT

3.7.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Relatore per parere: Alex Agius Saliba

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di "regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori", presentata dalla Commissione europea, intende contrastare l'abuso sessuale sui minori online e definire norme e obblighi uniformi per i prestatori di servizi di hosting, di servizi di comunicazione interpersonale e di altri servizi, al fine di prevenire la diffusione di materiale pedopornografico online sul mercato interno. La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La commissione IMCO è responsabile del funzionamento del mercato unico, incluse le misure volte all'individuazione e all'eliminazione di potenziali ostacoli alla realizzazione del mercato unico, incluso il mercato unico digitale. Tale commissione dispone altresì di una competenza orizzontale per i servizi digitali e la tutela dei consumatori. È pertanto appropriato che la commissione IMCO formuli una decisione informata al fine di garantire che le nuove norme definiscano standard elevati di protezione degli utenti online e che vi sia una coerenza con le disposizioni vigenti, quali la normativa sui servizi digitali (Digital Services Act – DSA) e la direttiva sul commercio elettronico.

A tal fine, il relatore si è adoperato per consultare le parti interessate nel modo più ampio e trasparente possibile al fine di assicurare che il parere affronti i problemi reali e limiti le conseguenze indesiderate non necessarie.

Il relatore appoggia pienamente l'obiettivo fondamentale della proposta della Commissione di prevenire e contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online. L'abuso sessuale su minori costituisce un reato particolarmente grave ed efferato, e l'obiettivo di rendere possibile un'azione efficace volta a contrastare tale fenomeno e a proteggere i diritti e le libertà delle vittime si configura come finalità di interesse generale riconosciuta dall'Unione. Il Parlamento ha caldeggiato per lungo tempo un'azione tesa a garantire un Internet più sicuro per i minori e a difendere i loro diritti e la protezione online.

Tale proposta è intrinsecamente legata alla DSA, che costituisce la *lex generalis* per quanto

concerne gli obblighi che si applicano ai prestatori dei servizi riguardo ai contenuti illegali. Essa poggia sul quadro orizzontale della DSA e della direttiva sul commercio elettronico e definisce ulteriori obblighi per il caso specifico della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, ad esempio, per quanto attiene alla valutazione dei rischi sistemici e alle misure di attenuazione. Lo stesso vale per gli obblighi di diligenza che si applicano per i prestatori di servizi della società dell'informazione, gli ordini, la responsabilità e l'esecuzione.

In tale contesto, il relatore ritiene che taluni aspetti del regolamento proposto richiedano un miglioramento al fine di creare certezza giuridica e coerenza tra le disposizioni pertinenti e gli strumenti giuridici esistenti, quali la DSA. A tal fine, il relatore raccomanda di basarsi sul quadro orizzontale della DSA, rimandando alla stessa, ove possibile e necessario, e stabilendo norme più specifiche ove necessario per il caso particolare della lotta contro l'abuso sessuale su minori online.

Il relatore ritiene che sia opportuno introdurre una serie di "pesi e contrappesi", da un lato al fine di accrescere l'efficienza delle nuove norme riguardo alla protezione dei minori online e, dall'altro, per garantire il rispetto dei principi fondamentali quali, tra l'altro, il divieto di obblighi di sorveglianza generale, il rispetto della vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, la libertà di espressione nonché l'innovazione e la crescita dell'economia digitale. Tale approccio equilibrato si basa su un elevato livello di fiducia e sicurezza che tali tecnologie possono fornire. Inoltre, il relatore reputa che, al fine di garantire l'efficacia e la proporzionalità delle misure proposte e di fornire un ambiente online più sicuro per i minori, è fondamentale assicurare una forte protezione per gli utenti e provvedere affinché i contenuti legali rimangano online.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori **e gli** autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e proteggere la società in senso lato. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza.

Emendamento

(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori. **Tuttavia, tali servizi vengono usati anche dagli** autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e proteggere la società in senso lato. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza, **in un ambiente online affidabile.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, **i suddetti obiettivi possono**

Emendamento

(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati **per il mercato unico digitale e**

essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano *impropriamente* usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso *gli unici* in grado di prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.

visto il fatto che tali servizi potrebbero essere usati in modo improprio da terzi al fine di svolgere attività illegali correlate all'abuso sessuale su minori online, è importante garantire che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso in grado di prevenire e *contribuire a* contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate, *efficaci, necessarie* e proporzionate, *nonché soggette a una revisione costante*, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. **Tenuto conto della** natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, **queste** norme nazionali, **differendo le une dalle altre, hanno** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di

Emendamento

(3) Gli Stati membri **sono consapevoli dei problemi esistenti e** stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. **D'altra parte, la** natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi **e le** norme nazionali **divergenti possono avere un** impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne

servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.

Emendamento

(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi, **efficaci, proporzionate e attentamente** equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione **e la lotta alla criminalità**.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le misure stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere integrate dalle strategie degli Stati membri per evitare la vittimizzazione, sensibilizzare l'opinione pubblica e informare le persone sui diritti delle vittime e su come cercare di predisporre meccanismi di segnalazione adatti ai minori e alla loro età.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati **dovrebbero** includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di **videogiochi e** servizi di condivisione di immagini e hosting video, **ugualmente** a rischio di **uso improprio**. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati.

Emendamento

(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati **potrebbero** includere i servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. ***Il semplice uso di un numero come identificativo non dovrebbe essere considerato equivalente all'uso di un numero per la connessione a numeri assegnati pubblicamente e pertanto non dovrebbe essere ritenuto di per sé sufficiente per qualificare un servizio come servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero. A tal fine, gli obblighi a norma del presente regolamento dovrebbero applicarsi ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a prescindere dal fatto che utilizzino o meno numeri per la prestazione del servizio, quali i servizi di messaggistica, in quanto accessibili al pubblico e nella misura in cui consentono la diffusione e lo scambio di immagini e video.*** Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di **giochi online**, servizi di condivisione di immagini e hosting video, **anch'essi** a rischio di **essere**

usati a fini di abuso sessuale su minori online, nella misura in cui consentono la diffusione e lo scambio di immagini e video caricati dai propri utenti. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati. ***Ad esempio, ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al prestatore specifico che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare il materiale pedopornografico specifico, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi sulla disponibilità e sull'accessibilità delle informazioni che non sono materiale pedopornografico.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) In considerazione della natura specifica dei motori di ricerca e del loro ruolo nel contrastare la diffusione di materiale pedopornografico, essi dovrebbero essere soggetti a obblighi mirati, in particolare la rimozione dei casi confermati di abusi sessuali su minori online.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'abuso sessuale su minori online ***implica spesso*** un uso improprio dei servizi della società dell'informazione offerti nell'Unione da prestatori stabiliti in paesi terzi. Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento e parità di condizioni nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza, nella misura in cui offrono servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.

Emendamento

(6) L'abuso sessuale su minori online ***può anche implicare*** un uso improprio dei servizi della società dell'informazione offerti nell'Unione da prestatori stabiliti in paesi terzi. Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento e parità di condizioni nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza, nella misura in cui offrono servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme derivanti da altri atti dell'Unione, in particolare la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

Emendamento

(7) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme derivanti da altri atti dell'Unione, in particolare la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e il regolamento (UE) ***2022/2065*** del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

³⁸ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

³⁹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁴⁰ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L ... del ..., pag. ...).

⁴¹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

⁴² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁴³ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del

³⁸ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

³⁹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁴⁰ Regolamento (UE) **2022/2065** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 19 ottobre 2022**, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del **27.10.2022**, pag. 1).

⁴¹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

⁴² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁴³ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il presente regolamento dovrebbe essere considerato *lex specialis* rispetto al quadro di applicazione generale di cui al regolamento (UE) .../... **[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]** che stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di taluni servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Le norme di cui al regolamento (UE) .../... **[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]** si applicano a materie che esulano in tutto o in parte dal presente regolamento.

Emendamento

(8) Il presente regolamento dovrebbe essere considerato *lex specialis* rispetto al quadro di applicazione generale di cui al regolamento (UE) **2022/2065** che stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di taluni servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Le norme di cui al regolamento (UE) **2022/2065** si applicano a materie che esulano in tutto o in parte dal presente regolamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A fini di chiarezza e coerenza, le definizioni di cui al presente regolamento, ove possibile e opportuno, dovrebbero basarsi sulle definizioni pertinenti contenute in altri atti del diritto dell'Unione, quali il regolamento (UE) .../... **[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]**, e allinearsi alle stesse.

Emendamento

(10) A fini di chiarezza e coerenza, le definizioni di cui al presente regolamento, ove possibile e opportuno, dovrebbero basarsi sulle definizioni pertinenti contenute in altri atti del diritto dell'Unione, quali il regolamento (UE) **2022/2065**, e allinearsi alle stesse.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dovrebbe ritenersi sussistere un collegamento sostanziale con l'Unione quando ***i servizi*** della società dell'informazione ***interessati sono stabiliti*** nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, ***sulla base di un numero significativo di utenti*** in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso un dato Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione software nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non dovrebbe, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

Emendamento

(11) Dovrebbe ritenersi sussistere un collegamento sostanziale con l'Unione quando ***il servizio*** della società dell'informazione ***interessato è stabilito*** nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, ***quando il numero di destinatari del servizio*** in uno o più Stati membri ***è significativo in relazione alla rispettiva popolazione o sulla base*** dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso un dato Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione software nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non dovrebbe, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il termine "abuso sessuale su minori online" dovrebbe comprendere non solo la diffusione di materiale precedentemente rilevato e che si conferma configurare materiale pedopornografico (materiale "noto"), ma anche di materiale non precedentemente rilevato che potrebbe configurare materiale pedopornografico ma non si conferma ancora tale (materiale "nuovo"), ***nonché le attività che configurano adescamento di minori (cosiddetto "grooming")***. Ciò è necessario per affrontare il problema non solo degli abusi passati, della vittimizzazione secondaria e della violazione dei diritti delle vittime che ne conseguono, come il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, ma anche degli abusi recenti, in corso e imminenti, in modo da prevenirli il più possibile, tutelare efficacemente i minori e aumentare la probabilità di salvare le vittime e di fermare gli autori dei reati.

Emendamento

(13) Il termine "abuso sessuale su minori online" dovrebbe comprendere non solo la diffusione di materiale precedentemente rilevato e che si conferma configurare materiale pedopornografico (materiale "noto"), ma anche di materiale non precedentemente rilevato che potrebbe configurare materiale pedopornografico ma non si conferma ancora tale (materiale "nuovo"). Ciò è necessario per affrontare il problema non solo degli abusi passati, della vittimizzazione secondaria e della violazione dei diritti delle vittime che ne conseguono, come il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, ma anche degli abusi recenti, in corso e imminenti, in modo da prevenirli il più possibile, tutelare efficacemente i minori e aumentare la probabilità di salvare le vittime e di fermare gli autori dei reati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *I fornitori di giochi online cui si applica il presente regolamento dovrebbero adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza e protezione dei minori fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, compresa la possibilità di impedire contatti indesiderati fra gli utenti, facilitando meccanismi di segnalazione di facile utilizzo e fornendo in modo evidente sulla propria piattaforma strumenti che consentano agli utenti e alle potenziali vittime di chiedere aiuto a una linea di assistenza.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) *Qualora una piattaforma online sia utilizzata principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, tale piattaforma dovrebbe adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei minori, quali meccanismi di segnalazione di facile utilizzo per denunciare presunti materiali pedopornografici e un'adeguata moderazione umana professionale dei contenuti per trattare rapidamente le segnalazioni di presunto materiale pedopornografico, e dovrebbe fornire in modo evidente strumenti che informino gli utenti in merito ai programmi di prevenzione.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati **impropriamente** per diffondere materiale pedopornografico noto **o nuovo o per adescare minori**, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino **tale** rischio **per ciascuno** dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio **sia aggiornata** periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

Emendamento

(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati per diffondere materiale pedopornografico noto **online**, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** accessibili al pubblico valutino **l'esistenza di un rischio sistemico derivante dalla progettazione e dal funzionamento** dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi **e delle garanzie** da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio, **come pure l'efficacia e la proporzionalità di misure specifiche, siano aggiornate** periodicamente e quando necessario per particolari motivi. **Tale valutazione del rischio dovrebbe essere specifica per i servizi offerti e proporzionata al rischio sistemico, tenendo conto della relativa gravità e probabilità.**

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati

Emendamento

(15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati

cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) .../... *[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*. Ai fini del *presente* regolamento *detti* prestatori possono basarsi su questa valutazione per integrarla con una più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, come disposto dal regolamento stesso.

cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) 2022/2065. *Gli obblighi a norma del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare gli obblighi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi contemplati di cui al regolamento (UE) 2022/2065. Tuttavia, per garantire la coerenza ed evitare duplicazioni, le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, ai fini della valutazione del rischio a norma del presente regolamento, potrebbero anche utilizzare le informazioni già raccolte ai fini del regolamento (UE) 2022/2065, in modo tale che tali* prestatori possano basarsi su questa valutazione per integrarla con una più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, come disposto dal regolamento stesso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... *[relativo a un*

Emendamento

(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale *indipendenti dal numero* accessibili al pubblico prendano misure *specifiche* ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. *I prestatori dovrebbero, in particolare, tenere conto degli impatti*

mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, *ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale*, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

negativi di tali misure sui diritti fondamentali sanciti nella Carta per tutte le parti coinvolte e dovrebbero adottare misure adeguate e proporzionate volte a proteggere i minori, ad esempio progettando le interfacce online, o parti di esse, in modo conforme al massimo livello di tutela della vita privata, sicurezza e protezione per i minori per impostazione predefinita, se del caso, o adottando norme per la protezione dei minori, oppure partecipando a codici di condotta per la tutela dei minori. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Per prevenire efficacemente e in misura ulteriore gli abusi sessuali su minori online, sarebbe opportuno porre l'accento sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso campagne di facile comprensione, e sull'istruzione, prestando una particolare attenzione al rafforzamento delle competenze digitali e sulla responsabilizzazione dei minori all'uso sicuro di Internet. Inoltre, le attività di sensibilizzazione dovrebbero concentrarsi sulle hotline e sulle linee di

assistenza alle quali i minori possano denunciare gli abusi, oltre a migliorare l'accesso alla denuncia istituzionale da parte delle autorità di contrasto e di altre autorità.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) I fornitori che intendono stimare l'età degli utenti minori nell'ambito delle misure volte a garantire una protezione efficace dei minori online dovrebbero trattare i dati dei minori in modo sicuro e rispettoso della vita privata e in conformità del regolamento (UE) 2016/679, in particolare durante la registrazione. Le misure e i metodi utilizzati non dovrebbero comportare un trattamento dei dati eccessivo, la profilazione o l'identificazione degli utenti, né il trattamento di dati biometrici o basati su dati biometrici, non dovrebbero consentire l'utilizzo dei dati per altre finalità e dovrebbero ridurre al minimo i dati condivisi con il fornitore o altri terzi nella misura più ampia possibile in conformità del regolamento (UE) 2016/679. L'autosegnalazione con controlli minimi potrebbe essere appropriata in molti casi, in particolare se il prestatore offre servizi con una progettazione adeguata all'età in cui ai minori di tutte le fasce di età pertinenti vengono raccomandati contenuti che potrebbero interessarli. I metodi utilizzati per stimare l'età degli utenti dovrebbero rispettare i diritti dei minori e tenere conto, in particolare, dei rischi di esclusione dal mondo online per i minori che non soddisfano i requisiti di valutazione dell'età.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quater) Le caratteristiche e le funzionalità di controllo parentale dovrebbero limitarsi a consentire ai genitori o ai tutori di impedire ai minori di accedere a piattaforme o servizi inappropriati per la loro età, o a contribuire a impedire che siano esposti a contenuti inappropriati. Tali misure dovrebbero essere in linea con il regolamento (UE) 2016/679 e con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e rispettare l'integrità e la sicurezza del dispositivo e non dovrebbero consentire l'accesso o il controllo non autorizzati da parte di terzi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi, **e di indicare, nel rendere conto dei rischi, la**

(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure **specifiche** adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi, **in linea con il crescente bisogno di autonomia dei minori e con i loro diritti di accesso alle informazioni e alla libertà di espressione di pari passo con il loro sviluppo**. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente

disponibilità e preparazione a ricevere in ultima analisi un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento, se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente.

al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi. ***Ad esempio, i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero adottare le misure mirate e gli strumenti necessari ad adeguare la loro interfaccia online e a proteggere i minori dall'adescamento, anche attraverso un maggiore impiego di strumenti per la sensibilizzazione e la diffusione di informazioni per gli utenti, strumenti di controllo parentale o meccanismi mirati ad aiutare i minori a segnalare casi di abuso o ad ottenere sostegno. Le misure specifiche potrebbero includere l'adozione di misure e strumenti tecnici che consentano agli utenti di gestire la visibilità, la raggiungibilità e la sicurezza della propria vita privata, come ad esempio meccanismi che consentano agli utenti di bloccare o disattivare l'audio di altri utenti, meccanismi che chiedano la conferma prima di visualizzare determinati contenuti e strumenti che interrogano o avvertano gli utenti.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) I diritti fondamentali nella sfera digitale devono essere garantiti nella stessa misura in cui avviene per il mondo offline. La sicurezza e la vita privata devono essere garantite, tra l'altro, attraverso la cifratura da punto a punto nelle comunicazioni private online e la protezione dei contenuti privati da qualsiasi tipo di sorveglianza generale o mirata, da parte di attori pubblici o privati. La cifratura da punto a punto è

uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Qualsiasi restrizione della cifratura potrebbe potenzialmente essere sfruttata da terzi con intenzioni malevole. Al fine di garantire una fiducia efficace dei consumatori, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un divieto per i prestatori di servizi della società dell'informazione di prestare i loro servizi applicando la cifratura, o come un mezzo per limitare o compromettere tale cifratura in modo tale da renderla dannosa per le aspettative degli utenti relative a servizi di comunicazione riservati e sicuri. Gli Stati membri non dovrebbero impedire ai prestatori di servizi della società dell'informazione di erogare i loro servizi applicando la cifratura, tenendo conto che tale cifratura è fondamentale per la sicurezza dei servizi digitali e la fiducia in questi ultimi, e dovrebbero prevenire efficacemente l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza **non solo** a garantirne l'efficacia, **ma anche** a

Emendamento

(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza a garantirne l'efficacia **e** a

scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure di attenuazione ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti della Commissione. Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione.

scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure di attenuazione ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti della Commissione. ***Tali misure di attenuazione dovrebbero sempre rappresentare l'opzione meno intrusiva possibile e il livello di intrusione dovrebbe aumentare solo se ciò è giustificato dalla mancanza di efficacia o dalla mancata attuazione dell'opzione meno intrusiva.*** Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai prestatori di negozi di applicazioni software ***l'obbligo di prendere determinate misure ragionevoli per valutare e attenuare quel rischio. I prestatori in***

Emendamento

(19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai prestatori di negozi di applicazioni software ***alcuni obblighi specifici a norma del presente regolamento.***

questione dovrebbero svolgere questa valutazione con diligenza, adoperandosi ragionevolmente tenuto conto delle circostanze, viste anche la natura e la portata del rischio, le loro capacità finanziarie e tecnologiche e dimensioni, e collaborando, ove possibile, con i prestatori dei servizi offerti attraverso l'applicazione software.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione sono giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso *improprio* di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico *e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi*, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.

Emendamento

(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione sono giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere, *in ultima istanza*, l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie *mirate*. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale *indipendenti dal numero* accessibili al pubblico, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi, *tenendo conto delle informazioni riguardanti specifici sospetti o uno specifico gruppo di sospetti o uno specifico incidente*.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti alla constatazione di un rischio **significativo** di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.

Emendamento

(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti alla constatazione di un rischio **sistemico** di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) La constatazione di detto rischio **significativo** non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di

Emendamento

(22) La constatazione di detto rischio **sistemico** non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo

rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.

che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche **i risultati specifici previsti dalla misura, come pure** la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate, **fra cui gli utenti del servizio**. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia mirato e **circostanziato per** far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio **significativo** individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni, **salvaguardando ove possibile l'efficacia della misura**, a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico o a utenti o gruppi di utenti specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione;

Emendamento

(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia mirato, **giustificato, proporzionato, limitato nel tempo e nell'ambito di applicazione territoriale e sufficientemente specifico da** far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio **sistemico** individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale **indipendente dal numero** accessibile al

specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.

pubblico o a utenti o gruppi di utenti specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione *e siano ragionevolmente sospettati di distribuire materiale pedopornografico, o imporre limitazioni al fine di ottenere le informazioni necessarie per indagare efficacemente su un incidente specifico e raccogliere le informazioni necessarie per valutare l'esistenza di un reato*; specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) *In considerazione delle caratteristiche particolari dei servizi interessati e della corrispondente necessità di imporre ai relativi prestatori determinati obblighi specifici, è necessario specificare che, data la natura specifica dei servizi di cloud computing e dei servizi di web-hosting quando fungono da infrastruttura, imporre ai loro prestatori gli stessi obblighi di qualsiasi prestatore di servizi di hosting potrebbe avere un impatto più ampio sugli utenti dei servizi ospitati dal cloud. L'ordine di rilevazione non dovrebbe quindi essere rivolto ai servizi di cloud computing, bensì*

ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, in merito ai quali si può ragionevolmente supporre che dispongano della capacità tecnica e operativa per contrastare il materiale pedopornografico specifico.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) Il monitoraggio delle comunicazioni private di tutti gli utenti di un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero in modo generale e indiscriminato può violare l'essenza dei loro diritti fondamentali e il divieto di sorveglianza generale. L'ordine di rilevazione dovrebbe essere rivolto contro un utente specifico o un gruppo specifico di utenti sospettati di distribuire materiale pedopornografico, o contro una o più persone specifiche sulle quali l'autorità intende indagare, o limitarsi allo scopo di ottenere informazioni per indagare efficacemente su un caso e raccogliere le informazioni necessarie per valutare l'esistenza di un reato.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente, a seconda delle norme procedurali dettagliate dello Stato membro interessato,

*(24) L'autorità giudiziaria competente dovrebbe **disporre dei dati necessari per** prendere una decisione con cognizione di causa su una richiesta di emissione di un*

dovrebbe ***essere in grado di*** prendere una decisione con cognizione di causa su una richiesta di emissione di un ordine di rilevazione. Ciò è particolarmente importante per garantire il giusto equilibrio necessario tra i diritti fondamentali in gioco e un approccio coerente, ***soprattutto in relazione agli*** ordini di rilevazione ***che riguardano l'adescamento di minori***. È ***quindi*** opportuno prevedere una procedura che consenta ai prestatori interessati, al Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dal presente regolamento ("Centro dell'UE") e, nei casi ivi previsti, all'autorità di protezione dei dati designata a norma del regolamento (UE) 2016/679 di esprimersi sulle misure in questione. Essi dovrebbero potersi esprimere ***quanto prima***, tenendo conto dell'importante obiettivo di politica pubblica in gioco e della necessità di agire senza indebito ritardo a tutela dei minori. In particolare, le autorità garanti della protezione dei dati dovrebbero fare il possibile per evitare di prorogare il termine stabilito nel regolamento (UE) 2016/679 per la formulazione di un parere in risposta a una consultazione preventiva. Di norma inoltre dovrebbero essere in grado di esprimere tale parere entro quel termine nei casi in cui il comitato europeo per la protezione dei dati abbia già emanato orientamenti sulle tecnologie che un prestatore intende implementare e usare per eseguire un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti ai sensi del presente regolamento.

ordine di rilevazione. Ciò è particolarmente importante per garantire il giusto equilibrio necessario tra i diritti fondamentali in gioco e un approccio coerente. ***In particolare, l'ambito di applicazione territoriale di tali*** ordini di rilevazione ***dovrebbe essere chiaramente definito sulla base del diritto applicabile che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi***. ***In un contesto transfrontaliero, l'effetto dell'ordine di rilevazione dovrebbe, in linea di principio, essere limitato al territorio dello Stato membro di emissione, a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga che i diritti in questione richiedano un ambito di applicazione territoriale più ampio, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale, segnatamente in linea con il principio di proporzionalità***. ***Inoltre, la durata di applicazione dell'ordine di rilevazione dovrebbe essere limitata nel tempo a quanto strettamente necessario e proporzionato***. È ***inoltre*** opportuno prevedere una procedura che consenta ai prestatori interessati, al Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dal presente regolamento ("Centro dell'UE") e, nei casi ivi previsti, all'autorità di protezione dei dati designata a norma del regolamento (UE) 2016/679 di esprimersi sulle misure in questione. Essi dovrebbero potersi esprimere ***senza indebito ritardo***, tenendo conto dell'importante obiettivo di politica pubblica in gioco e della necessità di agire senza indebito ritardo a tutela dei minori. In particolare, le autorità garanti della protezione dei dati dovrebbero fare il possibile per evitare di prorogare il termine stabilito nel regolamento (UE) 2016/679 per la formulazione di un parere in risposta a una consultazione preventiva. Di norma inoltre dovrebbero essere in grado di esprimere tale parere entro quel termine nei casi in cui il comitato europeo per la protezione dei dati abbia già emanato orientamenti sulle tecnologie che un

prestatore intende implementare e usare per eseguire un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Nel caso di nuovi servizi, vale a dire quelli non precedentemente offerti nell'Unione, le prove di un loro potenziale uso improprio per gli ultimi 12 mesi sono di norma inesistenti. A fronte di ciò e onde garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno che l'autorità coordinatrice, al momento di valutare se chiedere l'emissione di un ordine di rilevazione rispetto a un nuovo servizio, possa basarsi sulle prove derivate da servizi comparabili. Un servizio dovrebbe essere considerato comparabile se costituisce un equivalente funzionale del servizio in questione, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, in particolare le sue caratteristiche e funzionalità principali, il modo in cui è offerto e utilizzato, la base di utenti, le condizioni generali applicabili e le misure di attenuazione del rischio, nonché il profilo di rischio residuo complessivo.

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi

(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi

di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori.*** Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.

di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***In particolare, qualsiasi azione intrapresa da un prestatore a seguito della ricezione di un ordine di rilevazione dovrebbe essere rigorosamente mirata, nel senso che dovrebbe servire a rimuovere le informazioni specifiche considerate materiale pedopornografico o disabilitarne l'accesso, senza pregiudicare indebitamente la libertà di espressione e di informazione dell'utente.*** Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi o ***Stati terzi*** possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti. ***In particolare, il prestatore dovrebbe garantire procedure e garanzie interne efficaci per prevenire il monitoraggio e la sorveglianza generali nonché lo spionaggio straniero.***

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie **di rilevazione** che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Emendamento

(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie **approvate** che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle

Emendamento

(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle

tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente affidabilità, ma anche di individuare falsi positivi **ed evitare per quanto possibile** segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. **In particolare, per quanto riguarda la rilevazione dell'adescamento di minori nelle comunicazioni interpersonali accessibili al pubblico, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza e una verifica umana periodica, specifica e dettagliata delle conversazioni che le tecnologie individuano come adescamento potenziale.**

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per **rilevare** casi di **potenziale** abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi **risultano spesso indispensabili per** indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta **ne vengano a** conoscenza, ovverossia quando vi sono ragionevoli

tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente **accuratezza e** affidabilità, ma anche di individuare falsi positivi **e falsi negativi in modo da** evitare segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana **adeguata** e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati.

Emendamento

(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per **contrastare** casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi **possono contribuire a** indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta **acquisiscano un'effettiva** conoscenza **o consapevolezza**

motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza eseguendo un ordine di rilevazione, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori o grazie ad attività svolte di sua iniziativa. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.

di attività o contenuti illegali, ovvero sia quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza eseguendo un ordine di rilevazione, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori o grazie ad attività svolte di sua iniziativa, ***o mediante notifiche a esso trasmesse da privati a norma del presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche siano sufficientemente precise e adeguatamente circostanziate in modo tale da consentire a un operatore economico diligente di individuare, valutare e, se del caso, contrastare ragionevolmente i presunti contenuti illegali***. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) È importante che i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati, indipendentemente dalla loro dimensione, predispongano meccanismi di notifica facilmente accessibili, a misura di utente e

di minore, che facilitino la notifica di casi di abuso sessuale su minori online, in particolare in relazione a materiale pedopornografico nuovo e all'adescamento. Tali meccanismi dovrebbero essere chiaramente identificabili, collocati vicino all'informazione in questione e di facile reperimento e uso da parte dei minori. Vista la necessità di tenere debitamente conto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate, quali garantiti dalla Carta, qualsiasi azione intrapresa da un prestatore in seguito alla ricezione di una notifica dovrebbe essere rigorosamente mirata, nel senso che dovrebbe servire a segnalare o rimuovere il materiale pedopornografico specifico o disabilitarne l'accesso, senza pregiudicare indebitamente la libertà di espressione e di informazione dei destinatari del servizio. Le microimprese e le piccole imprese dovrebbero ricevere il sostegno del Centro dell'UE per creare un meccanismo corrispondente.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie **o autorità amministrative indipendenti** competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi

Emendamento

(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano

della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori. ***È opportuno che i genitori o i tutori dispongano di una pari legittimazione a richiedere la rimozione, nell'eventualità che il minore non sia in grado di agire in tal senso a causa dell'età o di altre limitazioni.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Le norme di cui al presente regolamento non dovrebbero intendersi tali da incidere sulle prescrizioni relative agli ordini di rimozione di cui al regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].***

Emendamento

(31) Le norme di cui al presente regolamento non dovrebbero intendersi tali da incidere sulle prescrizioni relative agli ordini di rimozione di cui al regolamento (UE) **2022/2065**.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Considerando che l'acquisto, il possesso, l'accesso consapevole e la trasmissione di materiale pedopornografico configurano reati a norma della direttiva 2011/93/UE, è necessario esentare da responsabilità penale i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati allorché coinvolti in tali attività, purché le loro attività restino strettamente limitate a quanto necessario per adempiere gli

Emendamento

(34) ***È opportuno preservare la certezza del diritto apportata dal quadro orizzontale stabilito dal regolamento (UE) 2022/2065 in materia di esenzioni condizionate dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari. Le norme sulla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari stabilite nel presente regolamento dovrebbero, pertanto, essere coerenti con il***

obblighi ad essi incombenti *a norma* del presente regolamento e le svolgano in buona fede.

regolamento (UE) 2022/2065 e limitarsi a stabilire i casi in cui il prestatore di servizi intermediari interessato non può essere ritenuto responsabile in relazione ai contenuti illegali forniti dai destinatari del servizio. Tali norme non dovrebbero essere intese come una base per stabilire quando un prestatore può essere ritenuto responsabile, circostanza che deve essere determinata in base alle norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale. Al fine di consentire un sistema di segnalazione efficiente e considerando che l'acquisto, il possesso, l'accesso consapevole e la trasmissione di materiale pedopornografico configurano reati a norma della direttiva 2011/93/UE, è necessario esentare da responsabilità penale i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati allorché coinvolti in tali attività, *anche quando svolgono indagini volontarie di propria iniziativa o intraprendono altre attività*, purché le loro attività restino strettamente limitate a quanto necessario per adempiere gli obblighi ad essi incombenti *in virtù del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento*, e le svolgano in buona fede *e con diligenza*.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per agevolare comunicazioni elettroniche fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, se del caso anche tramite conferma di avvenuto ricevimento, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati dovrebbero essere tenuti a designare un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti tale punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in

Emendamento

(40) Per agevolare comunicazioni elettroniche fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, se del caso anche tramite conferma di avvenuto ricevimento, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati dovrebbero essere tenuti a designare un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti tale punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in

tali comunicazioni. A differenza del rappresentante legale del prestatore, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe disporre obbligatoriamente di un luogo fisico. È opportuno stabilire condizioni adeguate in relazione alle lingue di comunicazione da specificare, in modo da assicurare una scorrevole comunicazione senza complicazioni inutili. Se il prestatore è soggetto all'obbligo di istituire una funzione di controllo della conformità e di nominare responsabili della conformità a norma del regolamento (UE) .../... **[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]**, uno di tali responsabili può essere designato a punto di contatto a norma del presente regolamento al fine di facilitare l'esecuzione coerente degli obblighi derivanti da entrambi i quadri giuridici.

tali comunicazioni. ***Il punto di contatto unico dovrebbe consentire una comunicazione diretta con gli utenti del servizio per le questioni relative al presente regolamento.*** A differenza del rappresentante legale del prestatore, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe disporre obbligatoriamente di un luogo fisico. È opportuno stabilire condizioni adeguate in relazione alle lingue di comunicazione da specificare, in modo da assicurare una scorrevole comunicazione senza complicazioni inutili. Se il prestatore è soggetto all'obbligo di istituire una funzione di controllo della conformità e di nominare responsabili della conformità a norma del regolamento (UE) **2022/2065**, uno di tali responsabili può essere designato a punto di contatto a norma del presente regolamento al fine di facilitare l'esecuzione coerente degli obblighi derivanti da entrambi i quadri giuridici.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Ove pertinente e opportuno, fatta salva la scelta del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati e la necessità di rispettare le prescrizioni di legge applicabili al riguardo, dovrebbe essere data la possibilità a tali prestatori di designare un punto di contatto unico e un rappresentante legale unico ai fini del regolamento (UE) .../... **[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]** e del presente regolamento.

Emendamento

(42) Ove pertinente e opportuno, fatta salva la scelta del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati e la necessità di rispettare le prescrizioni di legge applicabili al riguardo, dovrebbe essere data la possibilità a tali prestatori di designare un punto di contatto unico e un rappresentante legale unico ai fini del regolamento (UE) **2022/2065** e del presente regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative ***all'applicazione*** del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali.

Emendamento

(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative ***al contributo al conseguimento dell'obiettivo*** del presente regolamento, ***anche per le organizzazioni riconosciute che forniscono assistenza alle vittime e che si occupano di istruzione e sensibilizzazione***, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) L'autorità coordinatrice e le altre autorità competenti svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'effettività dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. Occorre pertanto garantire che tali autorità dispongano non solo dei poteri di indagine e di esecuzione necessari, ma anche ***delle*** risorse finanziarie, umane, tecnologiche e di altro tipo ***richieste*** per

Emendamento

(47) L'autorità coordinatrice e le altre autorità competenti svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'effettività dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. Occorre pertanto garantire che tali autorità dispongano non solo dei poteri di indagine e di esecuzione necessari, ma anche ***di tutte le risorse necessarie, comprese le*** risorse finanziarie, umane,

svolgere **adeguatamente** i loro compiti a norma del presente regolamento. In particolare, tenuto conto della varietà dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e dell'uso di tecnologie avanzate nell'offrire tali servizi, è essenziale che l'autorità coordinatrice e le altre autorità competenti siano dotate di risorse umane numericamente sufficienti, tra cui anche esperti con competenze specialistiche. Le risorse delle autorità coordinatrici dovrebbero essere determinate tenendo conto delle dimensioni, della complessità e del potenziale impatto sociale dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro designante, e del raggio d'azione dei loro servizi in tutta l'Unione.

tecnologiche e di altro tipo **sufficienti** per svolgere **efficacemente** i loro compiti a norma del presente regolamento. In particolare, tenuto conto della varietà dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e dell'uso di tecnologie avanzate nell'offrire tali servizi, è essenziale che l'autorità coordinatrice e le altre autorità competenti siano dotate di risorse umane numericamente sufficienti, tra cui anche esperti con competenze specialistiche. Le risorse delle autorità coordinatrici dovrebbero essere determinate tenendo conto delle dimensioni, della complessità e del potenziale impatto sociale dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro designante, e del raggio d'azione dei loro servizi in tutta l'Unione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione, rimozione o blocco che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE, per rilevare la diffusione di materiale **pedopornografico noto o nuovo** nel materiale accessibile al pubblico **presente nei servizi di hosting** dei prestatori interessati.

Emendamento

(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione, rimozione o blocco che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE, per rilevare la diffusione di materiale **pornografico online** nel materiale accessibile al pubblico dei prestatori interessati.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Per garantire che i prestatori di servizi di hosting vengano a conoscenza dell'uso improprio fatto dei loro servizi e dare loro la possibilità di agire con celerità per rimuovere materiale o disabilitare l'accesso a titolo volontario, è opportuno che l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento possa comunicare a detti prestatori, **per loro considerazione volontaria**, la presenza nei loro servizi di materiale pedopornografico noto e chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. Tali attività di comunicazione dovrebbero essere chiaramente distinte dai poteri conferiti alle autorità coordinatrici a norma del presente regolamento di chiedere l'emissione di ordini di rimozione, in virtù dei quali il prestatore interessato ha l'obbligo giuridico vincolante di rimuovere il materiale in questione o di disabilitarne l'accesso entro un termine stabilito.

Emendamento

(50) Per garantire che i prestatori di servizi di hosting vengano a conoscenza dell'uso improprio fatto dei loro servizi e dare loro la possibilità di agire con celerità per rimuovere materiale o disabilitare l'accesso a titolo volontario, è opportuno che l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento possa comunicare a detti prestatori la presenza nei loro servizi di materiale pedopornografico noto e chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. Tali attività di comunicazione dovrebbero essere chiaramente distinte dai poteri conferiti alle autorità coordinatrici a norma del presente regolamento di chiedere l'emissione di ordini di rimozione, in virtù dei quali il prestatore interessato ha l'obbligo giuridico vincolante di rimuovere il materiale in questione o di disabilitarne l'accesso entro un termine stabilito.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di rilevazione e di blocco obbligatori dell'abuso sessuale su minori online istituito dal presente regolamento, è essenziale che il Centro dell'UE riceva, tramite le autorità coordinatrici, materiale identificato come pedopornografico o trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori, rilevati ad esempio nel corso di un'indagine penale, in modo che detto materiale o dette

Emendamento

(55) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di rilevazione e di blocco obbligatori dell'abuso sessuale su minori online istituito dal presente regolamento, è essenziale che il Centro dell'UE riceva, tramite le autorità coordinatrici, **le copie cifrate di elementi specifici del** materiale identificato come pedopornografico o trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori, **relative a una persona specifica, a un gruppo**

conversazioni possano fungere da base accurata e affidabile per la generazione, da parte del Centro dell'UE, di indicatori di abuso. Per conseguire questo risultato, l'identificazione dovrebbe seguire una valutazione diligente, condotta nel contesto di una procedura che garantisca esiti equi e obiettivi dalle stesse autorità coordinatrici o da un organo giurisdizionale o altra autorità amministrativa indipendente diversa dall'autorità coordinatrice. Seppur importante anche in altri contesti, la rapidità nel valutare, identificare e trasmettere tale materiale è fondamentale quando si tratta di materiale pedopornografico **nuovo e di adescamento di minori segnalati** a norma del presente regolamento, poiché questo materiale può portare all'individuazione di un abuso in corso o imminente e può salvare vittime. Per questo motivo è opportuno fissare termini specifici applicabili alle segnalazioni.

specifico di persone o a un incidente specifico, rilevati ad esempio nel corso di un'indagine penale, in modo che detto materiale o dette conversazioni possano fungere da base accurata e affidabile per la generazione, da parte del Centro dell'UE, di indicatori di abuso. Per conseguire questo risultato, l'identificazione dovrebbe seguire una valutazione diligente, condotta nel contesto di una procedura che garantisca esiti equi e obiettivi dalle stesse autorità coordinatrici o da un organo giurisdizionale o altra autorità amministrativa indipendente diversa dall'autorità coordinatrice. Seppur importante anche in altri contesti, la rapidità nel valutare, identificare e trasmettere tale materiale è fondamentale quando si tratta di materiale pedopornografico **segnalato** a norma del presente regolamento, poiché questo materiale può portare all'individuazione di un abuso in corso o imminente e può salvare vittime. Per questo motivo è opportuno fissare termini specifici applicabili alle segnalazioni.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione **efficace** con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni

Emendamento

(70) ***Le hotline svolgono un ruolo molto importante nella lotta contro gli abusi sessuali su minori online a livello dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la segnalazione, la rilevazione e la rapida rimozione del materiale pedopornografico. Anche le linee di assistenza sono essenziali nel fornire sostegno ai minori bisognosi.*** Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso

sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione.

sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione **e il coordinamento efficaci** con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione. ***Gli Stati membri sono quindi incoraggiati a rafforzare ulteriormente le capacità operative delle hotline e delle linee di assistenza.***

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 75

Testo della Commissione

(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.

Emendamento

(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare, ***in un formato leggibile meccanicamente***, relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

(77) La valutazione dovrebbe essere basata sui criteri di efficienza, necessità, efficacia, proporzionalità, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione. Dovrebbe valutare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal presente regolamento, tra cui l'efficacia delle misure volte a migliorare la rilevazione, la segnalazione e la rimozione del materiale pedopornografico online, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia e le conseguenze sui diritti fondamentali potenzialmente interessati, sulla libertà d'impresa, sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi.

Emendamento

(77) La valutazione dovrebbe essere basata sui criteri di efficienza, necessità, efficacia, proporzionalità, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione. Dovrebbe valutare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal presente regolamento, tra cui l'efficacia delle misure volte a migliorare la rilevazione, la segnalazione e la rimozione del materiale pedopornografico online, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia, ***il possibile uso delle nuove tecnologie, il loro impatto, la loro efficacia e la loro accuratezza ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online su minori, nonché*** le conseguenze sui diritti fondamentali potenzialmente interessati, sulla libertà d'impresa, sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 78

Testo della Commissione

(78) Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ prevede una soluzione temporanea per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte di determinati prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, ***in attesa della preparazione e adozione di un quadro***

Emendamento

(78) Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ prevede una soluzione temporanea per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte di determinati prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro l'abuso sessuale su minori online. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE)

giuridico a lungo termine. Il presente regolamento costituisce tale quadro giuridico a lungo termine. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2021/1232.

2021/1232.

⁴⁵Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41).

⁴⁵ Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41).

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso **improprio** dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online **nel** mercato interno.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online **al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e di creare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che agevoli l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti nella Carta siano tutelati in modo efficace.**

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) obblighi a carico dei prestatori *di* servizi *di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di rilevare* e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;

Emendamento

b) obblighi a carico dei prestatori *dei* servizi *della società dell'informazione interessati che consentono la divulgazione, lo scambio e la condivisione di immagini, video e materiale audio di individuare* e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) obblighi a carico dei prestatori *di* servizi *di hosting* di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi o di disabilitarne l'accesso;

Emendamento

c) obblighi a carico dei prestatori *dei* servizi *della società dell'informazione interessati* di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi o di disabilitarne l'accesso;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) *obblighi a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet di disabilitare l'accesso al materiale pedopornografico;*

Emendamento

d) *soppresso*

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) .../... *[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*;

Emendamento

b) direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) **2022/2065**;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) regolamento (UE) .../... [che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'intelligenza artificiale) e che modifica alcuni atti legislativi dell'Unione];

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio^{48bis};

^{48bis} Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "servizio di hosting": il servizio della società dell'informazione definito all'articolo 2, lettera f), terzo trattino, del regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***;

Emendamento

a) "servizio di hosting": il servizio della società dell'informazione definito all'articolo 2, lettera f), terzo trattino, del regolamento (UE) **2022/2065**;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) "servizio di cloud computing": un servizio definito all'articolo 6, punto 30, della direttiva (UE) 2022/2555;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "servizio di comunicazione interpersonale": il servizio accessibile al pubblico definito all'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2018/1972, compreso il servizio che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

Emendamento

b) "servizio di comunicazione interpersonale": il servizio accessibile al pubblico definito all'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2018/1972, compreso il servizio che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ***nella misura in cui consente la diffusione e la condivisione di immagini, video e***

materiale audio;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***b bis) "servizio di comunicazione
interpersonale indipendente dal numero":
un servizio accessibile al pubblico definito
all'articolo 2, punto 7, della
direttiva (UE) 2018/1972;***

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "applicazione software": il prodotto o servizio digitale definito all'articolo 2, punto **13**, del regolamento (UE) .../... ***[relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (normativa sui mercati digitali)]***;

c) "applicazione software": il prodotto o servizio digitale definito all'articolo 2, punto **15**, del regolamento (UE) **2022/1925**;

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "negoziato di applicazioni software": il servizio definito all'articolo 2, punto **12**, del regolamento (UE) .../... ***[relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (normativa sui mercati digitali)]***;

d) "negoziato di applicazioni software": il servizio definito all'articolo 2, punto **14**, del regolamento (UE) **2022/1925**;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione

ii) servizio di comunicazione interpersonale;

Emendamento

ii) servizio di comunicazione interpersonale ***indipendente dal numero***;

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) "offrire servizi nell'Unione": offrire servizi nell'Unione come definito all'articolo 2, lettera *d*), del regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***;

Emendamento

g) "offrire servizi nell'Unione": offrire servizi nell'Unione come definito all'articolo 3, lettera *g*), del regolamento (UE) 2022/2065;

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera h bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) "hotline": un servizio fornito da un'entità diversa dai canali per le segnalazioni predisposti dalle autorità di contrasto, attraverso il quale le vittime o altri membri del pubblico possono segnalare in modo anonimo presunti abusi sessuali su minori a tale entità, e il quale è ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro di stabilimento di tale entità ai fini della lotta contro gli abusi sessuali

su minori;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera h ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) "linea di assistenza": un servizio fornito da un'entità, ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro di stabilimento di tale entità, atto a fornire informazioni e sostegno ai minori bisognosi;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

r) "sistema di raccomandazione": il sistema definito all'articolo 2, lettera o), del regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***;

r) "sistema di raccomandazione": il sistema definito all'articolo 3, lettera s), del regolamento (UE) **2022/2065**;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera t

Testo della Commissione

Emendamento

t) "moderazione dei contenuti": le attività definite all'articolo 2, lettera p), del regolamento (UE) .../... ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che***

t) "moderazione dei contenuti": le attività definite all'articolo 3, lettera t), del regolamento (UE) **2022/2065**;

modifica la direttiva 2000/31/CE];

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione

v) "condizioni generali": le condizioni definite all'articolo 2, lettera *q*), del regolamento (UE) .../... *[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE];*

Emendamento

v) "condizioni generali": le condizioni definite all'articolo 3, lettera *u*), del regolamento (UE) 2022/2065;

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano, *per ciascun servizio che offrono, il* rischio di un *suo* uso a fini di abuso sessuale su minori online.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale *indipendente dal numero* individuano, esaminano e valutano *qualsiasi* rischio *sistemico* di un uso *dei loro servizi* a fini di abuso sessuale su minori online. *Tale valutazione del rischio è specifica per i servizi offerti e proporzionata al rischio sistemico, considerando la sua gravità e probabilità, anche nei casi specifici in cui il servizio è stato utilizzato impropriamente per diffondere materiale pedopornografico.*

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, nell'effettuare la valutazione del rischio, i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero rispettano i diritti fondamentali ed evitano qualsiasi effetto negativo, concreto o prevedibile, sull'esercizio di tali diritti, in particolare i diritti fondamentali alla dignità umana, al rispetto della vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali e alla libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione, nonché sul divieto di discriminazione, i diritti dei minori e la tutela dei consumatori, quali sanciti rispettivamente agli articoli 1, 7, 8, 11, 21, 24 e 38 della Carta.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) di casi già individuati di uso dei suoi servizi a fini di abuso sessuale su minori online;

Emendamento

a) di **rischi sistemici e** casi già individuati di uso dei suoi servizi a fini di abuso sessuale su minori online;

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità

Emendamento

b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità

di funzionalità per contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:

ed efficacia di funzionalità per contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

— funzionalità *per* la *verifica dell'età*;

Emendamento

— funzionalità *che consentono un'efficace protezione dei minori online e la prevenzione dell'abuso sessuale su minori online, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679*;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

— *funzionalità che consentono l'adozione di misure di controllo parentale adeguate*;

Emendamento

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

— *funzionalità che consentono la rilevazione di materiale pedopornografico noto, nella misura in cui rimangono strettamente limitate a quanto necessario per conformarsi agli obblighi di cui al presente regolamento, siano proporzionate ed efficaci, e la pertinente tecnologia utilizzata sia sufficientemente*

Emendamento

affidabile da limitare quanto più possibile il tasso di errori nella distinzione tra contenuti leciti e contenuti illeciti, senza la necessità di una valutazione umana indipendente;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— *funzionalità che permettono l'accesso al dark web;*

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) delle risorse per gestire in maniera significativa e tempestiva segnalazioni e notifiche relative all'abuso sessuale su minori;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) del modo in cui gli utenti usano il servizio e relativo impatto sul rischio;

c) del modo in cui gli utenti usano il servizio e relativo impatto **negativo** sul rischio;

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio;

Emendamento

d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, **la progettazione dei sistemi di raccomandazione e di qualsiasi altro sistema algoritmico pertinente**, e relativo impatto **negativo** sul rischio, **fatti salvi i segreti commerciali a norma della direttiva (UE) 2016/943**;

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

i) di quanto il servizio **sia usato o possa essere** usato **da minori**;

Emendamento

i) di quanto il servizio **si rivolge ai minori o è** usato **dagli stessi**;

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

ii) se il servizio è usato da minori, **delle diverse fasce di età degli utenti minori e del** rischio di adescamento di minori in relazione **a queste** fasce di età;

Emendamento

ii) se il servizio è usato da minori, **il** rischio di adescamento di minori **in particolare** in relazione **alle diverse** fasce di età;

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione

— permettendo all'utente di cercare altri utenti, specie ad utenti adulti di cercare utenti minori;

Emendamento

— permettendo all'utente di cercare altri utenti, specie ad utenti adulti di cercare **apertamente** utenti minori;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— **permettendo contatti non richiesti con gli utenti e, in particolare, permettendo a utenti adulti di entrare in contatto e interagire con utenti minori sconosciuti;**

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

— permettendo all'utente di **entrare in diretto contatto** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;

— permettendo all'utente di **avviare contatti diretti non richiesti** con altri utenti, specie **attraverso servizi rivolti a utenti minori o** tramite comunicazioni private;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— **permettendo agli utenti minori di creare nomi utente contenenti**

informazioni sulla loro ubicazione e la loro età o che rappresentino o implicino la loro età;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— *permettendo agli utenti di conoscere o dedurre l'ubicazione degli utenti minori.*

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora i prestatori di servizi di hosting e di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero cerchino di effettuare un accertamento dell'età degli utenti o di stimare l'età degli utenti minori, anche attraverso strumenti di controllo parentale, tali misure non comportano il mantenimento, l'acquisizione o il trattamento di un numero di dati personali superiore a quello già in loro possesso e strettamente necessari per valutare se l'utente è un utente minore, compresa l'astensione dal trattamento di dati sensibili quali i dati biometrici. Pertanto, tale obbligo non incentiva i prestatori di servizi di hosting e di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a rilevare l'età dell'utente. I metodi utilizzati per stimare l'età degli utenti non pregiudicano il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e rispettano i

diritti dei minori, tengono conto in particolare dei rischi di esclusione dal mondo online per i minori che non soddisfano i requisiti e prevedono adeguati mezzi e meccanismi di ricorso.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di *analizzare* campioni *rappresentativi* di dati anonimizzati *allo* scopo di *identificare* casi di *potenziale abuso sessuale su minori online*, a sostegno della valutazione del rischio.

Emendamento

Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di *eseguire un'analisi metodologica di valutazioni del rischio e di* campioni di dati anonimizzati, *disponibili al Centro dell'UE*, a sostegno della valutazione del rischio. *Tale richiesta non può avere lo scopo di eludere gli obblighi del prestatore stabiliti dal presente regolamento. Il Centro dell'UE esegue l'analisi in modo tempestivo. I costi sostenuti dal Centro dell'UE per lo svolgimento di questa analisi sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi sono invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa, purché l'analisi sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio.*

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nella valutazione del rischio deve rientrare la valutazione *di ogni potenziale* rischio residuo che, nonostante le misure di attenuazione di cui all'articolo 4, il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori

Emendamento

5. Nella valutazione del rischio deve rientrare la valutazione *del* rischio *sistemico* residuo che, nonostante le misure di attenuazione di cui all'articolo 4, il servizio sia usato a fini di abuso sessuale

online.

su minori online.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici *e il* Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento

6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici, il Centro dell'UE *e il comitato europeo per la protezione dei dati*, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, *in particolare per presentare le migliori pratiche e sostenere le micro e piccole imprese nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo*, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. A titolo di deroga, i prestatori che si qualificano come piccole e microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione presentano una valutazione del rischio semplificata entro [sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], a decorrere dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 4, o entro sei mesi dalla data in cui il prestatore ha iniziato a offrire il servizio nell'Unione.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di fornire sostegno pratico alle micro e piccole imprese e di integrare il presente regolamento mediante norme sulla valutazione del rischio semplificata di cui al paragrafo 6 bis del presente articolo.*

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **prendono** misure di attenuazione ragionevoli e adeguate al rischio individuato a norma dell'articolo 3, **per ridurlo al minimo**. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero mettono in atto specifiche** misure di attenuazione ragionevoli, **efficaci e mirate**, adeguate al **tipo di servizio offerto e proporzionate al** rischio individuato a norma dell'articolo 3, **con l'obiettivo di attenuarlo**. Dette misure ricomprendono **almeno** alcune o tutte le seguenti:

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) *adeguare la progettazione, le caratteristiche e le funzioni dei loro servizi al fine di garantire un elevato*

livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione per i minori, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali;

Emendamento

a) ***testare e*** adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali, ***comprese la rapidità e la qualità dell'elaborazione delle notifiche e delle segnalazioni relative all'abuso sessuale su minori online e, se del caso, la celere rimozione del contenuto segnalato;***

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) introdurre funzioni di controllo parentale e funzionalità che consentano ai genitori o ai tutori legali di esercitare una supervisione sull'attività del minore;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuovo)

a ter) informare gli utenti in merito ai servizi o alle organizzazioni presenti nella loro regione e attivi nell'ambito della prevenzione degli abusi sessuali su minori, nonché ai servizi di consulenza, al sostegno alle vittime e alle risorse educative fornite da hotline e organizzazioni per la protezione dei minori, compresi meccanismi o strumenti delle piattaforme posti in evidenza che consentono agli utenti e alle potenziali vittime di chiedere aiuto;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) rafforzare i propri processi interni o la vigilanza interna del funzionamento del servizio;

Emendamento

b) ***adeguare o*** rafforzare i propri processi interni o la vigilanza interna del funzionamento del servizio;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) .../... ***[relativo a un***

Emendamento

c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, ***hotline***, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) **2022/2065**.

*mercato unico dei servizi digitali
(normativa sui servizi digitali) e che
modifica la direttiva 2000/31/CE].*

Emendamento 104

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) adottare e rafforzare misure di sensibilizzazione e adeguare la loro interfaccia online per aumentare le informazioni destinate agli utenti, compresi meccanismi automatici e elementi di progettazione dell'interfaccia volti a informare gli utenti in merito ai programmi di intervento preventivo esterni;

Emendamento 105

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) attivare strumenti volti ad aiutare gli utenti a segnalare il materiale pedopornografico e ad aiutare i minori a segnalare casi di abuso o a ottenere sostegno, ove opportuno;

Emendamento 106

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) efficaci nell'attenuare il rischio

a) efficaci *e proporzionati*

individuato;

nell'attenuare il rischio *sistemico* individuato, *tenendo conto delle caratteristiche del servizio fornito e del modo in cui tale servizio è utilizzato*;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare della *sua* gravità e delle capacità finanziarie e tecnologiche del prestatore e del numero di utenti;

Emendamento

b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare *di eventuali ricadute sulla funzionalità del servizio e* della gravità *del rischio, nonché* delle capacità finanziarie e *delle limitazioni* tecnologiche del prestatore e del numero di utenti;

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;

Emendamento

c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate *e in linea con il diritto alla vita privata e alla sicurezza delle persone*;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

c bis) basate su obiettivi e metodologie chiari per individuare e quantificare l'incidenza sul rischio individuato e sull'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di ***verifica e*** valutazione ***dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter*** decidere le misure di attenuazione.

Emendamento

3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di valutazione ***mirata adeguata alla loro interfaccia online per consentire*** loro di decidere le misure di attenuazione ***in modo affidabile***.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte. ***Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia delle misure di attenuazione.***

Emendamento

4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, **può emanare** orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento

5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, **emana** orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, **in particolare per presentare le migliori pratiche, raccomandare misure di attenuazione e sostenere le micro e piccole imprese nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo**, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** trasmettono all'autorità coordinatrice, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il processo e gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, comprensiva della valutazione **di ogni potenziale** rischio residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 5;

Emendamento

a) il processo e gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, comprensiva della valutazione **del** rischio **sistemico** residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 5;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le misure di attenuazione disposte ai sensi dell'articolo 4.

Emendamento

b) le misure di attenuazione **specifiche** disposte ai sensi dell'articolo 4 **e l'efficacia di tali misure nella prevenzione, diffusione e rilevazione di abusi sessuali su minori online, nonché il livello di invasività di tali misure per i relativi utenti, la valutazione di opzioni alternative e la constatazione del fatto che si trattasse o meno dell'opzione meno intrusiva disponibile;**

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) se del caso, qualsiasi indicatore di accuratezza o margine di errore della tecnologia utilizzata, nonché i tassi di falsi positivi e falsi negativi e il numero di ricorsi;

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) se del caso, il numero di ordini ricevuti a norma degli articoli 7 e 14, comprese informazioni sul tempo medio necessario per comunicare l'avvenuto ricevimento e dare esecuzione all'ordine;

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) se del caso, il numero di notifiche trasmesse dagli utenti;

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b quinquies) le azioni intraprese a seguito dell'abuso sessuale su minori online, differenziandole a seconda che siano state intraprese sulla base del diritto o sulla base degli articoli 7, 8 bis, 12 o 14.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro tre mesi dacché ha ricevuto la

2. Entro tre mesi dacché ha ricevuto la

relazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento la valuta e stabilisce, su quella base e in base a tutte le altre informazioni di cui dispone, se la valutazione del rischio è stata svolta o aggiornata e se le misure di attenuazione sono state disposte in conformità rispettivamente degli articoli 3 e 4.

relazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento la valuta e stabilisce, su quella base e in base a tutte le altre informazioni di cui dispone, se la valutazione del rischio è stata svolta o aggiornata e se le misure **e i piani specifici** di attenuazione sono state disposte in conformità rispettivamente degli articoli 3 e 4.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatti salvi gli articoli 7 e da 27 a 29, ove non siano rispettate le prescrizioni degli articoli 3 e 4, **detta** autorità coordinatrice esige dal prestatore che **svolga nuovamente o aggiorni la** valutazione del rischio o che introduca, riesamini, sospenda o ampli le misure di attenuazione, **a seconda dei casi**, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a un mese.

Emendamento

4. Fatti salvi gli articoli 7 e da 27 a 29, ove non siano rispettate le prescrizioni degli articoli 3 e 4, **prima di intraprendere qualsiasi altro provvedimento a norma dell'articolo 7**, l'autorità coordinatrice esige dal prestatore che **esegua aggiornamenti specifici della** valutazione del rischio o che introduca, riesamini, sospenda o ampli, **a seconda dei casi**, le misure di attenuazione **che non ledano i diritti fondamentali o gli interessi legittimi degli utenti del servizio**, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a un mese.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora i requisiti degli articoli 3 e 4 siano stati soddisfatti e il prestatore abbia attuato e applicato efficacemente le misure di attenuazione che riducono al

minimo e prevengono il rischio dell'uso del suo servizio ai fini dell'abuso sessuale su minori online, l'autorità coordinatrice formula un parere positivo di cui occorre tenere conto prima di qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 7.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. A titolo di deroga, i prestatori che si qualificano come piccole e micro imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione presentano una versione semplificata della relazione entro ... [sei mesi dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 4].

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di fornire sostegno pratico alle piccole e micro imprese e di integrare il presente regolamento mediante norme sulla relazione semplificata di cui al paragrafo 6 bis del presente articolo.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai* prestatori di applicazioni software, *se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di* minori;

Emendamento

a) *indicano, sulla base delle informazioni fornite dai* prestatori di applicazioni software, *se le applicazioni software contengono caratteristiche che potrebbero rappresentare un rischio per i* minori;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *prendono* misure *ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle* applicazioni software *per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di* minori;

Emendamento

b) *indicano, sulla base delle informazioni fornite dalle applicazioni software, se sono state adottate* misure *da parte delle* applicazioni software *per attenuare i rischi e quali misure sono state adottate per garantire, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, la sicurezza e la protezione per i* minori;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).*

Emendamento

c) *indicano, sulla base delle informazioni fornite dal prestatore delle applicazioni, l'età minima per l'utilizzo di un'applicazione, come previsto nelle condizioni generali del prestatore dell'applicazione;*

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3.

soppresso

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero intaccare l'efficacia della valutazione di tali misure.

soppresso

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici, il Centro dell'UE, *il comitato europeo per la protezione dei dati e l'Agenzia per i diritti fondamentali*, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi

sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Sicurezza delle comunicazioni e divieto di sorveglianza generale

1. Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata come un divieto, una restrizione o una compromissione della prestazione o dell'uso di servizi cifrati né è interpretata come un divieto per i prestatori di servizi della società dell'informazione di fornire i loro servizi applicando la cifratura da punto a punto. Gli Stati membri non impediscono ai prestatori di servizi della società dell'informazione interessati di offrire servizi cifrati o di fornire i loro servizi applicando la cifratura, né li scoraggiano in tal senso.

2. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pregiudicare il divieto di sorveglianza generale previsto dal diritto dell'UE.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere

1. In ultima istanza, laddove tutte le misure contemplate negli articoli 3, 4 e 5

*all'*autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata *o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere* un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 *per* rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.

siano state esaurite, l'autorità giudiziaria competente *può emettere, in seguito a una richiesta dell'autorità coordinatrice* dello Stato membro che l'ha designata, un ordine di rilevazione *necessario e proporzionato* che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale *indipendenti dal numero* rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 *tenendo conto delle informazioni sullo specifico utente, gruppo di utenti o incidente unicamente allo scopo di* rilevare *per un periodo di tempo limitato* casi *noti o nuovi* di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico, *senza pregiudicare la sicurezza delle comunicazioni di cui all'articolo 6 bis*.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Come regola generale, l'ordine di rilevazione è indirizzato ai prestatori di servizi di hosting e di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero in merito ai quali si possa ragionevolmente supporre che dispongano della capacità tecnica e operativa per agire.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, prima di chiedere l'emissione

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, prima di chiedere l'emissione

di un ordine di rilevazione, svolge le indagini e le valutazioni necessarie per determinare se ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4.

di un ordine di rilevazione, svolge le indagini e le valutazioni necessarie per determinare se ricorrano **tutte** le condizioni di cui al paragrafo 4.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, se **in via preliminare** ritiene che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4:

Emendamento

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, se ritiene che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4 **e che le azioni disposte dall'ordine di rilevazione siano strettamente necessarie, giustificate e proporzionate:**

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, in cui specifica gli elementi principali del contenuto dell'ordine che intende chiedere e i motivi della richiesta;

Emendamento

a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ordine di rilevazione **per l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata**, in cui specifica **i motivi su cui si basa la richiesta, l'ambito di applicazione territoriale, personale e materiale, la durata dell'ordine, nonché** gli elementi principali del contenuto dell'ordine che intende chiedere e i motivi della richiesta;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) presenta il progetto di richiesta al prestatore e al Centro dell'UE;

Emendamento

b) presenta il progetto di richiesta al prestatore **interessato** e al Centro dell'UE;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) invita il Centro dell'UE a formulare un parere sul progetto di richiesta entro **quattro** settimane dalla data del suo ricevimento.

Emendamento

d) invita il Centro dell'UE a formulare un parere sul progetto di richiesta entro **due** settimane dalla data del suo ricevimento.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta nuovamente **al prestatore** il progetto di richiesta eventualmente adattato. In questo caso il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice:

Emendamento

Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta nuovamente il progetto di richiesta **all'autorità giudiziaria competente e, all'emissione di un ordine, presenta tale ordine**, eventualmente adattato, **al prestatore**. In questo caso il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice:

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) stende un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni sulle tecnologie e garanzie previste;

Emendamento

a) stende un progetto di piano di attuazione delle misure che intende prendere per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, ***limitatamente all'ambito di applicazione personale, territoriale e materiale dell'ordine e*** comprensivo di informazioni ***dettagliate*** sulle tecnologie e garanzie previste ***ed eventuali impatti negativi e garanzie sui diritti di tutte le parti coinvolte;***

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza,*** effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

Emendamento

b) effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) ***nei casi in cui si applica la lettera b) o*** se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di

Emendamento

c) se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione

attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto **del** parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere **nella massima considerazione il** parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva **di cui alla lettera b)**;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) presenta il piano di attuazione a detta autorità coordinatrice, se del caso allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione **in funzione** di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Emendamento

d) presenta il piano di attuazione a detta autorità coordinatrice, se del caso allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione **per tenere conto in massima misura** di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Visto il piano di attuazione del prestatore e il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta all'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati.

Emendamento

Visto il piano di attuazione del prestatore e **tenendo nella massima considerazione il** parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4, presenta all'autorità giudiziaria competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:

Emendamento

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) è comprovata l'esistenza di un rischio significativo che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;

Emendamento

a) è comprovata l'esistenza di un rischio significativo che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online, ***da uno o più sospetti***, ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) i motivi per emettere l'ordine di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.

Emendamento

b) i motivi per emettere l'ordine di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti ***e senza pregiudicare la sicurezza delle comunicazioni di cui***

all'articolo 6 bis.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al primo comma, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, in particolare:

Emendamento

Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al primo comma, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, **delle implicazioni per i diritti e l'interesse legittimo di tutte le parti interessate e del rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta**, in particolare:

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) delle osservazioni e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;

Emendamento

c) delle osservazioni e del piano di attuazione **e, ove opportuno, la fattibilità tecnica** del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.

Emendamento

d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3 **e, se del caso, del parere dell'autorità coordinatrice emesso in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4 ter.**

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere del Centro dell'UE, ne informa quest'ultimo e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.

Emendamento

In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere del Centro dell'UE, ne informa quest'ultimo e la Commissione specificando **e giustificando nel dettaglio** i punti e i principali motivi di divergenza.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

Emendamento

5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto **o nuovo**, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) **è probabile che, nonostante** le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio **sia** usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;

Emendamento

a) le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà **hanno un impatto materiale insufficiente sulla limitazione del rischio sistemico** e il servizio **è** usato **da un sospetto o da sospetti**, in misura sensibile, per la

diffusione di materiale pedopornografico noto;

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) è comprovato che il servizio, *o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione*, è stato usato negli ultimi 12 mesi *e in misura sensibile* per la diffusione di materiale pedopornografico noto.

Emendamento

b) è comprovato che il servizio è stato usato negli ultimi 12 mesi *da uno o più sospetti* per la diffusione di materiale pedopornografico noto.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. *Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico nuovo, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:*

Emendamento

soppresso

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) *è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia*

Emendamento

soppresso

usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per diffusione di materiale pedopornografico nuovo;

soppresso

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

c) per servizi diversi da quelli che permettono la trasmissione in diretta di spettacoli pedopornografici ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE:

soppresso

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) nei confronti del servizio è stato emesso un ordine di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto;

soppresso

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) il prestatore ha trasmesso un numero rilevante di segnalazioni di materiale pedopornografico noto, rilevato tramite le misure prese in esecuzione dell'ordine di rilevazione di cui al punto 1), a norma dell'articolo 12. *soppresso*

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti: *soppresso*

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il prestatore è un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale; *soppresso*

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) è probabile che, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, il servizio sia usato in misura sensibile per adescamento di minori;

soppresso

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) è comprovato che il servizio, o altro servizio comparabile se quello non è ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per adescamento di minori.

soppresso

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali quando uno degli utenti è un utente minore.

soppresso

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità coordinatrice del luogo di

L'autorità coordinatrice del luogo di

stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per scongiurare il rischio ***significativo*** di cui alla lettera a) del medesimo comma.

stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario ***e proporzionato*** per scongiurare il rischio ***sistemico*** di cui alla lettera a) del medesimo comma, ***senza pregiudicare la sicurezza delle comunicazioni di cui all'articolo 6 bis.***

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri, compresa la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ed esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) per quanto necessario e soprattutto per limitare le conseguenze negative, siano disposte garanzie effettive e proporzionate in aggiunta a quelle elencate all'articolo 10,

Emendamento

b) per quanto necessario e soprattutto per limitare le conseguenze negative, siano disposte garanzie effettive e proporzionate in aggiunta a quelle elencate all'articolo 10,

paragrafi 4, 5 e 6;

paragrafi 4 e 5;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) fatto salvo il paragrafo 9, il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario.

Emendamento

c) fatto salvo il paragrafo 9, il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario **e proporzionato**;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) in nessun caso l'ordine di rilevazione include l'obbligo per i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di accedere al contenuto delle comunicazioni, di prevedere metodi di accesso a tali comunicazioni o di comprometterne la cifratura.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine.

Emendamento

L'autorità giudiziaria competente specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale questo si applica, indicando la data di inizio e fine.

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione

I periodi di applicazione degli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto *o nuovo e degli ordini di rilevazione per adescamento di minori non devono* superare *rispettivamente* i 24 e i 12 mesi.

Emendamento

Il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto *deve essere proporzionato, tenere conto di tutti i fattori pertinenti e non* superare i 24 mesi.

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* competente emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:

Emendamento

1. L'autorità giudiziaria competente emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 sulla base del modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le informazioni sulle misure da prendere in esecuzione dell'ordine, compresi gli indicatori e le garanzie da applicare, gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e le eventuali garanzie aggiuntive *di cui all'articolo 7, paragrafo 8;*

Emendamento

a) le informazioni sulle misure *mirate e proporzionate* da prendere in esecuzione dell'ordine, compresi *lo specifico utente o gruppo di utenti interessato*, gli indicatori e le garanzie da applicare, gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e le eventuali garanzie aggiuntive *per proteggere i diritti e gli interessi legittimi di tutti gli utenti*

interessati dall'ordine di rilevazione;

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli estremi dell'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;

Emendamento

b) gli estremi dell'autorità giudiziaria competente che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il servizio specifico contro cui è emesso l'ordine e la parte o componente interessata di quel servizio di cui all'articolo 7, paragrafo 8, se applicabile;

Emendamento

d) il servizio **e contenuto** specifico contro cui è emesso l'ordine e la parte o componente interessata di quel servizio di cui all'articolo 7, paragrafo 8, se applicabile;

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) se l'ordine è stato emesso per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo **o per adescamento di minori;**

Emendamento

e) se l'ordine è stato emesso per diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo;

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) la data di inizio e fine dell'ordine;

Emendamento

f) ***l'ambito di applicazione territoriale e*** la data di inizio e fine dell'ordine;

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) una motivazione sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine;

Emendamento

g) una motivazione sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine, ***compresi i motivi che giustificano l'ordine;***

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** che emette l'ordine;

Emendamento

i) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria che emette l'ordine;

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Emendamento

L'autorità giudiziaria competente che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Emendamento 182

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2**

Testo della Commissione

L'ordine di rilevazione è trasmesso al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

L'ordine di rilevazione è trasmesso **in modo sicuro** al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 183

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rilevazione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo i **necessari** chiarimenti all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato II.

Emendamento

3. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rilevazione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, **oppure perché è sproporzionato**, il prestatore chiede senza indebito ritardo **le correzioni o i** chiarimenti **necessari** all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, usando il modello di cui all'allegato II.

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Meccanismo di notifica

- 1. Fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati istituiscono meccanismi o utilizzano i meccanismi esistenti che consentono agli utenti di segnalare loro la presenza sul loro servizio di contenuti specifici o attività che l'utente considera essere un caso potenziale di abuso sessuale su minori, in particolare materiale pedopornografico nuovo e l'adescamento di minori per scopi sessuali.*
- 2. Tali meccanismi sono di facile accesso, a misura di utente e di minore, e consentono la presentazione di notifiche esclusivamente per via elettronica.*
- 3. I prestatori garantiscono che tali segnalazioni vengano trattate efficacemente senza indebito ritardo.*
- 4. Qualora la notifica contenga informazioni di contatto elettronico della persona o dell'entità da cui è stata trasmessa, il prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati invia, senza indebito ritardo, una conferma del ricevimento della notifica e informa l'utente in merito alla sua decisione e alle azioni intraprese in relazione alla notifica.*

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente che lo ha emesso.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La relazione deve includere la descrizione dettagliata delle misure prese in esecuzione dell'ordine, comprese le garanzie applicate,

Emendamento

La relazione deve includere la descrizione dettagliata delle misure prese in esecuzione dell'ordine, comprese le garanzie applicate,

e informazioni sul loro funzionamento pratico, sulla loro efficacia nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo **o l'adescamento di minori, a seconda dei casi**, e sulle conseguenze che ne derivano per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate.

e informazioni sul loro funzionamento pratico, **in particolare** sulla loro efficacia nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo, e sulle conseguenze che ne derivano per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate.

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Con riguardo agli ordini di **rilevazione** che l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta, se necessario e in ogni caso previo ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 3, se sono sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se continuano a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Emendamento

Con riguardo agli ordini di **indagine** che l'autorità giudiziaria competente ha emesso su sua richiesta, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta, se necessario e in ogni caso previo ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 3, se sono sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi detti ordini e in particolare se continuano a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. **A tal fine essa tiene conto delle ulteriori misure di attenuazione che può aver disposto il prestatore per scongiurare il rischio significativo individuato al momento dell'emissione dell'ordine di rilevazione.**

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente competente** che ha emesso l'ordine di rilevazione di modificarlo o revocarlo, se necessario alla

Emendamento

Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di rilevazione di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione. A queste richieste si

luce degli esiti della valutazione. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.

applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono ***installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti*** dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono utilizzando, ***se necessario, tecnologie specifiche approvate a tale fine*** dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione. ***Purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo, al prestatore non può essere imposto l'uso di nessuna tecnologia specifica, nemmeno quelle messe a disposizione dal Centro dell'UE. L'uso delle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi a tali requisiti né la***

Emendamento

2. Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione.

responsabilità delle decisioni che questi può prendere in relazione o a seguito di detto uso.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) efficaci nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo *o l'adescamento di minori, a seconda dei casi*;

Emendamento

a) efficaci nel *raccogliere prove e nel* rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo *online*;

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) *non* in grado di *estrarre dalle comunicazioni in questione informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o di adescamento di minori, a seconda dei casi*;

Emendamento

b) in grado di *garantire che il trattamento sia limitato allo stretto necessario e non sia in grado* di estrarre dalle comunicazioni in questione informazioni diverse da quelle strettamente necessarie *ai fini dell'individuazione, della segnalazione e della rimozione* di materiale pedopornografico;

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) in linea con lo stato dell'arte *del settore* e le meno intrusive in termini di ingerenza nei diritti degli utenti al rispetto

Emendamento

c) in linea con lo stato dell'arte *tecnologico* e le meno intrusive in termini di ingerenza nei diritti degli utenti al

della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;

rispetto della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) sufficientemente affidabili *da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione.*

Emendamento

d) sufficientemente affidabili *e in grado di distinguere tra contenuti leciti e illeciti senza la necessità di alcuna valutazione umana indipendente.*

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) che limitino al massimo il margine di errore di rilevazione e, laddove si verificano tali errori, le conseguenze sono rettificate senza indugio.

Emendamento 197

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) rispettose della riservatezza delle comunicazioni sancita dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che non rechino pregiudizio alla sicurezza delle comunicazioni di cui all'articolo 6 bis;

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie *e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e altri dati a questi connessi, siano usati* al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo *o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, nella misura strettamente necessaria per eseguire l'ordine di cui è destinatario;*

Emendamento

4. *L'autorità emittente* prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie *specificate nell'ordine di rilevazione e gli indicatori siano proporzionati e strettamente necessari* al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo;

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Il prestatore:*

a) *istituisce procedure interne effettive per prevenire e se del caso rilevare e correggere l'uso improprio delle tecnologie, degli indicatori e dei dati personali e altri dati di cui alla lettera a), compreso l'accesso non autorizzato agli stessi e loro trasferimenti non autorizzati;*

b) *prevede la vigilanza umana periodica necessaria per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali;*

c) *garantisce procedure e garanzie interne efficaci per prevenire il monitoraggio, la sorveglianza e lo*

spionaggio generali;

d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

e) informa, ove opportuno, l'autorità coordinatrice, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

f) riesamina periodicamente il funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) a d), e le adegua se necessario per conformarsi agli obblighi ivi contemplati, documenta il processo di riesame e i relativi esiti e riferisce al riguardo nella relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) che utilizza tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori online in esecuzione dell'ordine di rilevazione, del modo in cui le utilizza *e dell'impatto sulla riservatezza delle loro comunicazioni;*

Emendamento

a) che utilizza tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori online in esecuzione dell'ordine di rilevazione *e* del modo in cui le utilizza;

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Ove rilevi casi di potenziale abuso sessuale su minori online applicando le misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo gli utenti interessati dopo che Europol o l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, rilevazione, accertamento e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, *può emanare orientamenti* sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento

La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, *è autorizzata ad adottare un atto delegato* sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale che venga a conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di **informazioni che rivelino casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei suoi servizi li segnala** tempestivamente al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** che venga a conoscenza **effettiva**, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di **contenuti online di abusi sessuali su minori sui suoi servizi, o che venga a conoscenza di fatti o circostanze da cui è evidente l'esistenza di tali contenuti, presenta** tempestivamente **una segnalazione al riguardo alle autorità di contrasto competenti e** al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13 **e rimuove rapidamente tali contenuti**. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 **ne informa** l'utente interessato, **precisando il** contenuto principale della segnalazione, il modo in cui è venuto a conoscenza del caso di potenziale abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Emendamento

Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 **richiede alle autorità di contrasto competenti o al Centro dell'UE l'autorizzazione ad informare** l'utente interessato, **il quale risponde senza indebito ritardo, al massimo entro due giorni. La notifica all'utente include informazioni sul** contenuto principale della segnalazione, il modo in cui è venuto a conoscenza del caso di potenziale abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente

all'articolo 34.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.

Emendamento

3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo **facilmente reperibile**, accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano **agevolmente** segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio, **compresi meccanismi a misura di minore di autosegnalazione dei contenuti autogenerati. Tali meccanismi consentono di presentare notifiche in forma anonima e per via elettronica e di avere una chiara indicazione dell'esatta ubicazione elettronica di tali informazioni. I fornitori trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al presente paragrafo in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo.**

Emendamento 206

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 usando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:

Emendamento 207

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) **tutti i** dati relativi al contenuto, comprese immagini, **video** e **testo**;

Emendamento

c) dati relativi al contenuto **segnalato**, comprese immagini e **video**;

Emendamento 208

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) **tutti** i dati disponibili diversi dai dati relativi al contenuto, attinenti al potenziale abuso sessuale su minori online;

Emendamento

d) i dati disponibili **e pertinenti** diversi dai dati relativi al contenuto attinenti al potenziale abuso sessuale su minori online, **in linea con il regolamento (UE) 2016/679**;

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) se il potenziale abuso sessuale su minori online riguarda la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo **o l'adescamento di minori**;

Emendamento

e) se il potenziale abuso sessuale su minori online riguarda la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo;

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) **informazioni sull'ubicazione geografica del potenziale abuso sessuale su minori online, ad esempio l'indirizzo IP;**

Emendamento

f) **una chiara indicazione dell'esatta identificazione elettronica del materiale pedopornografico e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare tale materiale;**

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) informazioni sull'identità **di qualsiasi utente coinvolto** nel potenziale abuso sessuale su minori online;

Emendamento

g) informazioni sull'identità **degli utenti sospettati di essere coinvolti** nel potenziale abuso sessuale su minori online; **la segnalazione non deve contenere informazioni sull'identità della persona cui si riferisce il contenuto;**

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) se il **prestatore ha segnalato, o conta di segnalare, il** potenziale abuso sessuale su minori online **anche** a un'autorità pubblica o altro organismo competente a ricevere tali segnalazioni di un paese terzo, e nel qual caso quale autorità o organismo;

Emendamento

h) se il potenziale abuso sessuale su minori online **sia stato segnalato** a un'autorità pubblica o altro organismo competente a ricevere tali segnalazioni di un paese terzo, e nel qual caso quale autorità o organismo;

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) ove il potenziale abuso sessuale su minori online riguardi la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, se il prestatore ha rimosso detto materiale o ne ha disabilitato l'accesso;

Emendamento

i) ove il potenziale abuso sessuale su minori online riguardi la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, **informazioni sulle azioni intraprese dal fornitore e** se il prestatore ha rimosso detto materiale o ne ha disabilitato l'accesso;

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) se il prestatore ritiene che la segnalazione richieda un'azione urgente;

Emendamento

j) **un'indicazione per segnalare** se il prestatore ritiene che la segnalazione richieda un'azione urgente;

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) informazioni sul modo in cui il prestatore è venuto a conoscenza del segnalato abuso sessuale su minori;

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere

Emendamento

1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere

all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata ***o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro*** di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere o disabilitare l'accesso in tutti gli Stati membri a uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici ***o altre autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1***, hanno identificato come materiale pedopornografico.

all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di rimuovere o disabilitare l'accesso in tutti gli Stati membri a uno o più elementi specifici del materiale che, previa valutazione diligente, l'autorità coordinatrice o i giudici hanno identificato come materiale pedopornografico.

Emendamento 217

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal ***suo ricevimento***.

Emendamento

2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro ***il termine indicato nell'ordine oppure, se non è indicato alcun termine, entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine. Per le micro, piccole e medie imprese, compresi i prestatori open source, l'ordine di rimozione consente un tempo aggiuntivo, proporzionato alla dimensione e alle risorse del prestatore.***

Emendamento 218

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Prima di emettere un ordine di rimozione, le autorità giudiziarie del

luogo di stabilimento adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che l'attuazione dell'ordine non interferisca con le attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* competente emette l'ordine di rimozione sulla base del modello di cui all'allegato IV. Gli ordini di rimozione specificano:

Emendamento

3. L'autorità giudiziaria competente emette l'ordine di rimozione sulla base del modello di cui all'allegato IV. Gli ordini di rimozione specificano:

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) gli estremi dell'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;

Emendamento

a) gli estremi dell'autorità giudiziaria che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

h) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* che emette l'ordine;

Emendamento

h) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità giudiziaria che emette l'ordine;

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** che emette l'ordine di rimozione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Emendamento

L'autorità giudiziaria che emette l'ordine di rimozione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting destinatari di un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14, al pari degli utenti che hanno fornito il materiale, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rimozione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente che lo ha emesso.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting destinatari di un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14, al pari degli utenti che hanno fornito il materiale, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di rimozione dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se l'ordine viene modificato o abrogato a seguito di una procedura di

ricorso, il prestatore prende i provvedimenti necessari il prima possibile per conformarsi all'ordine modificato o soppresso.

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Quando l'ordine di rimozione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

Quando l'ordine di rimozione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria competente che lo ha emesso ne trasmette copia senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne trasmette copia senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 226

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) dei motivi della rimozione o disabilitazione, trasmettendo copia dell'ordine di rimozione **su richiesta dell'utente**;

Emendamento

b) dei motivi della rimozione o disabilitazione, trasmettendo copia dell'ordine di rimozione;

Emendamento 227

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando chiede all'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** di emettere un ordine di rimozione, e previa consultazione delle autorità pubbliche competenti, può esigere dal prestatore che non divulghi nessuna informazione riguardante la rimozione di materiale pedopornografico o la disabilitazione dell'accesso a detto materiale, se e per quanto necessario ad evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando chiede all'autorità giudiziaria di emettere un ordine di rimozione, e previa consultazione delle autorità pubbliche competenti, può esigere dal prestatore che non divulghi nessuna informazione riguardante la rimozione di materiale pedopornografico o la disabilitazione dell'accesso a detto materiale, se e per quanto necessario ad evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** che emette l'ordine di rimozione fissa un termine non superiore al necessario e comunque di non oltre sei settimane, in cui fa divieto al prestatore di divulgare tali informazioni;

Emendamento

a) l'autorità giudiziaria che emette l'ordine di rimozione fissa un termine non superiore al necessario e comunque di non oltre sei settimane, in cui fa divieto al prestatore di divulgare tali informazioni;

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) detta autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile.

Emendamento

c) detta autorità giudiziaria informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile.

Emendamento 230

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

L'autorità giudiziaria *o autorità amministrativa indipendente* può decidere di prorogare il termine di cui al secondo comma, lettera a), di ulteriori sei settimane al massimo, se e nella misura in cui continua a essere necessario il divieto di divulgazione. In tal caso *l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente* informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile. Alla decisione si applica l'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento

L'autorità giudiziaria può decidere di prorogare il termine di cui al secondo comma, lettera a), di ulteriori sei settimane al massimo, se e nella misura in cui continua a essere necessario il divieto di divulgazione. In tal caso, *detta* autorità *giudiziaria* informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile. Alla decisione si applica l'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento 231

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero motivo che svolgono in buona fede *le* attività *necessarie* per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere, disabilitare l'accesso, *bloccare* o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.

Emendamento

I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori *o di diffusione di materiale pedopornografico* per il mero motivo che svolgono in buona fede *e con diligenza indagini volontarie di propria iniziativa o altre* attività per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere, disabilitare l'accesso o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.

Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati istituiscono un punto di contatto unico per la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità coordinatrici, altre autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il Centro dell'UE ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati istituiscono un punto di contatto unico per la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità coordinatrici, altre autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il Centro dell'UE ai fini dell'applicazione del presente regolamento. ***Il punto di contatto unico consente una comunicazione diretta con gli utenti del servizio per le questioni inerenti al presente regolamento.***

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che non hanno lo stabilimento principale nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica a loro rappresentante legale nell'Unione.

Emendamento

1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che non hanno lo stabilimento principale nell'Unione, ***ma che offrono servizi nell'Unione***, designano per iscritto una persona fisica o giuridica a loro rappresentante legale nell'Unione.

Emendamento 234

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il prestatore notifica nome, indirizzo, email e numeri di telefono del rappresentante legale designato a norma

Emendamento

6. Il prestatore notifica nome, indirizzo ***postale***, email e numeri di telefono del rappresentante legale

del paragrafo 1 all'autorità coordinatrice dello Stato membro in cui questi risiede o è stabilito, e al Centro dell'UE. Il prestatore provvede affinché tali informazioni siano aggiornate e accessibili al pubblico.

designato a norma del paragrafo 1 all'autorità coordinatrice dello Stato membro in cui questi risiede o è stabilito, e al Centro dell'UE. Il prestatore provvede affinché tali informazioni siano aggiornate e accessibili al pubblico.

Emendamento 235

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie *connesse* all'applicazione *ed esecuzione* del presente regolamento sul suo territorio. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.

Emendamento

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti *efficacemente* le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie *che si riferiscono all'obiettivo*, all'applicazione *e all'esecuzione* del presente regolamento sul suo territorio, *incluse le comunicazioni con le organizzazioni di fiducia che forniscono assistenza alle vittime e che si occupano di istruzione e sensibilizzazione*. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.

Emendamento 236

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Le autorità coordinatrici possono chiedere, se necessario, l'assistenza del Centro dell'UE per l'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, *in particolare possono chiedere che il*

Emendamento

7. Le autorità coordinatrici possono chiedere, se necessario, l'assistenza del Centro dell'UE per l'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento *affinché:*

Centro dell'UE:

Emendamento 237

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *presti assistenza per l'esame, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle misure di attenuazione disposte dal prestatore di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice richiedente;*

soppresso

Emendamento 238

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) *verifichi l'efficacia dell'ordine di rilevazione o dell'ordine di blocco emesso su richiesta dell'autorità coordinatrice richiedente.*

d) *assista con riguardo alle valutazioni dei rischi, le misure di attenuazione e gli ordini.*

Emendamento 239

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Il Centro dell'UE presta questa assistenza a titolo gratuito nell'assolvimento dei suoi compiti e obblighi ai sensi del presente regolamento

8. Il Centro dell'UE presta questa assistenza, **senza indebito ritardo**, a titolo gratuito nell'assolvimento dei suoi compiti e obblighi ai sensi del presente

e nella misura in cui lo permettono le sue risorse e priorità.

regolamento.

Emendamento 240

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento con obiettività, imparzialità, trasparenza e tempestivamente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Gli Stati membri **provvedono affinché la** propria autorità coordinatrice **disponga di** risorse tecniche, finanziarie e umane **adeguate all'assolvimento dei** suoi compiti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento con obiettività, imparzialità, trasparenza e tempestivamente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Gli Stati membri **forniscono alla** propria autorità coordinatrice **tutte le risorse necessarie, incluse sufficienti** risorse tecniche, finanziarie e umane **per assolvere efficacemente i** suoi compiti.

Emendamento 241

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) siano **giuridicamente e funzionalmente** indipendenti **da altre autorità pubbliche;**

Emendamento

a) siano indipendenti;

Emendamento 242

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) **non siano assegnati loro compiti**

Emendamento

soppresso

connessi alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Emendamento 243

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il paragrafo 2 non osta alla vigilanza sulle autorità coordinatrici in conformità del diritto costituzionale nazionale, purché detta vigilanza non ne pregiudichi l'indipendenza prescritta dal presente regolamento.

Emendamento

3. Il paragrafo 2 non osta alla vigilanza sulle autorità coordinatrici in conformità del diritto costituzionale nazionale, **o il coordinamento con le autorità pubbliche responsabili della lotta agli abusi sessuali su minori**, purché detta vigilanza **e detto coordinamento** non ne pregiudichi l'indipendenza prescritta dal presente regolamento.

Emendamento 244

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità coordinatrici garantiscono che il proprio personale possenga le qualifiche, l'esperienza e le competenze tecniche richieste per l'esercizio dei suoi doveri.

Emendamento

4. Le autorità coordinatrici garantiscono che il proprio personale possenga le qualifiche, l'esperienza, **l'integrità** e le competenze tecniche richieste per l'esercizio dei suoi doveri.

Emendamento 245

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il personale dirigente e altro

Emendamento

5. **Fatta salva la legislazione**

personale delle autorità coordinatrici è tenuto, in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, al segreto professionale sulle informazioni riservate cui ha avuto accesso nell'assolvimento dei propri compiti, sia durante che dopo il mandato. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dirigente e altro personale sia sottoposto a norme che ne garantiscano l'assolvimento dei compiti con obiettività, imparzialità e in modo indipendente, specie in ordine alla nomina, al licenziamento, alla retribuzione e alle prospettive di carriera.

nazionale o dell'Unione in materia di protezione degli informatori, il personale dirigente e altro personale delle autorità coordinatrici è tenuto, in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, al segreto professionale sulle informazioni riservate cui ha avuto accesso nell'assolvimento dei propri compiti, sia durante che dopo il mandato. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dirigente e altro personale sia sottoposto a norme che ne garantiscano l'assolvimento dei compiti con obiettività, imparzialità e in modo indipendente, specie in ordine alla nomina, al licenziamento, alla retribuzione e alle prospettive di carriera.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il potere di effettuare ***ispezioni in loco*** presso i locali che detti prestatori, o le altre persone di cui alla lettera a), usano per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di memorizzazione;

Emendamento

b) il potere di effettuare, ***o richiedere a un'autorità giudiziaria nei rispettivi Stati membri di disporre***, ispezioni presso i locali che detti prestatori, o le altre persone di cui alla lettera a), usano per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di memorizzazione;

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il potere di chiedere informazioni, **anche per** valutare se le misure prese **in esecuzione di un ordine di rilevazione, di un ordine di rimozione o di un ordine di blocco** sono conformi al presente regolamento.

Emendamento

d) il potere di chiedere informazioni **e** valutare se le misure prese sono conformi al presente regolamento.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il potere di ordinare **la cessazione delle** violazioni del presente regolamento e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate e necessarie per la loro cessazione effettiva;

Emendamento

b) il potere di ordinare **misure specifiche per far cessare le** violazioni del presente regolamento e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate e necessarie per la loro cessazione effettiva;

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la violazione persista;

Emendamento

b) la violazione persista; **e**

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) chiedere all'autorità giudiziaria **o autorità amministrativa indipendente** competente dello Stato membro che le ha

Emendamento

b) chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che le ha designate di ordinare la restrizione

designate di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale ha luogo la violazione, ove ritengano che:

temporanea dell'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale ha luogo la violazione, ove ritengano che:

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il prestatore ha omesso di prendere le misure necessarie per far cessare la violazione;

Emendamento

a) il prestatore ha omesso di prendere le misure necessarie **e proporzionate** per far cessare la violazione;

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione di cui agli articoli 27, 28 e 29 sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile, nel rispetto **dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate**. In particolare le misure di cui trattasi possono essere prese unicamente in conformità del diritto al rispetto della vita privata e dei diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al proprio fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione di cui agli articoli 27, 28 e 29 sia soggetto ad adeguate garanzie, **norme specifiche e procedure** previste dal diritto nazionale applicabile, nel rispetto **della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione**. In particolare le misure di cui trattasi possono essere prese unicamente in conformità del diritto al rispetto della vita privata e dei diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al proprio fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Emendamento 253

Proposta di regolamento Articolo 31

Testo della Commissione

Le autorità coordinatrici hanno facoltà di realizzare ispezioni del materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo, utilizzando gli indicatori contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), ***ove necessario per verificare se i*** prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate ***rispettano gli*** obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

Emendamento

Le autorità coordinatrici hanno facoltà di realizzare ispezioni del materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo, utilizzando gli indicatori contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), ***in relazione ai*** prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate ***e agli*** obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

Emendamento 254

Proposta di regolamento Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità coordinatrici hanno facoltà di notificare ai prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso, ***a titolo volontario.***

Emendamento

Le autorità coordinatrici hanno facoltà di notificare ai prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

Emendamento 255

Proposta di regolamento Articolo 32 – comma 2

Testo della Commissione

La richiesta indica chiaramente gli estremi dell'autorità coordinatrice che la inoltra e informazioni sul suo punto di contatto di cui all'articolo 25, paragrafo 5, le informazioni necessarie per identificare l'elemento o gli elementi del materiale pedopornografico noto interessato, ed è motivata. ***La richiesta indica altresì chiaramente che l'intervento del prestatore è a titolo volontario.***

Emendamento

La richiesta indica chiaramente gli estremi dell'autorità coordinatrice che la inoltra e informazioni sul suo punto di contatto di cui all'articolo 25, paragrafo 5, le informazioni necessarie per identificare l'elemento o gli elementi del materiale pedopornografico noto interessato, ed è motivata.

Emendamento 256

**Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

***Campagne di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica***

Le autorità coordinatrici, in coordinamento con il Centro dell'UE, sensibilizzano maggiormente l'opinione pubblica in merito alla natura del problema relativo al materiale pedopornografico online e alle modalità per cercare assistenza e per collaborare con i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati al fine di rimuovere i contenuti e coordinare gli sforzi tesi all'identificazione delle vittime intrapresi in collaborazione con i programmi esistenti di identificazione delle vittime. Le autorità di coordinamento e il Centro dell'UE conducono regolarmente campagne di sensibilizzazione del pubblico per informare sui diritti delle vittime e sulle misure volte a prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori e su come chiedere una segnalazione e un'assistenza a misura di minore e adeguate all'età.

Emendamento 257

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli utenti hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti.

Emendamento

1. Gli utenti **e qualsiasi organismo, organizzazione o associazione incaricata di esercitare i diritti conferiti dal presente regolamento per loro conto** hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti.

Emendamento 258

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al diritto nazionale.

Emendamento 259

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice che riceve il reclamo lo valuta e se del caso lo trasmette all'autorità coordinatrice del luogo di

Emendamento

L'autorità coordinatrice che riceve il reclamo lo valuta e se del caso lo trasmette all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, **e, ove ritenuto opportuno,**

stabilimento.

tale valutazione è corredata da un parere.

Emendamento 260

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate per violazione del presente regolamento non superi il 6 % del **reddito o fatturato globale** annuo del prestatore nell'esercizio contabile precedente.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate per violazione del presente regolamento non superi il 6 % del fatturato annuo **mondiale** del prestatore nell'esercizio contabile precedente.

Emendamento 261

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le sanzioni per comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, per mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o per inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del reddito o fatturato **globale** annuo del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27.

Emendamento

3. Le sanzioni per comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, per mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o per inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del reddito o fatturato **mondiale** annuo del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27.

Emendamento 262

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero

delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato globale giornaliero medio del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27 nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato globale giornaliero medio **mondiale** del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27, **paragrafo 1, lettera a)**, nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Emendamento 263

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) eventuali precedenti violazioni commesse dal prestatore o dalle altre persone;

Emendamento

c) eventuali precedenti violazioni commesse dal prestatore o dalle altre persone **di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)**;

Emendamento 264

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) la solidità finanziaria del prestatore o delle altre persone;

Emendamento

d) la solidità finanziaria del prestatore o delle altre persone **di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)**;

Emendamento 265

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

e) il livello di cooperazione del prestatore o delle altre persone;

Emendamento

e) il livello di cooperazione del prestatore o delle altre persone **di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)**;

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera g

Testo della Commissione

g) il grado di colpa del prestatore o delle altre persone, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative da questi o da quelle prese per conformarsi al presente regolamento.

Emendamento

g) il grado di colpa del prestatore o delle altre persone, **di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)**, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative da questi o da quelle prese per conformarsi al presente regolamento.

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) elementi specifici di materiale e trascrizioni di conversazioni che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico o adescamento di minori, a seconda dei casi, affinché il Centro dell'UE generi indicatori in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;

Emendamento

a) elementi specifici di materiale e trascrizioni di conversazioni **relative a una persona specifica, a un gruppo specifico di persone o a un incidente specifico** che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico o adescamento di minori, a seconda dei casi, affinché il Centro dell'UE generi indicatori in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) identificatori uniformi di risorse esatti indicanti elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente,

Emendamento

b) identificatori uniformi di risorse esatti indicanti elementi specifici di materiale **relativi a una persona specifica,**

hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, ospitati da prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione e che non è possibile rimuovere a causa del rifiuto dei prestatori di rimuoverli o di disabilitarne l'accesso e della mancanza di cooperazione delle autorità competenti del paese terzo che ha la giurisdizione, affinché il Centro dell'UE stili un elenco di identificatori uniformi di risorse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3.

a un gruppo specifico di persone o a un incidente specifico che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, ospitati da prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione e che non è possibile rimuovere a causa del rifiuto dei prestatori di rimuoverli o di disabilitarne l'accesso e della mancanza di cooperazione delle autorità competenti del paese terzo che ha la giurisdizione, affinché il Centro dell'UE stili un elenco di identificatori uniformi di risorse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3.

Emendamento 269

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo **il** materiale identificato come materiale pedopornografico, le trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori e gli identificatori uniformi di risorse identificati da un'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo **le copie cifrate del** materiale identificato come materiale pedopornografico, le trascrizioni di conversazioni **relative a una persona specifica, a un gruppo specifico di persone o a un incidente specifico** identificate come adescamento di minori e gli identificatori uniformi di risorse identificati da un'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.

Emendamento 270

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione, se ha motivo di sospettare che un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, può raccomandare all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento di valutare la questione e di prendere le misure **di indagine e di esecuzione** necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

La Commissione, se ha motivo di sospettare che un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, può raccomandare all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento di valutare la questione e di prendere le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 271

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta la presunta violazione, tenendo in **massimo** conto la richiesta o la raccomandazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta la presunta violazione, tenendo in conto la richiesta o la raccomandazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 272

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento comunica all'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta o alla Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione di cui al paragrafo 1, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di

Emendamento

4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento comunica all'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta o alla Commissione, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione di cui al paragrafo 1, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di

qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale e, se applicabile, **una spiegazione** delle eventuali misure di indagine o di esecuzione disposte o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale e, se applicabile, **dettagli** delle eventuali misure di indagine o di esecuzione disposte o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 273

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità coordinatrici possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri.

Emendamento

Le autorità coordinatrici **si scambiano norme e orientamenti in materia di migliori pratiche sulla rilevazione e la rimozione di materiale pedopornografico** e possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri.

Emendamento 274

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui Europol, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

Emendamento

1. Le autorità coordinatrici cooperano **in modo efficiente** tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, **con hotline e linee di assistenza**, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui Europol, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del

medesimo.

Emendamento 275

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.

Emendamento

2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, **le hotline e le linee di assistenza**, la Commissione, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.

Emendamento 276

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro dell'UE, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono dei sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

3. Le autorità coordinatrici, **le hotline e le linee di assistenza**, la Commissione, il Centro dell'UE, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono dei sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 277

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *Se il Centro dell'UE riceve una segnalazione da una hotline o se un prestatore che ha presentato la segnalazione al Centro dell'UE ha indicato che la segnalazione si basa sulle informazioni ricevute da una hotline, il Centro dell'UE si coordina con le autorità coordinatrici pertinenti per evitare la duplicazione delle segnalazioni sullo stesso materiale già segnalato alle autorità di contrasto nazionali dalle hotline e monitora la rimozione del materiale pedopornografico o coopera con la pertinente hotline per tracciarne lo status.*

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i prestatori di servizi di accesso a internet raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** e i prestatori di servizi di accesso a internet raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE ***e***, su richiesta, ***al pubblico***:

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

— il tasso di ***errore*** delle tecnologie applicate per rilevare l'abuso sessuale su

Emendamento

— il tasso di ***falsi positivi e falsi negativi*** delle tecnologie applicate per

minori online e le misure prese per prevenire o correggere eventuali errori;

rilevare l'abuso sessuale su minori online, le misure prese per prevenire o correggere eventuali errori **e i provvedimenti adottati per attenuare i danni provocati da eventuali inesattezze;**

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

— con riguardo ai reclami e ai casi sottoposti dagli utenti in relazione alle misure prese in esecuzione dell'ordine, il numero di reclami proposti direttamente al prestatore, il numero di ricorsi a un'autorità giudiziaria, la base di detti reclami o ricorsi, le decisioni prese rispetto a detti reclami o ricorsi, i tempi **mediamente** richiesti per l'adozione di tali decisioni e il numero di casi in cui le decisioni sono state successivamente revocate;

Emendamento

— con riguardo ai reclami e ai casi sottoposti dagli utenti in relazione alle misure prese in esecuzione dell'ordine, il numero di reclami proposti direttamente al prestatore, il numero di ricorsi a un'autorità giudiziaria, la base di detti reclami o ricorsi, le decisioni prese rispetto a detti reclami o ricorsi, i tempi **medi** richiesti per l'adozione di tali decisioni e il numero di casi in cui le decisioni sono state successivamente revocate;

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il numero di ordini di rimozione emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 14 e i tempi mediamente **richiesti** per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione;

Emendamento

b) il numero di ordini di rimozione emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 14 e i tempi mediamente **impiegati** per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione, **a decorrere dal momento in cui l'ordine è stato immesso nel sistema del prestatore;**

Emendamento 282

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il numero e la durata dei ritardi nelle rimozioni richieste dalle autorità competenti o dalle autorità di contrasto per l'integrità delle indagini;

Emendamento 283

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi;

c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi, ***compresi una hotline nazionale, un segnalatore attendibile o una persona privata;***

Emendamento 284

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il numero di casi in cui al prestatore è stato chiesto di fornire ulteriore supporto alle autorità di contrasto in relazione ai contenuti rimossi;

Emendamento 285

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le autorità coordinatrici raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:

Emendamento

2. Le autorità coordinatrici raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE *e*, su richiesta, ***al pubblico***:

Emendamento 286

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera a – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– ***la natura della relazione e le sue caratteristiche principali;***

Emendamento 287

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i rischi maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online segnalati dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 3, o identificati grazie ad altre informazioni di cui dispone l'autorità coordinatrice;

Emendamento

b) i rischi maggiori ***incontrati*** e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online segnalati dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** a norma dell'articolo 3, o identificati grazie ad altre informazioni di cui dispone l'autorità coordinatrice;

Emendamento 288

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, tempi richiesti per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;

Emendamento

f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, tempi richiesti per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione, **compreso il tempo impiegato dall'autorità coordinatrice per elaborare l'ordine**, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso ai casi di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento. **Sono raccolti in particolare dati sui punti seguenti:**

Emendamento

3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso ai casi di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento. **I dati comprendono:**

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il numero di indicatori nelle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44 e **l'evoluzione** di detto numero rispetto agli anni precedenti;

Emendamento

a) il numero di indicatori nelle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44 e **la modifica** di detto numero rispetto agli anni precedenti;

Emendamento 291

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) il numero dei materiali trasmessi configuranti materiale pedopornografico e adescamento di minori di cui all'articolo 36, paragrafo 1, ripartito per Stato membro che ha designato le autorità coordinatrici che li hanno trasmessi e, specificamente per il materiale pedopornografico, il numero di indicatori generati su questa base e il numero di identificatori uniformi di risorse inclusi nell'elenco di identificatori uniformi di risorse a norma dell'articolo 44, paragrafo 3;

Emendamento

b) il numero dei materiali trasmessi configuranti materiale pedopornografico e adescamento di minori di cui all'articolo 36, paragrafo 1, ripartito per Stato membro che ha designato le autorità coordinatrici che li hanno trasmessi e, specificamente per il materiale pedopornografico, il numero di indicatori generati su questa base e il numero di identificatori uniformi di risorse **ancora attivi** inclusi nell'elenco di identificatori uniformi di risorse a norma dell'articolo 44, paragrafo 3;

Emendamento 292

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore di servizi di comunicazione interpersonale segnalante e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;

Emendamento

c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore di servizi di comunicazione interpersonale **indipendenti dal numero** segnalante e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;

Emendamento 293

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) i casi di abuso sessuale su minori online cui si riferiscono le segnalazioni, compreso il numero di elementi di materiale potenzialmente pedopornografico **noto e nuovo** e i casi di potenziale adescamento di minori, gli Stati membri alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, e il tipo di servizio della società dell'informazione interessato che offre il prestatore segnalante;

Emendamento

d) i casi di abuso sessuale su minori online cui si riferiscono le segnalazioni, compreso il numero di elementi di materiale potenzialmente pedopornografico e i casi di potenziale adescamento di minori, gli Stati membri alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, e il tipo di servizio della società dell'informazione interessato che offre il prestatore segnalante;

Emendamento 294

**Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera e**

Testo della Commissione

e) il numero delle segnalazioni che il Centro dell'UE ha giudicato manifestamente infondate, di cui all'articolo 48, paragrafo 2;

Emendamento

e) il numero delle segnalazioni che il Centro dell'UE ha giudicato **infondate o** manifestamente infondate, di cui all'articolo 48, paragrafo 2;

Emendamento 295

**Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati

Emendamento

4. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati **memorizzati** di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui

memorizzati non possono contenere dati personali.

all'articolo 84. I dati memorizzati non possono contenere dati personali.

Emendamento 296

Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascun prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati stende una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, i prestatori mettono la relazione a disposizione del pubblico e la trasmettono all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, alla Commissione e al Centro dell'UE.

Emendamento

1. Ciascun prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati stende una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, i prestatori mettono la relazione a disposizione del pubblico ***in un formato leggibile meccanicamente*** e la trasmettono all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, alla Commissione e al Centro dell'UE.

Emendamento 297

Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

a) il numero e l'oggetto degli ordini di rilevazione e degli ordini di rimozione, al fine di contrastare il presunto abuso sessuale su minori online, e il numero di notifiche ricevute conformemente all'articolo 32 e l'esecuzione data a tali ordini;

b) il numero di notifiche e richieste ricevute a norma dell'articolo 8 bis e una

panoramica del seguito dato;

c) il numero di utenti interessati dagli ordini di rilevazione e di rimozione;

d) informazioni sull'efficacia delle diverse tecnologie utilizzate e sulle percentuali di falsi positivi e falsi negativi di tali tecnologie, nonché i dati statistici sui ricorsi e sull'effetto che essi hanno sugli utenti dei relativi servizi, nonché informazioni sull'efficacia delle misure e degli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;

e) informazioni sugli strumenti utilizzati dal prestatore per venire a conoscenza del caso di abuso sessuale su minori online segnalato, compresi i dati e le statistiche aggregate sulla modalità di funzionamento delle tecnologie impiegate dal prestatore.

Emendamento 298

Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulla sua applicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

1. Entro [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulla sua applicazione al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La relazione di attuazione esamina, tra l'altro, il possibile uso delle nuove tecnologie, il loro impatto, la loro efficacia e la loro accuratezza ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori. La relazione è corredata, se del caso, di una valutazione d'impatto e di una proposta legislativa.***

Emendamento 299

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro ... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione dell'efficacia dell'ordine di individuazione in relazione alla quantità di materiale pedopornografico rilevato rispetto agli anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione trasmette una relazione sulle sue principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una valutazione d'impatto e di una proposta legislativa.

Emendamento 300

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 8, 13, 14, 17, 47 e 84 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di adozione del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 8, 13, 14, 17, 47 e 84 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di adozione del presente regolamento]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi 3 mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori		
Riferimenti	COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 12.9.2022		
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 12.9.2022		
Commissioni associate - annuncio in aula	16.2.2023		
Relatore(trice) per parere Nomina	Alex Agius Saliba 5.7.2022		
Esame in commissione	2.3.2023	25.4.2023	23.5.2023
Approvazione	29.6.2023		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	35 3 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Geoffroy Didier, Francisco Guerreiro, Tsvetelina Penkova, Catharina Rinzema, Kosma Złotowski		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Asger Christensen, Nicolás González Casares, Grzegorz Tobiszowski		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

35	+
ECR	Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski
ID	Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Virginie Joron
NI	Miroslav Radačovský
PPE	Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann
Renew	Vlad-Marius Botoș, Asger Christensen, Catharina Rinzema
S&D	Alex Agius Saliba, Biljana Borzan, Nicolás González Casares, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose
The Left	Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak

3	-
PPE	Arba Kokalari
Renew	Andrus Ansip, Svenja Hahn

4	0
Renew	Dita Charanzová
The Left	Kateřina Konečná
Verts/ALE	David Cormand, Francisco Guerreiro

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

9.6.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Relatore per parere: Niclas Herbst

BREVE MOTIVAZIONE

Almeno un minore su cinque è vittima di violenze sessuali durante l'infanzia¹. Uno studio globale del 2021 ha riscontrato che a più di un partecipante al sondaggio su tre è stato chiesto di fare qualcosa di sessualmente esplicito online durante la propria infanzia ed oltre la metà ha subito una forma di abuso sessuale su minori online². Sebbene l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale di minori e il materiale pedopornografico costituiscano reato in tutta l'UE ai sensi della direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori³ adottata nel 2011, l'UE non riesce ancora a proteggere i minori dall'abuso sessuale e la dimensione online rappresenta una sfida particolare.

In tale contesto, la proposta della Commissione mira a istituire un quadro giuridico chiaro e armonizzato sulla prevenzione e sulla lotta contro l'abuso sessuale su minori online. La Commissione suggerisce di istituire una nuova agenzia decentrata, il Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori ("Centro dell'UE"), per agevolare e sostenere l'attuazione della sua proposta e contribuire a rimuovere gli ostacoli al mercato interno, specie in relazione agli obblighi a carico dei prestatori di rilevare l'abuso sessuale su minori online, segnalarlo e rimuovere il materiale pedopornografico.

Il relatore accoglie con favore gli obiettivi generali della proposta ed è convinto che il Centro dell'UE possa essere determinante ai fini dell'attuazione. Tuttavia, in linea con il suo approccio ai fascicoli delle agenzie decentrate, ritiene che la sostanza politica della proposta debba essere trattata dalla commissione competente per il merito.

Di conseguenza, il progetto di parere si concentra sui settori in cui la commissione per i bilanci può apportare un valore aggiunto, in particolare sulle disposizioni finanziarie, sulle norme di governance e sulle disposizioni relative alla rendicontazione e alla valutazione, al fine di

¹ [Campagna "One in Five"](#) (Uno su cinque), Consiglio d'Europa, 2010-2015.

² Indagine [Economist Impact survey](#) condotta su oltre 5 000 giovani tra i 18 e i 20 anni in 54 paesi, pubblicata nella valutazione [Global Threat Assessment, WeProtect Global Alliance, 2021](#).

³ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

garantire un adeguato controllo parlamentare. Il relatore valuta la proposta in particolare alla luce della relazione Schoepflin del 2019⁴, della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012⁵ e dell'approccio comune e del regolamento finanziario quadro che disciplina le agenzie decentrate⁶.

Impatto di bilancio e disposizioni finanziarie

Secondo la proposta della Commissione, la fase iniziale per l'istituzione del Centro dell'UE comincerà nel 2025 e si protrarrà fino al 2029. Nel 2030, quando sarà pienamente operativo, il Centro avrà un bilancio annuo complessivo di 28,5 milioni di EUR e un organico annuo stimato di 113 unità. Il contributo del bilancio dell'UE deve provenire dagli stanziamenti del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-27 a titolo del Fondo Sicurezza interna.

Il relatore introduce una serie di emendamenti al capo IV della proposta relativa al Centro dell'UE:

- a) opporsi all'intenzione della Commissione di finanziare le risorse aggiuntive per l'agenzia di cui alla rubrica 5 mediante una riduzione compensativa della dotazione del Fondo Sicurezza interna;
- b) sottolineare la necessità che l'agenzia sia dotata di risorse commisurate ai suoi compiti e alle sue responsabilità e abbia la necessaria autonomia in materia di assunzione di agenti contrattuali, traendo insegnamenti dalle prime sfide in materia di personale della Procura europea. Ciò è ancora più pertinente alla luce della scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta, la quale non include il sostegno finanziario per le spese per infrastrutture e di funzionamento, quali affitti o attrezzature informatiche (titolo 2), e spese operative (titolo 3) e non include l'impatto del coefficiente correttore nei Paesi Bassi (110,3 nel 2022) sulle spese per il personale (titolo 1);
- c) chiarire i costi relativi ai funzionari di contatto che possono essere coperti dal Centro dell'UE;
- d) chiarire il contenuto e la procedura di adozione del documento unico di programmazione, che comprende documenti fondamentali per l'elaborazione, l'esecuzione e il controllo del bilancio del Centro dell'UE.

Governance, controllo parlamentare e valutazione

Il relatore introduce inoltre una serie di emendamenti volti a garantire che tutte le disposizioni siano pienamente conformi ai principi dell'orientamento comune e del regolamento finanziario quadro.

Rientrano in questo discorso la riassegnazione di una serie di compiti dal comitato esecutivo al consiglio di amministrazione e la soppressione di fatto del diritto di veto della Commissione sulle decisioni amministrative e di bilancio. L'autonomia decisionale in materia di bilancio e di amministrazione è fondamentale per l'efficacia dell'agenzia.

⁴ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_IT.html.

⁵ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf>

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715>.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.

Emendamento

(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori **online** in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto

Emendamento

(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione **in maniera tempestiva**. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere

al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.

ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici. .

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento e contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro dell'UE dovrebbe fungere da facilitatore centrale, svolgendo una serie di compiti specifici. Lo svolgimento di questi compiti presuppone solide garanzie di indipendenza, in particolare dalle autorità di contrasto, una struttura di governance che assicuri un adempimento efficace, efficiente e coerente dei diversi compiti *e* una personalità giuridica che permetta al Centro di interagire efficacemente con tutti i portatori di interessi. È pertanto opportuno che il Centro dell'UE sia istituito come agenzia decentrata dell'Unione.

Emendamento

(59) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento e contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro dell'UE dovrebbe fungere da facilitatore centrale, svolgendo una serie di compiti specifici. Lo svolgimento di questi compiti presuppone solide garanzie di indipendenza, in particolare dalle autorità di contrasto, una struttura di governance che assicuri un adempimento efficace, efficiente e coerente dei diversi compiti, una personalità giuridica che permetta al Centro di interagire efficacemente con tutti i portatori di interessi *e un bilancio autonomo*. È pertanto opportuno che il Centro dell'UE sia istituito come agenzia decentrata dell'Unione *e che sia dotato delle risorse umane e finanziarie necessarie per conseguire gli obiettivi, i compiti e le responsabilità ad esso*

assegnati a norma del presente regolamento, comprese le spese relative alla messa a disposizione di tecnologie e i costi connessi all'analisi dei campioni di dati effettuata per le micro, piccole e medie imprese. Dovrebbe essere finanziato principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione, e gli stanziamenti necessari dovrebbero essere prelevati esclusivamente dai margini non assegnati nell'ambito della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale e/o mediante la mobilitazione dei pertinenti strumenti speciali. Al fine di garantire che l'agenzia possa rispondere in modo flessibile alle esigenze in materia di risorse umane, è in particolare opportuno che essa goda di autonomia per quanto riguarda l'assunzione di agenti contrattuali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tenuto conto del ruolo centrale del Centro dell'UE nell'attuazione del regolamento e in vista della data di scadenza del regolamento provvisorio in data 3 agosto 2024, le attività del Centro dell'UE dovrebbero iniziare quanto prima. La Commissione dovrebbe stanziare un livello adeguato di risorse per la rapida istituzione e il funzionamento iniziale del Centro dell'UE e fornire un'assistenza commisurata, anche distaccando personale, per aiutare il Centro dell'UE a essere operativo in tempo utile e non oltre tre anni dall'adozione del presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere le vittime, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato di rimuovere l'elemento o gli elementi in questione o di disabilitarne l'accesso, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a farlo volontariamente.

Emendamento

(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere le vittime, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato di rimuovere l'elemento o gli elementi in questione o di disabilitarne l'accesso, ***al più presto possibile***, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a farlo volontariamente.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(70 bis) Il bilancio dell'Unione dovrebbe fornire finanziamenti complementari per garantire ai minori vittime di abusi sessuali un elevato livello di sostegno e protezione, anche prevedendo risorse sufficienti nell'ambito di programmi di finanziamento dedicati e la promozione di soluzioni innovative per migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi necessari. I programmi pertinenti nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dovrebbero essere dotati di risorse finanziarie e umane adeguate per garantire fondi sufficienti affinché l'Unione possa contribuire in

misura congrua alla corretta attuazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

I costi sostenuti dal Centro dell'UE per lo svolgimento di questa analisi sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi sono invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa, purché l'analisi sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio.

Emendamento

I costi sostenuti dal Centro dell'UE per lo svolgimento di questa analisi sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi sono invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa, purché l'analisi sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio ***e sia coerente con le risorse di bilancio disponibili. Le richieste non impongono oneri amministrativi o economici a tali imprese.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento delle necessarie norme di dettaglio in ordine al calcolo e all'assegnazione di detti costi e all'applicazione dell'esenzione per le micro, piccole e medie imprese.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ***nel più breve tempo possibile*** conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento delle necessarie norme di dettaglio in ordine al calcolo e all'assegnazione di detti costi e all'applicazione dell'esenzione per le micro, piccole e medie imprese.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su richiesta

richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.

e tempestivamente, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, consultato il comitato tecnologico di cui all'articolo 66;

Emendamento

a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, consultato il comitato tecnologico di cui all'articolo 66;

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Quando funzionari di contatto sono distaccati presso il Centro dell'UE, quest'ultimo provvede ai costi per la messa a disposizione dei locali necessari nell'edificio e di un sostegno adeguato a detti funzionari per l'assolvimento dei loro compiti. Tutti gli altri*** costi inerenti alla designazione dei funzionari di contatto e all'assolvimento dei loro compiti sono a carico dell'autorità coordinatrice che li ha designati.

Emendamento

4. ***I*** costi inerenti alla designazione dei funzionari di contatto e all'assolvimento dei loro compiti sono a carico dell'autorità coordinatrice che li ha designati. ***Quando funzionari di contatto sono distaccati presso il Centro dell'UE, quest'ultimo provvede ai costi relativi agli uffici nell'edificio e alla fornitura di attrezzature adeguate per l'assolvimento dei loro compiti.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo funzioni amministrative con Europol, comprese le funzioni di gestione del personale e quelle relative alle tecnologie dell'informazione e all'esecuzione del bilancio.

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo funzioni di sostegno con Europol, tra cui anche la gestione delle risorse finanziarie e umane e i servizi connessi alle tecnologie dell'informazione (TI).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fa parte del consiglio di amministrazione anche un osservatore esperto indipendente designato dal Parlamento europeo, *senza* diritto di voto.

Fa parte del consiglio di amministrazione anche un osservatore esperto indipendente designato dal Parlamento europeo, *con* diritto di voto.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) adotta il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 66 bis prima che venga trasmesso alla Commissione per parere;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) adotta, dopo aver chiesto il parere della Commissione e a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto a norma dell'articolo 56, il documento unico di programmazione dell'agenzia;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale del Centro dell'UE ed esercita le altre funzioni riguardanti tale bilancio;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quinquies) valuta e adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, una relazione annuale di attività consolidata sulle attività del Centro dell'UE, compresa una

panoramica dell'esecuzione dei compiti che gli spettano, e la trasmette entro il 1° luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a sexies) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie con altre agenzie ed organismi decentrati dell'Unione, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a septies) esercita, nei confronti del personale del Centro dell'UE, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione^{1bis} ("poteri di autorità investita del potere di nomina");

^{1bis} Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri

agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (G U L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a octies) adotta idonee disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a nonies) nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l'articolo 65;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a decies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a decies) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione ed è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, e opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a undecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a undecies) adotta le regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a duodecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a duodecies) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne del Centro dell'UE;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a terdecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a terdecies) nomina un responsabile della protezione dei dati;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a quaterdecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quaterdecies) adotta orientamenti interni che specificano le procedure di trattamento delle informazioni in conformità dell'articolo 51, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati;

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Con riguardo ai poteri di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), del presente articolo, il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. In circostanze eccezionali il consiglio di amministrazione può decidere di sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni membro ha diritto a un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto.

Emendamento

2. Ogni membro ha diritto a un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto. ***Il presidente e il vicepresidente partecipano al voto.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri ***con diritto di voto***, e da ***due rappresentanti*** della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.

Emendamento

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri, e da ***un rappresentante*** della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

Emendamento

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. ***Il comitato esecutivo può invitare altri osservatori a partecipare alle sue riunioni.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il mandato dei membri del comitato

Emendamento

2. Il mandato dei membri del comitato

esecutivo è di quattro anni. *Nei 12 mesi che precedono la fine del mandato quadriennale del presidente e dei cinque membri del comitato esecutivo, il consiglio di amministrazione o un comitato più ristretto scelto tra i suoi membri, comprendente un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento dei membri del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide future del Centro dell'UE. Sulla base della valutazione, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato di detti membri una sola volta.*

esecutivo è di quattro anni.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato esecutivo è *competente per la pianificazione generale e l'esecuzione dei compiti conferiti al Centro dell'UE ai sensi dell'articolo 43. Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni del Centro dell'UE, salvo le decisioni prese dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 57.*

Emendamento

1. Il Comitato esecutivo:

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) *delibera sulle questioni previste dalle regole finanziarie adottate a norma dell'articolo 68 e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento;*

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite all'articolo 64, monitora e sorveglia l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) *adotta il suo regolamento interno;*

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Con riguardo ai poteri di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), il comitato esecutivo adotta, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.*

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *In circostanze eccezionali il comitato esecutivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo*

soppresso

e i poteri da questo subdelegati ed esercitarli direttamente ovvero delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I rappresentanti della Commissione hanno diritto di voto ogni volta che sono discusse e decise questioni relative all'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a l) e lettera p). Ai fini delle decisioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere f) e g), i rappresentanti della Commissione hanno diritto a un voto ciascuno. Le decisioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere da b) a e) e da h) a l) e lettera p), possono essere adottate soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini delle decisioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), il consenso dei rappresentanti della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale del Centro dell'UE.

soppresso

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al **comitato esecutivo** previa consultazione della Commissione;

Emendamento

d) preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al **consiglio di amministrazione** previa consultazione della Commissione;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

e) attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al **comitato esecutivo**;

Emendamento

e) attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al **consiglio di amministrazione**;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE e presentarla al **comitato esecutivo** per valutazione e adozione;

Emendamento

f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE e presentarla al **consiglio di amministrazione** per valutazione e adozione;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione

i) preparare una strategia antifrode,

Emendamento

i) preparare una strategia antifrode,

una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno per conto del Centro dell'UE, e presentarle al **comitato esecutivo** per approvazione;

una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno per conto del Centro dell'UE, e presentarle al **consiglio di amministrazione** per approvazione;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera m

Testo della Commissione

m) attuare il programma di lavoro annuale del Centro dell'UE sotto il controllo del **comitato esecutivo**;

Emendamento

m) attuare il programma di lavoro annuale del Centro dell'UE sotto il controllo del **consiglio di amministrazione**;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p bis) sottoscrive i protocolli d'intesa di cui all'articolo 53, paragrafo 3, e all'articolo 54, paragrafo 2, dopo averne informato il consiglio di amministrazione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di collocare uno o più membri del personale in un altro Stato membro di modo che i compiti del Centro dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza,

5. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di collocare uno o più membri del personale in un altro Stato membro di modo che i compiti del Centro dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza,

efficacia e coerenza. Prima di decidere di insediare un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione deve basarsi su un'analisi costi-benefici adeguata che ne dimostri in particolare il valore aggiunto e precisi l'ambito delle attività da svolgere presso l'ufficio locale, in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative del Centro dell'UE. Può essere concluso un accordo di sede con lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

efficacia e coerenza ***secondo i principi di buona governance***. Prima di decidere di insediare un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione deve basarsi su un'analisi costi-benefici adeguata che ne dimostri in particolare il valore aggiunto e precisi l'ambito delle attività da svolgere presso l'ufficio locale, in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative del Centro dell'UE. Può essere concluso un accordo di sede con lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo è nominato dal **comitato esecutivo** che lo sceglie tra una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato dal **consiglio di amministrazione** che lo sceglie tra una rosa di candidati proposta dalla Commissione ***dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo***, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente. ***La Commissione garantisce l'equilibrio di genere nel redigere l'elenco dei candidati.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, il Centro dell'UE è rappresentato dal presidente del **comitato esecutivo**.

Emendamento

3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, il Centro dell'UE è rappresentato dal presidente del **consiglio di amministrazione**.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il **comitato esecutivo** può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta, per non più di cinque anni.

Emendamento

5. Su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il **consiglio di amministrazione** può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta, per non più di cinque anni.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il direttore esecutivo può essere dichiarato dimissionario soltanto in virtù di una decisione del **comitato esecutivo** su proposta della Commissione.

Emendamento

7. Il direttore esecutivo può essere dichiarato dimissionario soltanto in virtù di una decisione del **consiglio di amministrazione** su proposta della Commissione.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le procedure di nomina dei membri del comitato tecnologico e relativo funzionamento sono precisate nel regolamento interno del consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche.

Emendamento

2. Le procedure di nomina dei membri del comitato tecnologico e relativo funzionamento sono precisate **in maniera più dettagliata** nel regolamento interno del consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche. **Prima di nominare i membri del comitato tecnologico, il consiglio di amministrazione consulta preventivamente il Parlamento europeo.**

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il membro che non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare *il* membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

Emendamento

4. Il membro che non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare *la nomina del* membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) fornisce una relazione annuale di attività al direttore esecutivo nell'ambito della relazione annuale di attività consolidata;

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 66 bis

Documento unico di programmazione

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di documento unico di programmazione, contenente la

programmazione pluriennale e annuale e l'insieme dei documenti elencati all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, previa consultazione del comitato tecnologico, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione il Parlamento europeo. Qualora decida di non tenere conto di elementi del parere della Commissione e del comitato tecnologico, il consiglio di amministrazione ne fornisce una giustificazione dettagliata. L'obbligo di fornire una giustificazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo quando viene consultato. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento unico di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale o pluriennale comprende le informazioni relative alle ricerche, alle indagini e agli studi previsti dall'agenzia di cui all'articolo 50,

paragrafo 3.

3. Quando all'agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse è aggiornata su base annuale. La programmazione strategica è aggiornata secondo necessità, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 85.

5. I programmi di lavoro pluriennali e annuali sono elaborati conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715.

Nella sezione 6 è inserito l'articolo 66 bis (nuovo).

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 66 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 66 ter

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese del Centro dell'UE devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio

finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio del Centro dell'UE, che deve risultare in pareggio.

2. Fatte salve altre risorse, le entrate del Centro dell'UE comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione.

3. Il Centro dell'UE può ricevere finanziamenti dall'Unione, nella forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc in conformità delle sue regole finanziarie di cui all'articolo 68 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.

4. Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio, fermo restando il rispetto delle pertinenti norme di bilancio dell'UE.

5. Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti progetti su larga scala da realizzarsi su più esercizi possono essere ripartiti in più frazioni annue.

Nella sezione 6 è inserito l'articolo 66 bis (nuovo).

Emendamento 61

Proposta di regolamento Capo IV – Sezione 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Formazione e struttura del bilancio

Disposizioni finanziarie

Emendamento 62

Proposta di regolamento Capo IV – Sezione 6 – sottosezione 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sottosezione 1

soppresso

Documento unico di programmazione

Emendamento 63

**Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo, comprensivo di una tabella dell'organico, e lo trasmette al ***comitato esecutivo***.

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo, comprensivo di una tabella dell'organico, e lo trasmette al ***consiglio di amministrazione***.

Emendamento 64

**Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione adotta, sulla base del progetto di stato di previsione, un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 65

**Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia al

(Non concerne la versione italiana)

Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese del Centro dell'UE, comprensivo di un progetto di tabella dell'organico.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il **comitato esecutivo** adotta il bilancio del Centro dell'UE. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento

8. Il **consiglio di amministrazione** adotta il bilancio del Centro dell'UE **a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto**. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 68 – comma 1

Testo della Commissione

Le regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE sono adottate dal **comitato esecutivo** previa consultazione della Commissione. Dette regole si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 2019/715⁵² solo per esigenze specifiche di funzionamento del Centro dell'UE e previo accordo della Commissione.

Emendamento

Le regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE sono adottate dal **consiglio di amministrazione** previa consultazione della Commissione. Dette regole si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 2019/715⁵² solo per esigenze specifiche di funzionamento del Centro dell'UE e previo accordo della Commissione.

⁵² GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

⁵² GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Capo IV – Sezione 6 – sottosezione 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sottosezione 2

soppresso

Presentazione, esecuzione e controllo del bilancio

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Articolo 69**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 69

soppresso

Bilancio

- 1. Tutte le entrate e le spese del Centro dell'UE devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio del Centro dell'UE, che deve risultare in pareggio.***
- 2. Fatte salve altre risorse, le entrate del Centro dell'UE comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione.***
- 3. Il Centro dell'UE può ricevere finanziamenti dall'Unione, nella forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc in conformità delle sue regole finanziarie di cui all'articolo 68 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.***
- 4. Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.***
- 5. Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti progetti su larga scala da realizzarsi su più esercizi possono essere ripartiti in più frazioni annue.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori
Riferimenti	COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 12.9.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 12.9.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Niclas Herbst 21.6.2022
Esame in commissione	2.3.2023
Approvazione	8.6.2023
Esito della votazione finale	+: 28 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Olivier Chastel, Katalin Cseh, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nicolae Ștefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jonás Fernández, Jens Geier, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Markus Ferber, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Smeriglio

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

28	+
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca
NI	Andor Deli
PPE	Asim Ademov, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Rainer Wieland
Renew	Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller
S&D	Pascal Durand, Jonás Fernández, Jens Geier, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Smeriglio, Nils Ušakovs
The Left	Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Nicolae Ştefănuţă

0	-

1	0
Renew	Moritz Körner

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

29.3.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Relatore per parere: Niyazi Kizilyürek

BREVE MOTIVAZIONE

L'11 maggio 2022 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta legislativa di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, che mira a introdurre norme uniformi per contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online nel mercato interno (articolo 1 della proposta).

Il relatore desidera sottolineare l'importanza della lotta contro gli abusi sessuali su minori online e propone una serie di emendamenti volti a rafforzare le misure di prevenzione tra i minori attraverso l'istruzione e prestando particolare attenzione alle abilità e competenze digitali, compresa l'alfabetizzazione mediatica. Il relatore pone inoltre l'accento sulla necessità di sostenere le vittime e le loro famiglie.

Per ciò che concerne le strutture di governance, il relatore ritiene che il Centro dell'UE e le autorità coordinatrici nazionali possano fungere da importanti centri di ricerca e sensibilizzazione onde prevenire e contrastare gli abusi sessuali su minori online.

Infine, il relatore ritiene che il presente regolamento, unitamente alla nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK +), potrebbe creare esperienze digitali sicure per i minori e promuoverne la responsabilizzazione e la partecipazione attiva all'ambiente digitale.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, hanno un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, hanno un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate ***e adeguate tecniche di prevenzione*** a livello di Unione.

Emendamento

(4 bis) Per assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero introdurre e attuare strategie di prevenzione e campagne di sensibilizzazione nelle scuole e all'interno degli istituti di istruzione. Il Centro dell'UE e le autorità coordinatrici, in stretta cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, quali le autorità di contrasto e le hotline esistenti in tutta l'Unione, dovrebbero elaborare tecniche di prevenzione al fine di prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori. È importante che le abilità e le competenze digitali, compresa l'alfabetizzazione mediatica, siano riconosciute come competenze obbligatorie e come parte

essenziale dell'istruzione, concentrandosi sull'educazione dei bambini, dei genitori e degli educatori come pure del grande pubblico in merito alla sicurezza online, compreso il controllo parentale online, e a come riconoscere e segnalare l'adescamento online. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero destinare maggiori investimenti all'istruzione e alla formazione per garantire l'alfabetizzazione digitale, compresa la protezione dal bullismo e dal bullismo online nelle scuole, per i bambini di diverse fasce di età, tenendo conto dei nuovi sviluppi tecnologici, come il metaverso.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale. Le vittime dovrebbero pertanto ***avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora*** prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ***segnalino***, a norma del presente regolamento, la ***presenza*** di materiale pedopornografico ***noto che le ritrae***.

Emendamento

(35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale. Le vittime dovrebbero pertanto ***essere tempestivamente informate dalle autorità coordinatrici designate dallo Stato membro in cui le vittime risiedono, dell'esistenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae, segnalato da*** prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico a norma del presente regolamento ***e hanno il diritto di chiedere la cancellazione di tale materiale pedopornografico. In tal caso, le vittime dovrebbero avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE tramite le autorità coordinatrici.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.

Emendamento

(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione ***in maniera tempestiva, per ridurre al minimo le ripercussioni di tali reati sulla salute fisica e mentale del minore.*** L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di ***ricevere un sostegno adeguato e di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici. I prestatori dovrebbero istituire e applicare un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare che consenta agli utenti di segnalare al prestatore casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio e di ricevere un'assistenza ragionevole. L'"assistenza ragionevole" potrebbe comprendere, tra l'altro, l'introduzione di meccanismi di allerta e segnalazione che risultino ben***

visibili sulle loro piattaforme, che colleghino le potenziali vittime a organizzazioni locali quali linee telefoniche di assistenza, organizzazioni per i diritti delle vittime o hotline. Tali fornitori garantiscono un seguito adeguato, in caso di segnalazione o allerta, nella lingua inizialmente scelta dall'utente per il loro servizio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno alle vittime, è opportuno che queste siano autorizzate a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra la vittima e il Centro dell'UE.

Emendamento

(37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno alle vittime, è opportuno che queste siano **informate dell'esistenza di tali funzioni nonché** autorizzate a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra la vittima e il Centro dell'UE.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità

Emendamento

(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità

coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali.

coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali. ***L'autorità coordinatrice dovrebbe sorvegliare l'attuazione del regolamento, comprese le questioni relative alla prevenzione, all'educazione e alla sensibilizzazione, nonché organizzare e promuovere formazioni periodiche per i funzionari, comprese le autorità di contrasto,, che trattano casi che coinvolgono minori.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, ***all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di***

Emendamento

(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, ***nonché alla lotta alla ricomparsa del materiale noto. Il Centro dell'UE dovrebbe inoltre essere incaricato della fornitura di assistenza alle autorità***

abuso sessuale su minori online.

coordinatrici, **della** generazione **di ricerche, tecniche di prevenzione e della** condivisione di conoscenze, **migliori prassi** e competenze in materia di abuso sessuale su minori online, **di iniziative di successo in materia di abilità e competenze digitali in modo adeguato all'età, compresa l'alfabetizzazione mediatica, e in materia di educazione sessuale, reagendo tempestivamente alle tendenze in evoluzione in merito alla diffusione e monetizzazione del materiale pedopornografico.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 62

Testo della Commissione

(62) Affinché il sistema istituito dal presente regolamento funzioni correttamente, è opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato di creare banche dati per ciascuno di questi tre tipi di abuso sessuale su minori online, di gestirle e provvedere alla loro manutenzione. A fini di rendicontabilità e per consentire eventuali rettifiche, il Centro dell'UE dovrebbe tenere registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori.

Emendamento

(62) Affinché il sistema istituito dal presente regolamento funzioni correttamente, è opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato di creare banche dati per ciascuno di questi tre tipi di abuso sessuale su minori online, di gestirle e provvedere alla loro manutenzione **e al loro aggiornamento tempestivo**. A fini di rendicontabilità e per consentire eventuali rettifiche, il Centro dell'UE dovrebbe tenere registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in

Emendamento

(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in

relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE cooperi con i portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione e **permetta** agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti.

relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, **inclusi gli insegnamenti tratti dalla segnalazione proattiva sulla base di materiali noti, dalla prevenzione e dalle campagne di sensibilizzazione**. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE cooperi con i portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione, **compresi le autorità di contrasto, gli educatori, la società civile e i prestatori di servizi. Il Centro dovrebbe inoltre permettere** agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti **sulla creazione di esperienze digitali sicure per i minori e sulla promozione della loro responsabilizzazione e partecipazione attiva nell'ambiente digitale, in linea con la comunicazione della Commissione dell'11 maggio 2022 dal titolo "Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)" e la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2022 relativa alla definizione di una dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali**.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione

Emendamento

(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. **Tale ruolo delle hotline dovrebbe essere rafforzato ed esse dovrebbero continuare**

efficace con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inesestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione.

a facilitare tale lotta. Ciascuno Stato membro dovrebbe garantire che nel suo territorio operi almeno una hotline ufficiale. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione efficace con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inesestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione. ***La segnalazione pubblica in forma anonima è fondamentale per combattere l'abuso sessuale sui minori. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il pubblico abbia la possibilità di segnalare in forma anonima il materiale pedopornografico e le attività di sfruttamento sessuale di minori alle hotline specializzate nella lotta contro il materiale pedopornografico online e salvaguardano il ruolo di tali hotline nella segnalazione pubblica in forma anonima. La promozione delle hotline da parte del Centro dell'UE e delle autorità coordinatrici attraverso i sistemi di istruzione degli Stati membri è di grande importanza al fine di educare i giovani e raggiungere potenziali vittime. La loro esperienza e competenza dovrebbero aiutare il Centro dell'UE e le autorità coordinatrici a progettare tecniche di prevenzione adeguate e campagne di sensibilizzazione.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 76

Testo della Commissione

(76) Nell'interesse della buona governance e sulla base delle statistiche e delle informazioni raccolte e dei

Emendamento

(76) Nell'interesse della buona governance e sulla base delle statistiche e delle informazioni raccolte e dei

meccanismi di trasparenza previsti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento entro **cinque** anni dalla data della sua entrata in vigore e successivamente ogni cinque anni.

meccanismi di trasparenza previsti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento entro **tre** anni dalla data della sua entrata in vigore e successivamente ogni cinque anni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione

p) "abuso sessuale su minori online": la diffusione online di materiale pedopornografico *e* l'adescamento di minori;

Emendamento

p) "abuso sessuale su minori online": la diffusione online di materiale pedopornografico *o* l'adescamento di minori;

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

w bis) "hotline": un'organizzazione che fornisce un meccanismo, diverso dai canali di segnalazione forniti dalle autorità di contrasto, per ricevere dal pubblico informazioni anonime sul potenziale materiale pedopornografico e sullo sfruttamento sessuale dei minori online, che è ufficialmente riconosciuta dal suo Stato membro d'origine come indicato nella direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ha come missione, nel suo statuto, la lotta contro il materiale pedopornografico;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].

Emendamento

c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile, **hotline** o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.

Emendamento

3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio. ***Tali prestatori garantiscono un seguito adeguato e forniscono un'assistenza ragionevole, in caso di segnalazione, nella lingua inizialmente scelta dall'utente per il loro servizio.***

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Quando la diffusione di materiale pedopornografico noto è oggetto di una segnalazione al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, l'autorità coordinatrice designata dello Stato membro di residenza informa tempestivamente la persona

residente nell'Unione circa l'esistenza del materiale che la ritrae.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che lo ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.

Emendamento

Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che lo ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili. ***Tali informazioni sono fornite ai richiedenti in modo riservato, facilmente comprensibile e accessibile.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting offrono ragionevole assistenza, su richiesta, ***nel modo più efficiente e tempestivo***, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.

Emendamento

Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili. ***Tali informazioni sono fornite ai richiedenti in modo riservato, facilmente comprensibile e accessibile.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ciascuno Stato membro garantisce il funzionamento delle hotline, anche attraverso finanziamenti e sviluppo di capacità, affinché le vittime e le loro famiglie ricevano sostegno dall'autorità competente in modo tempestivo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità coordinatrice è competente per tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento nello Stato membro interessato, salvo se detto Stato membro ha assegnato determinati compiti o settori specifici ad

L'autorità coordinatrice è competente per tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento nello Stato membro interessato, salvo se detto Stato membro ha assegnato determinati compiti o settori specifici ad

altre autorità competenti.

altre autorità competenti. ***L'autorità coordinatrice è inoltre responsabile del coordinamento e dell'adeguamento delle tecniche di prevenzione, elaborate dal Centro dell'UE. L'autorità coordinatrice formula raccomandazioni e buone pratiche sul miglioramento delle abilità e competenze digitali, compresa l'alfabetizzazione mediatica, tra la popolazione attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione a livello nazionale, rivolte in particolare a genitori e minori sull'individuazione e la prevenzione degli abusi sessuali sui minori online.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a queste materie e di contribuire all'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.

Emendamento

All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento ***e vigilare sull'attuazione*** a livello nazionale in relazione a queste materie, ***comprese le questioni relative alla prevenzione, all'educazione e alla sensibilizzazione, nonché di organizzare attività di formazione periodiche per i funzionari, anche presso le autorità di contrasto che trattano casi che coinvolgono minori,*** e di contribuire all'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto

Emendamento

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto

di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento sul suo territorio. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.

di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che ***coordini la prevenzione all'interno dello Stato membro e*** tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento sul suo territorio. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto, ***ne promuovono la diffusione e la visibilità a fini di sensibilizzazione, in particolare in spazi pubblici,*** e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate ***e facilmente accessibili*** queste informazioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) fornisca conoscenze e competenze sulle adeguate tecniche di prevenzione dell'adescamento di minori online e della diffusione di materiale pedopornografico online;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli utenti hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti.

1. Gli utenti hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti. ***Gli utenti hanno altresì il diritto di proporre tale reclamo attraverso le hotline nazionali dello Stato membro in cui risiedono o***

sono stabiliti. Le hotline trasmettono tali reclami all'autorità coordinatrice pertinente.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità coordinatrici **prevedono meccanismi a misura di minore** per proporre reclamo a norma del presente articolo e adottano un approccio rispettoso delle esigenze dei minori **quando trattano reclami da questi proposti, tenendo debito conto dell'età, della maturità, delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni** del minore **interessato**.

Emendamento

2. Le autorità coordinatrici **forniscono inoltre ai minori gli strumenti necessari per riconoscere i comportamenti sospetti e i contenuti potenzialmente pericolosi online e proporre facilmente** reclamo a norma del presente articolo. **Le autorità coordinatrici esaminano ciascun reclamo** e adottano un approccio rispettoso delle esigenze dei minori, **tenendo debito conto delle specificità di tutti gli elementi del reclamo (sito web o servizio di comunicazione interpersonale, età del minore, preoccupazione specifica)**.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'utente che propone un reclamo viene informato in merito all'esito dell'indagine.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le **hanno designate**,

Emendamento

1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le **hotline nazionali, con le pertinenti organizzazioni e reti e con le**

con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui Europol, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

altre autorità competenti degli Stati membri che ***hanno designato*** le ***autorità coordinatrici***, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui Europol, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo. ***Le autorità coordinatrici si scambiano informazioni e migliori pratiche in materia di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori e l'adescamento di minori online.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.

Emendamento

2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni, ***materiale didattico, buone pratiche*** e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online. ***Il Centro dell'UE esercita le sue funzioni in linea con gli obiettivi della strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK +).***

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(6) facilita la generazione e la condivisione di conoscenze con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, con le autorità coordinatrici o altre autorità competenti degli Stati membri al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento:

Emendamento

(6) facilita la generazione e la condivisione di conoscenze con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, con le autorità coordinatrici o altre autorità competenti degli Stati membri, ***le hotline, le ONG e altri soggetti interessati*** al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento:

Emendamento 31

**Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera a**

Testo della Commissione

a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e prestando consulenza sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in conformità dell'articolo 51;

Emendamento

a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e prestando consulenza sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in conformità dell'articolo 51, ***compresi i programmi e le campagne di educazione, prevenzione e sensibilizzazione, tra cui i programmi di intervento a norma dell'articolo 22 della direttiva 2011/93/UE, tenendo conto dei nuovi sviluppi tecnologici e delle buone pratiche applicate nei diversi Stati membri;***

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b**

Testo della Commissione

b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza alle vittime, anche fungendo da polo di competenze a

Emendamento

b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche, ***materiale didattico adeguato all'età*** e competenze su dette materie e sull'assistenza alle vittime, anche

sostegno di politiche basate su dati concreti;

fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti *e mettendo in contatto i ricercatori con i professionisti del settore;*

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) fornendo competenze tecniche, sostenendo e promuovendo lo scambio regolare di migliori pratiche tra gli Stati membri e gli istituti di istruzione per quanto concerne la sensibilizzazione in materia di prevenzione dell'abuso sessuale su minori e la promozione, in modo adeguato all'età, dell'educazione sessuale, delle abilità e competenze digitali, compresa l'alfabetizzazione mediatica, la sicurezza informatica, nell'istruzione formale, non formale e informale rivolta agli educatori, ai genitori e agli alunni;

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) favorendo lo scambio di migliori pratiche tra le autorità coordinatrici per quanto riguarda gli strumenti disponibili per ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso sessuale e per fornire assistenza personalizzata alle vittime, tenendo conto delle loro caratteristiche individuali, quali l'età, il contesto etnico e culturale o l'orientamento sessuale, e coordinando l'organizzazione di formazioni periodiche per i funzionari, anche presso le autorità

di contrasto, che trattano casi che coinvolgono minori.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE svolge ricerche, indagini e studi, vi partecipa o li promuove di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione.

Emendamento

3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE svolge ricerche, indagini e studi, vi partecipa o li promuove di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. ***Il Centro dell'UE sostiene gli Stati membri e le autorità coordinatrici nello svolgimento delle ricerche, tenendo conto delle specificità nazionali. Le conoscenze raccolte fungono da strumento per elaborare metodi di prevenzione adattati e attuati dalle autorità coordinatrici in ciascuno Stato membro.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con le organizzazioni della società civile e con i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.

Emendamento

5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con le organizzazioni della società civile e con i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso. ***Le campagne di comunicazione sono facilmente comprensibili e accessibili ai***

minori, alle loro famiglie e agli educatori nell'istruzione formale, non formale e informale nell'Unione, al fine di migliorare l'alfabetizzazione digitale e garantire un ambiente digitale sicuro per i minori. Tali campagne tengono altresì conto della particolare situazione delle persone con disabilità.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE **può cooperare** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche.

Emendamento

1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE **coopera** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche. **Inoltre il Centro dell'UE raccoglie e condivide informazioni e competenze e facilita la cooperazione con tali organizzazioni e reti.**

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Centro dell'UE può concludere **protocolli d'intesa** con le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che stabiliscono le modalità di cooperazione.

Emendamento

2. Il Centro dell'UE può concludere **accordi di cooperazione strategica e/o operativa** con le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che stabiliscono le modalità di cooperazione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in *sua* assenza.

Emendamento

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in assenza **di quest'ultimo**.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di **impedimento di quest'ultimo**.

Emendamento

Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di **necessità**.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni membro ha diritto a un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto.

Emendamento

2. Ogni membro ha diritto a un voto. In assenza di un membro, il **membro** supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione **ed è** soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, e opera in piena

Emendamento

j) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e **che** opera in piena

indipendenza nell'esercizio delle *sue funzioni*;

indipendenza nell'esercizio delle *funzioni di contabile*;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle *sue* funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle *sue* funzioni.

Emendamento

2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle funzioni *di direttore esecutivo*. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle funzioni *di direttore esecutivo*.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) le misure adottate per quanto riguarda i programmi di prevenzione e assistenza alle vittime, compreso il numero di bambini della scuola primaria che partecipano a campagne di sensibilizzazione e programmi educativi sui rischi di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, anche nell'ambiente online.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) le misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda i programmi di prevenzione, sensibilizzazione e assistenza alle vittime, compresi l'impatto,

la portata e l'efficacia delle attività svolte in relazione al pubblico destinatario, ove possibile, disaggregate in diverse categorie in base alla demografia.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuna autorità coordinatrice stende una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, le autorità coordinatrici mettono la relazione a disposizione del pubblico e la trasmettono alla Commissione e al Centro dell'UE.

Emendamento

2. Ciascuna autorità coordinatrice stende una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento, ***tenendo conto delle specificità nazionali***. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, le autorità coordinatrici mettono la relazione a disposizione del pubblico e la trasmettono alla Commissione e al Centro dell'UE.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro [***cinque*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulla sua applicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

1. Entro [***tre*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulla sua applicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori
Riferimenti	COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 12.9.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 12.9.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Niyazi Kizilyürek 24.6.2022
Esame in commissione	14.11.2022
Approvazione	28.3.2023
Esito della votazione finale	+: 29 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Alexis Georgoulis, Catherine Griset, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Peter Pollák, Diana Riba i Giner, Marcos Ros Sempere, Monica Semedo, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Chiara Gemma, Marcel Kolaja, Rob Rooker
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Franc Bogovič, Ana Miranda

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

29	+
ECR	Chiara Gemma, Rob Rooker
ID	Christine Anderson, Catherine Griset
NI	Andrea Bocskor
PPE	Asim Ademov, Franc Bogovič, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis
Renew	Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo
S&D	João Albuquerque, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio
The Left	Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek
Verts/ALE	Marcel Kolaja, Ana Miranda, Diana Riba i Giner

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

29.6.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Relatrice per parere: Helène Fritzon

BREVE MOTIVAZIONE

L'11 maggio 2022 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta legislativa di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori. L'obiettivo di tale proposta è stabilire norme per rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online, prevenire l'abuso sessuale su minori e salvare e sostenere le vittime, il 96 % delle quali nel 2021 era costituito da ragazze, secondo le stime della rete INHOPE. L'obiettivo fondamentale della proposta è contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati per quanto concerne il materiale pedopornografico online e l'adescamento di minori, che riguardano principalmente le ragazze e le giovani donne, mentre gli autori di tali reati sono prevalentemente uomini.

La relatrice desidera sottolineare che è importante riconoscere che l'abuso sessuale su minori è in larga misura un'espressione della violenza di genere. Pertanto, la lotta contro gli aspetti online di questi reati deve prendere in considerazione strategie di genere specifiche.

La relatrice propone una serie di emendamenti al fine di rafforzare le misure di prevenzione attraverso, tra l'altro, campagne di sensibilizzazione adeguate nello specifico all'età e al genere. Sottolinea inoltre la necessità di fornire una risposta e un sostegno specializzati alle vittime e ai sopravvissuti integrando una prospettiva di genere. A tale riguardo, la relatrice sostiene la creazione del Centro dell'UE e propone l'istituzione di un comitato consultivo che rappresenti i sopravvissuti e gli esperti in materia di diritti dei minori. Il comitato consultivo fornirebbe consulenza strutturata alle strutture di governance del Centro dell'UE su questioni riguardanti i diritti dei minori, le misure di prevenzione e il sostegno alle vittime e ai sopravvissuti.

La relatrice desidera inoltre rafforzare la raccolta complessiva di dati disaggregati per età e genere e, per quanto riguarda la ricerca e le statistiche, propone una stretta collaborazione tra il Centro dell'UE e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Infine, la relatrice ritiene che il presente regolamento potrebbe conseguire risultati significativi per tutti i minori nel contrastare l'abuso sessuale su minori e nel contribuire a

offrire loro un'esperienza online più sicura.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori e gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), **e proteggere la società in senso lato**. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza.

Emendamento

(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori e gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), **in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata da tutti gli Stati membri**. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Negli ultimi 20 anni si è registrato

un consistente aumento del materiale pedopornografico a seguito del crescente sviluppo tecnologico e della crescente connettività. La segnalazione di presunti casi di abuso sessuale su minori online è aumentata del 35 % nel 2021, rispetto ai casi del 2020. Un simile incremento si osserva anche nell'adescamento di minori, ad esempio la pratica di contattare minori online per convincerli a realizzare e condividere materiale pornografico che li ritrae. Anche la gravità dei reati connessi al materiale pedopornografico è in aumento, in quanto l'età dei minori oggetto di abuso è sempre più bassa^{1 bis}. Negli ultimi anni, l'età media in cui i minori sono esposti per la prima volta a contenuti sessualmente espliciti e a danni di natura sessuale online ha continuato a diminuire a livello globale^{1 ter}. L'abuso sessuale su minori ha un impatto sproporzionato sulle ragazze, protagoniste della stragrande maggioranza del materiale pedopornografico. Le ragazze sono sovrarappresentate come vittime nei casi di adescamento di minori, mentre gli uomini lo sono come autori dei reati. Stando alle stime basate sulle segnalazioni del 2021, in tale anno il 96 % dei contenuti pedopornografici riguardava le ragazze^{1 quater}. Nel 2022 le ragazze erano al centro del 91 % delle segnalazioni, mentre gli abusi nei confronti di ragazzi rappresentavano il 7 %, tenuto conto che le statistiche sugli abusi nei confronti di ragazzi sono spesso sottostimate e che tali casi sono segnalati con minore frequenza.

^{1 bis} Briefing dell'EPRS, "Combating child sexual abuse online" (Contrastare l'abuso sessuale su minori online), dicembre 2022.

^{1 ter} We Protect Global Alliance, Sondaggio globale 2023, <https://www.weprotect.org/economist-impact-global-survey>

1 quater Rete di hotline per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE, relazione annuale 2021, <https://inhope.org/media/pages/articles/annual-reports/8fd77f3014-1652348841/inhope-annual-report-2021.pdf>

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) La violenza di genere online colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze e costituisce un grave rischio online. La violenza sessuale online è ai massimi storici e le molestie sessuali, l'abuso sessuale e l'adescamento colpiscono in modo esponenziale le ragazze e le giovani donne. In generale, una donna su dieci ha subito una qualche forma di violenza di genere online a partire dall'età di 15 anni. Il 58 % delle ragazze ha subito molestie online^{1 bis}. L'abuso sessuale su minori è in ampia misura un'espressione della violenza nei confronti delle ragazze e delle giovani donne, pertanto è fondamentale integrare una prospettiva di genere in tutte le misure adottate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori online e intercettare l'adescamento online di minori, affrontando nel contempo le cause profonde della violenza di genere. La disuguaglianza di genere, la violenza strutturale e la discriminazione nei confronti delle donne nella società possono avere conseguenze dannose nella vita dei minori, come rivelato dalle statistiche sul materiale pedopornografico, da cui emerge che le ragazze hanno maggiori probabilità di essere vittime. La dimensione digitale della violenza di genere ha un grave impatto sulla vita delle donne e delle

ragazze, compresi aspetti quali la sicurezza, la salute fisica e psicologica, i mezzi di sussistenza, i legami familiari, la dignità e la reputazione.

^{1 bis} EIGE. Combating Cyber Violence against Women and Girls (Contrastare la violenza online contro le donne e le ragazze), relazione 2022, <https://eige.europa.eu/publications/combating-cyber-violence-against-women-and-girls>.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Nel 2022 la Internet Watch Foundation (IWF) ha ricevuto 127 732 segnalazioni da tutto il mondo relative a immagini "autogenerate", che possono essere immagini intime inizialmente condivise in maniera consensuale oppure contenuti ottenuti tramite adescamento, inganno o estorsione nei confronti di minori al fine di convincerli a produrre e condividere immagini o filmati di natura sessuale che li riguardano. Il 50 % delle segnalazioni totali che sono state prese in carico e il 64 % delle segnalazioni relative ad abusi sessuali su minori legati a contenuti "autogenerati" riguardavano ragazze di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Il 24 % delle segnalazioni totali prese in carico e il 31 % delle segnalazioni relative ad abusi sessuali su minori legati a contenuti "autogenerati" riguardavano ragazze di età compresa tra i 7 e i 10 anni. ^{1 bis} Tali dati pongono in risalto l'aspetto di genere dei reati connessi al materiale pedopornografico e la necessità di fornire soluzioni su misura in base al genere.

Emendamento 5

Proposta di regolamento **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso **gli unici** in grado di prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.

Emendamento

(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso in grado di prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate, **efficaci, basate su dati concreti, proporzionate e soggette a costante revisione**, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite **per la lotta alla criminalità online, compresi i gravi reati relativi al materiale pedopornografico, e** per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e **in modo** da evitare oneri eccessivi **diretti o indiretti** a carico dei prestatori.

Emendamento 6

Proposta di regolamento **Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, **hanno** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

Emendamento

(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, **possono avere** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Al fine di prevenire efficacemente l'abuso sessuale su minori, online e offline, gli Stati membri dovrebbero istituire e attuare misure di intervento efficaci volte a prevenire tale abuso; i minori devono essere istruiti sui possibili rischi di abusi sessuali, mediante modalità e sensibilità adatte alla loro età, in modo che sviluppino già in età precoce una comprensione di ciò che costituisce una relazione sana, attraverso un'educazione completa e adeguata all'età in materia di sessualità e relazioni, spiegando loro il concetto di consenso fin dalla più tenera età e facendo sì che siano in grado di verbalizzare le loro esperienze dopo aver subito abusi. L'attuazione di tali misure educative in tutte le scuole aiuta i minori,

le loro famiglie, gli insegnanti e i servizi sociali a individuare e denunciare gli abusi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Come sottolineato nella strategia della Commissione^{1 bis}, i minori devono avere le conoscenze e gli strumenti che possono contribuire alla loro sicurezza online e devono essere consapevoli del rischio di imbattersi in comportamenti inaccettabili. Quando si verificano abusi, i minori hanno bisogno di sentirsi al sicuro e legittimati a parlare, reagire e segnalare, anche quando gli abusi sono commessi da persone di fiducia, come spesso accade. A tale riguardo è essenziale introdurre nelle scuole programmi in materia di competenze e alfabetizzazione digitali e di sicurezza online, rivolti sia ai minori che ai titolari della responsabilità genitoriale, così da fornire loro gli strumenti per sostenere i minori online e riconoscere i segni di abusi sessuali sui minori. Come affermato nella raccomandazione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza^{1 ter}, gli Stati dovrebbero garantire l'alfabetizzazione digitale nelle scuole, inserendola nei programmi didattici di base a partire dal livello prescolare e per tutti gli anni di istruzione scolastica, e far sì che tali insegnamenti siano valutati sulla base dei risultati ottenuti. I programmi di studio dovrebbero includere le conoscenze e le competenze necessarie per gestire in modo sicuro un'ampia gamma di strumenti e risorse digitali, compresi quelli riguardanti i contenuti, la creazione, la collaborazione, la partecipazione, la socializzazione e l'impegno civico

conformemente alla strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale su minori.

1 bis Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020) 607 final).

1 ter Osservazione generale n. 25 (2021) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riguardo ai diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale (CRC/C/GC/25).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Gli Stati membri dovrebbero sviluppare programmi di sensibilizzazione del pubblico attraverso i media in merito al reato di abuso sessuale su minori, in modalità attente alla dimensione di genere e rispettose dei minori. La rete di centri per un'internet più sicura, finanziata dalla Commissione, sensibilizza alla sicurezza online e fornisce informazioni, risorse e sostegno attraverso linee telefoniche di assistenza e hotline su un'ampia gamma di tematiche riguardanti la sicurezza digitale, tra cui l'adescamento e il sexting. La campagna "One in Five" (Uno su cinque) del Consiglio d'Europa e l'iniziativa "#SayNo!" di Europol sono altri esempi di come procedere.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) Una cooperazione mirata con le piattaforme online per una sensibilizzazione attenta alla dimensione di genere e adeguata all'età può integrare le misure educative rivolte ai minori e ai genitori. Poiché un numero crescente di adolescenti condivide immagini intime nel quadro delle interazioni e dei comportamenti sessuali, le piattaforme possono svolgere un ruolo importante, informando i minori sui rischi associati alla condivisione di immagini e fornendo loro orientamenti sui rischi e sugli effetti di tali comportamenti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire **al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo** norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.

(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire **direttamente alla definizione di** norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo **dimostrabilmente** efficace **a lungo termine** e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione **nella lotta alla criminalità, compresi i reati relativi al materiale pedopornografico. Il regolamento dovrebbe altresì contribuire a sensibilizzare in merito all'ampia portata del fenomeno dell'abuso sessuale su minori, che non riguarda solo minori di età, generi e contesti sociali, culturali ed economici diversi, tenendo conto**

dell'impatto specifico sui familiari più stretti e sulla famiglia allargata.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire la promozione di politiche volte a prevenire e combattere gli abusi sessuali, in particolare nei quattro ambiti seguenti: la giustizia, per garantire la sicurezza delle vittime e l'assunzione di responsabilità da parte dei responsabili; l'istruzione, per far sì che le nuove generazioni imparino a instaurare relazioni sane e a riconoscere abusi e violenze; la salute, così da porre in primo piano lo sviluppo sano dei minori dal punto di vista fisico e psicologico; l'azione sociale, per garantire che tutte le vittime abbiano le stesse opportunità e ricevano lo stesso sostegno per denunciare gli abusi, superare eventuali traumi con l'aiuto di professionisti e ottenere aiuto al di fuori del proprio nucleo familiare, se necessario, e garantire la piena disponibilità di servizi di sostegno specializzati e su misura, in base al genere e all'età, destinati ai minori vittime di abusi sessuali e ai minori in situazioni vulnerabili.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità dei mezzi di ricorso necessari per assicurare che il

sistema giudiziario funzioni a una velocità adeguata. Questo aspetto dovrebbe includere le risorse per effettuare valutazioni del sostegno psicologico e garantire meccanismi prioritari per fornire sostegno continuo, universale e terapeutico alle vittime e alle loro famiglie, che possono beneficiarne per tutta la vita, e le risorse per ampliare le capacità dei sistemi sanitari pubblici.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) I rischi associati all'esposizione dei minori all'abuso sessuale sono di ampia portata e comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la glorificazione e la promozione dell'autolesionismo, del suicidio, della violenza, dell'incitamento all'odio online e offline, dell'assunzione di droghe, dei disturbi alimentari e dei regimi alimentari pericolosi. Tali rischi derivanti dall'esposizione dei minori all'abuso sessuale, alle molestie e all'accesso a contenuti dannosi hanno effetti deleteri sui diritti dei minori e sul loro benessere fisico e psicologico. Tra le varie conseguenze, la suddetta esposizione può scoraggiare la partecipazione dei minori, in particolare delle ragazze, alle attività online. Altrettanto significativo è il fatto che, come dimostrato dalla ricerca, alcuni gruppi sono particolarmente vulnerabili a diversi tipi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, il che impone di prestare loro particolare attenzione. È il caso ad esempio di coloro che subiscono forme intersezionali di discriminazione. Molti dei rischi online associati all'abuso sessuale su minori rappresentano una minaccia anche per gli adulti e molti di essi ne sono già stati

vittime a loro volta; pertanto, il presente regolamento dovrebbe concentrarsi anche sulla prevenzione dei rischi online, imponendo l'integrazione nelle applicazioni di funzioni che aiutino i minori a conoscere, identificare ed evitare i rischi, attraverso un approccio di apprendimento basato sulla pratica.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) La lotta contro questi reati, sia online che nel mondo reale, è una priorità fondamentale. Inoltre, è essenziale proteggere i minori vittime di abuso sessuale e tutelare i loro diritti fondamentali, i dati personali, la vita privata e familiare, la libertà di espressione e di informazione. Nessuna immagine di minore dovrebbe essere soggetta alla produzione di contenuti illegali e nessun minore dovrebbe subire una vittimizzazione secondaria causata dalla condivisione o dalla diffusione ripetuta di materiale pedopornografico, che può raggiungere livelli estremi nei casi di materiale cosiddetto "altamente commercializzato", vale a dire scambiato e condiviso su molteplici piattaforme.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 sexies) Le misure normative per affrontare la diffusione di materiale pedopornografico online sono integrate da campagne a livello dell'Unione

coordinate dal Centro dell'UE e dalle autorità coordinatrici degli Stati membri. Tali campagne comprendono l'aumento della consapevolezza e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo a questo fenomeno, compresa la fornitura di informazioni sulle modalità di segnalazione a misura di minore e adeguate all'età e sui diritti delle vittime.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 septies) Gli sviluppatori dovrebbero concentrarsi sulla responsabilità fin dalla progettazione, allo scopo di prevenire l'abuso sessuale su minori online attraverso lo sviluppo di funzionalità che permettano di attenuare i rischi e aumentare la sicurezza delle applicazioni. Al fine di conseguire questo obiettivo, è importante che gli sviluppatori comprendano il modo in cui i minori utilizzano i loro servizi e le minacce cui vanno incontro. È pertanto opportuno coinvolgere i minori, specialmente le ragazze, nel processo di sviluppo delle funzionalità ideate a loro beneficio per attenuare i rischi e aumentare la sicurezza.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per

(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per

adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino tale rischio per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino tale rischio, ***anche sulla base del genere e dell'età degli utenti minori***, per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela

Emendamento

(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela

dei diritti dei minori, ***ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale***, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

dei diritti dei minori, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento. ***I prestatori dovrebbero inoltre valutare gli eventuali impatti negativi delle misure di attenuazione proposte e se queste ultime incidono in modo sproporzionato su persone soggette a discriminazione intersezionale, anche sulla base di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o estrazione sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, genere o orientamento sessuale. Occorre prestare particolare attenzione alla valutazione dell'impatto sulle ragazze, che sono maggiormente esposte al rischio di essere vittime di abuso sessuale su minori e di violenza di genere.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Nello specifico, i controlli parentali che consentono ai genitori di accedere alla corrispondenza privata dei minori senza il loro consenso possono rappresentare un rischio significativo per la vita privata e la sicurezza dei minori, in particolare nei casi di minori vittime di abuso all'interno della propria famiglia e di minori LGBTIQ+ in famiglie ostili.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi, e di indicare, nel rendere conto dei rischi, la disponibilità e preparazione a ricevere in ultima analisi un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento, se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente.

Emendamento

(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare *e prevenire* i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi, e di indicare, nel rendere conto dei rischi, la disponibilità e preparazione a ricevere in ultima analisi un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento, se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai prestatori di negozi di applicazioni software l'obbligo di prendere determinate misure ragionevoli per valutare e attenuare quel rischio. I prestatori in questione dovrebbero svolgere questa valutazione con diligenza, adoperandosi ragionevolmente tenuto conto delle circostanze, viste anche la natura e la portata del rischio, le loro capacità

Emendamento

(19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai prestatori di negozi di applicazioni software l'obbligo di prendere determinate misure ragionevoli per valutare e attenuare quel rischio. I prestatori in questione dovrebbero svolgere questa valutazione con diligenza, adoperandosi ragionevolmente tenuto conto delle circostanze, viste anche la natura e la portata del rischio, le loro capacità

finanziarie e tecnologiche e dimensioni, e collaborando, ove possibile, con i prestatori dei servizi offerti attraverso l'applicazione software.

finanziarie e tecnologiche e dimensioni, e collaborando, ove possibile, con i prestatori dei servizi offerti attraverso l'applicazione software. ***Essi dovrebbero fornire ai titolari della responsabilità genitoriale informazioni sulle funzionalità delle applicazioni che pongono un rischio per i minori, nonché orientamenti sensibili all'età e alla dimensione di genere su come discutere di tali rischi con i minori.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) La constatazione di detto rischio significativo non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.

Emendamento

(22) La constatazione di detto rischio significativo non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate, ***in particolare per le ragazze e le vittime di discriminazione intersezionale.*** Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del

prestatore.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Emendamento

(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, ***compresa la Carta dei diritti fondamentali***. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) La diffusione di materiale

Emendamento

(35) La diffusione di materiale

pedopornografico è un reato che lede i diritti **della vittima ritratta** in detto materiale. Le vittime dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae.

pedopornografico è un reato che lede i diritti **delle vittime ritratte** in detto materiale, **che nella grande maggioranza dei casi sono ragazze**. Le vittime **o i titolari della responsabilità genitoriale o il loro rappresentante legale riconosciuto** dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti **e adeguate all'età** dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae **o abbiano rimosso tale materiale**. **Tale diritto dovrebbe comprendere sia l'opzione di una richiesta di informazioni una tantum, sia l'opzione di ricevere tali informazioni su base costante e regolare. I prestatori di servizi online, incluse le piattaforme di social network, dovrebbero adottare procedure obbligatorie al fine di prevenire, individuare e denunciare efficacemente l'abuso sessuale su minori che si verifichi nell'ambito dei loro servizi nonché di rimuovere il materiale pedopornografico.**

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a

Emendamento

(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a

quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.

quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. ***Tale assistenza dovrebbe essere adattata alle vulnerabilità specifiche delle vittime, quali l'età o la disabilità, in modo attento alla dimensione di genere.***

L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di ***ricevere un sostegno psicosociale appropriato, adeguato all'età e attento alla dimensione di genere e di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE e dai suoi partner pertinenti, quali le linee telefoniche di assistenza per i minori o altri meccanismi di sostegno psicosociale, tramite le autorità coordinatrici, tenendo conto delle vulnerabilità delle vittime e degli effetti psicologici sproporzionati sulle ragazze. Gli Stati membri dovrebbero istituire linee telefoniche di assistenza e hotline per minori nonché migliorarne il funzionamento, anche attraverso finanziamenti e sviluppo di capacità, in linea con l'articolo 96 della direttiva (UE) 2018/1972.***

L'identificazione delle vittime è fondamentale non solo per individuare i casi di abuso sessuale su minori online, ma anche per prevenire la vittimizzazione, arrestare l'ulteriore diffusione di materiale dannoso e garantire che le vittime possano beneficiare dell'assistenza disponibile. Tale identificazione delle vittime richiede un elevato grado di specializzazione e risorse adeguate. Pertanto, gli sforzi compiuti dal Centro

europeo per la lotta alla criminalità informatica per l'identificazione delle vittime dovrebbero essere integrati a livello nazionale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Al fine di evitare che i minori cadano vittime di abusi online, i prestatori il cui servizio sia utilizzato abitualmente o sistematicamente e in maniera comprovata a fini di abuso sessuale su minori online dovrebbero, a norma dell'articolo 3, fornire un'assistenza ragionevole, predisponendo meccanismi di allerta e segnalazione che risultino ben visibili sulle loro piattaforme. I meccanismi di allerta potrebbero consistere ad esempio nel collegare le potenziali vittime a servizi locali quali linee telefoniche di assistenza, organizzazioni per i diritti delle vittime e di sostegno alle stesse o hotline. Essi dovrebbero garantire un seguito adeguato, in caso di segnalazione o di allerta, nella lingua scelta dall'utente.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno alle vittime, è opportuno che queste siano autorizzate a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra la vittima e il Centro dell'UE.

(37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno alle vittime, è opportuno che queste siano autorizzate a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra la vittima e il Centro dell'UE. **Le autorità**

coordinatrici dovrebbero fornire alle vittime un sostegno attento alla dimensione di genere e all'età, nonché un sostegno psicologico. In nessun caso le vittime dovrebbero essere incolpate per ciò che hanno subito.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire e tutelare l'esistenza di meccanismi efficaci per la denuncia dell'abuso sessuale su minori, provvedendo inoltre affinché tali strumenti d'indagine siano utilizzati in maniera efficace per identificare le vittime e salvarle il più rapidamente possibile dagli abusi in corso.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative

(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative

all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali.

all'applicazione del presente regolamento *e al conseguimento dei suoi obiettivi*, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali. *La formazione dei funzionari che sono in stretto contatto con le vittime, compresi gli agenti delle autorità di contrasto, i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, gli esperti forensi e gli assistenti sociali, è essenziale per comprendere i problemi che le vittime possono trovarsi ad affrontare nonché per assicurare che la situazione sia evitata e attenuata ove necessario. L'autorità coordinatrice dovrebbe pertanto fungere anche da punto di contatto unico per le questioni relative al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, compresa la prevenzione, per quanto riguarda la sensibilizzazione e la formazione dei funzionari.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla

Emendamento

(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla

disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online.

disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online. ***Il Centro dell'UE fungerà da centro di competenze, incaricato di raccogliere e facilitare lo scambio e la diffusione delle migliori pratiche e degli approcci in materia di prevenzione, di sviluppi nel campo dell'istruzione relativi all'alfabetizzazione mediatica e alle competenze digitali, conformemente alla comunicazione della Commissione "Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)", integrando al contempo una prospettiva che tenga conto dei diritti dei minori e garantendo un approccio attento alla dimensione di genere e adeguato all'età.***

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere le vittime, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato di rimuovere l'elemento o gli elementi in questione o di disabilitarne l'accesso, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a

Emendamento

(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere le vittime, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato di rimuovere l'elemento o gli elementi in questione o di disabilitarne l'accesso, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a

farlo volontariamente.

farlo volontariamente. ***Il Centro dell'UE dovrebbe essere in grado di lavorare in cooperazione con le autorità competenti e i servizi di sostegno pertinenti e di indirizzare le vittime minorenni a tali autorità e servizi, quali i centri di protezione delle vittime, le case rifugio per donne, i servizi per i diritti dei minori o i servizi specializzati per i minori, i servizi sociali e gli operatori sanitari negli Stati membri, garantendo al contempo un approccio attento alla dimensione di genere e una prospettiva che tenga conto dei diritti dei minori. Il Centro dell'UE dovrebbe sostenere gli Stati membri nella realizzazione di studi, con campioni rappresentativi a livello nazionale, sull'abuso sessuale su minori nei loro spazi di socializzazione al fine di predisporre misure preventive e misure di risposta multidisciplinari.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE **cooperi** con i portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione e **permetta** agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli

Emendamento

(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze **e da punto di raccolta di migliori pratiche**, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, **comprese l'educazione e la sensibilizzazione, così come programmi di prevenzione a disposizione degli autori di reato, anche potenziali, durante e dopo i procedimenti penali**. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE **riunisca**

insegnamenti tratti.

professionisti e ricercatori. Il Centro dell'UE dovrebbe altresì cooperare con i portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione e permettere agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti. Il Centro dell'UE dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare delle conoscenze e delle competenze in materia di programmi per minori finalizzati al conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali che siano adeguati all'età e attenti alla dimensione di genere. Il Centro dell'UE mette inoltre a disposizione conoscenze, competenze e buone pratiche sulle misure preventive.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione efficace con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione.

Emendamento

(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione efficace con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione. ***Anche le linee telefoniche di assistenza per i minori hanno un ruolo di primo piano nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Pertanto, il Centro dell'UE dovrebbe riconoscere anche il loro lavoro nella risposta alle vittime e i meccanismi di riferimento***

esistenti tra tali linee telefoniche e le hotline.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(74 bis) Dato lo scopo del presente regolamento, ossia contrastare e prevenire l'abuso sessuale su minori, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti, composto da esperti con funzione consultiva per quanto riguarda i diritti delle vittime minorenni e dei sopravvissuti. Il comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti può, in particolare, offrire consulenza indipendente attraverso conoscenze specialistiche, sulla base dell'esperienza delle vittime di abusi sessuali e tenendo conto delle opinioni dei minori, per sostenere il lavoro del Centro dell'UE nell'esercizio del suo mandato.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 74 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(74 ter) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, tutto il personale connesso al Centro dell'UE e alle autorità coordinatrici, i comitati consultivi, nonché la composizione complessiva delle strutture amministrative e di gestione di cui all'articolo 55 sono eterogenei e rispettano un equilibrio di genere, tenendo conto del principio dell'integrazione della dimensione di genere. Un approccio attento alla

dimensione di genere è fondamentale per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 75

Testo della Commissione

(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.

Emendamento

(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare ***i dati e*** le informazioni ***disaggregati per genere, sesso ed età*** sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

(77) La valutazione dovrebbe essere basata sui criteri di efficienza, necessità, efficacia, proporzionalità, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione. Dovrebbe valutare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche

Emendamento

(77) La valutazione dovrebbe essere basata sui criteri di efficienza, necessità, efficacia, proporzionalità, pertinenza, coerenza, ***sul principio dell'integrazione della dimensione di genere e sul*** valore aggiunto dell'Unione. Dovrebbe valutare il

previste dal presente regolamento, tra cui l'efficacia delle misure volte a migliorare la rilevazione, la segnalazione e la rimozione del materiale pedopornografico online, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia e le conseguenze sui diritti fondamentali potenzialmente interessati, sulla libertà d'impresa, sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi.

funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal presente regolamento, tra cui l'efficacia delle misure volte a migliorare la rilevazione, la segnalazione e la rimozione del materiale pedopornografico online, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia e le conseguenze sui diritti fondamentali potenzialmente interessati, **sui diritti dei minori**, sulla libertà d'impresa, sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "assistente per la sicurezza": uno strumento integrato nei servizi di comunicazione interpersonale e attivo solo per gli utenti minori del servizio, che aiuta i minori a conoscere, identificare ed evitare i rischi online, compresi, ma non solo, il materiale pedopornografico autogenerato e l'adescamento;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni **17** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;

j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni **18** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

q bis) "vittima": il minore o la persona che ha subito un danno dopo essere stato oggetto di "materiale pedopornografico" o vittima di "adescamento di minori", "abuso sessuale online" o "reati di abuso sessuale su minori";

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) di qualsiasi implicazione per l'esercizio dei diritti fondamentali o possibile violazione del diritto dell'UE;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

— funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età;

— funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età *e che rispettano la vita privata degli utenti;*

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— *integrazione di strumenti come gli assistenti per la sicurezza per prevenire*

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

ii) se il servizio è usato da minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;

Emendamento

ii) se il servizio è usato da minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età, ***nonché del rischio che gli adulti utilizzino il servizio a scopo di adescamento di minori;***

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione

— permettendo all'utente di ***entrare in diretto*** contatto con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;

Emendamento

— permettendo all'utente di ***stabilire un*** contatto ***indesiderato*** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) delle misure esistenti per attenuare i rischi quando le funzionalità dell'applicazione possono essere utilizzate per l'adescamento di minori o per la condivisione di materiale pedopornografico, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli assistenti per la sicurezza e le impostazioni predefinite per la visibilità e la raggiungibilità dei minori sulla

piattaforma;

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento

6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici, **delle tendenze segnalate dalle autorità, dalle organizzazioni della società civile e dalle organizzazioni di sostegno alle vittime** e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) prevedere misure e strumenti tecnici adeguati all'età che consentano agli utenti, in particolare ai minori, di gestire la propria riservatezza, visibilità, raggiungibilità e sicurezza, e che siano impostati di norma sui livelli più sicuri;

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) fornire agli utenti, tenendo conto delle esigenze dei minori, informazioni

*sulle risorse e sui servizi esterni in
prossimità dell'utente per quanto riguarda
la prevenzione dell'abuso sessuale su
minori e la consulenza da parte delle linee
telefoniche di assistenza o online, le
risorse educative offerte dalle hotline e
dalle organizzazioni di protezione dei
minori, e sul sostegno alle vittime;*

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*a quater) mettere a disposizione sulla
propria piattaforma in modo ben visibile
strumenti che consentano agli utenti di
chiedere aiuto alla hotline locale o
nazionale;*

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].

c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile, **hotline** o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) fornire agli utenti dei servizi di comunicazione interpersonale, in particolare ai minori, strumenti che li aiutino a conoscere, identificare ed evitare i rischi online, in particolare attraverso l'integrazione di assistenti per la sicurezza.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) adeguate e proporzionate a tale rischio, tenuto conto delle specifiche vulnerabilità dei minori, specialmente delle ragazze, online e offline, come anche del rischio cui sono esposte le vittime di discriminazione intersezionale, sulla base di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o estrazione sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, genere o orientamento sessuale;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) sviluppate in collaborazione con i minori che utilizzano il servizio.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora una piattaforma online sia utilizzata principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, la piattaforma adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire:

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis – lettera a (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a) meccanismi di segnalazione di facile utilizzo e a misura di minore per denunciare presunti materiali pedopornografici;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis – lettera b (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) un'adeguata moderazione umana professionale dei contenuti per trattare rapidamente le segnalazioni di presunto materiale pedopornografico;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis – lettera c (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) meccanismi automatici ed elementi

di progettazione dell'interfaccia pensati per informare gli utenti sui programmi esterni di intervento preventivo in loro prossimità.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 ter – parte introduttiva (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. I prestatori di giochi online che gestiscono un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero nell'ambito dei loro giochi adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per:

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 ter – lettera a (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a) impedire agli utenti di avviare contatti indesiderati con altri utenti;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 ter – lettera b (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) agevolare una segnalazione di facile utilizzo di presunti materiali pedopornografici;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 ter – lettera c (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) *prevedere misure e strumenti tecnici che consentano agli utenti di gestire la propria riservatezza, visibilità, raggiungibilità e sicurezza, e che siano impostati di norma sui livelli più sicuri;*

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 ter – lettera d (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d) *fornire in modo evidente sulla propria piattaforma strumenti che consentano agli utenti di chiedere aiuto alla hotline locale.*

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici, ***delle tendenze e delle prove segnalate dalle autorità di contrasto, dalle hotline, dalle organizzazioni della società civile, dall'EIGE e dalle imprese tecnologiche, nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online*** e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *A complemento delle misure di attenuazione del rischio adottate dai prestatori, sono introdotte e attuate misure di educazione e prevenzione sensibili alla dimensione di genere e a misura di minore.*

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;

b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software ***non destinate al loro uso o adattate alle loro esigenze di sicurezza*** per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici, ***delle tendenze e delle prove segnalate dalle autorità di contrasto, dalle hotline, dalle organizzazioni della società civile, dall'EIGE e dalle imprese tecnologiche, nella lotta contro l'abuso sessuale su***

minori online e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua **una valutazione** d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

Emendamento

b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua **valutazioni** d'impatto sulla protezione dei dati, **sul genere e sui diritti dei minori** e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito **della valutazione** d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

Emendamento

c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito **delle valutazioni** d'impatto sulla protezione dei dati, **sul genere e sui diritti dei minori** e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

Emendamento

d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età, ***sensibile alla dimensione di genere*** e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

Emendamento 72

**Proposta di regolamento
Articolo 11**

Testo della Commissione

La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento

La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici, ***delle tendenze e delle prove segnalate dalle autorità di contrasto, dalle hotline, dalle organizzazioni della società civile, dall'EIGE e dalle imprese tecnologiche, nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online*** e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento 73

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo della Commissione

Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 **ne informa** l'utente interessato, **precisando il** contenuto principale della segnalazione, il modo in cui è venuto a conoscenza del caso di potenziale abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Emendamento

Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 **richiede al Centro dell'UE l'autorizzazione a informare** l'utente interessato; **il Centro risponde senza indebito ritardo. La notifica all'utente include informazioni sul** contenuto principale della segnalazione, il modo in cui **il prestatore** è venuto a conoscenza del caso di potenziale abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui **il prestatore** disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, **adeguato all'età** e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.

Emendamento

3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile e facile da usare, **con opzioni adeguate al genere e all'età**, affinché gli utenti possano segnalargli, **se preferibile in forma anonima**, casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se un potenziale abuso sessuale su minori online è segnalato nel suo servizio, il prestatore di servizi fornisce all'utente

che ha segnalato il materiale informazioni essenziali sulla sicurezza online e sui servizi specializzati di supporto ai minori, quali le linee telefoniche di assistenza e le hotline, oltre alla segnalazione del materiale. Se l'utente è un minore, le informazioni di cui sopra sono fornite in maniera adatta ai minori e adeguata all'età.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) se il prestatore ritiene che la segnalazione richieda un'azione urgente;

Emendamento

j) ***un'indicazione per segnalare*** se il prestatore ritiene che la segnalazione richieda un'azione urgente;

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Prima di richiedere un ordine di rimozione, le autorità di cui al paragrafo 1 adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che l'attuazione dell'ordine non interferisca con le attività di indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

i) informazioni facilmente comprensibili ***sui mezzi*** di ricorso a

Emendamento

i) informazioni facilmente comprensibili ***e accessibili sulle possibilità***

disposizione del destinatario dell'ordine, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.

di ricorso ***che il servizio deve mettere*** a disposizione del destinatario dell'ordine ***nella sua lingua***, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili, ***tenendo conto delle diverse esigenze delle persone con disabilità***.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) se l'utente è un minore, quest'ultimo è indirizzato ai servizi di supporto nazionali competenti e riceve informazioni essenziali sulla sicurezza online, in un linguaggio a misura di minore;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) delle risorse e dei servizi esterni disponibili in prossimità dell'utente relativi alla prevenzione dell'abuso sessuale su minori, della consulenza fornita dalle linee telefoniche di assistenza, del sostegno alle vittime e delle risorse educative disponibili attraverso le hotline e le organizzazioni di protezione dei minori;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite in modo facilmente comprensibile e accessibile, nella lingua dell'utente, tenendo conto delle diverse esigenze delle persone con disabilità.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto delle vittime all'informazione

Articolo 20

Diritto delle vittime all'informazione e al sostegno

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Chiunque risieda nell'Unione ***ha*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiede***, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le ***persone*** con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.

Le vittime e/o il loro rappresentanti legali, con il loro consenso informato, che risiedano nell'Unione ***e le vittime di materiale pedopornografico ospitato o diffuso nell'Unione o i loro rappresentanti hanno*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***vivono o dall'autorità coordinatrice di loro scelta***, informazioni ***facilmente comprensibili e accessibili, adeguate all'età***, sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***le*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, ***nonché di essere indirizzati a servizi di sostegno. La richiesta può riguardare sia una richiesta occasionale che una richiesta periodica.*** Le ***vittime*** con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con

modalità a loro accessibili e le informazioni in questione devono essere fornite nella lingua indicata dalla persona interessata. Ciò avviene entro un periodo di tempo ragionevole.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati all'autore della richiesta.

Emendamento

L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati all'autore della richiesta. ***La trasmissione della richiesta avviene tenendo in debito conto la protezione dell'identità e della vita privata della vittima, insieme a misure per la protezione della vita privata e delle immagini dei suoi familiari, in modo sensibile alla vittima o adeguato all'età e al genere. Tale protezione è particolarmente importante in caso di vittime minorenni e include la non divulgazione dei nomi. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale, ove del caso, sono informati dei loro diritti in quanto vittime. L'autorità coordinatrice fornisce inoltre informazioni alle vittime sull'accesso ai servizi di supporto specializzato disponibili.***

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le vittime di abuso sessuale su minori o i loro rappresentanti e le persone che vivono nell'Unione hanno il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice informazioni sui diritti, sul sostegno e sull'assistenza delle vittime. Le informazioni sono adeguate all'età, accessibili e sensibili alla dimensione di genere e includono quantomeno:

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera a (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a) il tipo di assistenza che possono ricevere e da quali servizi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, a un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica o sociale, e su una sistemazione alternativa;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera c (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera d (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera e (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera f (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f) come e a quali condizioni hanno diritto all'interpretazione e alla traduzione;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Nel caso in cui la vittima o il suo rappresentante indichi una preferenza per una richiesta periodica, l'autorità coordinatrice trasmette senza indugio al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 3 in modo proattivo dopo la prima risposta inviata in tutti i nuovi casi di segnalazioni di cui al paragrafo 1, su base settimanale. Le vittime o i rappresentanti delle vittime possono porre fine alla richiesta periodica in qualsiasi momento, notificandolo all'autorità coordinatrice in questione.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) se del caso, la persona o l'entità che deve ricevere le informazioni per conto dell'autore della richiesta;

Emendamento

b) se del caso, la persona o l'entità che ***assiste o rappresenta formalmente la persona che*** deve ricevere le informazioni per conto dell'autore della richiesta, ***con una prova verificabile dell'approvazione di quest'ultimo;***

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) elementi sufficienti a ***dimostrare l'identità dell'autore*** della richiesta.

Emendamento

c) elementi sufficienti a ***verificare che il materiale pedopornografico in questione corrisponda all'autore*** della richiesta.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) un'indicazione per segnalare se si tratta di una richiesta occasionale o circoscritta a un determinato periodo di tempo.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'autorità coordinatrice provvede affinché le vittime e/o i loro rappresentanti legali e gli adulti sopravvissuti siano informati in merito ai servizi di sostegno alle vittime mediante i quali le vittime possono ricevere informazioni e sostegno adeguati all'età e attenti alla dimensione di genere.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'identità del prestatore che **ha** trasmesso la segnalazione;

a) l'identità del prestatore **o dei prestatori** che **hanno** trasmesso la segnalazione;

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la data della segnalazione;

b) la data della segnalazione **o delle**

segnalazioni;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, e nel qual caso a quali autorità;

Emendamento

c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione ***o le segnalazioni*** in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, e nel qual caso a quali autorità;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) informazioni sui servizi di sostegno alle vittime adeguati all'età e attenti alla dimensione di genere per fornire al minore, alla famiglia e ai sopravvissuti un adeguato sostegno emotivo e psicosociale nonché assistenza pratica e legale;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) nuove informazioni pertinenti, adeguate all'età, accessibili e sensibili alla dimensione di genere, sul supporto e l'assistenza alle vittime esistenti nella regione della vittima.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting offrono **ragionevole** assistenza, su richiesta, **a chiunque risieda** nell'Unione e **voglia** far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che **lo** ritrae.

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting offrono **senza indugio** assistenza, su richiesta, **alle vittime, ai titolari della responsabilità genitoriale delle vittime o ai tutori legali delle vittime** che **risiedono** nell'Unione e **vogliono** far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che **le** ritrae, **agendo nell'interesse superiore del minore**.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I professionisti che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime di abuso sessuale su minori sono adeguatamente formati per gestire tali vittime, tenendo conto delle sensibilità di genere.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Chiunque risieda nell'Unione **ha** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui **risiede**, **il** sostegno del Centro dell'UE quando **vuole** che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che **lo** ritrae. Le persone con disabilità hanno il

Emendamento

Le vittime di materiale pedopornografico ospitato o diffuso nell'Unione, i loro rappresentanti o le persone nell'Unione **hanno** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui **risiedono o dall'autorità coordinatrice di loro scelta, informazioni adeguate all'età e sensibili alla dimensione di genere sul** sostegno per

diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.

la rimozione, compresi il sostegno delle organizzazioni della società civile, delle hotline e del Centro dell'UE, quando vogliono che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***le*** ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità ***adeguate e*** a loro accessibili.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 devono specificare l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico.

Emendamento

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 devono specificare l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico ***e qualsiasi altra informazione pertinente.***

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) la verifica che il prestatore abbia rimosso o disabilitato l'accesso all'elemento o agli elementi, anche realizzando le ispezioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;

Emendamento

b) la verifica che il prestatore abbia rimosso o disabilitato l'accesso all'elemento o agli elementi, anche realizzando le ispezioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, ***e la verifica di quando ciò è avvenuto;***

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) se necessario, l'informazione

Emendamento

d) se necessario, l'informazione

all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento della presenza di detto o detti elementi nel servizio, ai fini dell'emissione di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14.

all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento della presenza di detto o detti elementi nel servizio *del prestatore*, ai fini dell'emissione di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14 *e degli obblighi di cui all'articolo 21*.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) informazioni relative ai diritti, all'assistenza e al sostegno della vittima a norma dell'articolo 21.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:

I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati *necessari* relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore può anche conservare le informazioni nell'intento di migliorare

Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore può anche conservare le informazioni, *compresi i dati sul genere e*

l'efficacia e l'accuratezza delle tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7. Ciò nondimeno il prestatore non memorizza dati personali a tal fine.

sull'età, nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza delle tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7. Ciò nondimeno il prestatore non memorizza dati personali a tal fine.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento sul suo territorio. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.

Emendamento

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto ***dotato di personale sufficiente*** presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento ***e all'applicazione della direttiva 2011/93/UE*** sul suo territorio. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto, ***divulcano tali informazioni attraverso campagne di sensibilizzazione attente alla dimensione di genere in luoghi pubblici frequentati da minori, in particolare da ragazze, nonché online***, e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni. ***L'autorità coordinatrice contribuisce con informazioni e materiali pertinenti alla promozione di campagne educative o di sensibilizzazione mirate sui rischi di abuso sessuale su minori online, rivolte sia ai minori che agli adulti. Tale contributo si basa sull'esperienza e sui riscontri del Centro dell'UE ed è realizzato in modo sensibile alla dimensione di genere.***

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) trasmetta certe informazioni o conoscenze *tecniche* sulle materie contemplate dal presente regolamento;

Emendamento

a) trasmetta certe informazioni o conoscenze sulle materie contemplate dal presente regolamento;

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) fornisca informazioni sulle conoscenze e sulle tecniche sviluppate per prevenire l'adescamento online di minori e la diffusione di materiale pedopornografico online, con particolare attenzione alla dimensione dell'età e alla dimensione di genere;

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) metta a disposizione conoscenze e competenze per quanto riguarda le misure e le tecniche di prevenzione adeguate, adattate all'età e al genere, contro l'adescamento online di minori e la diffusione di materiale pedopornografico online.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il Centro dell'UE presta questa assistenza a titolo gratuito nell'assolvimento dei suoi compiti e obblighi ai sensi del presente regolamento e nella misura in cui lo permettono le sue risorse **e priorità**.

Emendamento

8. Il Centro dell'UE presta questa assistenza a titolo gratuito nell'assolvimento dei suoi compiti e obblighi ai sensi del presente regolamento e nella misura in cui lo permettono le sue risorse.

Emendamento 116

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Nei suoi contatti con le vittime e i sopravvissuti o in qualsiasi decisione riguardante le vittime e i sopravvissuti, l'autorità coordinatrice opera in maniera adeguata all'età e attenta alla dimensione di genere, in modo da ridurre al minimo i rischi per le vittime e i sopravvissuti, in particolare i minori, far fronte ai danni arrecati alle vittime e soddisfare le loro esigenze. Essa opera prestando attenzione alle vittime e alla dimensione di genere, conferendo priorità al riconoscimento e all'ascolto delle vittime, evitando la vittimizzazione secondaria e la ritraumatizzazione, concentrandosi sistematicamente sulla loro sicurezza, i loro diritti, il loro benessere, nonché le loro esigenze e le loro scelte espresse, e garantendo che siano trattate con empatia e sensibilità e in modo non giudicante.

Emendamento 117

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono

1. Gli Stati membri provvedono

affinché le autorità coordinatrici che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento con obiettività, imparzialità, trasparenza e tempestivamente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità coordinatrice disponga di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate all'assolvimento dei suoi compiti.

affinché le autorità coordinatrici che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento con obiettività, imparzialità, trasparenza e tempestivamente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. ***Essi provvedono anche affinché la propria autorità coordinatrice svolga i propri compiti con il massimo rispetto e la massima sensibilità nei confronti delle vittime e dei loro rappresentanti, ponendo l'accento sulla prevenzione della vittimizzazione secondaria nonché sulla sicurezza della vittima e sulle sue esigenze.*** Gli Stati membri provvedono ***inoltre*** affinché la propria autorità coordinatrice disponga di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate all'assolvimento dei suoi compiti.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità coordinatrici garantiscono che il proprio personale possieda le qualifiche, l'esperienza e le competenze tecniche richieste per l'esercizio dei suoi doveri.

Emendamento

4. Le autorità coordinatrici garantiscono che il proprio personale possieda le qualifiche, l'esperienza e le competenze tecniche richieste per l'esercizio dei suoi doveri. ***Esse provvedono inoltre affinché i membri del personale che entrano in contatto con le vittime ricevano una formazione adeguata e frequente in materia di assistenza intersezionale alle vittime.***

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le autorità coordinatrici garantiscono che la nomina del personale

dirigente e l'assunzione del personale siano soggette a un controllo dell'esperienza lavorativa precedente.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità coordinatrici prevedono meccanismi *a misura di minore* per proporre reclamo a norma del presente articolo e adottano un approccio *rispettoso delle esigenze dei minori* quando trattano reclami *da questi proposti*, tenendo debito conto *dell'età, della maturità*, delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni *del minore interessato*.

Emendamento

2. Le autorità coordinatrici prevedono meccanismi *adeguati all'età e accessibili* per proporre reclamo a norma del presente articolo e adottano un approccio *adeguato all'età e sensibile alla dimensione di genere* quando trattano reclami, tenendo debito conto delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni *espresse. Il trattamento dei reclami tiene conto della dovuta diligenza e fornisce le informazioni necessarie al denunciante.*

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli utenti sono debitamente informati dell'esito del reclamo.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra

1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra

cui Europol, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

cui Europol, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

Le autorità coordinatrici istituiscono meccanismi sistematici per lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online e l'adescamento di minori.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.

Emendamento

2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni, ***statistiche disaggregate per genere, sesso ed età e competenze e agevola la cooperazione e la condivisione di migliori pratiche*** tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 43 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il Centro dell'UE fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'UE e degli Stati membri, nonché alle organizzazioni della società civile e agli organismi di ricerca coinvolti

nell'attuazione del diritto dell'UE, assistenza, competenze e coordinamento in relazione alla prevenzione e alla lotta contro l'abuso sessuale su minori, con l'obiettivo di sostenerli nell'adozione di misure o nella formulazione di provvedimenti nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Nelle sue interazioni con le vittime o con persone appartenenti a gruppi ad alto rischio, o in qualsiasi decisione che le riguarda, il Centro dell'UE opera in modo da ridurre al minimo i rischi per le vittime, in particolare i minori, far fronte ai danni arrecati alle vittime e soddisfare le loro esigenze in maniera adeguata all'età, attenta alla dimensione di genere e sensibile alla figura della vittima, nel pieno rispetto dei diritti umani e civili e della tutela della vita privata.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, consultato il comitato tecnologico di cui *all'articolo* 66;

Emendamento

a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche **attente alla dimensione di genere e disaggregate per età**, consultato il comitato tecnologico **e il comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti** di cui **agli articoli 66 e 50 bis**;

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) fornendo informazioni e **prestando** sostegno alle vittime in conformità degli articoli 20 e 21;

Emendamento

d) fornendo informazioni, **assistenza** e sostegno alle vittime in conformità degli articoli 20 e 21;

Emendamento 127

**Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6**

Testo della Commissione

6) facilita la generazione **e la condivisione** di conoscenze **con** altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, **con** le autorità coordinatrici o altre autorità competenti degli Stati membri al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento:

Emendamento

6) facilita la generazione di conoscenze, **lo sviluppo di strumenti e tecniche e la loro condivisione con e tra** altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, le autorità coordinatrici o altre autorità competenti degli Stati membri al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento:

Emendamento 128

**Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera a**

Testo della Commissione

a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e prestando consulenza sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in conformità dell'articolo 51;

Emendamento

a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni **specifiche in base al genere e all'età**, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, **inclusi dati disaggregati per genere, sesso ed età**, e prestando consulenza sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online **e al sostegno alle vittime**, in conformità dell'articolo 51;

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza alle vittime, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti;

Emendamento

b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza alle vittime, ***in modo attento alla dimensione di genere e adeguato all'età***, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti ***e mettendo in contatto ricercatori e professionisti***;

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) fornendo competenze tecniche e promuovendo lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto concerne la sensibilizzazione in materia di prevenzione dell'abuso sessuale su minori online nell'istruzione formale e non formale, tra l'altro attraverso programmi di istruzione approfonditi in materia di sessualità e relazioni e programmi incentrati sulle competenze digitali, l'alfabetizzazione digitale e la sicurezza online, con un approccio adeguato all'età e attento alla dimensione di genere;

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) provvedendo allo scambio di migliori pratiche tra le autorità coordinatrici per quanto riguarda gli strumenti disponibili per ridurre il rischio

che i minori diventino vittime di abuso sessuale e per fornire assistenza specializzata alle vittime, in maniera adeguata all'età e attenta alla dimensione di genere;

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) istituendo meccanismi che consentano di ascoltare le opinioni dei minori e di tenerne conto nel proprio lavoro, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la direttiva 2012/29/UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter) indirizza le vittime agli organi e ai servizi appropriati per la fornitura del sostegno e dell'assistenza adeguati in base alle loro esigenze;

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater) istituisce un servizio pubblico di segnalazione anonima di materiale pedopornografico accessibile a tutte le persone dell'Unione;

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quinquies) facilita e coordina la cooperazione, inclusa la condivisione di informazioni, con le organizzazioni di contrasto internazionali e le autorità di contrasto dei paesi terzi.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico, **del suo comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti** e del comitato europeo per la protezione dei dati, **tra l'altro per quanto concerne la realizzazione di una valutazione dell'impatto di tali tecnologie sui diritti fondamentali.** Il comitato tecnologico, **il comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti** e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane **dalla richiesta del Centro dell'UE. Il Centro dell'UE garantisce la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per crearsi un'opinione equilibrata e realizzare la valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali.** Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico, **il comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti** e il comitato europeo per la protezione dei dati

informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. **Tale procedura va ripetuta ogni anno.**

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il Centro dell'UE raccoglie, registra, analizza e mette a disposizione **informazioni** pertinenti, obiettive, affidabili e comparabili sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, tra cui:

Emendamento

2. Il Centro dell'UE raccoglie, registra, **aggrega**, analizza e mette **proattivamente** a disposizione **della Commissione, degli Stati membri, dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, delle organizzazioni della società civile e del pubblico dati** pertinenti, **anonimi e disaggregati per genere, sesso ed età nonché informazioni** obiettive, affidabili e comparabili sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, **includere campagne educative o di sensibilizzazione**, tra cui:

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e organizzazioni della società civile.

Emendamento

c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e organizzazioni della società civile, **includere le hotline.**

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE svolge ricerche, indagini e studi, vi partecipa o li promuove di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione.

Emendamento

3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE svolge ricerche, indagini e studi ***in maniera adeguata all'età e attenta alla dimensione di genere***, vi partecipa o li promuove ***e li sostiene***, di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. ***Il Centro dell'UE sosterrà gli Stati membri, le autorità coordinatrici e altri attori pertinenti, compreso l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, nello svolgimento di ricerche, tenendo conto delle specificità legate all'età e al genere.***

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il Centro dell'UE fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 e le informazioni ricavate dalle ricerche, dalle indagini e dagli studi di cui al paragrafo 3, e relativa analisi, e i suoi pareri sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alle autorità coordinatrici, ad altre autorità competenti e altre autorità pubbliche degli Stati membri, di propria iniziativa o su richiesta di dette autorità. Il Centro dell'UE può rendere pubbliche queste informazioni, se del caso.

Emendamento

4. Il Centro dell'UE fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 e le informazioni ricavate dalle ricerche, dalle indagini e dagli studi di cui al paragrafo 3, e relativa analisi, e i suoi pareri sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alle autorità coordinatrici, ad altre autorità competenti, ***incluse le hotline***, e altre autorità pubbliche degli Stati membri, di propria iniziativa o su richiesta di dette autorità. Il Centro dell'UE può rendere pubbliche queste informazioni, se del caso.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione **e promuove il dialogo** con le organizzazioni della società civile **e con** i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.

Emendamento

5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione **attenta alla dimensione di genere e adeguata all'età e dialoga** con le organizzazioni della società civile, **le autorità pubbliche, le hotline**, i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale **e altri portatori di interessi** al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso, **come pure sul sostegno alle vittime. Le campagne di comunicazione sono facilmente comprensibili e accessibili per tutti i minori, le famiglie e gli educatori, sono formulate in collaborazione con esperti o psicologi specializzati, sono adeguate ai minori e sono di facile comprensione. Esse dovrebbero essere diffuse nell'istruzione formale e non formale nell'Unione, al fine di migliorare l'alfabetizzazione digitale e garantire un ambiente digitale sicuro per i minori. Le campagne di comunicazione tengono conto della dimensione di genere del reato. Esse terranno conto del parere del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti.**

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 50 bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 50 bis

Comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Centro dell'UE istituirà un comitato consultivo comprendente esperti e rappresentanti dei diritti dei minori, delle vittime e dei sopravvissuti. Il comitato consultivo è composto da sopravvissuti, da rappresentanti delle organizzazioni pertinenti e da esperti nell'ambito delle esigenze dei sopravvissuti e delle vittime di abuso e sfruttamento sessuale di minori, sia online che offline, quali le organizzazioni della società civile e le organizzazioni per i diritti dei minori che operano nel settore. I membri del comitato consultivo sono nominati dal consiglio di amministrazione in ragione della loro esperienza, delle loro competenze e del loro ambito di attività a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le procedure inerenti la nomina dei membri del comitato consultivo per i sopravvissuti, il suo funzionamento, l'accertamento dell'indipendenza e la revoca della posizione di membro del comitato consultivo sono precisate nel regolamento interno del consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche.

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 50 bis – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3. I membri del comitato consultivo agiscono nell'interesse superiore dei sopravvissuti di abuso sessuale su minori e del pubblico. L'elenco dei membri del comitato consultivo è reso pubblico e il Centro dell'UE lo tiene aggiornato sul suo sito web.

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 50 bis – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. I membri sono nominati tra gli Stati membri tenendo conto della distribuzione geografica e assicurando l'equilibrio di genere.

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 50 bis – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il mandato dei membri del comitato consultivo per i sopravvissuti ha durata quadriennale. Esso può essere rinnovato una volta.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 50 bis – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6. I membri si coordinano con i

funzionari di contatto dell'autorità coordinatrice del rispettivo Stato membro. In caso di doppia cittadinanza, devono scegliere l'autorità coordinatrice pertinente.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione consultano il comitato consultivo per i sopravvissuti su qualsiasi questione relativa ai diritti delle vittime e alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori. I membri saranno invitati a fornire una consulenza strutturata almeno due volte all'anno.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 8 – parte introduttiva (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8. Il comitato consultivo:

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) contribuisce all'assistenza prestata dal Centro dell'UE al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo e al direttore esecutivo, nonché al comitato tecnico per le questioni connesse ai diritti dei minori, alle vittime e ai sopravvissuti, come pure nell'ambito dei compiti di cui

all'articolo 50, paragrafo 5;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) garantisce la visibilità degli interessi e delle esigenze dei sopravvissuti e delle vittime di abuso sessuale su minori;

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione sulle questioni di cui all'articolo 57, lettera h bis);

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d) fornisce consulenza al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 6 del presente articolo;

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) presenta una relazione annuale di attività al direttore esecutivo nell'ambito della relazione annuale di attività consolidata;

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f) ha il diritto di presentare osservazioni, a titolo individuale, su qualsiasi documentazione o questione pubblica condivisa dal Centro dell'UE, come l'elenco tecnologico delle tecniche di rilevazione;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g) offre internamente, su richiesta, consulenze indipendenti in materia di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori e assistenza alle vittime online, anche per quanto concerne le tecnologie utilizzate per la rilevazione degli abusi sessuali su minori online e in particolare la loro pertinenza rispetto alle condizioni in cui è commesso l'abuso sessuale su minori;

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera h (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h) contribuisce alle campagne di sensibilizzazione condotte a livello dell'UE fornendo materiali e informazioni pertinenti.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE ***può cooperare*** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche.

1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE ***coopera*** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ***e al sostegno alle vittime***, comprese le organizzazioni della società civile, ***le hotline*** e le organizzazioni semipubbliche.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In considerazione della dimensione di genere dell'abuso sessuale su minori, un'attenzione particolare è rivolta alla cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Il Centro dell'UE raccoglie inoltre statistiche anonimizzate e disaggregate per genere, sesso ed età sull'abuso sessuale su minori e sui tassi di prevalenza, raccoglie le migliori pratiche in materia di prevenzione e assistenza alle vittime, condivide le proprie competenze e facilita la cooperazione con l'Istituto

europeo per l'uguaglianza di genere.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 55 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La struttura amministrativa e di gestione del Centro dell'UE comprende:

Emendamento

La struttura amministrativa e di gestione del Centro dell'UE ***è equilibrata sotto il profilo del genere e*** comprende:

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 55 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) un comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti, che svolge i compiti di cui all'articolo 50 bis.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è ***equilibrato sotto il profilo del genere ed è*** composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, Europol **può designare** un rappresentante ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni di detto consiglio per le materie che coinvolgono Europol.

Emendamento

Su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, Europol **designa** un rappresentante ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni di detto consiglio per le materie che coinvolgono Europol.

Emendamento 165

**Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in **sua** assenza.

Emendamento

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in assenza **di quest'ultimo**.

Emendamento 166

**Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro **conoscenze** in materia di lotta contro l'abuso sessuale su minori, tenendo conto delle pertinenti competenze di gestione, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti **si adoperano per conseguire una rappresentanza** di genere **equilibrata** nel consiglio di amministrazione.

Emendamento

4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro **competenze comprovate** in materia di **prevenzione e di sostegno alle vittime**, tenendo conto delle pertinenti competenze di gestione, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti **garantiscono il conseguimento dell'equilibrio** di genere

tra uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato tecnologico e ***di altro gruppo consultivo che possa istituire***, e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interesse dei suoi membri;

Emendamento

c) adotta norme ***in materia di trasparenza per la*** prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato tecnologico e ***del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti*** e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interesse dei suoi membri, ***dei membri del comitato tecnologico e dei membri del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti***;

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) nomina i membri del comitato tecnologico e di altro gruppo consultivo che possa istituire;

Emendamento

f) nomina i membri del comitato tecnologico, ***del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti*** e di altro gruppo consultivo che possa istituire ***per perseguire i propri scopi***;

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) consulta il comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti

relativamente agli obblighi di cui alle lettere a) e h).

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. ***Il consiglio di amministrazione può invitare i membri del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti almeno due volte all'anno.***

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da due rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.

Emendamento

Il comitato esecutivo è ***equilibrato sotto il profilo del genere ed*** è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da due rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. ***La composizione del comitato esecutivo garantisce l'equilibrio di genere.***

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) attuare l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere in tutti i settori, compresa l'elaborazione di un piano d'azione sulla parità di genere;

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione;

f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE, ***che includa le attività del comitato tecnologico e del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti***, e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione;

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.

1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse, ***garantendo il rispetto dell'equilibrio di genere.***

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il membro che non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare **il** membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

Emendamento

4. Il membro che non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare **la nomina del** membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

Emendamento 176

**Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo, comprensivo di una tabella dell'organico, e lo trasmette al comitato esecutivo.

Emendamento

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo, comprensivo di una tabella dell'organico **e di un'analisi dell'impatto di genere, attuando l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere**, e lo trasmette al comitato esecutivo.

Emendamento 177

**Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

Emendamento

4. Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio, **includere le spese di esercizio del comitato tecnologico, del**

comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti e di qualsiasi altro gruppo consultivo istituito per perseguire i suoi scopi.

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il bilancio rispetta il principio dell'integrazione della dimensione di genere e si attua la prassi del bilancio di genere.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il comitato esecutivo, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

2. Il comitato esecutivo, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari ***e garantisce che il personale disponga delle competenze e dell'esperienza adeguate, assicurando nel contempo l'equilibrio di genere.***

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al personale del Centro dell'UE, in particolare a quanti lavorano nei settori connessi alla rilevazione, segnalazione e rimozione di casi di abuso sessuale su minori online, è garantito l'accesso a

3. Al personale del Centro dell'UE, in particolare a quanti lavorano nei settori connessi alla rilevazione, segnalazione e rimozione di casi di abuso sessuale su minori online, è garantito l'accesso a

servizi di consulenza e sostegno adeguati.

servizi di consulenza e sostegno adeguati *e si provvede affinché venga soddisfatta qualsiasi loro altra esigenza fisica o sociopsicologica.*

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Centro dell'UE può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.

Emendamento

1. Il Centro dell'UE può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze, ***prendendo in considerazione la loro esperienza e le loro competenze e garantendo al tempo stesso il rispetto dell'equilibrio di genere.***

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi;

Emendamento

c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico, ***ove possibile disaggregati per genere, sesso ed età,*** che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori		
Riferimenti	COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 12.9.2022		
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 12.9.2022		
Relatore(trice) per parere Nomina	Heléne Fritzon 13.12.2022		
Esame in commissione	21.3.2023	25.4.2023	24.5.2023
Approvazione	27.6.2023		
Esito della votazione finale	+: 25	–: 0	0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Lina Gálvez Muñoz, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radka Maxová, Karen Melchior, Johan Nissinen, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Maria Veronica Rossi, Sylwia Spurek, Marco Zullo		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Heléne Fritzon, Ewa Kopacz, Eleni Stavrou, Monika Vana		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Colm Markey, Sira Rego		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

25	+
ECR	Johan Nissinen, Margarita de la Pisa Carrión
ID	Annika Bruna, Maria Veronica Rossi
PPE	Isabella Adinolfi, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Ewa Kopacz, Elżbieta Katarzyna Lukacijewska, Colm Markey, Eleni Stavrou
S&D	Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner
The Left	Sandra Pereira, Sira Rego
Verts/ALE	Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Monika Vana

0	-

4	0
ID	Christine Anderson
Renew	Karen Melchior, Samira Rafaela, Marco Zullo

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Istituzione di norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori			
Riferimenti	COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD)			
Presentazione della proposta al PE	12.5.2022			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 12.9.2022			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 12.9.2022	IMCO 12.9.2022	CULT 12.9.2022	FEMM 12.9.2022
Commissioni associate Annuncio in Aula	IMCO 16.2.2023			
Relatori Nomina	Javier Zarzalejos 10.10.2022			
Esame in commissione	26.4.2023			
Approvazione	14.11.2023			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	51 2 1		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Lena Düpont, Lucia Āuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Javier Moreno Sánchez, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Matjaž Nemeč, Jan-Christoph Oetjen, Rob Rooker, Paul Tang, Hilde Vautmans, Juan Ignacio Zoido Álvarez			
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Katalin Cseh, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Frankowski, Gabriel Mato, Ulrike Müller, Laurence Salliet, Helmut Scholz			
Deposito	16.11.2023			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

51	+
ECR	Margarita de la Pisa Carrión, Rob Rooken
ID	Annalisa Tardino
PPE	Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Laurence Sailliet, Sara Skytvedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Abir Al-Sahlani, Katalin Cseh, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ulrike Müller, Jan-Christoph Oetjen, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans
S&D	Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Helmut Scholz
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Briemont, Damien Carême, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner

2	-
ID	Nicolaus Fest
NI	Milan Uhrík

1	0
ECR	Beata Kempa

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti